



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2037**

Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva

19/03/2018 - 11:26

# Indice

1. DDL S. 2037 - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali. ....	2
1.2. Testi. ....	4
1.2.1. Testo DDL 2037. ....	5
1.3. Trattazione in Commissione. ....	11
1.3.1. Sedute. ....	12
1.3.2. Resoconti sommari. ....	15
1.3.2.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare). ....	16
1.3.2.1.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 189 (pom.) del 28/06/2016. ....	17
1.3.2.1.2. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 203 (pom.) del 20/09/2016. ....	50
1.3.2.1.3. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 285 (pom.) del 20/09/2016. ....	59
1.3.2.1.4. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 204 (pom.) del 21/09/2016. ....	60
1.3.2.1.5. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 286 (pom.) del 21/09/2016. ....	67
1.3.2.1.6. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 205 (pom.) del 27/09/2016. ....	68
1.3.2.1.7. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 288 (pom.) del 27/09/2016. ....	70
1.3.2.1.8. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 291 (pom.) del 05/10/2016. ....	71
1.3.2.1.9. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 211 (pom.) del 12/10/2016. ....	72
1.3.2.1.10. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 293 (pom.) del 12/10/2016. ....	74
1.3.2.1.11. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 309 (pom.) del 18/01/2017. ....	75
1.3.2.1.12. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 229 (pom.) del 24/01/2017. ....	76
1.3.2.1.13. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 234 (pom.) dell'08/02/2017. ....	80
1.3.2.1.14. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 320 (pom.) del 15/02/2017. ....	88

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 247 (pom.) del 05/04/2017 . . . . .	89
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 252 (pom.) del 17/05/2017 . . . . .	91
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 257 (pom.) del 13/06/2017 . . . . .	106
1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 268 (pom.) del 18/07/2017 . . . . .	128
1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 270 (pom.) del 25/07/2017 . . . . .	155
1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 272 (pom.) del 20/09/2017 . . . . .	183
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	188
1.4.1. Sedute . . . . .	189
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	192
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	193
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/08/2017 . . . . .	194
1.4.2.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . .	197
1.4.2.2.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 358 (pom.) del 09/05/2017 . . . . .	198
1.4.2.2.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 360 (pom.) del 10/05/2017 . . . . .	203
1.4.2.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . . .	211
1.4.2.3.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 313 (pom.) del 23/05/2017 . . . . .	212
1.4.2.3.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 315 (pom.) del 30/05/2017 . . . . .	227
1.4.2.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . .	231
1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 320 (pom.) dell'11/04/2017 . . . . .	232
1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 326 (pom.) del 02/05/2017 . . . . .	237
1.4.2.4.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 330 (pom.) del 10/05/2017 . . . . .	241
1.4.2.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) . . . . .	248
1.4.2.5.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 452 (pom.) del 25/05/2017 . . . . .	249
1.4.2.5.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 453 (pom.) del 30/05/2017 . . . . .	253
1.4.2.5.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 455 (ant.) del 01/06/2017 . . . . .	256
1.4.2.5.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 456 (pom.) del 12/06/2017 . . . . .	259
1.4.2.5.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 460 (ant.) del 15/06/2017 . . . . .	264
1.4.2.6. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	268

1.4.2.6.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 31 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 27/09/2016 . . . . .	269
1.4.2.6.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 284 (ant.) del 02/08/2017	271

## **1. DDL S. 2037 - XVII Leg.**



ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 agosto 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 497 del 4 agosto 2015.

Classificazione TESEO

MENSE AZIENDALI , MENSE DI SERVIZIO , MENSE SCOLASTICHE , ALIMENTAZIONE

**Articoli**

DIETETICA (Art.3), PRODOTTI ALIMENTARI (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.3), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.4), INFORMAZIONE (Art.4), OSPEDALI (Art.5), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Art.5), SERVIZI PUBBLICI (Art.5), CONTROLLI DI QUALITA' (Art.5), PREZZI (Art.5), COSTI (Art.5), PRODOTTI AGRICOLI (Art.5), AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ( ANAC ) (Art.5), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.6), PAGAMENTO (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Angelica Saggese \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 28 giugno 2016) .

Assegnazione

Assegnato alla [9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **referente** il 3 febbraio 2016. Annuncio nella seduta ant. n. 570 del 3 febbraio 2016.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**



## 1.2.1. Testo DDL 2037

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2037**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIGNEDOLI**, **FEDELI**, **PUGLISI**, **BERTUZZI**, **DE BIASI**, **ALBANO**, **BORIOLO**, **CIRINNÀ**, **CUOMO**, **FASIOLO**, **FAVERO**, **Elena FERRARA**, **FORNARO**, **GIACOBBE**, **IDEM**, **LAI**, **MATTESINI**, **MIRABELLI**, **ORRÙ**, **PEGORER**, **PEZZOPANE**, **SOLLO**, **SPILABOTTE**, **VALDINOSI** e **ZANONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2015

Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva

Onorevoli Senatori. -- I profondi cambiamenti dello stile di vita delle famiglie e dei singoli hanno determinato, per un numero sempre più crescente di individui, la necessità di consumare almeno un pasto fuori casa utilizzando i servizi della ristorazione collettiva. Infatti, come emerso dal rapporto ISTAT 2013, 11 milioni di italiani mangiano ogni giorno fuori casa e circa la metà di loro lo fa all'interno di una mensa. Appare, pertanto, di tutta evidenza come la ristorazione collettiva, proprio per la dimensione dei pasti prodotta, possa essere uno straordinario veicolo per incidere positivamente sulle scelte e le tendenze alimentari dei cittadini e dunque un servizio con una forte valenza pubblica.

A ciò si aggiungano le linee di indirizzo nazionale del Ministero della salute per la ristorazione scolastica, che muovono dall'esigenza di facilitare sin dall'infanzia l'adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio; tuttavia, tali indicazioni di livello nazionale non sempre trovano applicazione reale dal momento che permangono forti disomogeneità di approccio tra diversi territori, regioni, nonché singole amministrazioni, vanificando, pertanto, le reali possibilità di un miglioramento significativo delle abitudini e del sistema alimentari.

Attualmente, nell'ambito della ristorazione collettiva si stima uno spreco di circa 87.000 tonnellate annue di cibo, dovute principalmente ad acquisti e ordinazioni errate, a interruzione delle catene di conservazione e in particolare ad una errata impostazione dei menù previsti nei capitolati d'appalto, sia in termini quantitativi -- eccessive porzioni non mirate ai diversi utenti e incoerenti con gli *standard* nutrizionali -- sia in termini di gradimento, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione scolastica.

Il settore della ristorazione si trova, pertanto, schiacciato da un lato dalla riduzione costante di risorse pubbliche, ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione, nonché crescente ricorso a gare al massimo ribasso e dall'altro dall'aumentata esigenza di rispondere a funzioni di carattere nutrizionale sempre più stringenti, mediante l'utilizzo di prodotti di alta qualità adeguati agli *standard* di una sana alimentazione.

Occorre, inoltre, sottolineare come la ristorazione collettiva sia parte integrante della filiera agro-alimentare e, attraverso l'attività qualificata di reperimento di materia prima certificata, di preparazione, conservazione, distribuzione e somministrazione di pasti, possa contribuire oltre che ad un obiettivo di sana alimentazione anche ad una valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, nonché possa costituire uno sbocco importante per il mondo produttivo qualora organizzati adeguatamente l'offerta delle produzioni locali.

A quanto detto, si aggiunga che la centralità della nutrizione e delle patologie ad essa connessa,

impone di confrontarsi su un concetto più avanzato di ristorazione collettiva non solo intesa come il «somministrare in modo igienicamente corretto un numero elevato di pasti», quanto piuttosto come importante veicolo, soprattutto nella scuola, educativo-relazionale attraverso l'educazione al gusto e una maggiore conoscenza dei contesti ambientali, delle origini, della stagionalità delle produzioni.

Il presente disegno di legge nasce, pertanto, dalla necessità di realizzare una buona politica di ristorazione, ricercando proficue convergenze tra le diverse politiche settoriali, in particolare coniugando le logiche economiche con quelle prioritarie della salute.

Nello specifico, l'articolo 1 dispone che l'affidamento e lo svolgimento del servizio di ristorazione collettiva sia effettuato in conformità alla normativa dell'Unione europea vigente, nonché alle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'articolo 2 reca le definizioni relative al servizio di ristorazione collettiva, al committente pubblico e privato, al fornitore, alla piattaforma di distribuzione e alla filiera agroalimentare.

L'articolo 3 prevede che ogni due anni il Ministro della salute elabori, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e in collaborazione con le principali associazioni rappresentative del settore agroalimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le linee guida per la ristorazione collettiva, volte a definire i criteri *standard* essenziali per il corretto svolgimento del servizio.

L'articolo 4 dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche che gestiscono le mense scolastiche, promuova l'educazione alimentare definendo principi e messaggi uniformi su tutto il territorio nazionale volti a favorire una corretta alimentazione, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale. Si prevede inoltre la creazione di piattaforme interregionali di distribuzione, al duplice fine di promuovere la diffusione dei prodotti agroalimentari e agevolarne l'acquisto.

L'articolo 5 reca norme specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che, in quanto contribuiscono a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e all'istruzione, devono essere considerati servizi pubblici essenziali. Sono dettate norme per le procedure di gara per l'assegnazione del servizio, prevedendo procedure di selezione basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in base alle nuove previsioni della direttiva europea 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che introduce importanti novità nella materia. Sono particolarmente sottolineati i criteri e i parametri di qualità che debbono essere garantiti; altrettanta rilevanza riveste anche l'attività di monitoraggio sui servizi offerti, da rendere accessibile all'utenza attraverso rendiconti dettagliati, così da permettere una pubblicità e un controllo attivo e partecipe da parte degli utenti al miglioramento del servizio. Si esclude inoltre la possibilità che il servizio di ristorazione collettiva possa essere affidato in subappalto.

L'articolo 6 prevede la facoltà per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere, nelle procedure di gara per i servizi di ristorazione di cui al presente disegno di legge, ad un albo dei fornitori suddiviso per aree territoriali la cui regolare tenuta è devoluta all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC).

L'articolo 7 prevede la facoltà per le parti di pattuire, nei contratti di ristorazione collettiva, termini di pagamento ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ma comunque per un tempo non superiore ai sessanta giorni.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### (Finalità)

1. La presente legge disciplina i servizi di ristorazione collettiva.

2. L'affidamento e lo svolgimento del servizio di ristorazione collettiva sono effettuati in conformità alla normativa dell'Unione europea vigente, nonché alle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) servizio di ristorazione collettiva: l'attività di approvvigionamento, preparazione, conservazione, distribuzione e somministrazione di pasti, definita da un contratto stipulato tra il fornitore del servizio e un soggetto privato o una pubblica amministrazione in qualità di committenti;
- b) committente pubblico: le amministrazioni dello Stato, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché organismi di diritto pubblico;
- c) committente privato: qualsiasi soggetto di diritto privato;
- d) fornitore: l'operatore economico che si impegna a fornire servizi di ristorazione collettiva ed è responsabile dell'esecuzione dei relativi contratti;
- e) piattaforma di distribuzione: struttura logistica dove allocare le forniture di beni alimentari, provenienti anche dal sistema produttivo locale e destinati alla ristorazione collettiva organizzata;
- f) filiera agroalimentare: l'insieme articolato delle attività tecnologiche, risorse e organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione, fornitura e somministrazione di prodotti agroalimentari.

Art. 3.

*(Linee guida)*

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, elabora ogni due anni le linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva.

Art. 4.

*(Educazione alimentare e piattaforme di distribuzione)*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche che gestiscono le mense scolastiche, promuove l'educazione alimentare, definendo con proprio decreto, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, principi e messaggi uniformi su tutto il territorio nazionale volti a favorire l'adozione di una corretta alimentazione, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, anche nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale.

2. Nella definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva, in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano coadiuvano le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici nella definizione dei criteri da osservare nei capitolati di appalto al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci, i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in relazione alle derrate alimentari richieste.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la creazione di piattaforme interregionali per la distribuzione di prodotti agroalimentari, al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva.

Art. 5.

*(Ristorazione ospedaliera,  
assistenziale e scolastica)*

1. I servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, in quanto contribuiscono a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e all'istruzione, sono considerati servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Nei contratti pubblici relativi ai servizi di cui al comma 1, le procedure di selezione dell'offerta avvengono sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e nel rispetto delle modalità di cui al comma 3. È comunque esclusa l'applicazione del criterio del prezzo più basso, di cui all'articolo 82 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
3. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, le amministrazioni hanno facoltà di scelta tra:
  - a) un criterio di aggiudicazione che contemperi la valutazione del prezzo e della qualità;
  - b) un criterio di aggiudicazione che contemperi la valutazione del solo elemento della qualità, ai sensi di quanto previsto all'articolo 67 della direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), al prezzo non possono comunque essere attribuiti più di 30 punti. I restanti o superiori 70 punti devono essere riservati alla valutazione del progetto. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), il prezzo è invece stabilito dalla stazione appaltante utilizzando le stime di costo della fornitura periodicamente stimate dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riconducibili all'ambito territoriale in cui si svolge il servizio.
5. Le procedure di selezione dell'offerta sono fondate su parametri di qualità, che possono essere riferibili, tra l'altro:
  - a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute;
  - b) ad indici di valorizzazione di offerte di alimenti a filiera corta;
  - c) all'utilizzo di prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale, quali alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata;
  - d) alla valorizzazione delle imprese agricole che dispongano di autonome piattaforme alimentari;
  - e) alle offerte caratterizzate da utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili;
  - f) all'insonorizzazione dei refettori, manutenzione ordinaria di arredi, attrezzature, locali adeguati nonché ai tempi di sostituzione di arredi e attrezzature e di eventuale ristrutturazione di locali;
  - g) alla formazione del personale, avendo riguardo in particolare a progetti di promozione della salute;
  - h) all'organizzazione del servizio con riferimento ad aspetti quali la preparazione e distribuzione di diete e il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prodotti senza glutine;
  - i) al monitoraggio dei cibi prodotti in eccesso e non utilizzati;
  - l) alle procedure di monitoraggio della qualità del servizio e di soddisfazione dell'utenza.
6. Almeno il 60 per cento dei parametri di cui al comma 5 deve essere espresso in forma univocamente qualitativa e secondo criteri di valorizzazione oggettivamente stabiliti nel bando di gara.
7. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 64, comma 4-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un modello di bando (bando-tipo) per l'affidamento dei servizi di cui a comma 1, che tenga conto di quanto previsto dal presente articolo.
8. Nelle procedure di selezione che riguardano appalti superiori alla soglia comunitaria, il bando, il capitolato ed il disciplinare, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, prevedono una

selezione fondata altresì sui seguenti sub-parametri:

- a) fatturato minimo annuo, che deve essere almeno il doppio del valore globale dell'appalto;
- b) risorse umane: numero di tecnici qualificati, tra i quali, a titolo esemplificativo, nutrizionisti e dietisti, assunti a tempo indeterminato in azienda;
- c) capacità tecnologiche: patrimonio netto in attrezzature e tecnologie specifiche di cucina;
- d) referenze per servizi analoghi pari al valore della procedura di gara;
- e) governo diretto della filiera distributiva (possesso di una piattaforma distributiva, tracciabilità dei prodotti);
- f) investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in ricerca e sviluppo;
- g) investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in formazione del personale;
- h) azioni effettive messe in atto dall'azienda a tutela dell'ambiente.

9. L'ANAC procede, ogni anno, ad elaborare e pubblicare una stima del prezzo medio dei pasti, distinto per aree territoriali e per tipologia di ristorazione pubblica, con specifico riferimento a quella ospedaliera, scolastica e assistenziale, ai sensi dell'articolo 7 del citato codice di cui al decreto legislativo del 2006, aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della determinazione della base d'asta, devono tenere conto del prezzo medio dei pasti stimato dall'ANAC per specifica area territoriale. Costituisce indice di anomalia dell'offerta, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere alla verifica di congruità, la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria è inferiore al costo medio del pasto determinato annualmente dall'ANAC ai sensi del primo periodo del presente comma.

10. Nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica è applicabile l'istituto dell'avvalimento, ad esclusione di quello avente per oggetto le certificazioni di qualità.

11. Per l'accesso alle gare della ristorazione pubblica, le imprese devono disporre, quale requisito di capacità economica, di un fatturato sullo specifico servizio, calcolato sulla media dell'ultimo triennio, pari almeno al valore della gara e comunque non superiore al doppio.

12. Al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità nell'ambito dei servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, le istituzioni pubbliche che hanno proceduto all'appalto di tali servizi procedono al monitoraggio dei parametri stabiliti nel bando di gara, con particolare attenzione all'utilizzo di prassi virtuose tese alla diminuzione degli sprechi alimentari, all'adeguato livello di formazione del personale nonché al numero e alla qualità del personale incaricato, alla qualità degli alimenti offerti, all'inserimento di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Le risultanze dell'attività di monitoraggio devono essere rese accessibili agli utenti dei servizi di ristorazione attraverso la predisposizione e la pubblicazione di rendiconti dettagliati, da fornire con cadenza almeno semestrale.

13. Al comma 12 dell'articolo 118 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) il servizio di ristorazione collettiva».

Art. 6.

*(Albo dei fornitori)*

1. Per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera, comprese le procedure superiori alla soglia comunitaria, l'amministrazione pubblica interessata deve attingere da un albo dei fornitori, suddiviso per aree territoriali, la cui regolare tenuta è demandata all'ANAC.

L'accesso degli operatori economici al suddetto albo è condizionato, nel rispetto dei principi di concorrenza, alla sussistenza e stabile permanenza dei requisiti di moralità e di capacità tecnica ed economica, definiti con regolamento applicativo da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'albo dei fornitori è suddiviso per scaglioni di fatturato specifico, al fine di garantire che l'operatore affidatario disponga, a seconda dell'entità economica della gara, della necessaria capacità tecnica ed

economica per svolgere il servizio di ristorazione pubblica.

3. Ogni sei mesi, gli operatori iscritti all'albo dei fornitori confermano all'ANAC, con apposita autocertificazione, l'assenza dei limiti ostativi previsti di cui all'articolo 38 del più volte citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.

Art. 7.

*(Termini di pagamento)*

1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per i contratti di cui al comma 1, stipulati tra imprese fornitrici di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari, le parti possono pattuire la proroga dei termini di pagamento di un periodo pari a quello di cui al comma 3 e comunque per un tempo non superiore a due mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento definito al momento della stipulazione del contratto».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2037  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva  
**Titolo breve:** *ristorazione collettiva*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N\\_189 \(pom.\)](#)

Proposto ciclo di  
audizioni

28 giugno 2016

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N\\_203 \(pom.\)](#)

Sulla  
pubblicazione di  
documenti  
acquisiti

20 settembre 2016

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N\\_285 \(pom.\)](#)

Audizione  
informale

20 settembre 2016

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N\\_204 \(pom.\)](#)

Sulla  
pubblicazione di  
documenti  
acquisiti nel corso  
delle audizioni

21 settembre 2016

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N\\_286 \(pom.\)](#)

Audizione  
informale

21 settembre 2016

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi



9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 205 \(pom.\)](#)

27 settembre 2016

Sulla  
pubblicazione di  
documenti  
acquisiti

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 288 \(pom.\)](#)

27 settembre 2016

Audizione  
informale

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 291 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2016

audizione

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 211 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2016

Sulla  
pubblicazione di  
documenti  
acquisiti nel corso  
delle audizioni

[N. 293 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2016

Audizione  
informale

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 309 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2017

Audizione  
informale

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 229 \(pom.\)](#)

24 gennaio 2017

Sulla  
pubblicazione di  
documenti  
acquisiti nel corso  
delle audizioni

[N. 234 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2017

Sulla  
pubblicazione di  
documenti  
acquisiti

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 320 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2017

Audizioni  
informali

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 247 \(pom.\)](#)

5 aprile 2017

Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 18  
maggio 2017 alle  
ore 10:00  
Concluso ciclo di  
audizioni

[N. 252 \(pom.\)](#)

17 maggio 2017

Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 15  
giugno 2017 alle  
ore 10:00

[N. 257 \(pom.\)](#)

13 giugno 2017

proroga.  
Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 13  
luglio 2017 alle  
ore 10:00

[N. 268 \(pom.\)](#)

18 luglio 2017

Fissato termine  
per la  
presentazione dei  
subemendamenti a  
emend. della  
relatrice:  
21/07/2017 h. 11.  
Testo  
emendamenti  
allegato al  
resoconto

[N. 270 \(pom.\)](#)

25 luglio 2017

(Subemendamenti  
agli emendamenti  
della relatrice  
allegati al  
resoconto)

[N. 272 \(pom.\)](#)

20 settembre 2017

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 189 (pom.) del 28/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016  
189ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REFERENTE

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

**(2320) Laura PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2290 (pubblicati in allegato).

Dichiara inammissibili per estraneità di materia l'ordine del giorno G/2290/7/9, nonché gli emendamenti 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 8.0.1, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [FORMIGONI](#) dà per illustrati tutti gli ordini del giorno

e gli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura**

**(2119) STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente **FORMIGONI** informa che la relatrice Gatti ha presentato un nuovo emendamento 6.100, interamente sostitutivo dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2217 (pubblicato in allegato).

La relatrice **GATTI** (PD) illustra l'emendamento 6.100, facendo presente che esso risponde a esigenze di maggiore chiarezza e intelligibilità della proposta di modifica, nonché di tenere conto di taluni spunti contenuti in altri emendamenti relativi alla Rete del lavoro agricolo di qualità, a firma di rappresentanti di maggioranza e di opposizione. Esso include pertanto gli emendamenti a propria firma 6.12 (testo corretto), 6.64 e 6.85 e introduce ulteriori riformulazioni. Sottopone tale nuovo emendamento all'attenzione dei commissari e del rappresentante del Governo.

Il presidente **FORMIGONI** propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento della relatrice 6.100 per giovedì 30 giugno, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**

(Esame e rinvio)

La relatrice **SAGGESE** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando preliminarmente che esso ha ad oggetto disposizioni destinate ai servizi di ristorazione collettiva, ed è ispirato dalla necessità di realizzare una buona politica di ristorazione che, ricercando proficue convergenze tra le diverse politiche settoriali, sia in grado di coniugare nel modo migliore le logiche economiche di mercato con quelle prioritarie della salute.

Specifica che l'iniziativa si inserisce in un quadro di riferimento generale in cui la ristorazione collettiva ha assunto, nello stile di vita quotidiano della società, una dimensione di tutta evidenza e rilevanza, che coinvolge un numero sempre crescente di individui, in ambito singolo e familiare, sotto diversi aspetti, tra i quali quelli legati al lavoro e all'attività scolastica.

In tale contesto, rileva come la ristorazione collettiva, proprio in considerazione della dimensione dei pasti prodotta, possa rivelarsi uno straordinario strumento in grado di influenzare positivamente le scelte e le tendenze alimentari dei cittadini.

Il rilievo della funzione nutrizionale della ristorazione nell'ottica di una sana alimentazione risulta confermato dalle linee di indirizzo nazionale del Ministero della salute per la ristorazione scolastica, le cui indicazioni, volte a facilitare sin dall'infanzia l'adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute, non sempre trovano applicazione reale a causa delle persistenti forti disomogeneità di approccio tra diversi territori, regioni, nonché singole amministrazioni.

Nel quadro delineato, evidenzia come la ristorazione collettiva sia parte integrante della filiera agroalimentare, e che, come tale, possa sia contribuire a una valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, sia costituire uno sbocco importante per il mondo produttivo attraverso una adeguata offerta di produzioni locali.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolato del disegno di legge. L'articolo 1, nel delineare le finalità, stabilisce il rispetto della normativa dell'Unione europea vigente, nonché delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative al servizio di ristorazione collettiva, al committente pubblico e privato, al fornitore, alla piattaforma di distribuzione e alla filiera agroalimentare.

L'articolo 3 prevede l'elaborazione biennale di linee guida per la ristorazione collettiva, finalizzate a definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare determinate patologie, i criteri *standard* essenziali per il corretto svolgimento del servizio.

L'articolo 4 affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, il compito di promuovere l'educazione alimentare definendo principi e messaggi uniformi volti a favorire una corretta alimentazione, nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale, prevedendo altresì la creazione di piattaforme interregionali di distribuzione di prodotti agroalimentari.

L'articolo 5 detta disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, considerati servizi pubblici essenziali, in ordine ai quali vengono previste norme riguardanti le procedure di gara per l'assegnazione, con particolare rilievo per l'obbligo di selezione in base criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ulteriori disposizioni disciplinano le fasi procedurali, con particolare riferimento sia ai criteri e ai parametri di qualità che debbono essere garantiti, elencati alle singole lettere del comma 5, tra i quali riveste rilevanza anche l'attività di monitoraggio sui servizi offerti, sia ai sub-parametri previsti per le procedure di selezione concernenti gli appalti superiori alla soglia comunitaria.

L'articolo 6 dispone l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche interessate all'affidamento dei servizi di ristorazione in questione, di ricorrere ad un albo dei fornitori suddiviso per aree territoriali, la cui regolare tenuta è devoluta all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), per accedere al quale è condizione la sussistenza dei requisiti di moralità e di capacità tecnica ed economica.

Infine, rileva che l'articolo 7 prevede la facoltà per le parti di pattuire, nei contratti stipulati tra fornitori di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari, termini di pagamento ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, comunque non superiori a due mesi dal termine definito alla stipula del contratto.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire tale importante

materia, incontrando anzitutto i Comandi Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e Politiche Agricole e Alimentari e la Guardia di finanza.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti di Utilitalia e Federmetano sull'atto comunitario n. (COM (2016) 157 def.) (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE), è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2290](#)

**G/2290/1/9**

[PUPPATO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,  
premessò che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame concerne la cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, rendendo possibile agli operatori del settore alimentare la cessione per il consumo umano, per il sostegno vitale degli animali o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico;

la piena attuazione della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, richiede azioni di contrasto allo spreco alimentare secondo un ordine di priorità che privilegi la prevenzione dello spreco, e, a seguire, il riutilizzo dell'invenduto per il consumo umano, la valorizzazione dell'invenduto per l'alimentazione animale, per l'utilizzo per il *compost* agricolo e infine per la trasformazione energetica per la produzione di biogas;

si riterrebbe opportuno prevedere, per gli operatori del settore alimentare, un obbligo di stipulare convenzioni con le associazioni senza fini di lucro per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e idonei al consumo umano, stabilendo altresì sanzioni per le violazioni, nonché sanzioni per l'operatore che manipoli con dolo prodotti invenduti idonei al consumo;

premessò altresì che:



l'articolo 17 del disegno di legge prevede la riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti attraverso un coefficiente di riduzione della tariffa, che può essere applicato dai comuni, proporzionale alla quantità certificata della donazione;

al fine di evitare che tali riduzioni gravino sui bilanci delle amministrazioni comunali, sarebbe opportuno invece introdurre un sistema di agevolazioni fiscali mediante il riconoscimento di un credito di imposta a favore di produttori e distributori di prodotti alimentari sui beni donati per il consumo umano;

considerato che:

andrebbe infine previsto, al fine di ridurre gli imballaggi non necessari, il riconoscimento ai venditori al dettaglio di un credito d'imposta sul costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio, anche alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nella Unione europea (2011/2175(INI)), che al Considerando V, numero 4, inserisce anche gli imballaggi deteriorati o difettosi tra le cause dello spreco alimentare,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di Tavolo permanente di coordinamento ? le cui funzioni sono integrate all'articolo 8 del disegno di legge, misure atte a rendere obbligatorie le forme di donazione e di valorizzazione secondo un ordine che rispetti la priorità del consumo umano, l'alimentazione animale, l'utilizzazione per il *compost* agricolo, valorizzazione energetica per la produzione di biogas, nonché, al fine di favorirne la diffusione, misure incentivanti, anche attraverso incentivi fiscali tramite credito di imposta, e misure sanzionatorie per le violazioni;

ad elaborare ed implementare sistemi di riduzione della produzione e dell'utilizzo di imballaggi, anche riconoscendo ai venditori al dettaglio, che si dotino di strumenti per la vendita senza imballaggio, un credito di imposta o altri incentivi fiscali pari nel minimo al valore dell'acquisto e dell'installazione degli impianti necessari.

**G/2290/2/9**

[GRANAIOLA](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi";

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame detta criteri per l'integrazione delle funzioni e della composizione del Tavolo permanente di coordinamento, costituito al fine di incentivare attività di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti;

il Tavolo di coordinamento, nella nuova composizione, appare piuttosto pletorico, con le difficoltà che ciò può determinare, in particolare per le convocazioni e le assunzioni di decisioni rapide e condivise; eppure, risultano assenti dal Tavolo rappresentanti delle ONLUS e del Terzo settore, che sono forse gli attori principali delle azioni promosse dal Tavolo, così come risultano assenti rappresentanti dei farmacisti, che potrebbero svolgere un ruolo importante viste le nuove previsioni del disegno di legge stesso, che introduce modalità di donazione e distribuzione anche di farmaci;

non è stato inoltre introdotto tra i compiti del Tavolo, quello relativo al monitoraggio e alla verifica e vigilanza affinché la cessione/distribuzione avvengano effettivamente nel rispetto delle finalità stabilite dal disegno di legge stesso;

in merito all'articolo 15 del disegno di legge, si nota inoltre che la possibilità di distribuzione gratuita e diretta di medicinali viene subordinata alla presentazione della prescrizione medica, ove necessaria, e alla condizione che si disponga di personale sanitario ai sensi della normativa vigente;

sarebbe necessario tuttavia chiarire meglio tali disposizioni e le condizioni cui la distribuzione può avvenire: in particolare, a quali categorie di personale ci si riferisca, se volontario o meno, e in caso di personale volontario a quali soggetti sia attribuibile la responsabilità della distribuzione; si pone inoltre il problema reale che non molte ONLUS dispongono, ad oggi, di personale medico che

possa sovrintendere a tale compito,

impegna il Governo:

a voler integrare la composizione del Tavolo di coordinamento con rappresentanti delle ONLUS e del Terzo settore, nonché di rappresentanti dei farmacisti, anche al fine di prevedere per il Tavolo compiti di monitoraggio e verifica e vigilanza sulla cessione/distribuzione di medicinali nel rispetto delle finalità stabilite dal disegno di legge;

a chiarire la portata delle previsioni dell'articolo 15, in merito alle condizioni cui può avvenire la distribuzione gratuita e diretta di medicinali, in particolare relativamente alle categorie di personale medico coinvolto e alla attribuzione delle relative responsabilità.

**G/2290/3/9**

[CANDIANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premessi che:

l'articolo 9, al comma 5, prevede che sia rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti;

l'articolo 10 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti;

la competenza sull'educazione alimentare dovrebbe essere mantenuta in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi,

impegna il Governo:

a prevedere che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia rimessa la competenza della promozione, presso le istituzioni scolastiche, di percorsi mirati all'educazione alimentare e alla sensibilizzazione contro lo spreco, nonché sia coinvolto nella predisposizione delle linee di indirizzo in quanto Ministero chiaramente competente su queste tematiche.

**G/2290/4/9**

[FORMIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premessi che:

con il provvedimento in esame si è inteso, tra l'altro, favorire la donazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

al riguardo l'articolo 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto alla facilitazione della donazione di farmaci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e al loro utilizzo, a titolo gratuito, in favore di soggetti socialmente svantaggiati;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i requisiti di locali, attrezzature e procedure di cui le ONLUS dovranno dotarsi o avvalersi per quanto riguarda la ricezione, conservazione e distribuzione dei medicinali per garantirne la qualità, sicurezza ed efficacia;

ricordato che:

in data 8 giugno 2016 la Commissione ha svolto l'audizione informale di rappresentanti di Farmindustria e della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva;

in tale occasione si è richiamata l'esigenza di distinguere il trattamento degli sprechi alimentari

da quello delle donazioni umanitarie di farmaci, tutelandone le specificità, poiché le proprietà curative o di prevenzione delle malattie umane ha condotto a una articolata normativa, anche di derivazione europea, che disciplina in modo puntuale tutti gli aspetti della vita del medicinale, dall'autorizzazione all'immissione in commercio, alla produzione, alla farmacovigilanza, all'informazione scientifica e alla distribuzione;

si è sottolineata in tale sede l'importanza di adottare tutte le cautele possibili per garantire la salute dei pazienti e la responsabilità del produttore del medicinale oggetto di donazione, in relazione agli obblighi in materia di tracciatura, dispensazione e corretta conservazione dei medicinali;

è altresì emersa la necessità di valorizzare ogni iniziativa volta a sostenere e favorire la donazione degli alimenti di origine animale invenduti attraverso: la formazione e sensibilizzazione in tema di sicurezza igienico-sanitaria degli operatori delle associazioni beneficiarie che li acquisiscono e li ridistribuiscono; il supporto informativo e tecnico ai fini dell'interpretazione delle norme in materia di sicurezza alimentare, per l'acquisizione di alimenti da parte degli operatori del settore alimentare e la redistribuzione gratuita dai soggetti beneficiari equiparati all'ambito domestico; la diffusione e condivisione di buone pratiche già in essere,

impegna il Governo:

in sede di attuazione dell'articolo 15 del disegno di legge, a considerare distintamente la disciplina della donazione dei farmaci da quella dei prodotti alimentari, considerate le specificità dei farmaci, al fine di evitare possibili rischi sulla salute dei pazienti derivanti dall'assunzione;

a eliminare ogni dubbio interpretativo in merito ai medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e ai medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che per le loro caratteristiche non possono essere oggetto di donazione;

ad adottare tutte le iniziative volte ad assicurare una adeguata formazione degli operatori degli enti assistenziali, per assicurare la salubrità degli alimenti donati alle persone bisognose;

in tal senso, a considerare l'importanza delle figure dei medici veterinari con riferimento agli alimenti di origine animale e dei medici deputati ai servizi di igiene e prevenzione delle malattie, quanto alla diffusione della conoscenza delle corrette prassi igienico-sanitarie per la donazione e il recupero del cibo, anche mediante campagne informative e divulgative rivolte ai consumatori;

a considerare anche le ulteriori possibili destinazioni delle eccedenze alimentari diverse dal consumo umano, quali la destinazione alla produzione di mangimi e di alimenti per gli animali e la produzione di bioenergie;

a collaborare con le competenti istituzioni europee per l'adozione e l'attuazione di iniziative comuni contro lo spreco alimentare e la diffusione e condivisione di buone prassi di utilizzo e trattamento dei cibi.

**G/2290/5/9**

**[FORMIGONI](#)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

premessi che:

con il provvedimento in esame si è inteso, tra l'altro, favorire la donazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

a riguardo l'articolo 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto alla facilitazione della donazione di farmaci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed al loro utilizzo, a titolo gratuito, in favore di soggetti socialmente svantaggiati;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i requisiti di locali, attrezzature e procedure di cui le ONLUS in oggetto dovranno dotarsi o avvalersi per quanto riguarda la ricezione, conservazione e distribuzione di detti medicinali ai soli fini di garantirne la qualità, sicurezza ed

efficacia;

all'articolo 16 sono previste norme inerenti il regime fiscale applicabile a dette donazioni che parimenti dovranno essere integrate da provvedimenti del Governo e dell'Agenzia delle entrate, anche alla luce della Delega al Governo per la riforma del Terzo settore approvata in via definitiva il 25 maggio 2016 dalla Camera dei deputati ed in corso di pubblicazione (disegno di legge n. 2617-B);

rilevato che:

detti provvedimenti dovranno in una certa misura recuperare il concetto di filiera farmaceutica controllata anche in ambito non lucrativo e caritatevole, favorendo lo sviluppo di questa attività e non disincentivandola;

che i provvedimenti fiscali previsti sono volti a incrementare chiarezza ed efficacia del regime di favore cui queste attività devono godere;

che appare opportuno, stante la complessa normativa specifica del settore farmaceutico, distinguere tra norme volte alla tutela della salute pubblica e quelle volte al corretto svolgimento dell'attività commerciale del settore, non applicabile nella presente fattispecie in quanto esplicitamente esclusa, tra l'altro, dall'ultimo paragrafo del citato articolo 15;

che in particolare riguardo alla normativa concernente la distribuzione dei farmaci prevista nel decreto legislativo n. 219 del 2006 appaiono del tutto avulse dal contesto e dalle finalità *non profit* le norme concernenti la detenzione di un assortimento completo dei medicinali autorizzati al commercio e quelle concernenti il servizio pubblico riguardo alla continuità e capillarità di dette forniture;

che, riguardo al corretto equilibrio tra contenimento dei costi di struttura delle ONLUS in oggetto, volto a non distrarre inutilmente risorse dal perseguimento dello scopo statutario caritatevole, e una corretta conservazione dei medicinali ricevuti e distribuiti in quantità non modiche, appare coerente la possibilità di detenere detti medicinali anche presso depositi di terze parti debitamente autorizzate allo stoccaggio e movimentazione dei medicinali;

impegna il Governo, in sede di emanazione dei richiamati decreti, a:

1) individuare modalità che facilitino la donazione di medicinali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano per scopo l'assistenza sanitaria o sociosanitaria;

2) individuare modalità di detenzione e tracciatura dei farmaci destinati all'assistenza di persone in svantaggio sociale da parte di dette organizzazioni coerenti con le finalità non commerciali di tali enti e che comunque siano rapportate alla realtà di tali organizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'eventuale previsione di specifiche autorizzazioni semplificate alla detenzione e distribuzione di farmaci a scopo caritatevole;

3) dare coerenza e consistenza al regime fiscale di favore per le donazioni di farmaci, anche in riferimento a quanto previsto all'articolo 9 della citata Delega al Governo per la riforma del Terzo settore.

**G/2290/6/9**

[CANDIANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premessi che:

l'articolo 15 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti;

inserire in questo provvedimento una questione come quella della raccolta e donazione dei farmaci sembra inadatto allo scopo. Sarebbe stata necessaria una norma «*ad hoc*» che si occupasse totalmente del problema, in quanto sono molteplici i profili che andrebbero disciplinati;

la cessione di farmaci dovrebbe avvenire in maniera più controllata, e, in particolare per i farmaci venduti dietro prescrizione medica;

in questo provvedimento ci si limita a incentivare solo la donazione di farmaci non si fa una vera e propria battaglia allo spreco di questi. Per risolvere realmente il problema degli sprechi farmaceutici non basta pensare a ridistribuire ciò che non viene consumato ma è necessaria soprattutto una maggiore collaborazione da parte sia dei medici, che effettuano le prescrizioni, che delle farmacie e case farmaceutiche che li distribuiscono e producono,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di emanare un provvedimento, di natura legislativa, che sia interamente dedicato a risolvere il problema dello spreco farmaceutico disciplinando tutto il sistema, arrivando così a ridurre gli sprechi, tenendo anche in considerazione le disposizioni previste in questo provvedimento.

**G/2290/7/9**

[DONNO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

il provvedimento all'esame contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione in materia di riduzione degli sprechi;

in particolare dispone che siano promossi percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, anche nell'ottica di ridurre squilibri ambientali;

è ormai assodato l'abuso da parte dell'industria alimentare dell'olio vegetale di palma di origine tropicale di scarsa qualità che ha un notevole impatto sull'ambiente; in Indonesia e Malesia si procede alla deforestazione di quantità enormi di foresta pluviale, quasi il 90 per cento delle terre agricole indonesiane e malesiane sono utilizzate per la coltivazione di questo prodotto, pertanto si creano notevoli problemi ambientali, problemi alle bio diversità e problemi alle popolazioni locali;

oltre ad essere insostenibile a livello ambientale, l'olio di palma ha un altissimo contenuto di acidi grassi saturi, principalmente l'acido palmitico, che portano tutta una serie di patologie correlate, quindi ipertensione, aumento del colesterolo, sovrappeso e così via e che sono presenti in tantissimi prodotti, soprattutto nei prodotti dolciari, ma anche nei prodotti della panificazione, biscotti, cracker;

l'Istituto superiore di sanità si è espresso recentemente dicendo che i nostri bambini soprattutto, abusano di olio di palma, ed è ovviamente facilissimo superare il limite: la quantità giornaliera dovrebbe essere inferiore ai 20 grammi;

appare più che mai opportuno si ponga un limite, indicando, in maniera palese sulle etichette dei prodotti alimentari che contengono olio di palma, che possono essere dannosi per la salute;

già in altri paesi europei si è intervenuti in tal senso, ad esempio in Francia su alcuni prodotti vengono apposte delle fascette simili a quelle utilizzate per i pacchetti di sigarette,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché sia resa obbligatoria l'indicazione del contenuto di olio di palma, precisandone il quantitativo e la pericolosità per la salute in caso di assunzione eccessiva.

**G/2290/8/9**

[MORONESE](#), [SERRA](#), [DONNO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

il disegno di legge in esame intende perseguire la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna

delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, tra l'altro attraverso la realizzazione di attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

considerato che:

come risulta da una recente indagine qualitativa sugli sprechi nella ristorazione scolastica realizzata dal Centro studi dell'Osservatorio della Ristorazione collettiva e Nutrizione (ORICON), nel 2014 le aziende della ristorazione collettiva aderenti a Oricon (CAMST, CIR food, Compass Group Italia, Elior, Gruppo Pellegrini, Sodexo) hanno acquistato materie prime alimentari destinate alla ristorazione scolastica per un valore di 213 milioni di euro, pari al 37 per cento dei costi complessivi sostenuti. Dai risultati emersi dall'indagine qualitativa, emerge che gli sprechi alimentari hanno un peso economico di circa 27 milioni di euro (0,18 centesimi di euro per ogni pasto servito, il cui prezzo medio unitario nel 2014 si è assestato su 4,6 euro), pari al 12,6 per cento delle materie prime alimentari impiegate,

impegna il Governo:

ad avviare apposite iniziative volte ad introdurre incentivi e meccanismi premianti per le istituzioni scolastiche che nell'ambito della ristorazione riescono a raggiungere buoni risultati in termini di riduzione dello spreco alimentare e recupero delle eccedenze alimentari.

#### Art. 1

##### 1.1

##### [CANDIANI](#)

*Al comma 1, linea, sopprimere la parola: «farmaceutici».*

*Consequentemente:*

*al medesimo comma, sopprimere la lettera b);*

*all'articolo 13, capoverso «Art. 1», sopprimere le parole: «di prodotti farmaceutici»;*

*alla rubrica, sopprimere la parola: «farmaceutici»;*

*sopprimere l'articolo 15;*

*all'articolo 16, comma 5, lettera a), sopprimere il numero 1);*

*al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «i prodotti farmaceutici nonché»;*

*alla rubrica, sopprimere le parole: «dei prodotti farmaceutici»;*

*al titolo del Capo III, sopprimere le parole: «farmaceutici»;*

*al titolo del disegno di legge, sopprimere le parole: «e farmaceutici».*

##### 1.2

##### [PUPPATO](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano» con le seguenti: «destinandole, in ordine di priorità, al consumo umano, all'alimentazione animale, all'utilizzazione per il compost agricolo, alla valorizzazione energetica per la produzione di biogas».*

##### 1.3

##### [DONNO](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «nonché», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «nonché alla cessazione dello smaltimento dei rifiuti biodegradabili in discarica».*

##### 1.4

##### [DONNO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) favorire un'educazione alimentare che privilegi un ridotto impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, con particolare attenzione ad ottenere una sostanziale riduzione dei consumi di alimenti di origine animale considerati gli effetti negativi su salute e ambiente ad essi associati».*

#### Art. 2

##### 2.1

## [DONNO](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «degli alimenti» con le seguenti: «dei prodotti alimentari, agroalimentari e agricoli».*

### **2.2**

## [DONNO](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «degli alimenti», con le seguenti: «dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca».*

### **2.3**

## [DONNO](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti privati», inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».*

*Conseguentemente, alla medesima, lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

### **2.4**

## [MANDELLI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) "eccedenze alimentari": i prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errore nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione; prodotti alimentari ai fini medico speciali invenduti a causa delle fluttuazioni di mercato».*

### **2.5**

## [DONNO](#)

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «; essa è indicata con giorno, mese ed anno ed include le condizioni di conservazione in base alle quali è stata determinata».*

## Art. 3

### **3.1**

[CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE.PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;*

*dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«5-bis. Gli operatori del settore alimentare che rendono dolosamente inadatte le eccedenze alimentari alle attività di reimpiego di cui ai commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000».*

### **3.2**

[STEFANO](#), [CAMPANELLA](#), [DE.PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;*

*dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».*

*Conseguentemente all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche:*

*1) nella rubrica, dopo la parola: «Riduzione», aggiungere le seguenti: «o incremento»;*

*2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Il comune può incrementare, fino a un massimo del 20 per cento, la tariffa agli operatori della grande distribuzione organizzata che non hanno provveduto alla stipula degli accordi o convenzioni con i soggetti donatari di cui all'articolo 3, comma 1-bis.».*

### **3.3**

[CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».*

*dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».*

### **3.4**

[CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti:*

*«Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».*

### **3.5**

[MORONESE, DONNO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «possono cedere» con la seguente: «cedono».*

### **3.6**

[PUPPATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «possono cedere» con le seguenti: «devono cedere».*

### **3.7**

[CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;*

*dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».*

### **3.8**

[STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».*

### **3.9**

[DONNO](#)



*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La cessione avviene nel rispetto di idonee procedure di confezionamento, trasporto, distribuzione, deposito e utilizzo e nel rispetto della filiera corta e a chilometro zero».*

### **3.10**

[PUPPATO](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori del settore alimentare stipulano con associazioni senza fini di lucro convenzioni per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e adeguati per il consumo umano.

1-ter. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 1-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 fino ad un massimo di euro 10.000».

### **3.11**

[PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i punti vendita della grande distribuzione organizzata, con superficie dedicata alla vendita superiore a 250 metri quadrati, sono tenuti ad organizzare il conferimento gratuito ai soggetti donatori di cui al comma 1 dei prodotti alimentari edibili a qualunque titolo ritirati dalla vendita, purché perfettamente idonei all'alimentazione umana e animale e nel rispetto del tempo utile di consumo di cui al comma 5-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, garantendo in ogni caso, prima del conferimento, il processo speciale di congelamento per gli alimenti a maggiore deperibilità».

### **3.12**

[PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «o, nel caso i soggetti donatori siano associazioni di giovani o di anziani, collettivi studenteschi, centri civici e sociali che ne facciano richiesta, queste hanno l'obbligo di distribuirli attraverso le proprie mense o in occasione di cene popolari».*

### **3.13**

[GRANAIOLA](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano, fermo restando l'obbligo del mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza alimentare, possono essere cedute dagli operatori di cui al comma 1, per il sostegno vitale di animali, con particolare riguardo a quelli ricoverati nei canili e nei gattili. In seconda istanza le eccedenze alimentari di cui al presente comma possono essere destinate all'autocompostaggio o al compostaggio di comunità con metodo aerobico».

### **3.14**

[DONNO](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «al consumo umano» con le seguenti: «all'alimentazione umana degli indigenti».*

### **3.15**

[DONNO](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «per il sostegno vitale di animali» inserire le seguenti: «, purché non comportino pericoli per la salute di questi ultimi,».*

### **3.16**

[PUPPATO](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «o alla trasformazione energetica per la produzione di biogas».*

### **3.17**

[DONNO](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni».*

### **3.18**

#### **MANDELLI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti alimentari ai fini specialistici derivanti dalla gestione di pazienti in nutrizione artificiale domiciliare. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti effettuate direttamente dai soggetti donatori o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare».

### **3.19**

#### **DONNO**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che praticino l'autocompostaggio dei rifiuti organici. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

### **3.20**

#### **DONNO**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo, e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

### **3.21**

#### **DONNO**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che somministrano prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

### **3.22**

#### **DONNO**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16

euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato, in quota parte al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi. Le maggiori entrate previste dal presente comma, fatta salva la quota destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11, sono destinate all'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza».

### **3.23**

#### **DONNO**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.24**

#### **DONNO**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che somministrano prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.25**

#### **DONNO**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che praticano l'autocompostaggio dei rifiuti organici. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.26**

#### **DONNO**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. I Comuni, anche in forma associata, nell'ambito delle iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 2 aprile 2006 n. 152, al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, possono individuare idonei centri di raccolta per il deposito temporaneo dei beni alimentari destinati alla cessione gratuita. Per tali finalità il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni

per ciascun anno del triennio 2016-2018. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 3.27

[MORONESE, DONNO](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Il processo di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, nel rispetto del principio della rotazione, è reso tracciabile in conformità all'articolo 18 del regolamento 178/2002/CE, trasparente e pubblico. A tal fine con il decreto di cui all'articolo 11 della presente legge il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce le modalità di trasmissione e pubblicità delle informazioni della cessione. Con il medesimo decreto sono definite le modalità per rendere trasparente e pubblico il processo di cessione, prevedendo che i Comuni territorialmente competenti, anche in forma associata, predispongano sui siti istituzionali una sezione dedicata, denominata "economia circolare", ove sono indicati, anche al fine di favorire domanda e offerta nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori del settore alimentare e i soggetti cessionari come definiti all'articolo 2 della presente legge. I soggetti cessionari predispongono sui propri siti *web* apposita sezione dedicata all'economia circolare ove pubblicano tutte le cessioni ricevute e le relative destinazioni finali. La mancata pubblicazione di tali informazioni comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio di legge».

### 3.28

[MORONESE, DONNO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Gli operatori del settore alimentare che, in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dolosamente lascino perire le eccedenze alimentari idonee al consumo umano, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro».

Art. 4

### 4.1

[CANDIANI](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole «e, i prodotti trasformati devono essere ceduti ai consumatori e agli utilizzatori finali in forma gratuita».*

Art. 5

### 5.1

[DONNO](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero competente provvede a predisporre i manuali nazionali di corretta prassi operativa, in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni. Tali manuali, validati dal Ministero della salute, hanno l'obiettivo di rendere più agevole, per le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, il mantenimento di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza».

Art. 6

### 6.1

[MORONESE, DONNO](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ne dispone la» aggiungere la seguente: «tempestiva».*

### 6.2

## [DONNO](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti privati», inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

### **6.0.1**

## [MORONESE, DONNO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis**

*(Tariffa agevolata della tassa sui rifiuti)*

1. Al fine di sostenere i progetti e le iniziative di cui alla presente legge i comuni possono stabilire una percentuale di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti in relazione alla quantità di prodotti ceduti gratuitamente per le finalità di cui alla presente legge e distribuiti gratuitamente alle persone indigenti».

Art. 7

### **7.1**

## [DONNO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

Art. 8

### **8.1**

## [DONNO](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi» con le seguenti: «distribuzione delle eccedenze alimentari».*

### **8.2**

## [CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«7) formulazione di schemi di convenzione-tipo finalizzati a regolamentare, nelle diverse fasi della filiera, i rapporti fra gli operatori del settore alimentare e i soggetti donatari, per le attività di cessione gratuita e riutilizzo delle eccedenze alimentari».

### **8.3**

## [PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, il seguente numero:*

«7) individuazione e diffusione delle buone pratiche promosse dagli enti locali per la prevenzione dello spreco alimentare e l'impiego delle eccedenze alimentari, anche sperimentando in ambito comunale l'obbligatorietà per tutti gli esercizi di distribuzione di alimenti di collocare a fine esercizio all'interno di un sacchetto stagno *ad hoc*, tutte le rimanenze alimentari della giornata, a disposizione di associazioni e gruppi di cittadini che si impegnino a riutilizzarle».

### **8.4**

## [STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«7) individuazione e diffusione delle buone pratiche promosse dagli enti locali per la prevenzione dello spreco alimentare e l'impiego delle eccedenze alimentari».

#### 8.5

##### [GRANAIOLA](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) attività di monitoraggio e vigilanza affinché le cessioni di cui all'articolo 3 e la distribuzione dei relativi alimenti rispettino le effettive finalità della presente legge».

#### 8.6

##### [GRANAIOLA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il Tavolo è composto da:*

- 1) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al quale è attribuito il compito di presiedere i lavori;
- 2) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) un rappresentante del Ministero della salute;
- 5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno facente parte del Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;
- 6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- 7) un rappresentante designato dalle regioni e dalle province autonome;
- 8) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- 9) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- 10) due rappresentanti degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari;
- 11) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;
- 12) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;
- 13) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva;
- 14) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative del settore agricolo;
- 15) un rappresentante della cooperazione agricola;
- 16) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso».

#### 8.7

##### [DONNO](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).*

#### 8.8

##### [BIANCONI](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 15) aggiungere i seguenti:*

- «16) un rappresentante designato dalla Federazione Ordine farmacisti italiani (FOFI);
- 17) un rappresentante designato dal terzo settore».

#### 8.9

##### [GRANAIOLA](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Tavolo, una volta costituito, si riunisce entro trenta giorni per nominare una cabina di regia composta da non più di 5 partecipanti al tavolo medesimo, che ha il compito di coordinare le

attività decise in sede di riunione plenaria».

#### 8.0.1

[DONNO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

(Vendita di prodotti alimentari tramite distributore automatico)

1. I distributori automatici di prodotti alimentari devono recare all'esterno, in forma chiaramente leggibile, l'elenco dei prodotti in esso contenuti nonché, per ciascun prodotto, l'elenco degli ingredienti».

#### Art. 9

#### 9.1

[DONNO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle fasce orarie di programmazione destinate ai minori, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma».

#### 9.2

[MORONESE](#), [DONNO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore destinate ai pasti, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma».

#### 9.3

[DONNO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute, in particolare quelli destinati al consumo da parte di minori, deve essere riportata, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità o gravi patologie"».

#### 9.4

[DONNO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari contenenti olio di palma, deve essere riportata, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "questo prodotto contiene olio di palma, l'assunzione eccessiva può essere dannosa per la salute"».

#### 9.5

[GRANAIOLA](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «per fini di beneficenza» con le seguenti: «per fini di solidarietà sociale o di beneficenza».*

#### 9.6

[DONNO](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «anche attraverso la diffusione dell'utilizzo di prodotti agroalimentari ecologici, a base preferibilmente vegetale, provenienti da filiera corta e a chilometro utile».*

#### 9.7

[GRANAIOLA](#)

*Al comma 4 dopo le parole: «per dotare gli operatori della ristorazione» inserire le seguenti: «, comprese le mense scolastiche e aziendali.».*

### 9.8

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di perseguire più efficacemente a livello locale gli obiettivi di cui all'articolo 1, i comuni possono dotarsi di un programma di azione rivolto alla sostenibilità degli approvvigionamenti alimentari, finalizzato a individuare e promuovere interventi nelle diverse fasi della filiera, anche prevedendo l'istituzione di organismi permanenti di consultazione delle rappresentanze degli operatori del settore alimentare, dei consumatori, dell'università e della ricerca».

### 9.9

[PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di ridurre gli sprechi alimentari nel settore della grande distribuzione, le regioni stipulano accordi o protocolli d'intesa con le aziende del settore per consentire la vendita di prodotti prossimi alla scadenza con sconti pari ad una percentuale almeno del 50 per cento».

### 9.10

[CANDIANI](#)

*Al comma 5 sostituire le parole:* «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali» *con le seguenti:* «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute sentiti i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca,».

### 9.11

[CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modifiche:*

*al comma 5, dopo la parola:* «promuove», *inserire le seguenti:* «, a decorrere dall'anno 2017,»;

*dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è istituito, a decorrere dall'anno 2017, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alimentato con i maggiori introiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter.

5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;"

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;"

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e" sono soppresse.».

*al comma 6, sostituire le parole:* «commi 2, 3 e 5», *con le seguenti:* «commi 2 e 3».

### 9.12

[MORONESE](#), [DONNO](#)

*Al comma 5 dopo le parole:* «produzione alimentare ecosostenibile,» *inserire le seguenti:* «anche al fine di ridurre la somministrazione di prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma.».

### 9.13

[MORONESE](#), [DONNO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di promuovere la pubblicizzazione di informazioni utili, linee guida, iniziative



istituzionali e delle campagne informative realizzate, anche in attuazione della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero della salute predispongono sui propri siti istituzionali una sezione *web* dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «2, 3 e 5», con le seguenti: «2, 3, 5 e 5-bis».*

#### **9.14**

##### **PUPPATO**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Gli operatori del settore alimentare adottano iniziative adeguate alla sensibilizzazione e formazione del personale relativamente alla prevenzione dello spreco alimentare.».

#### **9.15**

##### **CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di favorire la diffusione di comportamenti alimentari consapevoli rivolti alla tutela della salute e alla riduzione dello spreco alimentare, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per la revisione del trattamento fiscale delle bevande di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* incrementare l'imposizione sulle bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali;

*b)* destinare l'introito fiscale aggiuntivo, derivante dall'incremento dell'imposizione di cui alla lettera *a)*, al finanziamento di campagne informative orientate a promuovere la riduzione dello spreco alimentare e l'adozione di comportamenti responsabili dei consumatori.

*6-ter.* Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.».

Art. 10

#### **10.1**

##### **CANDIANI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministero della salute» con le seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute».*

#### **10.2**

##### **PUPPATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre gli imballaggi non necessari, a decorrere dall'anno 2017 ai venditori al dettaglio è riconosciuto un credito d'imposta pari al 140 per cento del costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio. Il credito d'imposta è riconosciuto per ciascun esercizio commerciale.

*1-ter.* A decorrere dall'anno 2017, ai venditori al dettaglio che siano dotati di vendita senza imballaggio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 5 per cento del valore dei beni venduti cosiddetti sistemi.

*1-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 10.3

[PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di destinare una maggiore quantità di eccedenze alimentari a favore delle mense per le persone indigenti e le fasce deboli della società, lo sporzionamento dei pasti nelle mense scolastiche avviene unicamente su richiesta degli alunni previo assenso dei genitori, delle famiglie degli stessi o dei docenti.».

### 10.4

[DONNO](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "oli vegetali" sono aggiunte le seguenti: "di palma e grassi vegetali idrogenati,".».

Art. 11

### 11.1

[DONNO](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» *con le seguenti:* «3 milioni di euro per il 2016 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

*alla rubrica, sopprimere le parole:* «Rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e».

### 11.2

[MORONESE](#), [DONNO](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole da:* «1 milione di euro», *fino a:* «e 2018,» *con le seguenti:* «1 milione di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

*dopo le parole:* «o facilmente riciclabili,», *inserire le seguenti:* «all'utilizzo, da parte degli operatori di settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei all'asporto di avanzi di cibo».

*Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti variazioni:*

*sostituire le parole:* «1 milione» *con le seguenti:* «5 milioni»;

*dopo le parole:* «per gli anni 2017 e 2018,» *inserire le seguenti:* «quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia, e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,».

### 11.3

[CANDIANI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole:* «1 milione» *con le seguenti:* «2 milioni».

*Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole:* «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» *con le seguenti:* «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro» *e sostituire le parole da:* «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 11.4

##### [CANDIANI](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».*

*Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» con le seguenti: «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro» e sostituire le parole da: «e per gli anni 2017 e 2018» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

#### 11.5

##### [CANDIANI](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».*

*Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» con le seguenti: «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro».*

#### 11.6

##### [GRANAIOLA](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

*sostituire le parole: «anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelflife dei prodotti alimentari» con le seguenti: «anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo del periodo di vita dei prodotti alimentari sullo scaffale»;*

*dopo le parole: «al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale» inserire le seguenti: «nel campo della lotta allo spreco alimentare».*

#### 11.7

##### [DONNO](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «indigenti», inserire le seguenti: «nonché, in tema di educazione alimentare, a promuovere le diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine vegetale, in considerazione dei forti impatti sulle risorse naturali connessi al consumo di carne,».*

#### 11.8

##### [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Al comma 2 dopo le parole: «facilmente riciclabili» inserire le seguenti: «e la promozione di comportamenti innovativi che consentano ai cittadini, attraverso l'utilizzo delle App e delle tecnologie digitali, di mettere a disposizione e scambiarsi il cibo in scadenza, attraverso la messa in rete delle eccedenze alimentari,».*

#### 11.9

##### [DONNO](#)

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «del fondo» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'evidenza pubblica».*

#### 11.10

##### [MORONESE](#), [DONNO](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Al fine di realizzare un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella filiera agroalimentare, con il decreto di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari*

e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, individua a livello nazionale modalità uniformi di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione dei beni alimentari invenduti con indicazione dei soggetti della filiera obbligati a fornire le informazioni delle cessioni. Le informazioni sono rese pubbliche attraverso l'istituzione di una banca dati».

#### Art. 13

##### 13.1

###### [DONNO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo le parole: «Gli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

##### 13.2

###### [MORONESE, DONNO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo le parole: «Gli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

##### 13.3

###### [GRANAIOLA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire le parole: «compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza,» con il seguente: «compresi i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza e tutela dei diritti civili,».*

##### 13.0.1

###### [PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

(Destinazione di eccedenze alimentari alle mense sociali)

1. In occasione di eventi in luogo pubblico e pubbliche manifestazioni le eccedenze dei prodotti alimentari sono destinate alle mense sociali del territorio o comunque alle associazioni del terzo settore per destinarle alle persone indigenti, a coloro che ne hanno bisogno e/o all'alimentazione animale».

#### Art. 14

##### 14.1

###### [MORONESE, DONNO](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «privati» inserire le seguenti: «o da enti pubblici senza scopo di lucro».*

#### Art. 15

##### 15.1

###### [CANDIANI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 15.2

###### [DIRINDIN, GRANAIOLA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 15.3

###### [D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **15.4**

**D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO**

*Sostituire l'articolo 15 con i seguenti:*

«Art. 15. ? (Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS) ? 1. L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dal seguente:

"Art. 157. ? (Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali). ?1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, con oneri a carico degli operatori, idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, di quelli sottoposti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, l'AIFA provvede ad adottare un regolamento per:

a) definire i requisiti delle ONLUS, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre, 1997, n. 460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è un'ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. Tra i requisiti di cui alla presente lettera devono comunque essere comprese:

1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

2) la disponibilità di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale;

3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi 1 e 2;

c) prevedere che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale ovvero non sia atto ad alterare l'integrità del prodotto o la reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possano essere svolte solo presso officine autorizzate e sottoposte al controllo dell'AIFA in relazione alle buone prassi di fabbricazione".

Art. 15-bis. ? 1. Alle ONLUS di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio

prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.

2. I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.

3. Alle ONLUS di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui al presente articolo.

4. Rimane ferma l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazioni liberali in favore di enti non commerciali e di ONLUS».

## 15.5

### BIANCONI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 15. ? (Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali) ? 1. L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dal seguente:

«Art. 157. ? (Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali). ? 1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, con oneri a carico degli operatori, idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, nonché privi del bollino ottico, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, di quelli sottoposti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, l'AIFA provvede ad adottare un regolamento per:

a) definire i requisiti delle ONLUS, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è un'ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. Tra i requisiti di cui alla presente lettera devono comunque essere comprese:

1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

2) la disponibilità di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale;

3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi 1 e 2;

c) prevedere che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale ovvero non sia atto ad alterare l'integrità del prodotto o la reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possano essere svolte solo presso officine autorizzate e sottoposte al controllo dell'AIFA in relazione alle buone prassi di fabbricazione.

*Art. 15-bis. ? (Modalità di utilizzo dei medicinali da parte delle ONLUS) ? 1.* Alle ONLUS di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.

2. I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista, anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato e/o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e collaborazione all'attività della ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.

3. Alle ONLUS di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui alla presente legge.».

## 15.7

### MANDELLI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene istituito un sito sul quale il soggetto donatore, previa registrazione, mette a disposizione l'elenco dei prodotti farmaceutici ? farmaci e dispositivi medici ? non utilizzati, da donare, con relativi numeri di lotto e data di scadenza. A tale sito, previa registrazione, possono accedere le organizzazioni non lucrative di utilità sociale al fine di individuare tra i prodotti farmaceutici disponibili quelli utilizzabili. Vengono individuate, inoltre, tutte le modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata

qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».

**15.8**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BIANCONI](#), [TARQUINIO](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «di utilità sociale (ONLUS)» inserire le seguenti: «che prevedano espressamente nel proprio statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,».*

**15.9**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)», inserire le seguenti: «prevedendo anche il coinvolgimento delle farmacie convenzionate con il SSN nelle attività di raccolta,».*

**15.10**

[MANDELLI](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo, sopprimere le parole da: «con esclusione dei medicinali» fino a: «strutture ospedaliere».*

**15.11**

[MANDELLI](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al terzo periodo, sostituire la parola: «sanitario», con le seguenti: «farmacista, anche volontario».*

**15.12**

[GRANAIOLA](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» terzo periodo, sostituire le parole: «ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente» con le seguenti: «nei casi previsti dalla normativa vigente».*

**15.13**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BIANCONI](#), [TARQUINIO](#)

*Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-bis, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: «In ogni caso, anche nell'ambito del volontariato l'attività di dispensazione e distribuzione dei medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista anche senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa».*

**15.14**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista».*

Art. 16

**16.1**

[GRANAIOLA](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «non sia superiore a 15.000 euro» con le seguenti: «non sia superiore a 10.000 euro».*

**16.2**

[DONNO](#)

*Al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: «agli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».*

*Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le*



*seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

### 16.3

[MORONESE, DONNO](#)

*Al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: «agli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».*

*Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

### 16.4

[DONNO](#)

*Al comma 5, lettera b), capoverso 4, dopo le parole: «il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti» inserire le seguenti: «e ad indicarne la quantità.».*

### 16.5

[DIRINDIN, GRANAIOLA](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 6, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e i prodotti farmaceutici»;*

*nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «di prodotti farmaceutici».*

### 16.6

[DONNO](#)

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «agli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «Ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

### 16.7

[MORONESE, DONNO](#)

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «agli enti privati» aggiungere le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

## Art. 17

### 17.1

[PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «il comune può applicare un» inserire la seguente: «piccolo» e dopo la parola: «donazione» aggiungere il seguente periodo: «Alle utenze domestiche che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, beni alimentari, vestitari o farmaceutici ai soggetti donatori di cui all'articolo 3 comma 1, o ad altri cittadini attraverso le App e le tecnologie digitali il Comune applica un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti oggetto di donazione».*

### 17.2

[AMIDEI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«I-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze domestiche che cedono, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4, beni alimentari a soggetti donatori».*

### 17.0.1

[PUPPATO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.  
(Sanzioni)**

1. Gli operatori del settore alimentare che rendano dolosamente inadatti al consumo umano prodotti alimentari invenduti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 70.000 con pubblicazione della decisione».

Art. 18

**18.0.1**

[MORONESE, DONNO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Nelle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche prevedono specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.».

**18.0.2**

[MORONESE, SERRA, DONNO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

(Servizi mensa nelle scuole)

1. Nelle gare d'appalto riferite alla fornitura di servizi di mensa per istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le amministrazioni interessate prevedono specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.».

**18.0.3**

[MORONESE, DONNO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adottare criteri minimi ambientali, da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e di servizi nei settori della ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari che tengano conto anche della capacità delle aziende partecipanti al bando di ridurre lo spreco dei beni alimentari preparati o somministrati e che accordino la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2217](#)

Art. 6

**6.100**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**"Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-*bis* del codice penale »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente»;

3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-ter) non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui al presente comma ».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, ed i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»;

c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo";

d) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si renderanno

disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

*c-ter)* promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;

*e)* dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-*bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis*) e *c-ter*), utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-*ter*.

4-*ter*. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste al comma 4, lettera *c-ter*), svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.

4-*quater*. La Cabina di regia trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis*) del medesimo comma.»;

*f)* dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo.»;

*g)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Nelle more dell'attuazione del Libro unico del lavoro, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, che avverrà con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di luglio 2017, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel Libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituirà il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.».



## 1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 203 (pom.) del 20/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016  
203ª Seduta

*Presidenza della Vice Presidente*  
[PIGNEDOLI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2521\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2522\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Pareri alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) riferisce alla Commissione congiuntamente sui disegni di legge in titolo, ricordando preliminarmente che il rendiconto generale dello Stato, oggetto dell'atto Senato n. 2521, è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, rende conto al Parlamento dei risultati complessivi e definitivi della gestione finanziaria stessa.

Fa presente che, nell'anno 2015, gli stanziamenti di spesa iniziali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), iscritti nella legge di bilancio 2015 (legge n. 191/2014) ammontavano, in termini di competenza a 1280,3 milioni di euro, mentre gli stanziamenti definitivi complessivi di competenza relativi al medesimo Dicastero ammontano - a consuntivo dell'anno 2015 - a 1.433,7 milioni di euro, con un aumento di circa 153,4 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali (+11,9 per cento).

Ricorda che le Missioni afferenti al MIPAAF sono sei: oltre a quelle trasversali (Servizi istituzionali e

generali delle amministrazioni pubbliche e Fondi da ripartire) ve ne sono altre quattro, peraltro condivise con altri Ministeri: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", "Ordine pubblico e sicurezza" e "Soccorso civile" (le ultime due missioni fanno capo al Corpo forestale dello Stato).

I residui (passivi), accertati al 31 dicembre 2015, ammontano a 333,6 milioni di euro. La Corte dei conti osserva che i residui di stanziamento (ossia stanziamenti di spese, in genere di conto capitale, che, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, vengono tuttavia fatte transitare nel conto dei residui) sono più che raddoppiati (passando da 17,5 milioni di euro del 2014 a 41,4 milioni di euro del 2015), e che si è verificato anche un incremento delle economie delle spese in conto competenza (che sono passate dai 29,1 milioni di euro del 2014 a circa 44,3 milioni di euro del 2015).

Per ciò che attiene all'analisi dello stato di previsione della spesa del MIPAAF per centri di responsabilità (CDR), ricorda che i CDR del Ministero sono attualmente cinque: CDR 5 (Corpo forestale dello Stato) che assorbe circa il 36,7 per cento delle dotazioni totali del Ministero; CDR 2 (Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale), che assorbe circa il 31,6 per cento del totale; CDR 3 (Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca), che assorbe circa il 27,6 per cento dell'intero stanziamento definitivo; CDR 4 (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), che presenta circa il 3,3 per cento delle dotazioni definitive; CDR 1 (Gabinetto e uffici diretta collaborazione all'opera del Ministro) che assorbe circa lo 0,6 per cento degli stanziamenti definitivi.

Specifica, quanto all'analisi della spesa per missioni e programmi di interesse della Commissione agricoltura, che l'attività del Ministero risulta articolata ? come anticipato - in sei missioni, con relativi 9 programmi di spesa sottesi.

La missione che assorbe la gran parte delle risorse del Ministero (il 58 per cento degli stanziamenti definitivi) è la missione 9 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", che presenta uno stanziamento complessivo di 1,01 miliardi di euro nel 2015, dei quali circa 832 milioni di euro di competenza del MIPAAF, mentre la restante parte degli stanziamenti definitivi, pari a circa 182,8 milioni di euro per il 2015, è allocata nel programma 9.3 (Sostegno al settore agricolo) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (ove tale programma assume la numerazione 7.1), ed è relativa in particolare all'attività dell'AGEA.

Dalla Relazione della Corte dei conti risulta, in riferimento alla gestione commissariale *ex Agensud* soppressa, che il Commissario *ad acta* ha relazionato sullo stato della ricognizione delle risorse, per un ammontare di circa 1,4 miliardi, dei quali erogati oltre 540 milioni, e dei progetti, oltre 2000 in atto o conclusi, evidenziando la complessità della rendicontazione, peraltro ancora non completata.

Rileva che la medesima Corte ha evidenziato anche la complessità della situazione contabile del recupero del prelievo dovuto per le cosiddette quote latte, nella quale, per la campagna lattiera 2014-2015, vi è stato un esubero delle quote, per cui il prelievo finale dovuto è di oltre 103 milioni, di cui 32 dovuti all'Unione europea e il resto per finanziare il fondo per gli interventi di settore; di questi sono stati recuperati solo 17 milioni circa.

Quanto alle altre missioni, meno di un quarto delle risorse del MIPAAF sono destinate alle missioni "Ordine pubblico e sicurezza" e "Soccorso civile", cointestate con altri Ministeri, in cui è impegnato il Corpo Forestale dello Stato (che sarà assorbito in altre Forze di polizia) con due programmi di spesa: la missione 7, "Ordine pubblico e sicurezza", programma "Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano", che nel 2015 assorbe il 12,5 per cento degli stanziamenti definitivi del Ministero (con 179,6 milioni di euro); la missione 8 "Soccorso civile", programma "Interventi per soccorsi", che nel 2015 assorbe il 9,8 per cento degli stanziamenti definitivi del MIPAAF (con 139,9 milioni di euro).

Specifica che per il programma "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità", che ricopre l'intera missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell'ambiente" di competenza del Ministero, le risorse definitive allocate nel 2015 sono in riduzione dell'1,5 per cento nel biennio.

Per quanto concerne la missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", questa si suddivide, nell'ambito dello stato di previsione del MIPAAF ? nei due programmi 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche". Per il primo di questi due programmi, rispetto a una previsione iniziale, per il 2015, in termini di competenza, di circa 8,7 milioni di euro, lo stanziamento definitivo di competenza si attesta a circa 9 milioni di euro. Per quanto concerne il programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche", questo presentava una previsione iniziale di competenza di circa 12,4 milioni di euro che, alla fine dell'esercizio finanziario 2015, si è definita in circa 16,1 milioni di euro.

Evidenzia che per quanto riguarda la Missione 33 "Fondi da ripartire", questa presenta il solo programma 33.1 "Fondi da assegnare" che presentava uno stanziamento iniziale di competenza di circa 83,1 milioni di euro per il 2015, rideterminato, al termine dell'esercizio finanziario, in 50 milioni di euro.

Ricorda che la Corte dei conti nella sua Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2015 osserva ? in linea generale ? che le priorità politiche del MIPAAF sono indirizzate, in termini di obiettivi di crescita, soprattutto ad affrontare la crisi dell'agricoltura italiana, dovuta principalmente ai costi di produzione elevati ed alla crisi dei consumi. L'obiettivo strategico, strumentale alla crescita del settore, racchiude quindi la semplificazione e l'accelerazione del processo di attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), ma anche la promozione del "*made in Italy*" e della qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari, della pesca e nel settore ippico. Alcuni interventi normativi ? prosegue la Relazione - nel 2015, quali l'eliminazione dell'IMU per i terreni agricoli e le agevolazioni IRAP dal 2016, hanno fatto da corollario di sostegno al settore. A chiusura del 2015, nell'ambito della politica agricola, si riscontra, sulla base dei dati ISTAT, un segnale di miglioramento nella crescita del Pil riconducibile ad aumenti in volume nell'agricoltura, silvicoltura e pesca (+3,8 per cento).

Quanto al disegno di legge di assestamento di bilancio dello Stato, fa presente che esso riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto.

Quanto alle parti attinenti alla materia agricola, segnala lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12), nonché di una limitata parte dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), nel quale risulta iscritto il Programma 9.1 "Sostegno al settore agricolo" della Missione 9 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca".

Ricorda che, nello stato di previsione della spesa del MIPAAF, sono cinque i centri di responsabilità: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF); Corpo Forestale dello Stato (che ? come noto ? dovrebbe essere assorbito nella struttura delle altre Forze di polizia - in particolare dell'Arma dei carabinieri - e, comunque, da altre amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2017).

Quanto allo stato di previsione della spesa del MIPAAF, per l'anno 2016, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza iscritti a legge di bilancio 2016 (Legge n. 209/2015) ammontano a 1.229,9 milioni di euro. Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a 1.271,3 milioni di euro con una variazione in aumento di 41,4 milioni di euro (+ 3,37 per cento). Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio 2016 ammontano invece a 1306,9 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 1.421,7 milioni, con un aumento di 114,8 milioni di euro (+8,7 per cento).

I residui, con il disegno di legge di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti al 31 dicembre 2015 dal Rendiconto generale dello Stato, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative, e passano da 224,98 milioni di euro presunti a 333,65 milioni di euro accertati, con un incremento di 108,6 milioni di euro (+48,2 per cento).



L'incremento delle previsioni iniziali è ascrivibile ad un duplice ordine di fattori.

Specifica, in primo luogo che le variazioni per atto amministrativo, pari complessivamente a 41,4 milioni di euro sia in termini di competenza sia in termini di cassa, rappresentano ? per l'anno 2016 - l'intero incremento degli stanziamenti di competenza del MIPAAF.

In secondo luogo, evidenzia che, le proposte di variazioni avanzate con il disegno di legge di assestamento sono pari complessivamente a 73,3 milioni di euro in termini di sola cassa e a 108,6 milioni in termini di residui.

Rileva infine che il programma 9.3 "Sostegno al settore agricolo" della Missione 9 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (che prende in questo stato di previsione la numerazione 7.1) non registra variazioni nel disegno di legge di assestamento, restando quindi inalterato lo stanziamento iniziale previsto per l'anno 2016, pari, sia in termini di competenza che di cassa a 152.792.094 euro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio ([n. 324](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre.

La presidente [PIGNEDOLI](#) ricorda che si è già svolta la relazione illustrativa e informa che è aperto il dibattito.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S) evidenzia in senso critico come l'atto in esame ponga sostanzialmente in discussione la scelta di fondo, a suo tempo operata dall'Italia, di divieto di coltivazioni OGM sul territorio nazionale, assegnando alle Regioni margini di discrezionalità eccessivamente ampi.

Sottolinea altresì come le decisioni su di un argomento tanto delicato coinvolgano competenze non esclusivamente e prettamente agricole, bensì anche ambientali, industriali e di tutela della salute.

Richiama le posizioni assunte nelle sedi parlamentari e da parte di tutti gli attori coinvolti e l'esame in corso da parte della Commissione dell'affare assegnato n. 591 sulle nuove tecnologie in agricoltura.

In attesa quindi della trasmissione del parere della Conferenza Stato-Regioni ribadisce la necessità di una attenta riflessione da svolgere mediante il confronto con il Governo.

La senatrice [GATTI](#) (PD) richiama a sua volta la necessità di individuare, per il tramite di una approfondita riflessione, una posizione nazionale non equivoca sulla materia degli OGM. Tale assunto

assume ancora più valore ove si considerino le operazioni di concentrazione in corso tra le maggiori aziende multinazionali detentrici dei brevetti sulle sementi, anche transgeniche, e su fitofarmaci e pesticidi. Solo così, infatti, potrà individuarsi, a suo avviso, anche una sede di confronto politico nell'ambito dell'Unione europea, nei rapporti con gli altri continenti e con il mercato internazionale.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-SI-SEL*) si associa alle considerazioni testé svolte nel corso del dibattito, condividendo la preoccupazione espressa per la presenza di consistenti interessi economici nel campo della disciplina degli OGM.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA ([n. 332](#))**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 381, undicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

La relatrice [ALBANO](#) (*PD*) illustra il provvedimento, specificando preliminarmente che ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 1901, il Commissario straordinario del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) ha predisposto lo schema dei Piani contenuti nell'Atto del Governo n. 332. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è chiamato ad emanarli con decreto, previo parere parlamentare.

Evidenzia che si tratta da un lato dello schema di "Piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura del consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA (Piano della ricerca)" - che corrisponde, nel contenuto, alla "direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale" - e dall'altro lato dello schema di "Piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione (Razionalizzazione della rete di ricerca)" - che corrisponde al "Piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio" - di cui al menzionato articolo 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014.

Specifica che il Piano della ricerca individua pertanto alcuni obiettivi strategici, da perseguire attraverso lo sviluppo di specifiche linee di ricerca per il prossimo triennio da parte dei ricercatori del CREA. Si tratta di: contribuire ed aumentare la competitività internazionale e nazionale delle imprese agricole, agroalimentari e agroindustriali italiane (anche attraverso innovazioni di prodotto e di processo); migliorare la sicurezza, la qualità, la sostenibilità (economica, sociale e ambientale) dell'agricoltura italiana; diffondere un sistema della conoscenza del comparto e del *made in Italy* attraverso una comunicazione scientifica, tecnica e divulgativa adeguata.

La proposta contenuta nel Piano in esame considera l'importanza di dotarsi di un sistema integrato di competenze e di strutture che determini una forte riduzione dell'utilizzo di agro farmaci e di antibiotici, anche attraverso l'uso di varietà resistenti, di strumenti di diagnosi e di controllo precisi e rapidi, di strumenti agronomici, vaccini e prodotti in grado di incrementare la resistenza delle colture e degli

animali, di strategie di controllo integrato. A tal fine un'apposita *mission* (cerealicoltura e colture industriali) è individuata per occuparsi, con un approccio multidisciplinare, delle filiere dei cereali e delle colture industriali per alimentazione umana, animale e per impieghi *no-food*, garantendo, attraverso anche il miglioramento genetico e le scienze omiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni.

Evidenzia che in ambito internazionale, ci si ispira alla programmazione Horizon 2020, al fine di competere efficacemente con i corrispondenti Enti di ricerca dei Paesi europei ed intercettare le risorse adeguate alla crescita scientifica e culturale necessaria per consentire al sistema produttivo agroalimentare nazionale di trasformare le sfide in nuove opportunità.

Accanto ad una forte spinta verso l'integrazione tra le strutture del CREA, l'intera riorganizzazione scientifica dell'Ente è inoltre proiettata a favorire le relazioni delle attività di ricerca europee e internazionali con le Università e gli altri Enti di ricerca nazionali, pubblici e privati, con il territorio e le imprese.

Rileva che la proposta di riorganizzazione - rispetto alla strutturazione degli enti incorporato (Istituto nazionale di economia agraria-INEA) ed incorporante (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura-CRA) - si fonda su una drastica riduzione delle strutture di ricerca. Si passa da quarantotto tra Centri e Unità di ricerca a soli dodici Centri di ricerca, dislocati sull'intero territorio nazionale, cui si aggiunge l'Amministrazione centrale; le strutture dell'Ente già operative sul territorio, o altre messe a disposizione da soggetti istituzionali con cui l'Ente collabora in modo sistematico, consentiranno comunque di mantenere una presenza in 19 Regioni.

Ogni Centro di ricerca avrà una o più sedi in cui sarà svolta l'attività di ricerca, ferma restando l'unicità della direzione, cui viene affidato il coordinamento di eventuali altre sedi afferenti al Centro. Per sede si intende un'articolazione territoriale del Centro di ricerca, con competenze ampie e diversificate su una componente rilevante della *mission* complessiva del Centro di ricerca.

Il Piano della ricerca ricorda che le competenze scientifiche dei Centri del CREA saranno organizzate per discipline tematiche e per filiere produttive.

Specifica che rientrano nei Centri di ricerca disciplinari: genomica e bioinformatica, agricoltura e ambiente, difesa e certificazione, ingegneria e trasformazioni agroalimentari, alimenti e nutrizione, politiche e bioeconomia, cui sono assegnate le *mission* degli ambiti di ricerca trasversali all'agricoltura, sia per l'agroalimentare che per l'agroindustria, all'alimentazione e nutrizione, alle politiche agricole europee e nazionali, integrate con i nuovi scenari della *green economy* delle aree rurali.

Rientrano, invece, nei Centri di ricerca di filiera: cerealicoltura e colture industriali, colture arboree, viticoltura ed enologia, orticoltura e florovivaismo, zootecnia e acquacoltura, cui sono attribuite le *mission* specifiche per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità riconducibili al *made in Italy*, ma anche studi e ricerche per la gestione sostenibile delle foreste e dell'arboricoltura da legno.

Il Piano di razionalizzazione della rete di ricerca intende così ovviare alla sovrapposizione delle attività e relative inefficienze di costo e di gestione; la dispersione delle iniziative di ricerca fu causa - e, in parte, conseguenza - della mancanza di un processo di indirizzo e monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ad obiettivi strategici del Paese. Anche l'eccessivo ricorso a forme di lavoro non stabile, in passato, influiva negativamente sull'efficacia delle strutture, oltre all'assetto frammentato che favoriva l'autoreferenzialità. Il riassetto organizzativo si pone il conseguimento degli obiettivi finanziari imposti dalla legge di stabilità, ovvero una riduzione della spesa corrente non obbligatoria del 19 per cento nel 2015 e di un ulteriore 10 per cento entro la fine del 2017.

Oltre alla riduzione dei centri di costo (in misura più che proporzionale rispetto alla riduzione delle sedi) si opera una riorganizzazione della gestione delle aziende, al fine di migliorarne l'efficienza e massimizzarne i ricavi; si dispone la centralizzazione delle procedure di acquisto e la razionalizzazione delle strutture di supporto amministrativo; è prevista anche la revisione dei contratti di acquisto di beni e servizi, per adeguarli alle effettive necessità dell'ente.

La concentrazione dei Centri di ricerca dovrà rendere, ciascuno di essi, in grado di rispondere a

fabbisogni di ricerca di carattere nazionale in un contesto di riferimento europeo ed internazionale concorrendo, anche autonomamente, nell'esecuzione di progetti di ricerca. L'organizzazione a matrice - con Centri di ricerca di tipo disciplinare - si intersecherà poi con Centri di ricerca interdisciplinari di filiera, selezionando in entrambi i casi ambiti su cui si detiene già un avanzato stato di conoscenze, ma anche con l'obiettivo di concentrare le risorse per rispondere a precisi interessi strategici del Paese. Evidenzia, infine, che la scelta di una struttura a matrice scaturisce dall'esigenza di mantenere un presidio della ricerca nelle più importanti filiere del sistema agroalimentare italiano e, al contempo, innalzare e fortificare il livello di ricerca in settori disciplinari trasversali non solo alle filiere agroalimentari e agroindustriali ma a tutto il sistema degli agroecosistemi nazionali. Al nuovo assetto delle strutture di ricerca sopra prefigurato viene ascritta anche una maggiore potenzialità nel garantire, con particolare riguardo al trasferimento tecnologico, l'interazione che si genera tra domanda dai territori, gestita dai presidi regionali, con offerta di ricerca, prodotta da Centri su scala nazionale, con virtuosi collegamenti a scala internazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ([n. 331](#))**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 381, undicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

La relatrice [CANTINI](#) (PD) illustra il provvedimento, specificando preliminarmente che esso si inserisce nel quadro della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nel cui contesto è stata prevista, dall'articolo 1, comma 381, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), la razionalizzazione del settore della ricerca nel comparto agroalimentare, attraverso l'incorporazione dell'INEA nel CRA, con la nuova denominazione di CREA. In attuazione della norma citata è stato predisposto il provvedimento in oggetto, che dovrà essere adottato con regolamento di delegificazione tramite decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto lo statuto dell'ente, elaborato dal Commissario straordinario.

Evidenzia che lo schema di statuto risponde all'esigenza di adeguare la struttura organizzativa alle nuove finalità, competenze, strumenti d'azione e, in definitiva, alla nuova identità acquisita dall'ente per effetto dell'incorporazione.

I principi e criteri direttivi del regolamento delegato in esame vanno rinvenuti nei commi da 381 a 383 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con espresso riferimento ad esigenze di "razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica", "incremento dell'efficienza organizzativa ed economica", "riduzione delle spese correnti".

Rispetto al preesistente statuto, segnala alcuni profili di evidente diversità, che incidono in particolare sull'individuazione e sulla composizione di alcuni organi del nuovo ente di ricerca.

In questo senso, rileva la riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione da sette a quattro, fondata nelle note esigenze di contenimento dei costi di funzionamento e di garantire maggiore efficacia alla *governance* dell'ente, in coerenza con i principi e criteri direttivi sopra individuati.

Quanto inoltre all'organo di coordinamento e di indirizzo scientifico, il "Consiglio dei

dipartimenti" viene sostituito dal nuovo "Consiglio scientifico" di cui agli articoli 3 e 6 dello schema di statuto, senza che siano alterate le attribuzioni dell'organo in parola, ma piuttosto in base a una ragione collegata alla volontà di uniformare la struttura dell'ente a quella di altri enti di ricerca.

In conclusione, specifica che le modifiche proposte, pur non incidendo in modo sostanziale sull'attuale assetto delle competenze degli organi, sono dettate dall'esigenza di definirne chiaramente gli ambiti e le competenze, anche al fine di colmare alcuni vuoti normativi e superare le difficoltà interpretative più volte riscontrate nel corso del tempo circa i confini delle rispettive prerogative.

Rileva l'assenza dal nuovo statuto delle norme di dettaglio, che saranno oggetto degli emanandi Regolamento di organizzazione e funzionamento e Regolamento di amministrazione e contabilità.

Specifica che l'articolo 1 stabilisce la natura giuridica e l'articolazione del CREA, delineandone competenze, personalità giuridica e autonomia, l'articolazione nei Centri di ricerca, la partecipazione al sistema statistico nazionale (SISTAN).

L'articolo 2 definisce le finalità e le attività istituzionali dell'ente, con particolare riguardo alle ricerche e soluzioni tecnologiche in grado di innalzare la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali.

L'articolo 3 riguarda gli organi del CREA che sono: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei revisori dei conti, le cui modalità di funzionamento sono demandate al Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Gli articoli da 4 a 7 disciplinano le competenze di tali organi.

L'articolo 4 ha ad oggetto il Presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, i cui compiti sono elencati al comma 4, e al quale è attribuito il potere di nominare il Vicepresidente nel Consiglio di amministrazione e il Direttore generale.

L'articolo 5, relativo al Consiglio di amministrazione, ne dispone la composizione, con la già descritta riduzione a quattro dei componenti oltre il Presidente, e ne elenca le funzioni nell'ambito dei compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente.

L'articolo 6 concerne il Consiglio scientifico, disciplinandone composizione, requisiti degli esperti che ne fanno parte e funzioni, con particolare riguardo al Piano triennale dell'ente.

Il Collegio dei revisori è oggetto dell'articolo 7, con riferimento alla composizione, ai poteri di vigilanza e controllo e all'assistenza alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 8 disciplina la figura del Direttore generale, disponendo sulle modalità di nomina, sui requisiti, sul rapporto di lavoro e sui compiti, riconducibili alla gestione dell'attività dell'ente e al coordinamento delle sue articolazioni.

Mentre l'articolo 9 dispone sui sistemi di controllo interno, l'articolo 10 detta disposizioni riguardo al Piano triennale d'attività, elaborato, come già detto, dal Consiglio scientifico, e accompagnato da un documento di visione strategica decennale.

Gli articoli 11 e 12 riguardano gli aspetti patrimoniali ed economici dell'ente, avendo ad oggetto, rispettivamente, da un lato il patrimonio e le entrate, costituite da diverse fonti e finanziamenti, e dall'altro i bilanci, quali il bilancio preventivo e il conto consuntivo, con i relativi termini e procedure di approvazione.

L'articolo 13, in materia di regolamenti e disciplinari, prevede l'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento e del regolamento di amministrazione e contabilità, deliberati dal Consiglio di amministrazione e ispirati ai criteri direttivi elencati dalla disposizione.

L'articolo 14 concerne la dotazione organica, che rappresenta le esigenze complessive di personale in relazione alle attività dell'ente, in base alle quali può essere ridefinita periodicamente.

Riguardo al personale, l'articolo 15 dispone l'applicazione delle relative disposizioni di legge vigenti, prevedendo altresì la facoltà di assumere operai agricoli per lavori di breve durata, stagionali o saltuari.

L'articolo 16 disciplina i centri di ricerca, la cui organizzazione e funzionamento saranno definite

dall'apposito emanando regolamento, dettando norme con riferimento all'articolazione in sedi, alla possibilità di laboratori interni a una sede con diversa afferenza scientifica, alla figura del direttore del centro, con i relativi aspetti quanto a criteri di scelta, durata, compenso e poteri d'impegno di spesa.

Infine, evidenzia che, mentre l'articolo 17 stabilisce le funzioni di supporto ai centri di ricerca da parte dell'amministrazione centrale, l'articolo 18 detta le norme transitorie e finali, in relazione agli aspetti non disciplinati dallo Statuto in oggetto e in sede di prima attuazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente [PIGNEDOLI](#) informa che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 21 settembre, ore 15, è integrato con lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02645, a firma del senatore Stefano, sulla chiusura della Cantina sperimentale di Barletta.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente [PIGNEDOLI](#) informa che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle Aziende di Ristorazione (ANGEM), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

# 1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 285 (pom.) del 20/09/2016

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 285**  
**MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**[PIGNEDOLI](#)**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,25*

*AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037 (RISTORAZIONE COLLETTIVA)*

# 1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 204 (pom.) del 21/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016  
204ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Interrogazione**

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02645, a firma del senatore Stefano, sulla chiusura della Cantina sperimentale di Barletta.

Rileva in premessa l'impegno del Governo nel potenziare e rendere più efficiente la ricerca pubblica in campo agroalimentare in Italia. Nel caso particolare richiamato dall'interrogante, l'obiettivo della riorganizzazione è proprio quello di fornire da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) un supporto concreto ed efficace alle aziende, a partire da quelle del territorio pugliese ma guardando a tutto il sistema vitivinicolo nazionale.

Evidenzia che in tale contesto si inseriscono gli interventi che riguardano il potenziamento dell'attività dell'Unità di Ricerca per l'uva da tavola e la vitivinicoltura in ambiente mediterraneo, con sede a Turi. In detta struttura potranno tornare ad essere valorizzate le tre risorse professionali della sede distaccata di Barletta, e contribuire meglio al lavoro scientifico dell'ente. Attraverso il risparmio di costi di gestione, con le diverse strutture di ricerca del CREA, potranno essere avviati nuovi progetti, che puntino al recupero delle tradizioni locali nonché alla valorizzazione delle risorse umane, materiali e strumentali, sia a livello nazionale che europeo.



Il senatore [STEEANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Fa presente che la chiusura della Cantina sperimentale di Barletta si pone in contraddizione con il preannunciato impegno del Governo nel senso del sostegno al sistema della ricerca nel settore vitivinicolo italiano, mediante l'attività del CREA. Peraltro, ricorda che nella zona interessata esistono importanti realtà produttive e che occorre da parte dell'Esecutivo specifica attenzione per il settore agricolo del Mezzogiorno d'Italia.

Il Presidente [FORMIGONI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il presidente [FORMIGONI](#) comunica che sono stati espressi i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione giustizia (entrambi non ostativi sul disegno di legge e sugli emendamenti), della Commissione bilancio (non ostativo sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1 e 7.0.1 e non ostativo sui restanti emendamenti), della Commissione politiche dell'Unione europea (non ostativo con osservazione sul testo e non ostativo sugli emendamenti), nonché della Commissione ambiente (favorevole) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (favorevole con condizione). E' decorso il termine per quanto riguarda le Commissioni 7a e 10a.

Ricorda che in diverse occasioni era stata manifestata da tutti i componenti della Commissione una condivisione del testo del disegno di legge, così come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ipotizzando anche l'eventualità di richiedere un trasferimento dello stesso alla sede deliberante, così come presso l'altro ramo del Parlamento si era seguita la strada della sede legislativa. Informa quindi che nella seduta del 3 maggio scorso sono stati dati per illustrati l'ordine del giorno e gli emendamenti.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) aggiunge la firma e ritira l'ordine del giorno G/2144/1/9.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti a sua firma 2.2, 4.2 e 8.2.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 1.2, 2.7, 5.2, 6.1, 7.1, 7.0.1 e 8.1.

La senatrice [CASALETTO](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) ritira gli emendamenti 1.1, 2.1, 4.1 e 5.1.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S) aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (Misto-SI-SEL) ritira gli emendamenti 2.6 e 7.2.

La senatrice [FASIOLO](#) (PD) ritira l'emendamento 4.3.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone, ravvisandone le condizioni, di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) valuta positivamente tale proposta.

La Commissione unanime conviene.

Il presidente [FORMIGONI](#) si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei Gruppi oggi non presenti in Commissione e avverte che, qualora essi si esprimano tutti favorevolmente, inoltrerà alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Sul punto manifesta orientamento favorevole anche il vice ministro OLIVERO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio ([n. 324](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che non è ancora stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-Regioni e pertanto non è possibile concludere oggi l'esame del provvedimento.

Il vice ministro OLIVERO assicura che il Governo non emanerà il decreto, in attesa del parere delle

Commissioni parlamentari, fino alla fine del corrente mese. Ciò anche al fine di consentire un esame approfondito da parte del Parlamento su tematiche di grande rilevanza.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-SI-SEL*) fa presente che il provvedimento dovrebbe essere oggetto di puntuali modifiche e specificazioni circa il ruolo delle regioni e dei Dicasteri competenti riguardo alle coltivazioni OGM in Italia.

Il senatore [RUTA](#) (*PD*) ricorda che sin dall'inizio della legislatura l'Assemblea del Senato si era espressa con ampia convergenza politica sulla materia degli OGM, concordando sull'esclusione delle colture dal territorio nazionale. Si tratta di una scelta che tutela il patrimonio agroalimentare italiano e ne garantisce la qualità, alla base della competitività di tali prodotti.

Auspica, pertanto, che nel parere che la Commissione è chiamata a rendere si segua la medesima impostazione.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) ricorda il proficuo approfondimento che è stato svolto dalla Commissione nel corso dell'esame dell'affare assegnato n. 591, sulle nuove tecnologie in agricoltura, lavoro che rischia di essere vanificato qualora fosse adottato un provvedimento che assegna un ruolo decisionale eccessivo agli organismi regionali. Anche le concentrazioni industriali in corso nel campo agroindustriale impongono, a suo avviso, un'unitarietà di azione a livello nazionale ed europeo, a tutela del patrimonio agroalimentare italiano.

Il senatore [TARQUINIO](#) (*CoR*) si associa alle considerazioni testé svolte dal senatore Ruta.

La senatrice [GATTI](#) (*PD*) sottolinea a sua volta la necessità sulla delicata materia delle colture OGM di una visione di insieme e di una unitarietà di indirizzo politico a livello nazionale.

La relatrice [FASIOLO](#) (*PD*) prende atto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito e si riserva di presentare per le prossime sedute una proposta di parere. Osserva che a livello nazionale sono stati assunti impegni che implicano comportamenti conseguenti e che una particolare attenzione deve essere rivolta, a suo avviso, alle problematiche delle zone di confine, onde evitare contaminazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2521\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2522\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri

favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) propone l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario, a propria firma (pubblicato in allegato), sul disegno di legge n. 2521 (rendiconto 2015).

La senatrice [PIGNEDOLI](#) (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare su entrambe le proposte di parere favorevole del relatore Dalla Tor. Fa presente che il quadro economico complessivo è positivo, anche grazie agli effetti dell'Expo di Milano dello scorso anno, e che vi sono problematiche attinenti al comparto, che sono all'attenzione del Governo, tra cui l'accorpamento del Corpo forestale e la gestione delle "quote latte".

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione, con distinte votazioni, approva lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2521 e lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2522.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che lo schema di parere contrario sul disegno di legge n. 2521 (rendiconto 2015), presentato dalla senatrice Donno, risulta conseguentemente precluso.

*SULL'ESAME DEGLI ATTI DI GOVERNO N. 331 (ADOZIONE STATUTO DEL CREA) E N. 332 (PIANO TRIENNALE PER PIANO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA DEL CREA)*

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) sottolinea la necessità, in relazione agli atti del Governo n. 331 e n. 332, di svolgere un approfondimento conoscitivo mediante l'audizione del Commissario straordinario del CREA.

Le senatrici [ALBANO](#) (*PD*) - relatrice sull'atto del Governo n. 332 - e [CANTINI](#) (*PD*) - relatrice sull'atto del Governo n. 331 - fanno a loro volta presente che l'audizione del Commissario straordinario del CREA potrebbe fornire utili elementi di valutazione.

Il presidente [FORMIGONI](#) assicura che si attiverà in tal senso.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 22 settembre, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2521**

La Commissione, esaminato il disegno di legge recante "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015" (A.S. 2521), per quanto concerne le parti di competenza, considerato che:

come riportato dalla Corte dei Conti, i residui di stanziamento al 31 dicembre 2015 risultano più che raddoppiati rispetto all'anno 2014, evidenziando un minor utilizzo di risorse che oltre ad indicare una sovrastima del fabbisogno preoccupa circa la capacità di programmazione del Ministero in relazione agli obiettivi da conseguire;  
ancora permangono situazioni debitorie pregresse relative al Corpo forestale dello Stato senza che il

provvedimento in parola ne dia dettaglio, ed appare inoltre necessaria una razionalizzazione dell'uso e gestione degli immobili del Corpo forestale stesso;

da un esame delle spese per centri di responsabilità si evidenzia che all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressione frodi dei prodotti agroalimentari è assegnato solo il 3,3 per cento delle dotazioni definitive, assegnazione che appare insufficiente rispetto alle reali necessità di tutela dei prodotti e alla onerosità delle procedure atte ad espletare i controlli;

non si dà evidenza dei trasferimenti, in termini di tutela delle denominazioni, che il Ministero esegue nei confronti dei consorzi di tutela per la difesa dei prodotti certificati;

risulta che il Ministero abbia erogato contributi, tra l'altro, alla società Expo Spa per 6 milioni di euro impiegando anche altre risorse per progetti, concorsi, strumenti di promozione per i quali sono stati utilizzati 10 milioni di euro originariamente previsti per la «terra dei fuochi» e che tale spostamento di risorse per azioni di promozione già beneficiarie di altri fondi appare inopportuno;

per quanto concerne il programma "Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale", la Corte dei conti osserva che il Programma di sviluppo rurale nazionale, approvato dalla Commissione europea nel novembre 2015 per un importo di 2,1 miliardi, non è stato ancora avviato del tutto, anche se sono stati individuati i potenziali beneficiari dei contributi. La nuova programmazione 2014-2020, pertanto, ha visto il pagamento solo di 18 milioni di euro nel 2015 da parte degli organismi pagatori diversi da AGEA;

con riferimento alla soppressa società *ex* Agensud le cui funzioni sono state trasferite al Ministero, non è chiaro se la Regione Sicilia potrà beneficiare dei finanziamenti per gli investimenti in opere irrigue a valere sul Programma di Sviluppo Rurale Nazionale;

non è precisata la situazione contabile riferita al recupero del prelievo supplementare delle campagne 1995-2009 e risulta che, a fronte di un ammontare pari a 1,34 miliardi di euro, solo 4,8 milioni di euro risultano ad oggi recuperati;

in materia di ippica, si rileva una inefficiente rendicontazione dei fondi a disposizione. La stessa relazione, sul punto, evidenzia che "nel triennio 2013-2015 sono stati impiegati i fondi a disposizione pari a 439,7 milioni, dei quali rendicontati ad oggi poco più di 200 milioni",

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

# 1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 286 (pom.) del 21/09/2016

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 286**  
**MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**[PIGNEDOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50*

*AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037 (RISTORAZIONE COLLETTIVA)*

## 1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 205 (pom.) del 27/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016  
205ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,20*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio ([n. 324](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

La relatrice [FASIOLO](#) (PD) si riserva di presentare nella prossima seduta uno schema di parere sull'Atto del Governo in esame, stante la necessità di approfondire ulteriormente la tematica anche in relazione ai concomitanti lavori dell'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Il vice ministro OLIVERO valuta favorevolmente l'ipotesi della definizione di pareri coerenti da parte dei due rami del Parlamento.



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA ([n. 332](#))**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 381, undicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il vice ministro OLIVERO assicura che il Governo non emanerà il decreto, in attesa del parere delle Commissioni parlamentari, fino al prossimo 13 ottobre, data entro la quale deve essere espresso anche il parere sull'Atto del Governo n. 331 (adozione statuto del CREA).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'audizione odierna del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) sul disegno di legge n. 2037 (ristorazione collettiva), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

# 1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 288 (pom.) del 27/09/2016

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 288**  
**MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**[PIGNEDOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20*

*AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037 (RISTORAZIONE COLLETTIVA)*

# **1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 291 (pom.) del 05/10/2016**

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 291  
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016**

*Presidenza della Vice Presidente  
[PIGNEDOLI](#)*

*Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,30*

*AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037 (RISTORAZIONE COLLETTIVA)*

# 1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 211 (pom.) del 12/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 12 OTTOBRE 2016  
211ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2535\)](#) *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri

[\(1287\)](#) *FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis*

[\(1614\)](#) *PAGLIARI ed altri. - Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli*

[\(1615\)](#) *FRAVEZZI ed altri. - Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli*

(Seguito del Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che la prossima settimana nelle giornate di martedì e mercoledì si svolgeranno, come già stabilito, le audizioni e subito dopo inizierà la discussione generale.

Invita i componenti della Commissione a valutare la possibilità di fissazione di un breve termine per la

presentazione di emendamenti, immediatamente successivo alla conclusione del dibattito e delle repliche.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti di Legacoop servizi, di Save the Children e di Cittadinanzattiva sul disegno di legge n. 2037 (ristorazione collettiva), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

# 1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 293 (pom.) del 12/10/2016

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 293**  
**MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**[PIGNEDOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15*

*AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037 (RISTORAZIONE COLLETTIVA)*

# 1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 309 (pom.) del 18/01/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 309**  
**MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2017**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**[PIGNEDOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037 (RISTORAZIONE COLLETTIVA)*

# 1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 229 (pom.) del 24/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017  
229ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[FORMIGONI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

**(926) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore al disegno di legge n. 313 assunto quale testo base (pubblicati in allegato).

Sono quindi dati per illustrati i subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.



*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del professor Enrico Corali a Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (n. 94)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [FORMIGONI](#) (AP (Ncd-CpI)) ricorda che nella seduta di martedì 17 gennaio scorso ha illustrato il *curriculum* del candidato valutandolo positivamente.

Nessuno chiedendo di intervenire, è quindi posta ai voti, a scrutinio segreto, previa verifica del numero legale, la proposta di nomina in esame.

Partecipano alla votazione i senatori Donatella [ALBANO](#) (PD), [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII), Maria Teresa [BERTUZZI](#) (PD), Laura [CANTINI](#) (PD), Monica [CASALETTO](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), [DALLA TOR](#) (AP (Ncd-CpI)), Daniela [DONNO](#) (M5S), Laura [EASIOLO](#) (PD), [FORMIGONI](#) (AP (Ncd-CpI)), Maria Grazia [GATTI](#) (PD), [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Leana [PIGNEDOLI](#) (PD), [RUTA](#) (PD), [RUVOLO](#) (AL-A), Angelica [SAGGESE](#) (PD), [STEFANO](#) (Misto-MovPugliaPiù) e [TARQUINIO](#) (CoR).

La proposta di nomina risulta quindi approvata con 14 voti favorevoli e 3 voti di astensione.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#), d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, comunica che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2383 e connessi sul consumo del suolo, è stata trasmessa documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni alla voce "sedute con altre Commissioni", al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

Il Presidente, informa altresì che, nel corso dell'audizione sul disegno di legge n. 2037 (ristorazione collettiva) svolta mercoledì 18 gennaio, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [313](#)

Art. 2

### 2.2/1

#### [DALLA TOR](#)

*All'emendamento 2.2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera c), dopo le parole: "fruizione dei prodotti", aggiungere le seguenti: ", delle specialità e delle ricette";*

*b) alla lettera f), dopo le parole: "le colture", aggiungere le seguenti: ", le specialità e le ricette"»;*

### 2.2

#### IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*«c) "Piano": il Piano di sostegno della dieta mediterranea, di cui all'articolo 6.»;*

*b) sostituire il comma 3, con il seguente:*

*«3. Le linee operative per l'attuazione del presente articolo sono definite nell'ambito del Piano di cui all'articolo 6.».*

Art. 6

### 6.1/1

#### [DALLA TOR](#)

*All'emendamento 6.1, capoverso «Art. 6», apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo le parole: "i prodotti agricoli e agroalimentari", aggiungere le seguenti: ", le specialità e le ricette";*

*b) al comma 2, dopo le parole: "in ambito nazionale e internazionale", aggiungere le seguenti: "delle specialità e delle ricette e"».*

### 6.1/2

#### [CANDIANI](#)

*All'emendamento 6.1, capoverso «Art. 6», comma 1, dopo le parole: "i prodotti agricoli e agroalimentari", aggiungere le seguenti: ", le specialità, le ricette".*

### 6.1

#### IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 6. - (Piano di sostegno della dieta mediterranea). ? 1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita della dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.*

*2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.*

*3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.*

*4. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).*

*5. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.*

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.*

# 1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 234 (pom.) dell'08/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017  
234ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) ([n. 915](#))**

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

La relatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere favorevole con osservazioni testé illustrato dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il presidente [FORMIGONI](#), verificata la

presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

**(926) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il presidente relatore **FORMIGONI** (*AP (Ncd-CpI)*) informa che sono stati espressi i pareri delle Commissioni affari costituzionali e sanità, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Tenendo conto dei rilievi ivi espressi, presenta la riformulazione degli emendamenti a propria firma 3.1 e 6.1 in un testo 2.

Nessuno chiedendo la fissazione di un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti, il **PRESIDENTE** fa presente che i subemendamenti 6.1/1 e 6.1/2 devono intendersi pertanto riferiti all'emendamento 6.1 (testo 2), in quanto vertenti su parti non riformulate.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1641) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese

**- e petizione n. 380 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre 2015.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che il relatore Scoma ha riformulato i propri emendamenti 3.1, 4.1, 6.1 in un testo 2, riferendo le coperture finanziarie al solo anno 2017.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti del Corpo della Guardia di finanza sul disegno di legge n. 2037 (ristorazione collettiva), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 915**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di competenza,

premesse che:

il Capitolo 10 della Relazione programmatica è interamente dedicato agli impegni che il Governo intende assumere per quanto concerne i settori dell'agricoltura e della pesca; in particolare, la Relazione si sofferma su una serie di temi strategici che vanno dal monitoraggio dei negoziati europei di revisione del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, al rafforzamento delle politiche a favore dei giovani in agricoltura fino alla promozione di iniziative normative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

preso atto positivamente delle linee di azione prefigurate dal Governo in sede europea,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

occorre sostenere il passaggio ad un nuovo ruolo del produttore agricolo europeo, che divenga una vera e propria figura imprenditoriale lungo tutta la filiera agricola e agroalimentare;

si persegua, in un'ottica di garanzia del ricambio generazionale nell'agricoltura europea, una valorizzazione del fattore lavoro, della professionalizzazione delle risorse umane e della certificazione etica delle modalità produttive;

si agisca, per il potenziamento degli strumenti assicurativi in agricoltura anche nel contesto dell'Unione europea, non solo in un'ottica di gestione dei rischi, ma anche di prevenzione, agendo sul versante della sostenibilità ambientale e della gestione del suolo agricolo;

occorre perseguire con forza gli obiettivi della qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari disponibili sul mercato italiano, di provenienza nazionale, europea o internazionale, anche nell'ambito dei negoziati per l'adozione degli atti dell'Unione che si svolgeranno nel 2017;

nel quadro degli interventi volti a gestire la crisi dei mercati agricoli e ad assicurare un adeguato sostegno al reddito degli agricoltori, occorre considerare la difficile situazione che stanno attraversando numerosi settori del comparto primario, tra cui, segnatamente quello cerealicolo e quello saccarifero;

occorre agire con convinzione sul versante della semplificazione e dell'alleggerimento degli oneri burocratici per le imprese agricole italiane, tenendo conto delle consistenti difficoltà che interessano non solo i territori interessati da eventi sismici ma anche quelli colpiti da calamità naturali e climatiche;

si richiama, infine, la necessità di intervenire sollecitamente, nell'imminenza dell'erogazione dei contributi della nuova politica agricola comune europea, rispetto alla qualificazione normativa delle aree agricole pedemontane, onde consentire a tali ultime di essere incluse nelle misure di sostegno.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [313](#)

Art. 3

### **3.1 (testo 2)**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da persona da lui delegata ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da esperti di alta qualificazione e indipendenza, di cui due esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due esperti designati dal Ministero della salute, un esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, un esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dei comuni designato dalla rispettiva componente rappresentativa

nell'ambito della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi di alcun tipo.»;

b) *al comma 4:*

*all'alinea, sostituire le parole: «consultive, propositive e di monitoraggio» con le seguenti: «consultive e propositive»;*

*all'alinea, sostituire le parole: «del relativo marchio» con le seguenti: «del relativo Piano»;*

*alla lettera c), sopprimere le parole: «, anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.».*

### 3.1

#### IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da persona da lui delegata ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della salute di cui uno indicato dall'Istituto superiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione, da un esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi di alcun tipo.»;

b) *al comma 4:*

*all'alinea, sostituire le parole: «consultive, propositive e di monitoraggio» con le seguenti: «consultive e propositive»;*

*all'alinea, sostituire le parole: «del relativo marchio» con le seguenti: «del relativo Piano»;*

*alla lettera c), sopprimere le parole: «, anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.».*

Art. 6

#### 6.1 testo 2/1

[DALLA TOR](#)



*All'emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6», apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 1, dopo le parole: "i prodotti agricoli e agroalimentari", aggiungere le seguenti: ", le specialità e le ricette";*
- b) *al comma 2, dopo le parole: "in ambito nazionale e internazionale", aggiungere le seguenti: "delle specialità e delle ricette e"».*

#### **6.1 testo 2/2**

##### CANDIANI

*All'emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6», comma 1, dopo le parole: "i prodotti agricoli e agroalimentari", aggiungere le seguenti: ", le specialità, le ricette".*

#### **6.1 (testo 2)**

##### IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - *(Piano di sostegno della dieta mediterranea)*. ? 1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita della dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

5. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.*

#### **6.1**

##### IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - *(Piano di sostegno della dieta mediterranea)*. ? 1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita della dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

5. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1641](#)

Art. 3

### 3.1 (testo 2)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Contributo per gli interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici). ?  
1. Per l'anno 2017 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero ed alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

### 3.1

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Contributo per gli interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici).  
? 1. Per il triennio 2015-2017 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero ed alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

Art. 4

### 4.1 (testo 2)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati). ?  
1. Per l'anno 2017 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati. Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

### 4.1

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici). ? 1. Per il triennio 2015-2017 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati. Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

Art. 6

### 6.1 (testo 2)

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016», *con le seguenti:* «con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017.».

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

## 6.1

### IL RELATORE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016», con le seguenti: «con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2 milioni di euro per l'anno 2017.».*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

# 1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 320 (pom.) del 15/02/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 320**  
**MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017**

*Presidenza del Presidente*  
**[FORMIGONI](#)**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30*

*AUDIZIONE    INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037 (RISTORAZIONE COLLETTIVA)*

# 1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 247 (pom.) del 05/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 5 APRILE 2017  
247ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno 2016.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che si è concluso il ciclo di audizioni e che è aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [SAGGESE](#) (PD) sottolinea come la fase informativa abbia fornito ampi e articolati spunti che impongono un adeguamento del testo del disegno di legge rispetto alla legislazione intervenuta successivamente alla presentazione dello stesso, tra cui la nuova disciplina degli appalti e la legge sugli sprechi alimentari. Anche la qualificazione del servizio di ristorazione collettiva dovrà essere oggetto di approfondimento.

Auspica pertanto la fissazione di un termine adeguato per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Il Vice ministro OLIVERO condivide il percorso prefigurato dalla relatrice rispetto a un aggiornamento normativo delle disposizioni recate dal disegno di legge. Valuta nel complesso positivamente l'intervento legislativo sul settore della ristorazione collettiva, il quale costituisce un completamento di istanze relative a differenti settori. Il riferimento è alla valorizzazione della diffusione della dieta mediterranea, del consumo di prodotti provenienti dalla filiera corta, delle produzioni biologiche e dell'agricoltura sociale, nonché, più in generale, di tutti quegli alimenti con un valore aggiunto, rispetto ai quali la ristorazione collettiva può costituire un efficace strumento di promozione territoriale.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 18 maggio, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30*

# 1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 252 (pom.) del 17/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2017  
252ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone, d'intesa con la relatrice Saggese, di prorogare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a giovedì 15 giugno, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2616) STEFANO ed altri. - Disciplina dell'attività di enoturismo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2616 (pubblicati in allegato).

Dichiara inammissibile per estraneità di materia l'emendamento 5.0.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, vengono dati per illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017**  
[\(n. COM \(2017\) 150 definitivo\)](#)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 202)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [ALBANO](#) (PD) illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il presidente [FORMIGONI](#) dà per illustrato lo schema di risoluzione contraria a firma della senatrice Donno (pubblicato in allegato).

Il senatore [DALLA TOR](#) (AP-CpE-NCD) fa presente che le principali forme di sostegno ai settori in crisi del comparto primario nazionale si ricollegano al meccanismo assicurativo e suggerisce che nella proposta di risoluzione della relatrice possa essere fatta menzione anche di tale modalità.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva a sua volta come il canale assicurativo, sicuramente importante per le imprese agricole produttrici che abbiano subito danni in conseguenza di eventi calamitosi, non si estenda automaticamente alle altre tipologie di soggetti che fanno parte del settore agroalimentare e della relativa filiera, per i quali il fondo europeo in discussione



può rivelarsi utile.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) rileva come le modalità assicurative e risarcitorie siano necessarie nel comparto primario per far fronte a eventi dannosi imprevisti e sottolinea altresì come anche il settore cerealicolo e quello saccarifero attraversino una difficile congiuntura.

La relatrice [ALBANO](#) (*PD*) riformula lo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) in esito alle osservazioni espresse nel corso del dibattito.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di risoluzione così come da ultimo riformulato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione lo schema di risoluzione favorevole con osservazioni come da ultimo riformulato dalla relatrice Albano.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di risoluzione contraria presentato dalla senatrice Donno.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(523\) STUCCHI](#). - *Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica*  
[\(2811\) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico](#), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

#### **- e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti**

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) riferisce alla Commissione rilevando che il disegno di legge n. 2811 reca una disciplina organica del settore delle produzioni biologiche e deriva, in prima lettura, dall'unificazione di testi presentati da più deputati.

Esso è il risultato di un lungo lavoro parlamentare, già iniziato nella legislatura scorsa presso il Senato. Nel corso degli ultimi anni, il settore biologico ha mostrato uno straordinario dinamismo e oggi risulta importante l'*iter* parlamentare del provvedimento, al fine di fornire allo stesso regole e strumenti efficienti, snelli e trasparenti capaci di accompagnarne lo sviluppo.

Fa presente che il testo del provvedimento si compone di 16 articoli. Sottolinea l'assenza di una parte dedicata alla riforma del sistema dei controlli. Ciò deriva dall'inserimento della delega al Governo a legiferare su tale materia, inserita nella legge 28 luglio 2016, n. 154 (collegato agricolo).

Relativamente all'articolato, l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge, che attiene al sistema di produzione biologico.

Quanto al comma 1, in esso l'oggetto viene meglio specificato, dichiarando che il campo di intervento della legge interessa: il sistema delle autorità nazionali e locali; i distretti biologici; l'organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione.

Rispetto alla finalità, al comma 2 l'agricoltura con metodo biologico viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale in quanto basata sulla qualità dei prodotti, su un metodo che garantisce la sicurezza alimentare, il benessere animale e la tutela dell'ambiente e della biodiversità contribuendo alla riduzione dell'effetto serra e fornendo servizi ecosistemici.

L'articolo 2 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere - in ambito nazionale - attività di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della normativa europea, in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con il metodo biologico.

L'articolo 3 individua come autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.

All'articolo 4 il comma 1 istituisce un organismo denominato "Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica": esso è costituito da rappresentanti istituzionali, del comparto primario e del settore dell'agricoltura biologica, dei produttori dei mezzi tecnici, dalla ricerca applicata e dei distretti biologici. Ad esso vengono affidati il compito di delineare indirizzi e priorità del Piano d'azione, di esprimere pareri sugli interventi normativi in materia, di coordinare le attività di promozione delle autorità nazionali, locali e gli operatori.

L'articolo 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con cadenza triennale (comma 1), il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti, contenente (comma 2) le azioni di sostegno all'attività degli agricoltori che convertono le produzioni al biologico, a partire dagli strumenti finanziari fini al rafforzamento delle filiere. Il Piano deve pure comprendere azioni per la diffusione di informazioni tecniche e di mercato, nonché il costante monitoraggio degli interventi finalizzati al rafforzamento del sistema.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, per il finanziamento del Piano nazionale. Il Fondo è alimentato dal contributo per la sicurezza alimentare, già previsto a legislazione vigente, che corrisponde oggi a circa 3 milioni di euro. Per la ripartizione delle risorse si rinvia ad un decreto ministeriale, su cui la competente Commissioni parlamentari esprimeranno parere, stabilendo però che il 30 per cento del fondo sia vincolato a programmi di ricerca.

L'articolo 7 prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico.

L'articolo 8 allarga il sostegno alla ricerca riconoscendo l'importanza di riconoscere percorsi formativi dedicati agli studenti universitari nelle tematiche delle produzioni con metodo biologico. Impegna lo Stato a garantire il consolidamento di tale offerta formativa nel tempo, individuando nell'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici e nei tirocini per gli studenti una leva fondamentale di trasmissione.

L'articolo 9 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore oggetto del disegno di legge. Pertanto, il comma 1 statuisce che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 10 apre il capo recante disposizioni in materia di organizzazione della produzione e

del mercato, fornendo una definizione di distretti biologici, intendendosi per tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Possono parteciparvi gli enti locali che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche.

L'articolo 11 disciplina le organizzazioni interprofessionali, definendo le caratteristiche e le finalità per essere riconosciute dal MIPAAF, al quale competono funzioni di controllo e di vigilanza.

L'articolo 12 disciplina le intese di filiera, intendendosi quelle proposte dal Tavolo di filiera al Ministero e sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione.

L'articolo 13 disciplina le organizzazioni di produttori biologici, intendendosi tali quelle che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri che sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 1).

L'articolo 14 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse.

L'articolo 15 prevede le abrogazioni conseguenti al disegno di legge.

L'articolo 16 prevede che le disposizioni del disegno di legge si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Ricorda quindi che il disegno di legge illustrato viene esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 523, recante disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica.

Esso reca a sua volta una proposta di riordino dell'intera normativa con caratterizzazioni diverse rispetto al testo proveniente dalla Camera dei deputati.

Richiama infine che sulla materia sono state presentate le petizioni n. [112](#) che chiede disposizioni per la tutela delle produzioni agroalimentari convenzionali, biologiche e a denominazione protetta e n. [118](#) che chiede la disciplina dell'acquacoltura biologica.

Tutto ciò premesso, riterrebbe utile che la Commissione svolgesse un ciclo di audizioni.

La Commissione conviene pertanto di svolgere le audizioni suggerite dalla relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 150 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei

pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1306/2013 del Consiglio per l'anno civile 2017;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14a Commissione permanente in data 27 aprile 2017,

premessi che:

il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce, all'articolo 312, paragrafo 1, la regola fondamentale per il finanziamento dell'Unione, secondo cui il bilancio annuale dell'Unione europea deve essere conforme al quadro finanziario pluriennale;

per quanto riguarda in particolare il finanziamento della politica agricola comune (PAC), l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce la necessità di istituire una riserva finanziaria con la quale sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di determinati prodotti;

l'importo della riserva da inserire nel progetto di bilancio 2018 della Commissione europea ammonta a 459,5 milioni di euro a prezzi correnti, rispetto ai 450,5 milioni di euro dello scorso anno,

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, parere favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

alla luce delle crisi attraversate dal comparto agricolo in varie zone d'Italia, per fattori naturali e ambientali (in particolare sismici, alluvionali e meteorologici), si richiama l'attenzione sulla necessità che, nell'ambito dei negoziati, condotti a livello unionale, per l'individuazione dei settori per i quali poter utilizzare le risorse finanziarie della riserva di crisi, il fondo finanziato possa essere impiegato a sostegno dei settori italiani maggiormente in difficoltà e, segnatamente, il comparto zootecnico e, quindi, degli allevamenti animali, nonché i settori vitivinicolo, olivicolo, dell'ortofrutta e lattiero-caseario.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 150 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'  
(Doc. XVIII, n. 202)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1306/2013 del Consiglio per l'anno civile 2017;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14a Commissione permanente in data 27 aprile 2017,

premessi che:

il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce, all'articolo 312, paragrafo 1, la regola fondamentale per il finanziamento dell'Unione, secondo cui il bilancio annuale dell'Unione europea

deve essere conforme al quadro finanziario pluriennale;

per quanto riguarda in particolare il finanziamento della politica agricola comune (PAC), l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce la necessità di istituire una riserva finanziaria con la quale sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di determinati prodotti;

l'importo della riserva da inserire nel progetto di bilancio 2018 della Commissione europea ammonta a 459,5 milioni di euro a prezzi correnti, rispetto ai 450,5 milioni di euro dello scorso anno,

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, parere favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

alla luce delle crisi attraversate dal comparto agricolo in varie zone d'Italia, per fattori naturali e ambientali (in particolare sismici, alluvionali e metereologici), si richiama l'attenzione sulla necessità che, nell'ambito dei negoziati, condotti a livello unionale, per l'individuazione dei settori per i quali poter utilizzare le risorse finanziarie della riserva di crisi, il fondo finanziato possa essere impiegato, fermo restando il meccanismo assicurativo, a sostegno dei settori italiani maggiormente in difficoltà e, segnatamente, il comparto zootecnico e, quindi, degli allevamenti animali, nonché i settori vitivinicolo, olivicolo, dell'ortofrutta e lattiero-caseario.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO  
DALLA SENATRICE DONNO  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 150 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione,

in sede d'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017 (n. COM (2017) 150 definitivo);

premessi che:

per quanto riguarda in particolare il finanziamento della politica agricola comune (PAC), l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce la necessità di istituire una riserva finanziaria con la quale sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di determinati prodotti;

la suddetta riserva, pari a complessivi 2.800 milioni di euro per l'intero ciclo del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, è costituita mediante l'accantonamento annuale di 400 milioni di euro (a prezzi del 2011), effettuato attraverso una riduzione dell'importo di spesa destinato ai pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013;

considerato che:

l'importo della riserva da inserire nel progetto di bilancio 2018 della Commissione europea

ammonta a 459,5 milioni di euro a prezzi correnti e pertanto, la riduzione complessiva risultante dall'applicazione della disciplina finanziaria rimane fissata a tale importo;

valutato che:

appare sempre più necessario che nell'ambito del processo di revisione tuttora in corso la PAC diventi sempre più uno strumento di intervento preventivo a tutela degli agricoltori, contro il doppio rischio rappresentato dall'instabilità dei mercati e dai cambiamenti climatici, restituendo ai produttori la necessaria autonomia operativa;

uno dei capitoli più importanti di revisione è quello relativo ai pagamenti diretti e in particolare agli aiuti accoppiati;

è inoltre importante iniziare ad immaginare la PAC dopo il 2020, che investirà non solo la revisione normativa dei 3 grandi pilastri (pagamenti diretti, sviluppo rurale e organizzazioni comuni di mercato), ma anche l'ammontare delle risorse che il bilancio comunitario destinerà al settore primario;

secondo alcune recenti indiscrezioni e come più volte accennato da alcuni leader politici europei, la dotazione finanziaria che l'Unione europea riserverà alla PAC nel periodo 2021-2028 sarà interessata da una consistente riduzione di risorse ed è pertanto indispensabile procedere ad una razionalizzazione delle stesse, al fine di potenziare l'efficacia degli interventi,

esprime parere contrario.

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2616](#)

**G/2616/1/9**

[DONNO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: «Disciplina dell'attività di enoturismo» (A.S. 2616),

considerato che:

nella regione Puglia, per quanto concerne il comparto vitivinicolo sono sempre maggiori i danni provocati dalla crescente diffusione delle fitopatologie fungine, in particolare la botrite;

a condizionare gli attacchi di tale patologia sono una serie di fattori, tra cui la temperatura e l'umidità, che associati al prolungamento della stagione produttiva e del suo concentrarsi nei mesi di ottobre-novembre, possono determinare una maggiore suscettibilità del prodotto. Neanche un'opportuna strategia di difesa, accompagnata da una valida componente agronomica, può prevedere il verificarsi degli attacchi della cosiddetta «botrite tardiva»;

all'interno di un ciclo produttivo molto ampio, che inizia a giugno e termina a novembre, pur rispettando le buone pratiche agronomiche, la protezione dalla botrite risulta molto difficile;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalle fitopatologie fungine non appaiono sufficienti a garantire la ripresa per i comparti pesantemente colpiti,

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e la normativa europea in materia di aiuti di Stato, opportuni provvedimenti volti a sostenere ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione delle fitopatologie fungine al fine di garantire un comparto di grande importanza in una regione da sempre ai vertici della produzione agricola.

**G/2616/2/9**

[DONNO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Disciplina dell'attività di enoturismo» (A.S. 2616),

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame indica la normativa fiscale applicabile allo svolgimento dell'attività enoturistica;

considerato che:

l'enoturismo è una delle diversificazioni di investimento più importanti in mano al mondo del vino italiano;

per la grande maggioranza delle cantine italiane l'attività enoturistica è fondamentale per aumentare la fidelizzazione degli eno-appassionati ma anche per coinvolgere persone nuove che si avvicinano a tale settore ed è decisiva sia per la vendita diretta sia per un ulteriore sviluppo delle aziende, e anche dei territori, come spinta per nuovi investimenti, dal terziario avanzato al commercio e servizi;

appare dunque necessario preservare e proteggere un settore di attività così importante per il comparto agroalimentare nazionale,

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, opportuni provvedimenti volti a prevedere specifici benefici di carattere fiscale a favore delle imprese che svolgono attività di enoturismo ricadenti in territori per i quali sia riconosciuto lo stato di calamità a seguito da eventi sismici, alluvionali o a causa di fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

**G/2616/3/9**

[FATTORI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Disciplina dell'attività di enoturismo» (AS 2616),

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame stabilisce che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, redige su base triennale il Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo italiano, finalizzato alla promozione del turismo del vino italiano sui mercati nazionali e internazionali;

considerato che:

per la dimensione identità culturale territoriale «è importante individuare azioni di sistema volte a valorizzare l'*unicum* territoriale e a creare/sviluppare un'offerta integrata con i prodotti enogastronomici e artigianali locali. [ ... ] Le istituzioni sono pertanto chiamate a promuovere azioni per l'enoturismo che rappresenta un mezzo per legare in modo più stretto l'attività vitivinicola al tessuto economico nella quale si svolge. In tal senso, le strade del vino possono essere considerate un modello efficace purché si riescano a sviluppare le necessarie sinergie» (Pomarici E. e Mariani A. ? 2009, Costruzione di un documento di riflessione strategica per il settore vitivinicolo italiano, Rapporto finale della ricerca);

la Strada dei Vini dei Castelli Romani è un insieme di itinerari territoriali dedicati ai temi della vite e del vino che si snodano nei comuni di Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca priora, Velletri, Zagarolo ed interessa 7 aree di produzione di vini a Denominazione di Origine Controllata (Colli Albani, Colli Lanuvini, Frascati, Marino, Montecompatri, Velletri, Zagarolo);

la Strada organizza la fruizione di tutte le risorse vitivinicole, turistiche e territoriali dell'area attraverso una rete di temi e percorsi dedicati a storia e cultura locale, archeologia, natura ed ambiente, tradizione gastronomica e lungo suoi percorsi viene promossa l'attività vitivinicola, gastronomica e

turistica delle imprese aderenti;

pur risalendo fino all'epoca romana, la viticoltura nella zona dei Castelli Romani ebbe progressiva espansione con le assegnazioni periodiche di terreni ai reduci delle guerre, ad iniziare dai partecipanti alla battaglia di Lepanto sino agli *ex* combattenti della «Grande Guerra» 1915-1918. Gli assegnatari, disponendo di piccoli appezzamenti di terreno, li investirono per produzioni destinate in parte all'autoconsumo e in parte, più intensive, al mercato locale;

la coltivazione dei vigneti nei Castelli Romani, pur provenendo da un'antica tradizione, ebbe grande sviluppo con l'espansione urbanistica ed edilizia di Roma, poiché sparirono, progressivamente, tutte le vigne che in epoca pontificia esistevano anche entro la stessa città;

considerato inoltre che:

i vini provenienti dalla zona dei Castelli Romani hanno ricevuto e continuano a ottenere numerosi riconoscimenti nei concorsi sia nazionali, sia internazionali e ben figurano sulle principali guide nazionali;

la zona deve la sua denominazione (Castelli Romani appunto) alla presenza, in ognuno di essi, di almeno una residenza nobiliare, testimonianza dell'origine feudale della zona;

i vigneti dei Castelli Romani si estendono dalle ultime pendici delle zone pedemontane e risalgono i versanti dei colli. Tutti i terreni circostanti sono di origine vulcanica su colate laviche di diversa consistenza, caratteristica che conferisce qualità uniche e ottimali per la coltivazione di particolari tipi di vitigno: Malvasia nostrale (o del Lazio o puntinata), Trebbiano (giallo e verde), Bellone, Bonvino (o Bombino), Cesanese;

le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» (l'ultima in ordine di tempo ad essere riconosciuta sovrapponendosi alle altre presenti nel territorio) devono essere prodotte nella zona che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei comuni già sopra menzionati oltre che di Lariano, Nemi e San Cesareo nonché parte dei territori amministrativi dei comuni di Ardea, Artena, Pomezia e Roma e, in provincia di Latina, l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia,

impegna il Governo:

in sede di redazione del Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo di cui al comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame a porre particolare attenzione alla valorizzazione ed alla promozione del territorio dei Castelli Romani.

Art. 1

## 1.1

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con il termine "enoturismo" o "turismo del vino" si intendono tutte le attività aventi il fine di promuovere la conoscenza del vino svolte nel luogo di produzione o di imbottigliamento, quali visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e le attività inerenti la vendita di beni legati all'enoturismo».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

## 1.2

[DONNO](#)

*Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando le rispettive specificità».*

Art. 2

## 2.1

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 2. - (Abilitazione e disciplina fiscale). ? 1. L'attività enoturistica è esercitata dalle imprese



impegnate nella produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. Le imprese impegnate nella sola attività di imbottigliamento possono esercitare l'attività enoturistica alle seguenti condizioni:

- a) lo stabilimento è collocato in un'area di produzione di un vino a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP);
- b) l'attività enoturistica è limitata alla degustazione dei vini imbottigliati dall'impresa a DOP o a IGP della Regione dove è situato lo stabilimento di imbottigliamento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti per l'esercizio dell'attività enoturistica, nonché gli *standard* minimi di qualità.

3. L'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati dal decreto di cui al comma 2.

4. Le regioni possono istituire elenchi regionali delle imprese che svolgono attività enoturistica, nonché organizzare corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, attraverso gli enti di formazione e in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative del settore.

5. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In assenza di specifiche disposizioni fiscali, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

6. Alle società di persone ed alle società a responsabilità limitata agricole che svolgono attività di enoturismo nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

7. Non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo dell'attività agricola lo svolgimento delle attività enoturistiche, qualora l'ammontare dei ricavi provenienti dalle stesse non superi il 10 per cento dei ricavi complessivi dell'azienda».

## 2.2

### [DONNO](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, fermo restando quanto disposto all'articolo 3, i criteri, le modalità e i costi a carico del richiedente per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica, prevedendo altresì specifiche facilitazioni a favore di soggetti ricadenti in territori per i quali sia riconosciuto lo stato di calamità a seguito di eventi sismici, alluvionali o a causa di fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali nonché specifici sconti a favore dei soggetti che pongono in essere metodi di produzione biologici.

2-bis. Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche, corsi di formazione e preparazione».

## 2.3

### [DONNO](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica.

2-bis. Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni

enoturistiche, corsi di formazione e preparazione».

## 2.4

### [DONNO](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica, prevedendo altresì specifiche facilitazioni a favore di soggetti ricadenti in territori per i quali sia riconosciuto lo stato di calamità a seguito di eventi sismici, alluvionali o a causa di fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

*2-bis.* Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche, corsi di formazione e preparazione».

## 2.5

### [DONNO](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, fermo restando quanto disposto all'articolo 3, i criteri, le modalità e i costi a carico del richiedente per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica prevedendo specifici sconti a favore dei soggetti che pongono in essere metodi di produzione biologici.

*2-bis.* Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche, corsi di formazione e preparazione».

## 2.6

### [DONNO](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, fermo restando quanto disposto all'articolo 3, i criteri, le modalità e i costi a carico del richiedente per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica.

*2-bis.* Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche, corsi di formazione e preparazione».

## 2.7

### [DONNO](#)

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «più rappresentative».*

Art. 3

## 3.1

### IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Le regioni possono rilasciare certificazioni della qualità dell'accoglienza, sulla base dei percorsi di formazione di cui al comma 4 dell'articolo 2, intesi sia come formazione di base sia come formazione specialistica e di *benchmarking* a sostegno dell'innovazione dell'offerta, rivolta alle imprese e agli operatori che esercitano attività enoturistica».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e, nella rubrica, sopprimere le parole: «e standard qualitativi».*

## Art. 4

### 4.1

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

### 4.2

[GATTI, GRANAIOLO](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole da: «dei prodotti propri» a: «marchio della cantina, nonché».*

### 4.3

[GATTI, GRANAIOLO](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 4.4

[GRANAIOLO](#)

*Al comma 2 dopo le parole: «artigianato locale,» aggiungere le seguenti: «sentite le maggiori associazioni di categoria nelle loro articolazioni territoriali.».*

## Art. 5

### 5.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «La cantina che è autorizzata a fare enoturismo ed è dotata della certificazione di qualità dell'accoglienza» con le seguenti: «L'impresa che svolge attività enoturistica», le parole: «dalla cantina» con le seguenti: «dall'impresa» e le parole: «per ciascuna cantina» con le seguenti: «per ciascuna impresa».*

*Al comma 3, sostituire le parole: «a quella delle cantine» con le seguenti: «a quella di cui al comma 1».*

### 5.2

[GRANAIOLO](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 5.3

[GRANAIOLO](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 5.0.1

[DONNO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Delega al Governo in materia di attività di conservazione delle aree rurali)*

1. Al fine di favorire la conservazione del paesaggio e quindi il miglioramento della qualità dell'accoglienza enoturistica attraverso lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra soggetti operanti le attività di cui al comma 2 dell'articolo 1, pubblica amministrazione ed enti territoriali ed una semplificazione delle procedure amministrative ed una razionalizzazione della normativa fiscale in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di procedure amministrative semplificate per lo svolgimento da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, soggetti giuridici impegnati in attività agricole e organizzati in forma societaria di servizi di manutenzione e riqualificazione del territorio rurale, compresa la rimozione di rifiuti dalle aree rurali, dal ciglio delle strade, dalle piazzole di sosta e dalle aree verdi limitrofe, e sistemazione del verde lungo le strade/aree extraurbane e periurbane, nonché servizi di manutenzione e riqualificazione di parchi, giardini, aiuole in piccoli comuni e centri urbani, prevedendo che tali attività possano essere svolte sia singolarmente, sia in forma associata, per il tramite di organizzazioni dei produttori o mediante altre aggregazioni di impresa;

b) introduzione per tutti i redditi derivanti da attività connesse alle attività di cui alla lettera a) di un regime fiscale semplificato, prevedendo la forfettizzazione delle imposte dirette e indirette mediante l'applicazione di un'aliquota unica del 19 per cento sui ricavi documentati dall'emissione di fatture progressive annuali, con riduzione della stessa aliquota al 15 per cento nel caso di conduttori agricoli sotto i 40 anni e di *start-up* che impiegano per oltre il 50 per cento manodopera giovanile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

3. A ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

#### Art. 6

##### 6.1

##### [GRANAIOLA](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «dalle regioni e».*

##### 6.2

##### IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, con decreto adottato di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale e regionale».

##### 6.3

##### [DONNO](#)

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «più rappresentative a livello nazionale».*

#### Art. 7

##### 7.1

##### IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «alimentari e forestali» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «più rappresentative di operatori enoturistici» con le seguenti: «maggiormente rappresentative del settore» e sostituire la parola: «sostengono» con le seguenti: «possono sostenere».*

##### 7.2

##### [DONNO](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale», con le seguenti: «le associazioni del settore»;*

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «più rappresentative».*

Art. 8

**8.1**

[DONNO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**8.2**

[DONNO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'olio di oliva», con le seguenti: «dell'uva da tavola».*

## 1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 257 (pom.) del 13/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017  
257ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BERTUZZI](#) (PD) riferisce sul provvedimento in esame, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante una serie di interventi per lo sviluppo territoriale. Durante la prima lettura il testo ha subito profonde modifiche.

Per quanto di competenza, segnala dapprima l'articolo 43, comma 5-ter. Detto comma - aggiunto dalla Camera dei deputati - attiene alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e neviccate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e prevede due modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 2017, recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche.

La prima modifica, relativa al comma 4 del predetto articolo 15, consente anche alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e neviccate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 -

e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi - di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

La seconda modifica, relativa al comma 5 del medesimo articolo 15, indica il 30 agosto 2017 quale termine per deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi - di cui al suddetto comma 4 - da parte delle regioni interessate, relativamente alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017.

Segnala poi l'articolo 46-*bis*, che reca interventi in favore della regolarizzazione delle istanze presentate dalle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015.

Esso introduce due nuovi commi (428-*bis* e 428-*ter*) dopo il comma 428 della legge di stabilità 2016.

Il comma 428-*bis* prevede che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata di concerto con i ministeri dell'economia e delle politiche agricole, sono definite le modalità con le quali regolarizzare le istanze presentate con una modulistica diversa dalle imprese agricole relativamente ai danni subiti da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza. Si tratta dei contributi previsti dalla legge di stabilità 2016 che ha disposto a tal fine un finanziamento agevolato, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, concesso dalle banche a valere sul *plafond* messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti (commi 422 e 423). La regolarizzazione dovrà garantire l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile adottate, fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari previsti.

Il comma 428-*ter* prevede che alle imprese agricole di cui al comma precedente, i benefici sopra richiamati sono riconosciuti con specifiche delibere del Consiglio dei Ministri, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal competente Ministero dell'economia.

Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 56-*bis* - introdotto dalla Camera dei deputati - che rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera ? di cui all'articolo 1, comma 1063 della legge n. 296 del 2006 ? di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.

Infine, il comma 5-*bis* dell'articolo 64 istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche - al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Un decreto, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è chiamato a definire le percentuali minime di utilizzo del biologico che dovranno essere previste dalle stazioni appaltanti nonché i requisiti e le specifiche tecniche affinché le mense possano fregiarsi del nome biologico.

Il suddetto Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole, ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sulla base del numero dei beneficiari del servizio.

Si apre il dibattito.

La senatrice [GATTI](#) (*Art.1-MDP*) segnala che anche l'articolo 54-*bis* del provvedimento, in materia di lavoro stagionale, si ripercuote sul settore agricolo. Non condivide il contenuto della novella poiché essa si traduce, a suo avviso, in un arretramento delle tutele per i lavoratori, attuato peraltro in sede di conversione di un provvedimento d'urgenza. Per tale dirimente motivo preannuncia sin d'ora di non

poter condividere il disegno di legge.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede chiarimenti per quanto riguarda il sostegno alle imprese agricole colpite da eventi calamitosi. Paventa il rischio che le misure previste dal decreto-legge possano condurre a una disincentivazione dello strumento assicurativo.

Ha la parola il vice ministro OLIVERO il quale sottolinea anzitutto come il provvedimento in esame introduca misure importanti per il comparto agricolo.

Relativamente alla materia del lavoro stagionale, osserva che le misure saranno oggetto di ulteriori approfondimenti e che, in ogni caso, l'obiettivo del Governo è di contrastare il lavoro irregolare in agricoltura, favorendone la piena emersione e il ricorso agli strumenti contrattuali esistenti.

Quanto poi agli strumenti predisposti per le imprese agricole in crisi a seguito delle calamità naturali che si sono recentemente verificate (un improvviso e consistente abbassamento delle temperature nelle zone agricole), fa presente che il sostegno avviene tanto a livello nazionale quanto a livello regionale e che la finalità è quella di porre rimedio a una situazione che è stata aggravata dai ritardi nelle erogazioni degli aiuti della politica agricola comune europea e dei ristori assicurativi già spettanti. Tale congiuntura non si pone in contraddizione con il ricorso da parte del maggior numero di imprese possibile al meccanismo assicurativo.

La relatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) si riserva di presentare per la seduta di domani una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 420](#))**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice [CANTINI](#) (*PD*) illustra il provvedimento in esame ricordando preliminarmente che l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha stabilito che gli importi dei contributi corrisposti dallo Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In virtù della legge di bilancio 2016, lo stanziamento complessivo iscritto a bilancio sul capitolo 2200, interessato dal riparto previsto dallo schema di decreto ministeriale in esame, risulta pari a euro 380.881 (a fronte dei 421.945 euro dello scorso anno).



Il sopraccitato importo viene assegnato per circa la metà, per un contributo di euro 157.380, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), mentre una parte viene assegnata a: Organisation Europeenne et Mediterraneenne pour la Protection des Plantes ? OEPP per un importo di euro 99.960; ITAL-ICID ? Comitato italiano per l'irrigazione e la Bonifica Idraulica per un importo di euro 30.000; Europeenne Federation de Zootechnie - EAPP) per un importo di euro 14.641. Ulteriori fondi sono assegnati al Dipartimento di economia dell'Università degli studi di Parma (per un importo pari a euro 34.700); al Dipartimento di scienze agrarie e forestali dell'Università degli studi di Palermo (per un importo pari a euro 14.200) e al DISAAT dell'Università degli studi di Bari (per un importo pari a euro 30.000).

Quanto agli organismi internazionali citati, la stessa relazione tecnica del provvedimento riferisce che la ripartizione delle risorse viene effettuata sulla base delle richieste avanzate dai singoli enti e comitati italiani di vari settori della ricerca e della sperimentazione, principalmente per il pagamento delle quote di partecipazione e delle missioni dei propri agenti, nonché per l'organizzazione di congressi e convegni di rilevanza internazionale, in continuità con quanto stabilito in anni precedenti per assicurare una adeguata realizzazione delle finalità oggetto di finanziamento.

Osserva che il quadro delle risorse destinate in favore di enti ed altri organismi, iscritte sul capitolo 2200, negli ultimi anni ha subito una evoluzione tendenzialmente in diminuzione, e quest'anno si sono aggiunti dei diversi soggetti beneficiari.

Con i fondi stanziati per il CREA, saranno attivate proposte progettuali redatte dal CREA stesso con la partecipazione di altri organismi di ricerca e dei Servizi fitosanitari, volte ad individuare criteri per la valutazione dei rischi derivanti dalle attività di *import* ed *export* di avversità di quarantena o emergenti e di definire le azioni al fine di ridurre i rischi (*Pest Risk Analysis* - PRA) di concerto con il Servizio fitosanitario nazionale.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti sulla rendicontazione delle somme assegnate dal provvedimento.

Il vice ministro OLIVERO assicura che fornirà le informazioni richieste.

La relatrice [CANTINI](#) (*PD*) si riserva di presentare per la seduta di domani una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*) in qualità di relatore, riferisce sul provvedimento in esame, relativo alla ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 (CETA), e relativo strumento interpretativo comune.

Il tema della nuova strategia commerciale dell'Unione europea, basata sulla sottoscrizione di accordi di libero scambio che vedono la negoziazione da un lato dell'Unione europea nel suo complesso e, dall'altro, di altri continenti o Stati è di particolare delicatezza e importanza nell'ambito delle relazioni internazionali italiane ed europee.

L'Accordo di partenariato strategico ha una portata molto ampia e mira all'implementazione della cooperazione tra Unione europea e Canada a tutti i livelli: bilaterale, regionale e multilaterale. Esso tocca infatti un ventaglio molto ampio di materie, che vanno dai diritti umani all'economia, alla cultura, alla giustizia e alla gestione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Il CETA si compone per parte sua di 30 capi, 365 articoli, 17 allegati, 3 protocolli e uno strumento interpretativo, frutto di negoziati iniziati nel 2009 e conclusi nel 2014. La firma dell'accordo è del 2016.

Esso abolisce quasi tutti i dazi doganali e le limitazioni all'accesso ai mercati di beni, servizi e investimenti. Sono esclusi i servizi pubblici, i servizi audiovisivi e di trasporto e alcuni prodotti agricoli, come ad esempio i prodotti lattiero-caseari, il pollame e le uova.

Detto accordo prevede apposite disposizioni sulle indicazioni geografiche (articoli 20.16 e seguenti). Viene definita come indicazione geografica una nozione che individua un prodotto agricolo o agroalimentare come proveniente dal territorio di una delle parti o di una regione o località in quel territorio, ove una certa qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica. In tal senso si indicano in un annesso delle classi di prodotto specifiche. Le indicazioni geografiche esplicitamente indicate negli annessi al trattato godono di una protezione particolare, per cui ogni parte si impegna a individuare le misure legali per impedire indicazioni erronee o abusi. Occorrerà evitare che una indicazione geografica non sia utilizzata qualora non originaria del posto di origine oppure rechi l'indicazione di provenienza senza tuttavia che la produzione sia effettivamente ivi localizzata. E' egualmente vietato denominare o rappresentare dei prodotti agroalimentari che possono suggerire un'erronea provenienza geografica, o comunque con modalità ingannevoli per il pubblico. Sono altresì disciplinate le ipotesi di denominazioni omonime e le eccezioni. Quanto all'Italia, le indicazioni geografiche tutelate sono quarantuno, i prodotti agroalimentari trentasei, diciannove prodotti DOP e diciassette prodotti IGP sono italiani.

Le proiezioni economiche stimano in 2,62 miliardi di euro le esportazioni di indicazioni geografiche tutelate dall'accordo. In sostanza, circa il 98 per cento delle esportazioni di indicazioni geografiche verso il Canada dovrebbe essere incluso nell'ambito di applicazione del citato accordo. Il Canada rappresenta il terzo mercato al di fuori dell'Unione europea per le esportazioni italiane di prodotti a indicazione geografica.

Una volta attuato, pertanto, l'accordo dovrebbe far crescere di quasi un quarto l'interscambio di beni e servizi fra le parti contraenti. A livello bilaterale, peraltro, la bilancia commerciale tra Italia e Canada è favorevole all'Italia.

Ciò premesso, ritiene che la Commissione possa esprimere nei confronti della Commissione affari esteri un parere favorevole, osservando tuttavia che nella fase attuativa degli accordi il Governo si impegni ad una attenta vigilanza circa l'effettiva tutela delle denominazioni agroalimentari protette, così da salvaguardare l'importante patrimonio del *Made in Italy* nel mondo. Un ulteriore profilo meritevole di essere segnalato è quello della sollecitazione all'eventuale negoziazione di un ampliamento delle categorie dei prodotti agroalimentari espressamente protetti dagli accordi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

**(926) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che le Commissioni consultate hanno espresso il parere e quindi si può procedere con l'esame del provvedimento.

In particolare, la 5a Commissione, a rettifica del proprio precedente parere del 22 marzo scorso, esprime parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3).

In relazione agli emendamenti, ha espresso parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 5.0.1, 6.2, 7.1 e 5.0.2.

Il parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: al comma 1, sostituire la parola: "partecipano" con le seguenti: "possono partecipare"; al comma 2, sostituire la parola: "elabora" con le seguenti: "può elaborare".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Ricorda altresì che tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti (pubblicati in allegato) erano stati illustrati nelle scorse sedute.

Avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, sollecita l'approvazione dell'ordine del giorno G/313/1/9 a sua firma e relativamente all'ordine del giorno G/313/2/9 si rimette al rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/313/1/9 e suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/313/2/9 del senatore Candiani.

I senatori Daniela [DONNO](#) (*M5S*), [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) e [SCOMA](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/313/2/9.

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*) accetta di riformulare l'ordine del giorno G/313/2/9 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che viene accolto dal vice ministro OLIVERO.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [STEFANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1.

Presente il numero legale per deliberare, posto ai voti, l'emendamento 1.1 è approvato.

Gli emendamenti 1.2 e 1.3 decadono per assenza dei relativi presentatori.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, sollecita l'approvazione degli emendamenti a sua firma 2.100 e 2.2 (testo 3). Quanto agli altri emendamenti, il parere è contrario sull'emendamento 2.1, favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.4, contrario sugli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.7, favorevole sugli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 - che peraltro sono ricompresi nella sua proposta 2.2 (testo 3) - favorevole sull'emendamento 2.11 e contrario sull'emendamento 2.12. Propone una riformulazione dell'emendamento 2.13 sostituendo la parola "incentivare" con "favorire" ed eliminando l'ultimo inciso con il riferimento agli alimenti.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 2.100 e 2.2 (testo 3) e parere conforme a quello del relatore sui restanti.

L'emendamento 2.1 decade per assenza dei presentatori.

Posto ai voti, l'emendamento 2.100 del relatore è approvato.

Con successiva votazione è altresì approvato l'emendamento del relatore 2.2 (testo 3).

I senatori Daniela [DONNO](#) (*M5S*) e [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 2.3 e 2.4.

Con successive separate votazioni sono approvati gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.7 decadono per assenza dei relativi presentatori.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 2.2 (testo 3).

I senatori Daniela [DONNO](#) (*M5S*) e [STEFANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.11.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.11.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'emendamento 2.12 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.2 (testo 3).

I senatori Daniela **DONNO** (*M5S*) e **AMIDEI** (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.13.

La senatrice **DONNO** (*M5S*) riformula l'emendamento 2.13 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 2.13 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente **FORMIGONI** (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 3.1 (testo 4 corretto) (pubblicato in allegato), ed esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.7. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 3.6 ove riformulato eliminando la parola "alimentare".

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 3.1 (testo 4 corretto) e parere conforme a quello del relatore sui restanti.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.1 (testo 4 corretto).

Il **PRESIDENTE** avverte che sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

La senatrice **DONNO** (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.6 e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 3.6 (testo 2) è approvato.

Il senatore **STEEANO** (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.7.

Posto ai voti, l'emendamento 3.7 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente **FORMIGONI** (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, sollecita l'approvazione degli emendamenti a sua firma 4.100 (testo 2) e 4.1 (testo 3).

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 4.100 (testo 2) e 4.1 (testo 3).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, sollecita l'approvazione dell'emendamento soppressivo a sua firma 5.1 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 5.2 e 5.3.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 e conforme al relatore sui restanti.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 5.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, suggerisce una riformulazione dell'emendamento 5.0.1 (testo 2) eliminando il secondo comma e aggiungendo la rubrica "Promozione della dieta mediterranea presso le farmacie". Al comma 1, come richiesto dalla 5a Commissione, propone di sostituire le parole: "partecipano", con le seguenti: "possono partecipare".

Invita al ritiro dell'emendamento 5.0.2, sul quale è stato espresso parere contrario dalla 5a Commissione.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

I senatori Daniela [DONNO](#) (*M5S*) e [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 5.0.1 (testo 2).

Il senatore [SCOMA](#) (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 5.0.1 (testo 2) in un testo 3 (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.1 (testo 3) è approvato.

Il senatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) ritira l'emendamento 5.0.2 e si riserva di riproporre la tematica per l'esame da parte dell'Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 6.1 (testo 3) ed esprime parere contrario sui subemendamenti e su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1 (testo 3) e conforme al relatore sui restanti emendamenti.

Il senatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) ritira il subemendamento 6.1 testo 3/1.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 6.1 testo 3/2.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 (testo 3) è approvato.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, nonché l'emendamento 7.1.

Avverte che si passa alla votazione del conferimento del mandato a riferire in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce il mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, così come modificato nel corso dell'esame in Commissione, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie, con proposta di assorbimento del connesso disegno di legge n. 926.

La Commissione approva.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016**

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 2834. Parere alla 14a Commissione sul documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **DALLA TOR** (*AP-CpE-NCD*) riferisce sugli atti in esame, evidenziando preliminarmente che l'articolo 1 del disegno di legge n. 2834 (Legge di delegazione europea 2016) reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A.

Rileva che tra le direttive menzionate (allegato A, nn. 1 e 13), se ne rinvencono due che toccano, sia pure marginalmente, profili di competenza.

In primo luogo, la direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, per quanto riguarda i marittimi ha novellato diverse direttive relative a tutele lavoristiche, in particolare sopprimendo esclusioni e deroghe - rispetto all'ambito di applicazione delle medesime norme - che erano ammesse per alcune categorie di lavoratori marittimi. Da tali esclusioni e deroghe derivava - a giudizio delle istituzioni dell'Unione - una "disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri".

In secondo luogo, la direttiva (UE) 2016/943 (Protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate) detta un quadro giuridico comune per la protezione segreti commerciali: *know-how* e informazioni commerciali riservate.

La necessità dell'adozione di regole comuni deriva dal livello non omogeneo della protezione assicurata nel settore del segreto commerciale dai vari Stati membri, che provoca una frammentazione del mercato interno ed indebolisce l'effetto deterrente delle norme di tutela.

Nonostante l'accordo TRIPS sulla proprietà intellettuale (*Agreement on Trade Related Aspects of*

*Intellectual Property Right*), concluso nel quadro dell'organizzazione mondiale sul commercio ? di cui è parte l'Unione europea e che contiene anche la protezione dei segreti commerciali ? non tutti gli Stati membri hanno adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali o dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale.

La direttiva ritiene che detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere il *know-how*, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza.

In Italia, il segreto industriale è in particolare protetto dal Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 20015). L'articolo 98 del Codice prevede la tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni rivestano determinati requisiti.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Il termine di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è stabilito al 9 giugno 2018.

Il relatore passa quindi all'illustrazione della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016.

Osserva che il documento in esame, con riferimento specifico all'agricoltura, rileva che il 2016 è stato caratterizzato dall'implementazione a livello nazionale della PAC 2014-2020 e da incisive situazioni di crisi in molti settori agricoli nazionali ed internazionali, in particolare quello lattiero-caseario, aggravate negli ultimi mesi dell'anno 2016 dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale.

A livello internazionale viene evidenziato il lavoro svolto nelle riunioni preparatorie del G20 dei *deputies* agricoli afferenti la riunione Ministeriale svoltasi a Berlino il 22 gennaio 2017.

A livello europeo è stato assicurato il coordinamento dei negoziati per la riforma di medio termine del corrente Quadro finanziario e pluriennale 2014-2020 e del cosiddetto regolamento *omnibus* (COM (2016) 605 final), ad esso correlato, nel quale sono previste, tra l'altro, anche talune modifiche ai regolamenti base della PAC.

Il Governo - afferma la relazione - per fronteggiare la crisi di mercato di taluni settori, è stato autorizzato ad adottare misure straordinarie, attuate attraverso un pacchetto di provvedimenti per un valore di diverse centinaia di milioni di euro, messi a disposizione degli Stati membri. Il massimo impegno è stato anche assicurato per fare in modo che gli agricoltori colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 beneficiassero, quanto prima, degli anticipi dei premi PAC nonché della liquidazione dei premi dello sviluppo rurale, al fine di contrastare l'abbandono delle attività agricole. Il Governo ha inoltre partecipato ai negoziati per la semplificazione di alcuni strumenti di intervento sui mercati agricoli.

Sempre in ambito europeo, per gli aspetti fitosanitari, è proseguita l'attività per la revisione della proposta del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante che ha portato alla pubblicazione del regolamento(UE) n. 2016 del 2031, recante nuovo regime fitosanitario che si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019, nonché per la proposta di nuovo regolamento relativo ai controlli ufficiali.

Nel settore dei fertilizzanti, è iniziata la discussione presso il Consiglio dell'Unione europea della proposta di regolamento UE COM(2016) 157, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.

In ordine all'avvio della procedura d'infrazione, concernente le misure di protezione contro la diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, per presunta violazione del dovere di leale cooperazione, con particolare riferimento alla mancata eradicazione degli alberi infetti nei 20 km nella zona di contenimento e i ritardi nell'effettuazione del monitoraggio nelle aree interessate, la relazione ci



riferisce che la regione Puglia ha provveduto a incrementare le attività di monitoraggio delle aree demarcate. Le azioni messe in atto da tale regione sono state considerate soddisfacenti e in linea con le disposizioni dell'Unione dalla Commissione europea a conclusione di un *audit* condotto nel mese di novembre 2016.

Con riferimento alla semplificazione dei pagamenti diretti, richiesta dal Consiglio dei ministri agricoli, anche su sollecitazione del Governo italiano, nel 2016 l'attività si è concentrata sulle modifiche ai regolamenti delegati e di esecuzione.

Sul piano nazionale, le principali azioni hanno riguardato, oltre alla citata implementazione delle misure di sostegno decise a livello europeo (in particolare per il settore lattiero, ovicaprino e suinicolo), l'attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nonché l'applicazione, a regime, della nuova regolamentazione relativa alla certificazione dei conti degli organismi pagatori. È stato, inoltre, valutato l'impatto della riforma PAC a livello nazionale, proponendo alcune modifiche per il regime di aiuto accoppiato, anche a seguito di criticità segnalate dalla Commissione europea, mediante una analisi di impatto sui vari settori, aumentando le risorse finanziarie per particolari comparti in difficoltà e semplificando i requisiti di accesso.

Inoltre interventi hanno riguardato i settori vitivinicolo, oleicolo, zootecnico, risicolo e in ambito OGM.

Nell'ambito dello sviluppo rurale, l'attività si è concentrata sul supporto alle autorità di gestione regionali nella fase di avvio dei Programmi di sviluppo rurale della nuova programmazione 2014-2020 nonché sulla attuazione dei programmi gestiti a livello centrale.

È stata seguita, inoltre, l'evoluzione del processo di modifica del quadro regolamentare dell'Unione europea, intervenendo sulla citata proposta "*omnibus*" sugli aspetti relativi allo sviluppo rurale ((COM (2016) 605) final), con proposte tese a facilitare l'uso della consulenza aziendale e delle risorse per catastrofi naturali.

Il Governo, anche sulla base delle indicazioni del Senato della Repubblica, ha svolto attività di tutela e protezione delle indicazioni geografiche associate a prodotti agroalimentari, ai vini e agli spiriti sia a livello nazionale che internazionale.

Sono proseguite, anche nel 2016, le trattative relative alla revisione del regolamento di base in materia di agricoltura biologica, sul quale non è ancora stato possibile raggiungere un accordo definitivo tra Consiglio e Parlamento europeo. In tale contesto, l'Italia ha mantenuto ferma la propria posizione incentrata sulla difesa dei principi fondamentali dell'agricoltura biologica e sulla tutela dei consumatori, opponendosi, tra l'altro, all'introduzione della produzione fuori suolo e di nuove deroghe per i prodotti importati da paesi terzi.

Con riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è stato adottato il decreto interministeriale concernente l'indicazione in etichetta dell'origine della materia prima per il latte ed i prodotti lattiero-caseari: si tratta di una disciplina sperimentale dell'etichettatura del latte e dei prodotti lattiero caseari, applicabile solo sul territorio nazionale ed in via temporanea (fino al 31 marzo 2019), con la quale il Governo ha recepito le richieste dei consumatori italiani a fornire loro un quadro informativo più completo sugli alimenti.

Con un altro decreto si è provveduto a definire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al decreto legge n. 113 del 2016 (articolo 23-*bis*), istituito al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari, attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali - volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo.

Sul fronte dei controlli ufficiali, nel 2016, è proseguita la verifica della conformità dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici di produzione, svolte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi.

Lo scorso anno è stato anche approvato il decreto legislativo n. 103 del 2016 contenente disposizioni sanzionatorie relative all'olio d'oliva e all'olio di sansa d'oliva.

Sul fronte della semplificazione, segnala l'entrata in funzione dei registri informatizzati del settore vitivinicolo.

Con riferimento specifico alla pesca, la relazione consuntiva in esame rileva che l'azione del Governo nel corso dell'anno 2016 si è svolta coerentemente con le priorità indicate nella relazione programmatica.

Sono state implementate le azioni tese a rispettare gli impegni prefissati nell'ambito della politica comune della pesca, di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e, per quanto riguarda, nello specifico, l'obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture di specie ittiche soggette a limiti di cattura, ovvero soggette a taglie minime (si veda l'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006) si è contribuito all'elaborazione delle Raccomandazioni congiunte sui piani di gestione degli scarti per le specie che definiscono le tipologie di pesca, in collaborazione con i Paesi dell'Unione europea con i quali la risorsa ittica è condivisa, nei vari contesti internazionali tra i quali, in primis, il MEDAC (*Mediterranean Advisory Council*).

Per quanto concerne il Programma operativo (PO) del FEAMP 2014-2020, sono stati predisposti gli strumenti propedeutici alla sua attuazione.

Nel corso del 2016, inoltre, sono state poste in essere attività strumentali all'ottimale gestione degli adempimenti di chiusura della programmazione relativa al Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013.

Si è provveduto, altresì, a definire la proroga annuale, al 31 dicembre 2016, del precedente Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, come stabilito dall'articolo 1, comma 490 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), anche al fine di garantire la continuità delle misure attivate e di realizzare le azioni previste a sostegno del settore. Al contempo, è stata ultimata la predisposizione del nuovo documento programmatico nazionale per il settore pesca ed acquacoltura 2017-2019.

Nel quadro del contrasto alla pesca illegale, con la legge n. 154 del 2016 (articolo 39), cosiddetto collegato agricolo, sono state introdotte importanti modifiche al regime sanzionatorio in materia di violazioni della normativa vigente che disciplina la pesca marittima: oltre ad introdurre le sanzioni per il mancato rispetto delle nuove regole della politica comune della pesca, tra le quali il sopra menzionato obbligo di sbarco, si è inteso modulare alcune sanzioni per determinate infrazioni gravi, secondo criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasività, richiesti dalla normativa europea e, in particolare, dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (UE) n. 404/2011.

Fa presente in proposito che la Commissione agricoltura sta esaminando un affare assegnato per fornire indirizzi al Governo sui controlli della pesca.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone, d'intesa con la relatrice Saggese, di prorogare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a giovedì 13 luglio, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'audizione informale odierna di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione sul disegno di legge n. 2306 (inserimento in agricoltura di soggetti autistici), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [313](#)

##### **G/313/1/9**

##### IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»,

impegna il Governo:

nell'attuazione dell'articolo 3 del provvedimento, a considerare le competenze del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica, della Fondazione Dieta Mediterranea ? Onlus di Ostuni, dell'Istituto per la promozione e la valorizzazione della dieta mediterranea (I.Di.Med) di Palermo, della Scuola Italiana Dieta Mediterranea (SIDMe) di Pavia e del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (C.I.H.E.A.M.) di Bari.

##### **G/313/2/9 (testo 2)**

[CANDIANI](#), [DONNO](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»;

premesso che:

la dieta mediterranea è stata proclamata dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità e la sua proclamazione rappresenta un traguardo storico per la tradizione alimentare e per

la cultura dell'Italia intera;

ricerche scientifiche ed agroalimentari hanno messo in evidenza come l'alimentazione moderna, satura di zuccheri e grassi animali, sia una delle principali cause dell'insorgenza delle malattie quali diabete, tumori, obesità, mentre, al contrario, laddove si segue un regime alimentare facente parte della tradizione mediterranea, l'incidenza di simili malattie diminuisce;

anche nel nostro Paese è esploso il fenomeno delle obesità infantili, causato dalle modifiche delle abitudini alimentari, con ricorso sempre più frequente ai pasti tipo «*fast food*», associati ad uso di bevande gassate zuccherate;

l'uso dei cosiddetti «cibi spazzatura» deve essere limitato non solo perché essi sono ricchi di grassi, zuccheri e sale, ma anche perché il loro consumo va a scapito dei legami con il territorio, dei sapori, delle culture e delle tradizioni del Belpaese,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di misure volte a favorire anche all'interno dei «*fast food*» l'uso di cibi provenienti dalla dieta mediterranea affinché sia scoraggiato il consumo dei «cibi spazzatura» al fine di tutelare la salute dei consumatori, soprattutto in età scolare.

**G/313/2/9**

[CANDIANI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»;

premessi che:

la dieta mediterranea è stata proclamata dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità e la sua proclamazione rappresenta un traguardo storico per la tradizione alimentare e per la cultura dell'Italia intera;

ricerche scientifiche ed agroalimentari hanno messo in evidenza come l'alimentazione moderna, satura di zuccheri e grassi animali, sia una delle principali cause dell'insorgenza delle malattie quali diabete, tumori, obesità, mentre, al contrario, laddove si segue un regime alimentare facente parte della tradizione mediterranea, l'incidenza di simili malattie diminuisce;

anche nel nostro Paese è esploso il fenomeno delle obesità infantili, causato dalle modifiche delle abitudini alimentari, con ricorso sempre più frequente ai pasti tipo «*fast food*», associati ad uso di bevande gassate zuccherate;

l'uso dei cosiddetti «cibi spazzatura» deve essere limitato non solo perché essi sono ricchi di grassi, zuccheri e sale, ma anche perché il loro consumo va a scapito dei legami con il territorio, dei sapori, delle culture e delle tradizioni del Belpaese,

impegna il Governo:

a prevedere misure le quali prevedano che anche all'interno dei «*fast food*» sia favorito l'uso di cibi provenienti dalla dieta mediterranea affinché sia scoraggiato il consumo dei «cibi spazzatura» al fine di tutelare la salute dei consumatori, soprattutto in età scolare.

## Art. 1

### 1.1

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#), [STEFANO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «sulla salute», aggiungere le seguenti: «umana e sulla qualità della vita».*

### 1.2

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «stile alimentare», aggiungere le seguenti: «e di vita».*

### 1.3

[CAMPANELLA](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento a quelli che si avvalgono di materie prime prodotte sul territorio nazionale».*

Art. 2

**2.1**

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) "dieta mediterranea": l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio agrario e naturale all'alimentazione, includendo le colture, soprattutto quelle connesse alle specie tradizionali e alla loro biodiversità varietale, le modalità di raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza, di identità e di continuità per le popolazioni coinvolte;».

**2.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo» con le seguenti: «che include».*

**2.2 (Testo 3)**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) "Piano": il Piano di sostegno della dieta mediterranea, di cui all'articolo 6.»;

b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera c) dopo le parole: «fruizione dei prodotti, aggiungere le seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;*

*sopprimere la lettera d);*

*alla lettera e), sopprimere le parole: «, anche mediante il finanziamento e la partecipazione a fondazioni, forme associative e programmi comuni a tale scopo istituiti»;*

*sostituire la lettera f) con la seguente: « f) promuovere la dieta mediterranea, valorizzando le colture, le specialità e le ricette tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici»;*

c) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo sono definite nell'ambito del Piano di cui all'articolo 6.».

**2.3**

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#), [DONNO](#), [AMIDEI](#)

*Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «ricerche interdisciplinari,», aggiungere le seguenti: «sia su base nazionale che internazionale».*

**2.4**

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#), [DONNO](#), [AMIDEI](#)

*Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «salute pubblica», aggiungere le seguenti: «anche per la determinazione della sua efficacia nel ridurre il rischio delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e nel tutelare e valorizzare l'agrobiodiversità italiana;».*

**2.5**

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

*Al comma 2, alla lettera b), dopo la parola: «ristorazione», aggiungere la seguente: «individuale».*

**2.6**

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

*Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «mense scolastiche», inserire le seguenti: «e ospedaliere».*

**2.7**

[CAMPANELLA](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando le forniture provenienti da filiere locali;».*

## 2.8

### [DALLA TOR](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c), dopo le parole: «fruizione dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;

b) alla lettera f), dopo le parole: «le colture», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette».

## 2.9

### [SAGGESE, PIGNEDOLI](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c), dopo le parole: «fruizione dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;

b) alla lettera f), dopo le parole: «le colture», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette».

## 2.10

### [CANDIANI](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c), dopo le parole: «fruizione dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;

b) alla lettera f), dopo le parole: «le colture», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette».

## 2.11

### [MARIO FERRARA, CASALETTO, DONNO, STEFANO](#)

*Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «così da valorizzare patrimonio culturale immateriale e patrimonio culturale materiale», con le seguenti: «così da valorizzare il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale».*

## 2.12

### [MARIO FERRARA, CASALETTO](#)

*Al comma 2, alla lettera f), dopo le parole: «ad essi connessi», inserire le seguenti: «nonché la cultura enogastronomica tradizionale».*

## 2.13 (testo 2)

### [MARIO FERRARA, CASALETTO, DONNO, AMIDEI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«g) favorire lo studio, il recupero e la trasmissione dei tradizionali saperi relativi alla biodiversità delle specie vegetali che rappresentano la base della dieta mediterranea, nonché delle proprietà nutriceutiche e salutistiche dei loro prodotti».

## 2.13

### [MARIO FERRARA, CASALETTO](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«g) incentivare lo studio, il recupero e la trasmissione dei tradizionali saperi relativi alla biodiversità delle specie vegetali che rappresentano la base della dieta mediterranea, nonché delle proprietà nutriceutiche e salutistiche dei loro prodotti, con particolare riferimento all'olivo, alle specie cerealicole, alle leguminose, alle specie ortofrutticole e alle verdure spontanee e coltivate».

Art. 3

## 3.1 (testo 4 corretto)

### IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da un membro in rappresentanza del medesimo Ministero, da esperti di alta qualificazione e

indipendenza, di cui due designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due designati dal Ministero della salute, due designati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, uno designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, nonché da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dei comuni designato dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2. Al funzionamento del Comitato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non dà luogo alla corresponsione di indennità o rimborsi comunque denominati.»;

b) *al comma 4:*

*all'alinea, sostituire le parole: «consultive, propositive e di monitoraggio» con le seguenti: «consultive e propositive», sopprimere le parole: «del relativo marchio» e sostituire le parole: «da esso rappresentato» con le seguenti: «da essa rappresentato e sul Piano di sostegno della dieta mediterranea»;*

*alla lettera b), sostituire la parola: «tutelare» con la seguente: «promuovere»;*

*alla lettera c), sopprimere le parole: «, anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.».*

### **3.2**

[MARIO FERRARA, CASALETTO](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «di Pollica», aggiungere le seguenti: «e da un rappresentante dell'Istituto IDiMed (Istituto Dieta Mediterranea) di Palermo».*

### **3.3**

[TOMASELLI, STEFANO, FABBRI, IURLARO, DALLA TOR](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «da un rappresentante del centro Studi per la dieta mediterranea "Angelo Vassallo" di Pollica», inserire le seguenti: «e da un rappresentante della Fondazione Dieta Mediterranea-ONLUS con sede a Ostuni».*

### **3.4**

[TOMASELLI, STEFANO, FABBRI, IURLARO, DALLA TOR](#)

*Al comma 2, all'ultimo periodo, dopo le parole: «esperti o rappresentanti di soggetti pubblici o privati», aggiungere le seguenti: «, nonché esperti nominati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione, appartenenti alla filiera agroalimentare».*

### **3.5**

[PIGNEDOLI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera agro-alimentare.».*

### **3.6 (testo 2)**

[MARIO FERRARA, CASALETTO, DONNO](#)

*Al comma 4, alla lettera b), dopo le parole: «nutrizionali, sociali, economici, ambientali», aggiungere le seguenti: «di biodiversità».*

### **3.6**

[MARIO FERRARA, CASALETTO](#)

*Al comma 4, alla lettera b), dopo le parole: «nutrizionali, sociali, economici, ambientali», aggiungere le seguenti: «di biodiversità alimentare».*

**3.7**

[CAMPANELLA, STEFANO](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«d) valutare e proporre interventi rivolti a valorizzare le filiere enogastronomiche nazionali che forniscono i prodotti tipici di primario rilievo per la dieta mediterranea».*

Art. 4

**4.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

*«1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre quale "Giornata nazionale della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità", al fine di promuovere la dieta mediterranea e i valori a essa riferiti.».*

**4.1 (testo 3)**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: «2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».*

Art. 5

**5.1**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

**5.2**

[MARIO FERRARA, CASALETTO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «inferiori e superiori», aggiungere le seguenti: «e mense universitarie».*

**5.3**

[MARIO FERRARA, CASALETTO](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

*«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alle mense ospedaliere, alla ristorazione sanitaria e alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture di cui ai commi 1 e 2».*

**5.0.1 (testo 3)**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, SCOMA, DONNO, AMIDEI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Promozione della dieta mediterranea presso le farmacie)*

*1. Le farmacie possono partecipare, a proprie spese e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, alle campagne per la promozione della dieta mediterranea attraverso la distribuzione di opuscoli, locandine e materiale informativo finalizzati a favorire l'adozione di sani stili di vita basati su un corretto regime alimentare.».*

**5.0.1 (testo 2)**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, SCOMA](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*1. Le farmacie partecipano, a proprie spese e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, alle campagne per la promozione della dieta mediterranea attraverso la distribuzione di opuscoli, locandine e materiale informativo finalizzati a favorire l'adozione di sani stili di vita basati su un*



corretto regime alimentare.

2. Il farmacista, in possesso di idonea formazione universitaria *post lauream*, elabora diete con finalità salutari e non terapeutiche, nonché cura l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche».

### 5.0.2

[TOMASELLI](#), [STEFANO](#), [FABBRI](#), [IURLARO](#), [DALLA TOR](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Promozione della dieta mediterranea nei programmi scolastici)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, nell'ambito delle "Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana" adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono introdotti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nozioni e orientamenti per la diffusione dei contenuti della dieta mediterranea.

2. Al fine di garantire una adeguata formazione del personale docente, per la più efficace applicazione delle linee guida come integrate da quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono previste idonee attività di formazione e sensibilizzazione del suddetto personale su iniziativa del Comitato di cui all'articolo 3.».

#### Art. 6

### 6.1 testo 3/1

[DALLA TOR](#)

All'emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6», apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: "i prodotti agricoli e agroalimentari", aggiungere le seguenti: ", le specialità e le ricette";
- al comma 2, dopo le parole: "in ambito nazionale e internazionale", aggiungere le seguenti: "delle specialità e delle ricette e"».

### 6.1 testo 3/2

[CANDIANI](#)

All'emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6», comma 1, dopo le parole: "i prodotti agricoli e agroalimentari", aggiungere le seguenti: ", le specialità, le ricette".

### 6.1 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Piano di sostegno della dieta mediterranea)*. ? 1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato di cui all'articolo 3, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

5. Per l'attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.*

## 6.2

[PIGNEDOLI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea ? patrimonio dell'umanità. Le risorse del Fondo sono destinate prioritariamente al finanziamento di progetti destinati alla formazione di operatori impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, con particolare attenzione all'ambito scolastico e al settore della ristorazione e della filiera agroalimentare. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, sono definiti criteri e modalità di individuazione e finanziamento dei relativi progetti.»*

## 6.3

[SAGGESE](#), [PIGNEDOLI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «anche in ambito internazionale, i prodotti», inserire le seguenti: «, le specialità e le ricette».*

*Conseguentemente, al comma 2:*

*all'alinea, dopo le parole: «tutela dei prodotti», inserire le seguenti: «, delle specialità, delle ricette»;*

*alla lettera a), dopo le parole: «con riferimento ai prodotti alimentari», inserire le seguenti: «, alle specialità e alle ricette».*

## 6.4

[CANDIANI](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i prodotti», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «tutela dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità, delle ricette»;*

c) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «prodotti alimentari», aggiungere le seguenti: «, alle specialità e alle ricette».*

## 6.5

[DALLA TOR](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «anche in ambito internazionale, i prodotti», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «tutela dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità, delle ricette»;*

c) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con riferimento ai prodotti alimentari», aggiungere le seguenti: «, alle specialità e alle ricette».*

## 6.6

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «colture tipiche tradizionali», aggiungere le seguenti: «con la relativa biodiversità che preservano e valorizzano».*

## 6.7

[TOMASELLI](#), [STEFANO](#), [FABBRI](#), [IURLARO](#), [DALLA TOR](#)

*Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «con riferimento ai prodotti alimentari», aggiungere le seguenti: «, ai processi di lavorazione dei prodotti alimentari e ai contesti nei quali vengano adottati i principi della dieta mediterranea.»*

**6.8**

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

*Al comma 2, alla lettera a), dopo la parola: «concesso», aggiungere le seguenti: «ottenuti secondo quanto previsto da specifici disciplinari di produzione e di filiera;».*

**6.9**

[CAMPANELLA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) le materie prime utilizzate nella produzione devono essere di provenienza nazionale;».*

Art. 7

**7.1**

[CANDIANI](#)

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Alla copertura del suddetto Fondo si provvede mediante destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative elevate per le frodi nel settore agroalimentare, per un valore di 1 milione di euro annui per il triennio 2017-2019.».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «2013, 2014, 2015» con le seguenti: «2017, 2018, 2019.».*

# 1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 268 (pom.) del 18/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017  
268ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2037 (pubblicati in allegato).

Dichiara inammissibile per estraneità di materia l'emendamento 7.0.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, vengono dati per illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone di fissare un termine per i subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1 per venerdì 21 luglio, alle ore 11.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **FASIOLO** (PD) riferisce sul disegno di legge in esame, il quale reca la conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., già approvato dalla Camera dei deputati.

Segnala, per quanto di competenza, con favore, che l'articolo 6 include espressamente gli imprenditori agricoli o i coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* nella platea dei beneficiari delle misure di ristoro dallo stesso disposte a favore degli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, prevedendo l'accesso di tali soggetti alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 855).

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente tale proposta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il presidente **FORMIGONI** pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso ([n. 425](#))**  
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il presidente [FORMIGONI](#) pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole da lui presentato in qualità di relatore.

La Commissione approva.

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ([n. 427](#))**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, commi 665 e 666, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

La relatrice [PIGNEDOLI](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) non condivide tale schema, ritenendolo eccessivamente sintetico ed erroneo nei contenuti. Richiama lo svolgimento contestuale da parte della Commissione dell'affare assegnato n. 591, sul quale è relatrice insieme alla senatrice Gatti, relativamente al quale è in corso di preparazione una proposta di risoluzione. Sollecita quindi un rinvio della votazione sull'argomento in esame.

Il senatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) sottopone all'attenzione della relatrice e del rappresentante del Governo la tematica delle risorse umane del CREA e dell'elevato numero di lavoratori precari.

La senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) apprezza i contenuti dello schema di parere della relatrice e valuta positivamente il sollecito avvio del piano di ricerca straordinario in esame. Sottolinea la necessità che

la Commissione si esprima sullo stesso nei termini assegnati. Fa presente che l'affare assegnato sulle nuove tecnologie in agricoltura potrà essere esaminato anche successivamente e separatamente.

Il senatore [RUTA](#) (PD) prende atto della tempistica del provvedimento in esame e dello schema di parere della relatrice, condivisibile pur nella sua sinteticità. Auspica peraltro che su alcuni profili possa svolgersi un'ulteriore riflessione: sulla tutela della biodiversità e sulla sostenibilità ambientale dell'agricoltura di precisione.

La senatrice [GATTI](#) (Art. 1-MDP) fa presente che il piano di ricerca straordinario in esame è conforme alla legislazione vigente per quanto riguarda l'attività di ricerca scientifica e il trattamento delle pratiche biotecnologiche.

Nell'atto del Governo è altresì citato un parere dell'EFSA (Agenzia europea per la sicurezza alimentare) per cui cisgenesi e alcune modalità di *genome editing* non sono assimilabili alle tecniche che generano gli OGM ma alle tecniche convenzionali. Detti temi sono stati approfonditi anche nel corso dell'audizione dei rappresentanti del CREA.

Per quanto concerne l'affare assegnato sulle nuove tecnologie in agricoltura fa presente, in qualità di relatrice insieme alla relatrice Fattori, che non è stato possibile presentare finora una proposta di risoluzione ma che è imminente una redazione della stessa, auspicando una valutazione condivisa per valorizzare il lungo impegno su tale materia. Richiama altresì l'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che si è svolta nel 2015 proprio sulla tematica delle nuove tecnologie in agricoltura con particolare riferimento all'uso delle biotecnologie sostenibili e di precisione, sottolineando come il provvedimento in esame si ponga in linea di continuità con tali indirizzi.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S) non condivide le considerazioni della senatrice Gatti ritenendo che nel piano straordinario in esame non si faccia esclusivamente riferimento a tecnologie del tutto distinte dagli organismi geneticamente modificati. Sussistono peraltro a suo avviso gravi problematiche sul piano della possibilità di un brevetto pubblico sugli esiti delle ricerche e, pertanto, sul metodo e sull'oggetto delle stesse, nonché su quello del pieno ed efficace utilizzo dei fondi.

Richiama la mancanza di una normativa aggiornata in sede europea sulle biotecnologie e auspica che relativamente all'affare assegnato sulle nuove tecnologie in agricoltura possa svolgersi un dibattito più ampio e preliminare rispetto all'atto del Governo in esame.

Il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII) fa presente a sua volta come una disciplina chiarificatrice di matrice europea sia ormai indispensabile. Non condivide peraltro le preoccupazioni espresse dal senatore Ruta.

La relatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) fa presente di aver redatto lo schema di parere sulla scorta dell'audizione di rappresentanti del CREA svolta dalla Commissione. L'oggetto del provvedimento è un piano di ricerca straordinario che si pone in conformità delle leggi vigenti incentivando la ricerca in laboratorio secondo modalità che la comunità scientifica ritiene diverse dagli organismi geneticamente modificati.

Osserva che il parere da rendere sull'atto del Governo in esame ha pertanto caratteristiche e tempistica diverse da quelle dell'affare assegnato sulle nuove tecnologie in agricoltura.

Prende atto poi dell'osservazione svolta dal senatore Dalla Tor quanto all'elevato numero di soggetti precari impieganti negli enti di ricerca; tale problematica si pone nell'ambito del processo di riordino del CREA dopo l'incorporazione di CRA e INEA.

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD) fa presente che nel dibattito odierno sono emerse a suo avviso tutte le

problematiche inerenti all'atto del Governo in esame e che la Commissione è chiamata ad esprimersi entro il termine assegnato.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa alle considerazioni della relatrice Pignedoli e della senatrice Bertuzzi.

Il presidente [FORMIGONI](#) fa presente che quello oggi in esame da parte della Commissione è il parere su uno schema di decreto ministeriale che deve essere espresso entro il 21 luglio. Diversamente l'affare assegnato n. 591 sulle nuove tecnologie in agricoltura si potrà concludere con l'esame di una risoluzione recante impegni per il Governo su detta materia. Assicura che non appena le relatrici presenteranno una proposta di risoluzione, questa sarà prontamente esaminata dalla Commissione, non sussistendo tuttavia alcun termine assegnato.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) preannuncia l'intenzione di presentare a sua volta uno schema di parere sull'atto del Governo in esame.

La relatrice [PIGNEDOLI](#) (*PD*) si riserva di presentare per la prossima seduta una riformulazione dello schema di parere oggi illustrato, che tenga conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2874\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016***

**[\(2875\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017***

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) riferisce sui provvedimenti in esame, per i profili di competenza, specificando che, per quanto concerne il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, il perseguimento dei diversi obiettivi - sia strategici che strutturali - dell'apparato amministrativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è avvenuto, nell'anno di riferimento (2016), in coerenza con le priorità politiche 2016. Pertanto i centri di responsabilità amministrativa del MIPAAF, nella loro consistenza come rilevabile dalle schede del disegno di legge, tengono conto sia della programmazione finanziaria 2016-2018 sia delle strategie individuate dalla Direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione 2016. Nel corso del 2015, a seguito del decreto-legge n. 51 del 2015 (che ha sancito la soppressione della gestione commissariale ex Agensud e il conseguente trasferimento delle relative funzioni, risorse umane e strumentali al MIPAAF), sono state individuate le attribuzioni dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dello sviluppo rurale e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica. Inoltre, l'articolo 7 del



decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ha previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri: ciò è avvenuto con l'attribuzione ai Carabinieri delle relative funzioni, ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza.

Il MIPAAF, in tale ambito, ha ricevuto l'inquadramento nel ruolo di 46 unità di personale, di cui 7 dirigenti, del Corpo Forestale dello Stato; al Dicastero sono stati conferiti:

- a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
- b) certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, mediante le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri;
- c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del relativo parere.

Ricorda che nelle Note integrative al Rendiconto generale 2016 per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, infine, si coglie l'occasione per riflessioni di contesto più generale. Vi si richiama che la Commissione europea, nel luglio 2016, aveva rilevato che i prezzi dei prodotti agricoli erano diminuiti del 15 per cento negli ultimi due anni, mentre quelli dei prodotti trasformati erano diminuiti del 4 per cento e quelli al consumatore erano rimasti sostanzialmente stabili. Anche nel successivo aggiornamento, pubblicato ad ottobre 2016, sono state confermate tali tendenze, mentre nel più recente aggiornamento, pubblicato nel marzo 2017, la Commissione europea riferisce che negli ultimi mesi della campagna 2016-2017, dopo una lunga fase di calo o stagnazione, si registra un lieve aumento dei prezzi pagati per i prodotti agricoli, in particolare cereali, latte ed olio di oliva. Per il Governo italiano, quindi, l'agricoltura italiana ha affrontato il 2016 con forte spirito imprenditoriale nonostante le significative, ed a volte tragiche, avversità atmosferiche.

In un quadro macroeconomico incerto, l'andamento dell'economia agricola nazionale, nell'esito del 2016, può considerarsi soddisfacente, secondo il rapporto "AgrOsserva" (febbraio 2017), predisposto da ISMEA ed Unioncamere. Si tratta di un rapporto secondo cui diminuiscono i costi degli *input* produttivi, ma calano ancora di più i prezzi agricoli alla prima fase di scambio; inoltre, continua a crescere l'*export*, ma si contrae la spesa interna delle famiglie per beni agroalimentari; infine, aumenta il numero degli occupati, ma diminuisce il credito bancario.

Relativamente ai prezzi agricoli nella prima fase di scambio, il 2016 si è chiuso in deflazione, come indicato dall'Indice ISMEA dei prezzi agricoli, che ha registrato una flessione di 5,1 punti percentuali rispetto al 2015.

La ripresa dei listini osservata nella seconda parte dell'anno non è stata di fatto sufficiente a ribaltare la tendenza annua negativa.

Risultano in calo i listini dei prodotti zootecnici (-2,9 per cento), ma soprattutto quelli delle coltivazioni vegetali (-6,7 per cento) che hanno sofferto in particolare del deprezzamento dell'olio di oliva e della frutta.

Sul fronte produttivo, dopo la congiuntura particolarmente favorevole del 2015 (quando si era registrata una crescita media annua di quasi 4 punti percentuali), i dati ISTAT (pubblicati il 3 marzo 2017) indicano che il settore primario, nel totale dell'anno 2016, ha conseguito un valore aggiunto più contenuto (del 5,4 per cento) rispetto a quello del 2015, a causa degli andamenti registrati negli ultimi tre mesi dell'anno, in particolare con il negativo risultato della produzione olivicola.

Per singola produzione, il 2016 risulta comunque un anno positivo per la produzione del frumento duro, per il settore suinicolo e per le consegne di latte vaccino.

Nel 2016 il settore agricolo è stato capace di garantire, secondo l'ISTAT, un aumento significativo (+5,1 per cento) delle unità di lavoro totali (Ula), oltre 41 mila Ula. La componente del lavoro indipendente ha segnato un aumento (+2,9 per cento) pur risultando inferiore a quello che ha caratterizzato le unità di lavoro dipendenti (+6,7 per cento).

Per l'industria alimentare italiana, i positivi risultati registrati nell'ultimo bimestre del 2016 hanno

consentito una chiusura, su scala annua, pari a +1,1 per cento (dato ISTAT), che è il migliore incremento dal 2010. Si tratta di una netta inversione di tendenza, come rilevato da Federalimentare, dopo il deludente -0,6 per cento con cui si era chiuso il 2015. A livello produttivo, nel 2016 si sono distinti la "lavorazione del tè e del caffè" (+11,7 per cento), le "paste alimentari" (+5,6 per cento) e l'"alimentazione animale" (+4,9 per cento).

Le rilevazioni ISMEA attestano però che, dopo una timida ripresa dei consumi domestici nel 2015, il 2016 risulta contrassegnato da una nuova flessione della spesa delle famiglie per beni alimentari, che è pari al -0,5 per cento su base annua. Prosegue la crisi dei consumi di carne, la cui spesa da parte delle famiglie italiane nel 2016 diminuisce del 4,4 per cento. Ma si riduce anche la spesa per salumi (-3,6 per cento), latte (-5,2 per cento), formaggi e latticini (-3,3 per cento); in aumento, di converso, quella per prodotti ittici (+2,5 per cento) e frutta (+2,2 per cento).

Circa i prezzi al consumo, l'indice elaborato dall'ISTAT indica per il 2016 una lieve deflazione (-0,1 per cento su base annua), che tuttavia non ha interessato la categoria dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche, né tanto meno quella delle bevande alcoliche e dei tabacchi, i cui prezzi al consumo, in media d'anno, hanno registrato un rialzo rispettivamente dello 0,2 per cento e dell'1,5 per cento.

Nel 2016, secondo i dati ISTAT, la spesa per consumi finali totali delle famiglie sul territorio economico nazionale è stata del +1,3 per cento superiore a quella del 2015.

Le esportazioni del settore agroalimentare, secondo i dati diffusi dall'ISTAT, mostrano un forte risultato positivo nel 2016 (+3,9 per cento rispetto al 2015) ed un valore di 38,35 miliardi di euro: il successo dell'*export* agroalimentare italiano appare importante se confrontato all'andamento (+1,1 per cento) delle esportazioni italiane complessive.

Nel 2016 l'agricoltura presenta una capacità di esportare nettamente positiva (+2,9 per cento), in termini di variazione sul 2015, ma il risultato appare più contenuto rispetto a quello raggiunto dall'industria alimentare (+4,2 per cento) che rimane largamente predominante anche in termini assoluti.

Si sofferma quindi sull'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, segnalando che alla tabella n. 12 si propongono alcune variazioni, in competenza e in cassa.

La missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca si incrementa a livello previsionale di 15.606.881 euro, mentre in cassa cresce di 75.085.485 euro. Al suo interno, il programma "politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale" fa la parte maggiore (9.980.194 in competenza e 64.768.371 in cassa, tutti per il rilancio del settore zootecnico ed il miglioramento genetico del bestiame).

Anche l'azione di prevenzione e repressione frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari registra in competenza un incremento che sfiora i dieci milioni (ed oltre 64 milioni in cassa); si tratta di cifre comparabili, nella stessa missione, alle variazioni proposte per ciascuna delle azioni considerate (spese per il personale del programma: oltre 10 milioni; interventi a favore del settore pesca e acquacoltura: oltre 10 milioni; competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano: oltre 15 milioni; sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale: oltre 15 milioni; interventi a favore del settore ippico: oltre 15 milioni che compongono il programma "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione").

Segnala infine che sono più modesti gli incrementi proposti per la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, con poco più di un milione di incremento, per ciascuna delle due azioni considerate (gestione del personale; gestione comune dei beni e servizi).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'audizione informale svolta il 12 luglio di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, UNCI agroalimentare e UECOOP sull'affare assegnato n. 1014 (apicoltura amatoriale), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che è convocata una ulteriore seduta della Commissione per domani, mercoledì 19 luglio, alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 425**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,  
premesse che:

il provvedimento intende sostituire integralmente l'attuale legge n. 325 del 1958, recante disciplina del

commercio interno del riso, al fine di fornire uno strumento normativo aggiornato e di dotare la filiera risicola di strumenti giuridici basati su criteri oggettivi e trasparenti per classificare e porre in vendita l'ampio patrimonio varietale italiano;

il provvedimento è stato discusso e condiviso nell'ambito del Tavolo di filiera del riso;

esso risulta conforme alla norma di delega contenuta nella legge n. 154 del 2016 ("collegato agricolo") e compatibile con la normativa comunitaria quanto all'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli e alle norme sull'etichettatura;

valutato quindi positivamente il contenuto del provvedimento in un'ottica di promozione e tutela delle varietà tradizionali italiane;

auspicato che le misure introdotte in materia di tracciabilità possano favorire l'incremento dell'utilizzo delle sementi certificate;

richiamata l'esigenza di una piena tutela del prodotto italiano rispetto alle conseguenze degli accordi di libero scambio, che consentono il commercio senza dazi di riso proveniente da Paesi dell'estremo oriente,

esprime parere favorevole.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 427**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

preso atto positivamente dei contenuti del Piano di ricerca straordinario, che muove nella direzione di un aggiornamento e avanzamento tecnologico nel comparto primario nazionale, richiamata l'esigenza di agire presso le competenti sedi europee nella direzione di una normativa uniforme e aggiornata sull'uso delle nuove biotecnologie in agricoltura, a livello tanto definitorio quanto operativo;

ritenuto che l'agricoltura di precisione debba essere incentivata, ferma restando la sostenibilità ambientale delle coltivazioni;

sottolineata l'esigenza di dedicare una particolare attenzione al tema della brevettabilità delle nuove tipologie vegetali e dell'applicazione della normativa in materia di proprietà intellettuale,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

occorre tutelare la biodiversità italiana in un'ottica di incentivazione della qualità alimentare e ambientale, tenendo conto delle varietà antiche locali che presentano virtù nutrizionali e sociali di legame col territorio, valorizzando le banche nazionali dei semi con progetti di ricerca in grado di mettere in contatto il patrimonio conoscitivo con gli operatori del settore agroalimentare.

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2037](#)

**G/2037/1/9**

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#),  
[MASTRANGELI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2037, recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva,

premesso che:

prima dell'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa e le relative modalità di gestione erano disciplinate dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2005. La normativa citata è stata in larga parte trasfusa nell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che, a seguito degli interventi del Tar del Lazio prima (sentenza n. 572 del 26 gennaio 2007) e del Consiglio di Stato poi (sentenza n. 4970 del 26 settembre 2007) ha emendato nelle parti ritenute illegittime dalla giurisprudenza amministrativa;

con l'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la materia è stata disciplinata dall'articolo 114 del nuovo codice dei contratti pubblici. In particolare è stato disposto che l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avvenga esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo escludendo dunque la scelta del criterio del prezzo più basso che la precedente normativa individuava in via residuale;

al comma 5 si è disposta l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Anac, per l'individuazione degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto ed il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili;

considerato che:

le percentuali di sconto incondizionato applicate ai contratti di convenzione con gli esercenti vengono rimodulate al rialzo dalle società emittenti i buoni pasto senza alcun tipo di vincolo. È di tutta evidenza come un offerta con ribassi superiori ad una certa soglia possa indurre le società emittenti a trasferire sugli esercizi convenzionati il maggiore sconto offerto, incrementando le commissioni di rimborso in misura corrispondente o ritardando i termini di pagamento. Ed è altrettanto evidente che questo possa avere un impatto rilevante sul livello qualitativo dei servizi offerti;

il decreto del Ministero in indirizzo che, ai sensi dell'articolo 144 del nuovo codice dei contratti pubblici, disciplinerà nel dettaglio i criteri di valutazione dell'offerta presentata dalle società emittenti i buoni pasto dovrebbe essere in via di emanazione, avendo già concluso la fase di concertazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e recepito le osservazioni del Consiglio di Stato,

impegna il Governo:

a disciplinare il contenuto degli accordi stipulati tra società di emissione di buoni pasto e titolari degli esercizi convenzionabili fissando un valore massimo per il criterio relativo alla

percentuale di sconto incondizionato e per il termine di pagamento agli esercizi convenzionati, così come già suggerito nel 2011 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**G/2037/2/9**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (A.S. 2037);

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede tra l'altro l'elaborazione di linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva;

considerato che:

la refezione scolastica è prima di tutto un momento educativo, durante il quale si concretizzano il diritto ad un'istruzione di qualità e alla salute;

l'alimentazione a scuola è infatti un fattore cruciale per l'apprendimento, lo sviluppo fisico e la socialità e diviene indispensabile per i bambini a rischio di esclusione sociale;

per far fronte alle situazioni di maggior disagio, i Comuni possono prevedere esenzioni e riduzioni tariffarie in base alla condizione socio-economica o alla composizione familiare;

tuttavia, come rilevato dall'Organizzazione *Save the Children* e riportato dalla stessa organizzazione in sede di audizione presso la Commissione 9a del Senato in data 12 ottobre 2016, vi sono forti disparità di trattamento da territorio a territorio,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere l'esclusione dal patto di stabilità per gli enti territoriali delle spese relative ai provvedimenti di esenzione e di riduzione tariffaria dei costi del servizio mensa per i soggetti meno abbienti.

**G/2037/3/9**

[FATTORI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (A.S. 2037);

premessi che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame stabilisce che:

a) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche che gestiscono le mense scolastiche, promuove l'educazione alimentare, definendo con proprio decreto principi e messaggi uniformi su tutto il territorio nazionale volti a favorire l'adozione di una corretta alimentazione, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, anche nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale;

b) nella definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva, in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale, le regioni coadiuvano le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici nella definizione dei criteri da osservare nei capitolati di appalto al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci, i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in relazione alle derrate alimentari richieste;

c) le regioni promuovono la creazione di piattaforme interregionali per la distribuzione di prodotti agroalimentari, al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva;

inoltre l'articolo 5, comma 5, del disegno di legge in esame stabilisce che le procedure di selezione dell'offerta sono fondate su parametri di qualità, che possono essere riferibili, tra l'altro, ad indici di valorizzazione di offerte di alimenti a filiera corta (lettera b);

considerato che:

la refezione scolastica è prima di tutto un momento educativo, durante il quale si concretizzano il diritto ad un'istruzione di qualità e alla salute;

in quest'ottica assume particolare importanza il pane il quale costituisce uno degli alimenti di base nella tradizione alimentare italiana;

il pane casereccio di Genzano è stato il primo pane a marchio di indicazione geografica protetta (I.G.P.) in Europa, cui sono seguiti la coppia ferrarese, la focaccia di Recco, il pane di Matera e la piadina romagnola nonché i prodotti a denominazione di origine protetta quali, il pane di Altamura, il pane toscano e la pagnotta del Dittaino;

la concessione dell'I.G.P. da parte dell'Unione Europea ha comportato per i panificatori della zona l'osservanza del disciplinare di produzione molto restrittivo che va a garantire le caratteristiche del prodotto sia dal punto di vista esteriore che, soprattutto, della qualità degli ingredienti e del metodo di produzione;

proprio per vigilare sull'osservanza del disciplinare, è stato creato un apposito Consorzio volontario dei produttori che ha come obiettivo principale quello di tutelare e promuovere il Pane Casereccio di Genzano, garantendo in questo modo anche la sopravvivenza dell'antico metodo di produzione con i forni a legna,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, azioni concrete volte a favorire l'implementazione delle disposizioni di cui in premessa con particolare riferimento al settore della panificazione, anche favorendo il coinvolgimento a tutti i livelli interessati dei consorzi di produzione certificati.

**G/2037/4/9**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (A.S. 2037);

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame stabilisce che le procedure di selezione dell'offerta devono essere fondate su parametri di qualità;

lo stesso comma 5 individua, altresì, alcuni ambiti cui i parametri di qualità possono essere riferibili, quali, per esempio gli indici di valorizzazione di offerte di alimenti a filiera corta, l'utilizzo di prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale quali alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata, la valorizzazione delle imprese agricole che dispongono di autonome piattaforme alimentari, la formazione del personale, avendo riguardo ai progetti di promozione della salute, il monitoraggio dei cibi prodotti in eccesso e non utilizzati, etc...;

il successivo comma 6 dispone che almeno il 60 per cento dei parametri di cui al comma 5 deve essere espresso in forma univocamente qualitativa e secondo criteri di valorizzazione oggettivamente stabiliti nel bando di gara;

considerato che:

sull'argomento alcune associazioni di categoria hanno evidenziato ? coerentemente con la proposta di legge in esame ? che la ristorazione collettiva appartiene a quell'area di servizi alla persona in cui il solo elemento prezzo è inidoneo ad individuare l'offerta che meglio soddisfa l'interesse pubblico;

tuttavia nonostante il comma 3 dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 imponga per i servizi in esame l'obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) nella prassi, si sarebbero verificati numerosi casi in cui è di fatto premiato il minore prezzo, pur applicando, la stazione appaltante, nominalmente il criterio dell'OEPV, ciò a causa dell'attribuzione del punteggio economico sulla base della formula cosiddetta dell'interpolazione lineare che può attribuire differenze di punteggio notevoli anche in presenza di minime differenze nei

ribassi;

anche le formule descritte nelle Linee Guida n. 2 sull'OEPV, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, rischierebbero, ad avviso di questi, di annullare le innovazioni introdotte con il Codice,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, in sinergia con l'ANAC, un atto di regolazione a carattere generale finalizzato a illustrare le principali criticità che possono interessare le procedure di selezione del contraente nel settore della ristorazione collettiva, al fine di individuare gli strumenti utilizzabili dalle stazioni appaltanti per gestire efficacemente tali procedure e raggiungere gli obiettivi prefissati nonché a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per distinguere i requisiti di ammissione alla gara dai requisiti il cui possesso è richiesto ai fini della valutazione del progetto tecnico, individuandoli in modo che essi possano portare ad un miglioramento effettivo del servizio offerto, nonché, infine, per inserire nei bandi di gara elementi necessari a definire in modo obiettivo e puntuale il contenuto dei requisiti richiesti e consentire una efficace verifica del possesso degli stessi.

**G/2037/5/9**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (A.S. 2037);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;

considerato che:

nonostante l'emanazione di specifici atti di indirizzo come per la ristorazione scolastica, nei suddetti servizi continuano a rilevarsi gravi disparità tra le diverse regioni;

in particolare nelle regioni del Meridione, molte scuole risultano prive di locali adeguati o specificamente dedicati alla refezione degli allievi i quali sono spesso costretti a consumare il pasto nella propria aula e sul proprio banco in una situazione non certo ottimale dal punto di vista igienico-sanitaria,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze:

a) un monitoraggio della situazione dei servizi di ristorazione scolastica negli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

b) azioni concrete affinché presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che attuino il servizio di ristorazione scolastica sia assicurata la predisposizione di spazi adeguati per il consumo del pasto da parte degli alunni assicurando il rispetto di idonee condizioni igienico-sanitarie.

**G/2037/6/9**

[MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2037, recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, da considerarsi servizi pubblici essenziali;

considerato che:

nonostante negli ultimi anni il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca abbia dato rilievo alla qualità del cibo servito nelle mense scolastiche e all'educazione alimentare, gli istituti scolastici italiani ? nella gran parte dei casi ? non hanno ambienti adeguati a servire il pasto agli studenti;



in molte scuole gli alunni sono costretti a mangiare in locali diversi dalle mense come aule o disimpegni adibiti all'uopo. Inoltre, molti di questi ambienti non sono adeguatamente puliti e non sono conformi alle norme igienico-sanitarie;

considerato inoltre che:

i recenti fatti di cronaca riguardanti la possibilità per gli studenti di portarsi il pranzo da casa e il dibattito che ne è scaturito, aggravano la situazione delle mense e non possono non avere ricadute negative sulla convivenza degli alunni costretti a mangiare in luoghi separati;

valutato infine che:

la sala da pranzo rappresenta non solo il luogo dove consumare il pasto, ma anche il luogo in cui si realizzano rapporti conviviali tra i bambini, gli insegnanti e dirigenti scolastici, e una conquista di pari opportunità che potenzialmente garantisce una efficace educazione alimentare a tutti gli alunni, impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a supportare gli Enti locali nel dotarsi di locali adeguati per la refezione scolastica o di provvedere al loro efficientamento, ai sensi delle norme tecniche e di sicurezza per l'edilizia scolastica, al fine di garantire non solo il rispetto di criteri igienico-sanitari, ma anche la salvaguardia di un momento essenziale di aggregazione e di educazione alla convivialità.

**G/2037/7/9**

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (A.S. 2037);

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede la definizione di linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire, tra l'altro, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari;

considerato che:

un'alimentazione corretta è fondamentale per la salute e la qualità della vita e l'educazione alimentare rappresenta un elemento indispensabile per la promozione di comportamenti alimentari corretti e per la crescita di una coscienza critica che favorisca l'emancipazione delle giovani generazioni dai condizionamenti esterni a cui sono continuamente sottoposte, rendendole protagoniste delle proprie scelte alimentari;

l'educazione alimentare e al consumo consapevole, inoltre, non può prescindere da un'analisi e da un approfondimento delle relazioni tra cibo, territorio e ambiente;

in un mondo in cui le distanze tra contesto urbano e vita rurale appaiono sempre maggiori, è necessario che la scuola rappresenti il luogo principale in cui poter sviluppare conoscenze e sensibilità ad un uso più consapevole e attento del cibo e delle risorse, valorizzando il patrimonio nazionale di tradizioni agroalimentari e promuovendo i sistemi locali del cibo,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi atti di carattere normativo al fine di:

a) definire percorsi e spazi curriculari specifici di educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali;

b) prevedere l'introduzione di percorsi formativi rivolti al personale scolastico e alle famiglie al fine di rendere le azioni educative rivolte e agli studenti più efficaci e di favorire l'adozione di scelte alimentari familiari e collettive coerenti.

**G/2037/8/9**

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (A.S. 2037);

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione dei servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi atti al fine di prevedere che il costo del pasto a carico dell'utente del servizio di ristorazione non sia superiore ai 5 euro.

**G/2037/9/9**

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (A.S. 2037);

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;

considerato che:

gli istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorativi hanno come finalità la formazione umana e professionale di tecnici che operano nel settore della ristorazione facendo acquisire allo studente, a conclusione del percorso di studi, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere della ristorazione e dell'ospitalità alberghiera, congiunta all'utilizzo e all'ottimizzazione delle nuove tecnologie nell'ambito della produzione, dell'erogazione, della gestione del servizio e del *marketing* di settore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e gli istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorativi, ove presenti, per la gestione e/o l'erogazione del servizio mensa anche in un'ottica di formazione pratica degli alunni degli istituti medesimi.

**G/2037/10/9**

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva»,

premessi che:

nella comunità internazionale è ormai comunemente condiviso il convincimento in base al quale la salute costituisce un vero e proprio stile di vita da promuovere sin dall'infanzia e perseguire e potenziare durante tutte le fasi di sviluppo della vita dell'individuo;

numerosi studi scientifici hanno dimostrato che l'incidenza di molte patologie è legata all'adozione di stili di vita sani, anche sotto il profilo alimentare;

un regime alimentare corretto rappresenta, infatti, uno dei fattori fondamentali per mantenere un buono stato di salute. Una dieta varia ed equilibrata è alla base del buon funzionamento dell'organismo ed è determinante per un sano sviluppo fisico e mentale; al contrario, un'alimentazione scorretta è uno dei fattori di rischio modificabili responsabile delle principali malattie croniche;

rilevato, altresì, che:

risulta fondamentale attivare ampie sinergie capaci di coinvolgere diversi operatori, univocamente finalizzate alla promozione del benessere, anche alimentare, come indispensabile elemento di crescita comune;

i professionisti sanitari sono in possesso delle specifiche competenze culturali e scientifiche per concorrere allo sviluppo e alla diffusione di una corretta cultura alimentare e, nell'ambito della loro attività, sono in grado di fornire le indicazioni necessarie per seguire regimi alimentari adeguati, anche nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva;

in tal modo, si promuove la capacità dell'individuo di sviluppare capacità critiche e di scelta consapevole sulla propria alimentazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di coinvolgere i professionisti sanitari nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva di cui al presente disegno di legge, per la definizione, lo sviluppo ed il monitoraggio del regime alimentare dei cittadini che usufruiscono degli stessi.

**G/2037/11/9**

**FAVERO**

Il Senato;

in sede di esame del disegno di legge n. 2037, recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge A.S. 2037 prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, elabora ogni due anni le linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva;

considerato che:

presso il Ministero della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con decreto dirigenziale del 13 luglio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, è stato istituito un Tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero della salute, del Coordinamento delle Regioni e delle Società scientifiche;

partendo dalla considerazione dell'acclarato rapporto tra alimentazione e salute, e quindi della necessità di predisporre politiche nutrizionali idonee a contrastare l'incidenza crescente di malattie croniche non trasmissibili, il Tavolo ha individuato le criticità in nutrizione clinica e preventiva e fornito all'Amministrazione proposte per la pianificazione dell'intervento pubblico nel settore della nutrizione, soprattutto al fine di contrastare le patologie croniche e il loro impatto sulla popolazione italiana;

le criticità analizzate e le azioni da intraprendere sono state elaborate nel documento denominato «Valutazione delle criticità nazionali in ambito nutrizionale e strategie d'intervento 2016-2019», approvato con l'Accordo del 24 novembre 2016 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

nel paragrafo II e relativo allegato del documento, si prevede, tra gli interventi previsti per il superamento delle criticità nutrizionali, l'organizzazione di un'efficace rete pubblica d'intervento nell'ambito sia della Nutrizione Clinica sia della Nutrizione Preventiva con relativa copertura organizzativa a livello ospedaliero e territoriale ASL;

tra le strutture/azioni da realizzare si prevedono programmi per la ristorazione collettiva attraverso linee di attività per la promozione della sana alimentazione con la collaborazione dei SIAN (Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione) e delle Aziende di ristorazione collettiva,

impegna il Governo:

a tenere conto, nella fase di elaborazione delle linee guida di cui all'articolo 3 dell'Atto Senato n. 2037, di quanto previsto nel documento denominato «Valutazione delle criticità nazionali in ambito nutrizionale e strategie d'intervento 2016 ? 2019», approvato con l'Accordo del 24 novembre 2016 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in modo da realizzare, attraverso linee di attività operative per la promozione di alimenti salutari, programmi per la ristorazione collettiva con la collaborazione dei SIAN, fornendoli di una adeguata dotazione di risorse finanziarie e di personale.

**Art. 1.**

Art. 1

**1.1**

LA RELATRICE

*Sostituire le parole da: «del codice» fino alla fine del comma con le seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni».*

**1.2**

[CANDIANI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» con le seguenti: «di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».*

Art. 2

**2.1**

LA RELATRICE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: «ed è responsabile dell'esecuzione dei relativi contratti»;*

b) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

*«f) filiera agroalimentare: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari».*

**2.2**

[SERRA, DONNO, MORONESE](#)

*Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «anche».*

**2.3**

[SERRA, DONNO, MORONESE](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di prodotti agroalimentari», aggiungere le seguenti: «provenienti da coltivazioni biologiche certificate».*

Art. 3

**3.1**

LA RELATRICE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

*«1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. Al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed aggiornare a scadenza quadriennale, sono definite le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applicano rispettivamente le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale, di cui all'intesa 16 dicembre 2010 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2011, le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica, di cui all'intesa 18 dicembre 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2015 e le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, di cui al provvedimento 29 aprile 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 2010"».*

**3.2**

[CANDIANI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il» aggiungere le seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il».*

### 3.3

#### [FAVERO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «comuni italiani» inserire le seguenti: «, anche in coerenza con quanto previsto dall'Accordo del 24 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Valutazione delle criticità nazionali in ambito nutrizionale e strategie d'intervento 2016-2019"».*

### 3.4

#### [BLUNDO, MONTEVECCHI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «comuni italiani», aggiungere le seguenti: «nonché le organizzazioni civiche e i coordinamenti di commissioni mensa di comprovata esperienza e competenza individuati sulla base di criteri oggettivi predefiniti.».*

### 3.5

#### [FUCKSIA, QUAGLIARIELLO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «e intolleranze alimentari» aggiungere le seguenti «ivi compresa la celiachia».*

### 3.6

#### [SERRA, DONNO, MORONESE](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tra i quali deve essere previsto, per le scuole dell'infanzia e primaria, l'impiego di appositi locali attrezzati all'interno delle strutture scolastiche per la preparazione dei pasti *in loco*».*

### 3.7

#### [GRANAIOLA](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo meccanismi di non penalizzazione per i piccoli e piccolissimi comuni».*

### 3.8

#### [DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nei servizi di refezione ospedaliera, assistenziale e scolastica è fatto divieto di utilizzare prodotti e ingredienti contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i parametri per la definizione delle tipologie di prodotti soggetti al divieto di cui al presente comma».

### 3.9

#### [SERRA, DONNO, MORONESE](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Tra i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva di cui al comma 1, costituisce indice di particolare rilievo, per le scuole dell'infanzia e primaria, l'impiego di appositi locali attrezzati all'interno delle strutture scolastiche per la preparazione dei pasti *in loco*».

### 3.10

#### [DONNO, MORONESE, SERRA](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, elabora ogni due anni le linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire *standard* comuni per l'esenzione e le agevolazioni tariffarie destinate alle famiglie in condizioni di povertà, garantendo tariffe minime e massime uniformi su tutto il territorio nazionale da applicare a tutte le famiglie secondo il principio di contribuzione progressiva sulla base del livello economico della famiglia stessa

da calcolarsi sulla base dell'ISEE e con la possibilità di modificare la fascia di contribuzione a favore dell'utenza anche durante l'anno scolastico».

### 3.11

[FUCKSIA, QUAGLIARIELLO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea e compatibilmente agli articoli 26 e articoli da 28 a 37 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di assicurare elevati *standard* di qualità dei prodotti alimentari e con lo scopo di sostenere le imprese produttrici aventi la sede operativa in Italia, le linee guida di cui al comma 1 che precede prevedono che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della presente legge forniscano, anche al fine di incentivare il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), prodotti alimentari provenienti dal centro produttivo più prossimo alla propria sede operativa o distributiva».

### 3.12

[FUCKSIA, QUAGLIARIELLO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea e compatibilmente agli articoli 26 e articoli da 28 a 37 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di assicurare elevati *standard* di qualità dei prodotti alimentari e con lo scopo di sostenere le imprese produttrici aventi la sede operativa in Italia, le linee guida di cui al comma 1 che precede prevedono procedure semplificate di aggiudicazione ed agevolazioni fiscali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) della presente legge che forniscano in via preferenziale alimenti coltivati e prodotti in Italia».

Art. 4

### 4.1

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. - (*Piattaforme di distribuzione*). ? 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la creazione di piattaforme regionali ed interregionali di produttori agricoli per la distribuzione di prodotti agroalimentari al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva».

### 4.2

[CANDIANI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministero della salute» aggiungere le seguenti: «, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

### 4.3

[DONNO, MORONESE, SERRA](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «corretta alimentazione» aggiungere le seguenti: «attraverso il consumo di prodotti alimentari a basso impatto e a filiera corta».*

### 4.4

[CANDIANI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e favorire il consumo di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di prodotti di qualità nonché di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti stessi».*

### 4.5

[SERRA, DONNO, MORONESE](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono perseguiti anche mediante la progressiva eliminazione degli imballaggi e dei supporti plastici impiegati per la distribuzione dei cibi e delle bevande, nonché attraverso l'eliminazione nelle scuole, di ogni ordine e grado, di distributori automatici di prodotti alimentari preconfezionati, sostituendoli con distributori di prodotti alimentari freschi e a preparazione estemporanea, di provenienza locale».

#### 4.6

#### [DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole: «, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva».*

#### Art. 5

#### 5.1

#### LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 5. - (*Ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica*). ? 1. I servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica contribuiscono a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e all'istruzione. I servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche.

2. Nei contratti pubblici relativi ai servizi di cui al comma 1, le procedure di selezione dell'offerta avvengono sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto delle modalità di cui al comma 3. Deve essere comunque garantita l'adozione di una formula di aggiudicazione che garantisca la preminenza del criterio della qualità.

3. Le procedure di selezione dell'offerta sono fondate su parametri di qualità, che devono essere riferibili, tra l'altro:

a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute;

b) ad indici di valorizzazione di offerte di alimenti a filiera corta;

c) all'utilizzo di prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale, quali alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata;

d) alla valorizzazione delle imprese agricole che dispongano di autonome piattaforme alimentari;

e) alle offerte caratterizzate da utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili;

f) all'insonorizzazione dei refettori, manutenzione ordinaria di arredi, attrezzature, locali adeguati nonché ai tempi di sostituzione di arredi e attrezzature e di eventuale ristrutturazione di locali;

g) alla formazione del personale, avendo riguardo in particolare a progetti di promozione della salute;

h) all'organizzazione del servizio con riferimento ad aspetti quali la preparazione e distribuzione di diete e il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prodotti senza glutine;

i) al monitoraggio dei cibi prodotti in eccesso e non utilizzati;

j) alle procedure di monitoraggio della qualità del servizio e di soddisfazione dell'utenza, da realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni civiche di cui al comma 10 del presente articolo.

4. Almeno il 60 per cento dei parametri di cui al comma 3 deve essere espresso in forma univocamente qualitativa e secondo criteri di valorizzazione oggettivamente stabiliti nel bando di gara.

5. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, conformemente a quanto previsto all'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un modello di bando (bando-tipo) specifico per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1, che tenga conto di quanto previsto dal presente articolo.

6. Nelle procedure di selezione che riguardano appalti superiori alla soglia comunitaria, il bando, il capitolato ed il disciplinare, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, prevedono una selezione fondata altresì sui seguenti sub-parametri:

a) fatturato minimo annuo, che deve essere almeno il doppio del valore globale dell'appalto;

b) risorse umane: numero di tecnici qualificati, tra i quali, a titolo esemplificativo, nutrizionisti

- e dietisti, assunti a tempo indeterminato in azienda;
- c) capacità tecnologiche: patrimonio netto in attrezzature e tecnologie specifiche di cucina;
  - d) referenze per servizi analoghi pari al valore della procedura di gara;
  - e) governo diretto della filiera distributiva (possesso di una piattaforma distributiva, tracciabilità dei prodotti);
  - f) investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in ricerca e sviluppo;
  - g) investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in formazione del personale;
  - h) azioni effettive messe in atto dall'azienda a tutela dell'ambiente.

7. L'ANAC procede, ogni anno, ad elaborare, pubblicare ed aggiornare i prezzi di riferimento dei pasti, per tipologia di ristorazione pubblica, con specifico riferimento a quella ospedaliera, scolastica e assistenziale e tenuto conto delle specificità territoriali. Le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della determinazione della base d'asta, devono tenere conto delle normative di settore sui prezzi di riferimento e del prezzo individuato dall'ANAC. Costituisce indice di anomalia dell'offerta, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere alla verifica di congruità, la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia significativamente inferiore al prezzo di riferimento individuato dall'ANAC ai sensi del primo periodo del presente comma.

8. Nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica è applicabile l'istituto dell'avvalimento, ad esclusione di quello avente per oggetto le certificazioni di qualità.

9. Per l'accesso alle gare della ristorazione pubblica, le imprese devono disporre, quale requisito di capacità economica, di un fatturato sullo specifico servizio, calcolato sulla media dell'ultimo triennio, pari almeno al valore della gara e comunque non superiore al doppio.

10. Al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità nell'ambito dei servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, le istituzioni pubbliche che hanno proceduto all'appalto di tali servizi procedono, coinvolgendo i diretti fruitori dei medesimi anche attraverso le organizzazioni civiche e istituzionali di comprovata esperienza e competenza, individuate sulla base di criteri oggettivi predefiniti, al monitoraggio dei parametri stabiliti nel bando di gara, con particolare attenzione all'utilizzo di prassi virtuose tese alla diminuzione degli sprechi alimentari, all'adeguato livello di formazione del personale nonché al numero e alla qualità del personale incaricato, alla qualità degli alimenti offerti, all'inserimento di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Le risultanze dell'attività di monitoraggio devono essere rese accessibili agli utenti dei servizi di ristorazione attraverso la predisposizione e la pubblicazione di rendiconti dettagliati, da fornire con cadenza almeno semestrale.

11. Al fine di creare un collegamento tra il servizio di ristorazione scolastica e l'utenza, le istituzioni scolastiche istituiscono, anche su istanza dell'utenza, apposite commissioni, composte da genitori e personale scolastico, che collaborano al monitoraggio della qualità e dell'efficienza del servizio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni di cui al presente comma».

## 5.2

### [CANDIANI](#)

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

## 5.3

### [DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#)

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e nel rispetto delle modalità di cui al comma 3».*

## 5.4

### [DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#)



*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al fine di escludere tipologie di bandi che rendano inefficace la valenza del progetto tecnico favorendo l'appiattimento delle offerte esclusivamente in riferimento al prezzo, nell'ambito delle procedure di cui al comma 2 le amministrazioni tengono conto dei seguenti criteri:

a) al prezzo non possono comunque essere attribuiti più di 30 punti. I restanti o superiori 70 punti devono essere riservati alla valutazione del progetto;

b) definizione precisa degli elementi che compongono i criteri premiali, con particolare riferimento al *rating* di legalità».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

**5.5**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, le amministrazioni devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

**5.6**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) un criterio di aggiudicazione che preveda punteggi premianti per l'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari a filiera corta e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto».

**5.7**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#)

*Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) un criterio di aggiudicazione che preveda punteggi premianti per l'offerente che si impegni a non utilizzare per la somministrazione di alimenti contenitori, cannucce, posate e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili e riutilizzabili».

**5.8**

[GRANAIOLA](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «fondate su parametri» aggiungere le seguenti: «di precisa identificabilità e tracciabilità del prodotto nonché».*

**5.9**

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#)

*Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «da produzione integrata» con la seguente: «biodinamica».*

**5.10**

[CANDIANI](#)

*Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche ai fini del rispetto dei fattori di qualità di cui al comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;».*

**5.11**

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#)

*Al comma 5, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) alla valorizzazione delle forniture provenienti direttamente dalle imprese agricole;».

**5.12**

[GRANAIOLA](#)

*Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) all'approvvigionamento a km 0 o comunque di prodotti di produzione locale latamente intesi e all'utilizzo di prodotti del commercio equo solidale;».

**5.13**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#)

*Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) alla capacità di raggiungere buoni risultati in termini di riduzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili;».

**5.14**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#)

*Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;».

**5.15**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#)

*Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'efficientamento della programmazione per una migliore gestione del servizio, tra cui un maggiore utilizzo delle innovazioni tecnologiche;».

**5.16**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#)

*Al comma 5, sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) alle condizioni di lavoro del personale, in particolare per quanto concerne salute e sicurezza, nonché alla formazione interna e esterna, certificata, dello stesso, avendo riguardo in particolare a progetti di promozione della salute;».

**5.17**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#)

*Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) alla elaborazione dei menù su base settimanale o bisettimanale con rotazione stagionale;».

**5.18**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#)

*Al comma 5, sostituire la lettera h), con la seguente:*

«h) all'organizzazione del servizio con riferimento ad aspetti quali il tempo di trasporto degli alimenti e dei pasti, dando maggior rilievo ad un trasporto in tempi quanto più possibile brevi, la preparazione, distribuzione e porzionatura di diete speciali e il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prodotti senza glutine;».

**5.19**

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#)

*Al comma 5, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'adozione di procedure operative rivolte a ridurre gli sprechi;».*

**5.20**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 5, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) alla capacità di raggiungere buoni risultati in termini di riduzione dello spreco alimentare e recupero delle eccedenze alimentari;».

**5.21**

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

*Al comma 5, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «espletate anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni civiche di comprovata esperienza e competenza individuate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.».*

## 5.22

### [CIRINNA](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica garantiscono nella loro offerta almeno un menù senza prodotti o ingredienti di origine animale e realizzato in modo da assicurare un apporto bilanciato di nutrienti».

## 5.23

### [FUCKSIA, QUAGLIARIELLO](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della presente legge sono tenuti a cedere le eccedenze alimentari così come identificate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166 agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

## 5.24

### [CANDIANI](#)

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche individuando criteri di parametrizzazione dell'offerta idonei ad assicurare il dovuto peso delle componenti qualitative rispetto alla componente del prezzo».

## 5.25

### [DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA](#)

*Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) entità del fatturato minimo annuo;».

## 5.26

### [DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA](#)

*Al comma 8, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) controllo della filiera distributiva (rapporto diretto con le imprese agricole, tracciabilità dei prodotti);».

## 5.27

### [MORONESE, DONNO, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 8, alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tra l'altro con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare.».

## 5.28

### [DONNO, MORONESE, SERRA](#)

*Sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. L'ANAC procede ad elaborare, pubblicare ed aggiornare annualmente i prezzi di riferimento dei pasti, distinti per tipologia di ristorazione pubblica, con specifico riferimento a quella ospedaliera, scolastica e assistenziale. Le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della determinazione della base d'asta, fatte salve le normative di settore sui prezzi di riferimento, devono tenere conto dei prezzi pubblicati dall'ANAC. Costituisce indice di anomalia dell'offerta, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere alla verifica di congruità, la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia significativamente inferiore ai prezzi di riferimento determinati dall'ANAC».

## 5.29

### [DONNO, MORONESE, SERRA](#)

*Sostituire il comma 10, con il seguente:*

«10. Nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica non è applicabile l'istituto dell'avvalimento».

**5.30**

[DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA](#)

*Sopprimere il comma 11.*

**5.31**

[BLUNDO, MONTEVECCHI](#)

*Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «tali servizi», aggiungere le seguenti: «, coinvolgendo anche i diretti fruitori del servizio e le organizzazioni civiche di comprovata esperienza e competenza individuate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti,».*

**5.32**

[DONNO, MORONESE, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 12, dopo le parole: «sprechi alimentari» aggiungere le seguenti: «secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166».*

**5.33**

[DONNO, MORONESE, SERRA](#)

*Sopprimere il comma 13.*

**5.34**

[DONNO, MORONESE, SERRA, BLUNDO](#)

*Sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. Al fine di realizzare un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella ristorazione collettiva è istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'apposita banca dati nella quale sono reperibili i dati relativi ai prodotti alimentari non utilizzati e ceduti dai soggetti affidatari dei servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica in base alle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate le modalità di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati di cui al precedente periodo».

**5.35**

[DONNO, MORONESE, SERRA](#)

*Sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. I committenti pubblici e privati assicurano l'idoneità, in particolare ai fini igienico-sanitari e della sicurezza sul lavoro, dei locali nei quali viene effettuata la attività di ristorazione».

**5.0.1**

[MORONESE, DONNO, SERRA](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Divieto di utilizzo di stoviglie monouso)*

1. Al fine di realizzare un'economia circolare e diminuire la produzione di rifiuti in plastica, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, a far data dal 1 gennaio 2018, è fatto divieto di utilizzare contenitori, cannucce, posate e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili e riutilizzabili per la somministrazione di alimenti.

2. Il divieto di cui al comma 1 è rivolto ai gestori di servizi di ristorazione collettiva.

3. In caso di documentate esigenze sanitarie potranno essere utilizzati prodotti monouso, rigorosamente biodegradabili e compostabili secondo la norma europea UNI EN 13432:2002 da conferire nella frazione organica nel caso nel territorio comunale di appartenenza delle strutture di cui al comma 2 sia attivo il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento i comuni provvedono a regolare il divieto di utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri non riutilizzabili e non biodegradabili durante lo svolgimento di feste, sagre e manifestazioni pubbliche sul proprio territorio comunale.

5. La mancata osservanza delle previsioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

6. Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte di stoviglie di plastica, cannuce e contenitori esistenti ed eventualmente previsti da contratti di fornitura in essere che non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, questi possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2018».

#### **5.0.2**

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Commissioni mensa)*

1. Al fine di favorire la partecipazione degli utenti, in un'ottica di individuazione tempestiva e gestione delle criticità, interpretazione e accoglimento di nuove istanze, avvio di un confronto costante e dialettico tra i diversi attori della ristorazione scolastica, ampliamento, miglioramento e sostenibilità del servizio, le istituzioni scolastiche costituiscono, qualora non presenti, apposite commissioni.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di costituzione e organizzazione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le funzioni delle stesse corredate da strumenti di monitoraggio e controllo adeguati, digitalizzati, sulla base dei quali raccogliere dati ed informazioni su base comunale e confrontabili su base nazionale relativamente ai servizi di ristorazione scolastica.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 6

#### **6.1**

LA RELATRICE

*Sopprimere l'articolo.*

#### **6.2**

[CANDIANI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **6.3**

[CANDIANI](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «deve» con la seguente: «può».*

#### **6.4**

[CANDIANI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti hanno la facoltà di non avvalersi dell'albo dei fornitori di cui al comma 1».

Art. 7

#### **7.1**

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **7.2**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. - *(Termini di pagamento)* ? 1. Per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, stipulati tra imprese fornitrici di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari, si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».

#### **7.0.1**

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7.-bis.**

*(Delega al Governo per la modifica dell'imposizione fiscale  
e dell'etichettatura delle bevande)*

1. Al fine di favorire la diffusione di comportamenti alimentari consapevoli e rivolti alla tutela della salute, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per la revisione del trattamento fiscale e dell'etichettatura delle bevande di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* incrementare l'imposizione sulle bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali;

*b)* destinare l'introito fiscale aggiuntivo, derivante dall'incremento dell'imposizione di cui alla lettera *a)*, al finanziamento di campagne per l'educazione alimentare rivolte agli utenti della scuola dell'obbligo;

*c)* prevedere che sull'etichetta dei prodotti di cui alla lettera *a)* sia riportata una specifica dicitura rivolta a segnalare il rischio, in caso di consumo eccessivo, di insorgenza di obesità e patologie ad essa connesse.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.».

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delega al Governo per la modifica dell'imposizione fiscale e dell'etichettatura delle bevande».*

# 1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 270 (pom.) del 25/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017  
270ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[FORMIGONI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(523) STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica (2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

**- e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2811, già assunto quale testo base (pubblicati in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, vengono dati per illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono stati presentati dei subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1 (pubblicati in allegato). Informa inoltre che la senatrice Montecchi ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/2037/2/9, G/2037/3/9, G/2037/4/9, G/2037/5/9 e agli emendamenti 2.2, 2.3, 3.6, 3.9, 3.10, 4.3, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 5.27, 5.28, 5.29, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.0.1, 7.2, mentre la senatrice Donno ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/2037/7/9, G/2037/8/9, G/2037/9/9 e agli emendamenti 3.4, 5.21, 5.31, 5.0.2

Nessuno chiedendo di intervenire, vengono dati per illustrati tutti i subemendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016**

**(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017**

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente [FORMIGONI](#) ricorda che nella seduta del 18 luglio scorso erano stati illustrati i provvedimenti in esame e che è aperto il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire il [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame congiunto proseguirà separatamente.

Il relatore [DALLA TOR](#) (AP-CpE-NCD) illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge



n. 2874 (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [FORMIGONI](#) pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra poi uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2875 (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [FORMIGONI](#) pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA  
CONVOCATO AL TERMINE*

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che la seduta plenaria della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 26 luglio, alle ore 15, non avrà luogo, come pure l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, convocato al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2874**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione,

richiamato l'avvenuto assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e l'andamento dell'economia agricola nazionale nello scorso anno, che registra un incremento soprattutto per quanto concerne il dato delle esportazioni agroalimentari italiane,

esprime parere favorevole.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2875**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione,

considerate le variazioni in incremento in termini di competenza e in cassa dei programmi attinenti a vari profili del settore agroalimentare italiano,

esprime parere favorevole.

### **ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2811](#)**

**G/2811/1/9**

**[DE PETRIS, STEFANO](#)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che

il 29 giugno scorso, nel corso del trilogico tra le rappresentanze del Consiglio Europeo, del Parlamento Europeo e della Commissione Europea è stato raggiunto l'accordo sul nuovo regolamento comunitario destinato a disciplinare l'agricoltura biologica, a decorrere dal 1° luglio 2020;

il testo del regolamento scaturito dal suddetto accordo era stato messo all'ordine del giorno del Consiglio Europeo del 18 luglio scorso, ma il provvedimento è stato ritirato "in mancanza di un testo definitivo" ed in presenza della permanenza di elementi di dissenso fra Parlamento Europeo e Consiglio tali da ritenere che si procederà a prolungare la procedura di codecisione;

il testo del regolamento scaturito dall'accordo del 29 giugno scorso presenta alcuni elementi di criticità per l'agricoltura biologica del nostro Paese e l'intervenuto stallo nella procedura di approvazione può consentire al Governo italiano di riaprire la discussione sulle disposizioni inadeguate che sono state segnalate anche dalle organizzazioni di rappresentanza del settore,

impegna il Governo:

1) a sostenere in sede europea la necessità di adottare posizioni di massima precauzione in merito all'immissione in commercio di prodotti contaminati accidentalmente da sostanze non ammesse nella produzione biologica, al fine di tutelare la qualità dei prodotti e l'interesse dei consumatori;

2) a non consentire l'inserimento nel nuovo regolamento di ulteriori ed eccessive deroghe temporali, richieste dai Paesi del nord Europa, per i prodotti non seminati su terra e per l'utilizzo di

sementi non biologiche;

3) ad assicurare che vengano garantiti gli stessi *standard* qualitativi per i prodotti biologici importati da paesi *extra*-UE ed applicato il principio di conformità;

4) a prevedere per le aziende miste biologiche/convenzionali l'obbligo temporale di passaggio al metodo biologico.

**G/2811/2/9**

[DONNO, GAETTI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

considerato che:

appare assai importante favorire il consumo di prodotti biologici anche attraverso il loro impiego nella ristorazione collettiva pubblica;

tra le attività di promozione, l'impiego dei prodotti bio nella ristorazione collettiva rappresenta senza dubbio un canale importante e di particolare efficacia,

impegna il Governo:

a prevedere specifici contributi a enti ed istituzioni pubblici e a soggetti operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva ed utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura utilizzati, alimenti biologici provenienti da filiere corte per le quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti.

**G/2811/3/9**

[DONNO, GAETTI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame stabilisce che il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, e che gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6;

considerato che:

il Piano d'azione nazionale di cui all'articolo 5 prevede molti interventi finalizzati ad incentivare, promuovere e sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica tra i quali la promozione dei metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde da parte di enti ed istituzioni pubbliche;

sono sempre più numerosi gli enti locali che realizzano orti pubblici anche al fine di recuperare aree abbandonate o dismesse e spesso in collaborazione con gli istituti scolastici attraverso veri e propri programmi didattici,

impegna il Governo:

a destinare una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ai progetti di realizzazione o implementazione di orti pubblici da parte degli enti locali che ne prevedano, attraverso specifiche norme, una gestione e una manutenzione con tecniche agronomiche biologiche.

**G/2811/4/9**

[DONNO, GAETTI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

considerato che:

un efficace sistema di controllo è elemento indispensabile a garantire che i prodotti siano ottenuti conformemente alle disposizioni della presente legge e della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, in particolare per quanto attiene alla tracciabilità delle produzioni bio nelle transazioni commerciali;

pertanto, anche in considerazione delle nuove norme recate dal provvedimento in titolo, è sempre più urgente l'adozione della normativa relativa allo svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo anche al fine di evitare la messa in vendita di prodotti falsamente presentati come biologici;

nello svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza è necessario escludere qualsiasi tipo di conflitto di interessi tra gli organismi di controllo e gli operatori assoggettati alle verifiche ed ispezioni,

impegna il Governo:

nella predisposizione del decreto legislativo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g) della legge 28 luglio 2016, n. 154, a stabilire specifici requisiti atti a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse degli organismi di controllo nei confronti degli operatori assoggettati ai controlli.

**G/2811/5/9**

[DONNO, GAETTI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

considerato che:

la comunicazione istituzionale e la promozione sono attività indispensabili allo sviluppo del settore e la collaborazione di esperti in materia di nutrizione è preziosa per una informazione corretta ed esaustiva sul biologico,

impegna il Governo:

a prevedere che il Fondo di cui all'articolo 6 sostenga iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione destinate a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei biologi nutrizionisti, dietisti, dietologi, degli operatori del settore e delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

**G/2811/6/9**

[GAETTI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 204 del 1° luglio 2014 ed altresì destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5;

considerato che:

il Fondo di cui alla disposizione in premessa sostituisce il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999, "finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti";

come il fondo di cui al presente disegno di legge, anche il precedente era alimentato attraverso le entrate derivanti dai contributi, di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge n. 488 del 1999, corrisposti da aziende titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio dei prodotti fitosanitari autorizzati e dei fertilizzanti da sintesi e versati nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita dei prodotti in questione;

il comma 5 del citato articolo 59 della legge n. 488 del 1999 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 59 stesso, con particolare riguardo alla realizzazione dei programmi finanziati dal Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità;

proprio dalla relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità degli anni 2012-2014 presentata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e trasmessa alla Presidenza il 30 aprile 2015, evidenzia che il Fondo per la ricerca in agricoltura biologica e di qualità è stato oggetto dal 2008 di una progressiva riduzione finanziaria determinata anche dalle disposizioni dell'articolo 2, commi 615-617 della legge 27 dicembre 2007, n. 244 e che solo una specifica richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministro dell'economia e finanze ha consentito di aumentare la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa del Fondo per la ricerca, portandola a circa 2 milioni di euro per il 2013 ed a 3 milioni annui per il triennio 2014-2016;

nel corso degli ultimi anni le previsioni di entrata del sopracitato contributo sono state mediamente di 10 milioni di euro l'anno, in particolare nel bilancio di entrata del 2017 tali previsioni risultano essere di 12 milioni di euro,

impegna il Governo:

a garantire la piena e concreta attuazione delle disposizioni in premessa assicurando che le risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge n. 488 del 1999, siano assegnate esclusivamente ed integralmente al Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ed alle sue finalità;

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti normativi volti ad innalzare al 3 per cento la misura del contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge 488 del 1999, prevedendone altresì l'applicazione anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H410, H411, H412, H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272 del 2008 del 16 dicembre 2008.

**G/2811/7/9**

**[DONNO, GAETTI](#)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame stabilisce che lo Stato sostiene la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e a tal fine destina specifiche risorse al finanziamento di progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva;

in particolare la lettera *a*) del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che siano promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e *master* nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di

acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

la successiva lettera *d*) del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 sia destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario citati *sub a*) in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera *a*). Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto assegnerà specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni;

considerato che:

il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica rappresenta un elemento indispensabile all'innovazione e al progresso, anche alla luce della esigenza sempre più impellente di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e della biodiversità;

nel settore del metodo biologico particolare rilevanza assume la ricerca di nuove strategie a sostegno della lotta biologica e al contenimento delle specie infestanti,

impegna il Governo:

a prevedere che i progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), vertano prioritariamente sulle seguenti tematiche: ricerca sulla lotta per contrastare parassiti e fitopatie con lo scopo altresì di condividere le strategie ai produttori per prevenirne la diffusione; conservazione della biodiversità; studio dei benefici sulla alimentazione biologica; ricerca per il contenimento delle specie infestanti.

## Art. 1

### 1.1

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità», con le seguenti: «sullo sviluppo rurale, sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità e sulla tracciabilità della filiera di produzione degli alimenti».*

#### 1.0.1

[CANDIANI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

(Divieto dell'impiego di organismi geneticamente modificati)

1. Nell'ambito della produzione effettuata con il metodo biologico di cui all'articolo 1, è vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.

2. È altresì vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine "biologico" o "bio" per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati».

#### 1.0.2

[DONNO, GAETTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini "biologico" e "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati».

### 1.0.3

#### FATTORI, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 1-bis.

1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati nonché di organismi derivati da procedimenti di applicazione delle "nuove tecniche di creazione varietale" (NBT), in particolare da Cisgenesi e genoma editing, e di loro derivati.

2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini "biologico" e "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi di cui al comma 1».

#### Art. 2

### 2.1

#### DONNO, GAETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, di seguito denominata "Autorità"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, sostituire la parola: «Ministero», con le seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2) al comma 2, sostituire la parola: «Ministero», con le seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

3) al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

b) all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministero», con le seguenti: «L'Autorità»;

c) all'articolo 6:

1) al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2) al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

d) all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali», aggiungere le seguenti: «con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»

e) all'articolo 10:

1) al comma 3, dopo le parole: «da emanare», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) al comma 9, sostituire le parole: «Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale,», con le seguenti: «L'Autorità promuove, anche attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».

f) all'articolo 11:

1) al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero», con le seguenti: «l'Autorità»

2) al comma 4, sostituire le parole: «Al Ministero», con le seguenti: «All'Autorità»

3) al comma 5, dopo le parole: «del Ministro,», aggiungere le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

4) al comma 9, sostituire le parole: «, dal Ministero,», con le seguenti: «, dall'Autorità,».

5) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. L'Autorità decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dall'Autorità con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non incontra l'opposizione, comunicata all'Autorità, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo».

6) *al comma 13, sostituire le parole: «del Ministero», con le seguenti: «del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.»*

g) *all'articolo 12:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministero», con le seguenti: «L'Autorità».*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «al Ministero», con le seguenti: «all'Autorità».*

3) *al comma 4, sostituire le parole: «al Ministero», con le seguenti: «all'Autorità».*

4) *al comma 7, sostituire le parole: «il Ministero», con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.»*

h) *all'articolo 13:*

1) *al comma 1, dopo le parole: «del Ministro,», aggiungere le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero», con le seguenti: «L'Autorità».*

Art. 4

#### 4.1

[DONNO, GAETTI](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», aggiungere le seguenti: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

2) *al primo periodo, sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», con le seguenti: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».*

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».*

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

#### 4.2

[DONNO, GAETTI](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», aggiungere le seguenti: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

2) *al primo periodo, sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», con le seguenti: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e*



da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera*:

«d-bis) vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

#### 4.3

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche*:

1) *al primo periodo, dopo le parole*: «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti*: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al primo periodo, sostituire le parole*: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti*: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

#### 4.4

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche*:

1) *al primo periodo, dopo le parole*: «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti*: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al primo periodo, sostituire le parole*: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti*: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

#### 4.5

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 3, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche*:

1) *dopo le parole*: «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti*: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *sostituire le parole*: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti*: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

#### 4.6

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole*: «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti*: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

#### 4.7

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole*: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti*: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

#### 4.8

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente*: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

#### 4.9

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente*: «I componenti del Tavolo tecnico restano in

carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

#### 4.10

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni».*

#### 4.11

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «due anni»*

#### 4.12

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 3, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica».*

#### 4.13

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) collaborare con il Ministero ai fini della pianificazione agricola biologica nazionale nell'ambito dei cambiamenti climatici, anche attraverso la predisposizione di indici verificabili in termini di mitigazione e la redazione di studi evolutivi del comparto agricolo in relazione ai mutamenti climatici, con un raggio previsionale di almeno trent'anni da aggiornare ogni cinque anni».

#### 4.14

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis*) vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

#### 4.15

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

### Art. 5

#### 5.1

[DONNO, GAETTI](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Il Ministero, con cadenza biennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato ogni sei mesi».*

b) *al comma 2:*

1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in collaborazione con associazioni di agricoltori professionisti e non professionisti»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «sostenere la costituzione di forme associative», aggiungere le seguenti: «, comprese le cooperative sociali,»;

3) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché favorire l'utilizzo dei medesimi prodotti nei servizi di ristorazione scolastica»;

4) alla lettera d), dopo la parola: «monitorare», aggiungere le seguenti: «, con cadenza semestrale,»;

5) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzati in particolare a coinvolgere e sensibilizzare le competenti strutture locali;».

#### 5.2

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Il Ministero, con cadenza biennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato ogni sei mesi».*

### 5.3

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in collaborazione con associazioni di agricoltori professionisti e non professionisti».*

### 5.4

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «sostenere la costituzione di forme associative», aggiungere le seguenti: «, comprese le cooperative sociali,».*

### 5.5

[DE PETRIS, STEFANO](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) sostenere la costituzione dei distretti biologici di cui all'articolo 10 della presente legge e le iniziative di promozione dei prodotti biologici proposte dai distretti stessi;».*

### 5.6

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché favorire l'utilizzo dei medesimi prodotti nei servizi di ristorazione scolastica».*

### 5.7

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 2, alla lettera d), dopo la parola: «monitorare», aggiungere le seguenti: «, con cadenza semestrale, ».*

### 5.8

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 2, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzati in particolare a coinvolgere e sensibilizzare le competenti strutture locali;»*

### 5.0.1

[CANDIANI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

**(Ristorazione collettiva)**

1. Le regioni, ai sensi della legislazione vigente dell'Unione europea e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria e ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per le categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

3. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, possono promuovere la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, nonché tra i medesimi enti pubblici aventi per oggetto le modalità operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma 1.

4. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

*"41-quinquies) somministrazione di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica"».*

*Conseguentemente alla rubrica del capo IV dopo le parole: «Strumenti di», aggiungere le seguenti «diffusione e di».*

Art. 6

## 6.1

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di interventi volti a incentivare e sostenere le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica di cui all'articolo 11 e le organizzazioni dei produttori biologici di cui all'articolo 13».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e quella da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici di cui al comma 2»;*

b) *al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici, quantificati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

## 6.2

[DONNO, GAETTI](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, dopo le parole: «della presente legge,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e»;*

b) *al comma 5, al primo periodo:*

1) *sostituire le parole: «rate semestrali», con le seguenti: «rate quadrimestrali».*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

## 6.3

[DONNO, GAETTI](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 3, dopo le parole: «della presente legge,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».*

2) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

## 6.4

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».*

## 6.5

[GAETTI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto previsto al medesimo articolo 59, comma 1, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H410, H411, H412, H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 5:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,», aggiungere le seguenti: «, come rideterminati in base a quanto disposto dal comma 4-bis del presente articolo,».*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al citato articolo 59, comma 1 », con le*

*seguenti: «di cui al precedente periodo»;*

b) *al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488», aggiungere le seguenti: «, come rideterminati in base a quanto disposto dal comma 4-bis del presente articolo.».*

**6.6**

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «rate semestrali», con le seguenti: «rate quadrimestrali».*

**6.7**

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

**6.8**

[DE PETRIS, STEFANO](#)

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sostituire la parole: «a una quota delle», con la parola: «alle»;*
- 2) *sopprimere la parola: «determinata».*

Art. 7

**7.1**

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «tra le imprese», aggiungere le seguenti: «e tra le imprese e le associazioni di agricoltori».*

b) *dopo le parole: «cooperative», aggiungere le seguenti: «, anche sociali.».*

**7.2**

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «tra le imprese», aggiungere le seguenti: «e tra le imprese e le associazioni di agricoltori».*

**7.3**

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «cooperative», aggiungere le seguenti: «, anche sociali.».*

Art. 8

**8.1**

[ALBANO](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «in ambito universitario» inserire le seguenti: «e nei poli agroalimentari».*

**8.2**

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «coinvolgendo gli enti locali».*

Art. 9

**9.1**

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,», aggiungere le seguenti: «con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».*

**9.0.1**

[DONNO, GAETTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

(Tutela delle aree di origine dei prodotti biologici)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree di origine dei prodotti biologici e alle aree dove sono presenti aziende biologiche certificate, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto legislativo. Nelle stesse aree sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.

3. Nelle aree di cui al comma 1, e per una ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri, è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui al comma 2.

4. Al divieto di cui al comma 3 sono altresì sottoposti gli impianti o le altre installazioni:

a) per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di qualsiasi dimensione e potenza;

b) per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza;

c) per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi;

d) impianti geotermici ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.

5. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici o ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti: utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti; il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio delle biomasse, delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento; sia effettuato un monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.

6. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree di cui al comma 1, è vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi.

7. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 4, lettera c) riferite alle aree di cui al comma 1, non possono essere prorogate né rinnovate.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari biologici».

## 9.0.2

**DONNO, GAETTI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 9-bis.

(Norme di autorizzazione dei prodotti fitosanitari impiegabili  
nel metodo di produzione biologica)

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, è disciplinato l'impiego su sementi, materiale di propagazione e piante, di prodotti fitosanitari autorizzati nel metodo di produzione biologica, in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dalle relative disposizioni applicative».

### 9.0.3

[DONNO, GAETTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

(Acquacoltura biologica)

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, sono adottate le norme in materia di disciplinare di produzione, etichettatura e controllo per l'acquacoltura biologica.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari già adottati dalle associazioni di produttori biologici».

Art. 10

### 10.1

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: «biologici» aggiungere le seguenti: «i territori in cui ricadono,».*

*Consequentemente, al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali, tra le altre, la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica collettiva, la vendita diretta anche attraverso i mercati locali, l'attività agrituristica, i sistemi di garanzia partecipata volti alla produzione e controllo territoriale di prodotti biologici, oltre alle forme di gruppi di acquisto solidali attivi nella promozione e vendita di prodotti biologici territoriali, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e dell'agricoltura sociale;».

### 10.2

[DONNO, GAETTI](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea sostituire le parole: «interprovinciale o interregionale», con le seguenti: «interprovinciale, interregionale o intercomunale».*

2) *alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la tracciabilità della filiera»:*

b) *al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché volte a garantire adeguati strumenti per assicurare la tracciabilità della filiera»*

c) *al comma 5:*

1) *alla lettera b), dopo la parola: «partecipazione», inserire le seguenti: «delle comunità locali e».*

2) *alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».*

### 10.3

[DONNO, GAETTI](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: «interprovinciale o interregionale», con le seguenti: «interprovinciale, interregionale o intercomunale».*

2) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la tracciabilità della filiera».*

### 10.4

**DONNO, GAETTI**

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «interprovinciale o interregionale», con le seguenti: «interprovinciale, interregionale o intercomunale».*

**10.5**

**ALBANO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «siano significativi», con le seguenti: «siano presenti».*

**10.6**

**DONNO, GAETTI**

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la tracciabilità della filiera».*

**10.7**

**DONNO, GAETTI**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché volte a garantire adeguati strumenti per assicurare la tracciabilità della filiera».*

**10.8**

**DONNO, GAETTI**

*Al comma 3, dopo le parole: «da emanare», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

**10.9**

**DONNO, GAETTI**

*Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera b), dopo la parola: «partecipazione», inserire le seguenti: «delle comunità locali e».*

2) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».*

**10.10**

**DONNO, GAETTI**

*Al comma 5, alla lettera b), dopo la parola: «partecipazione», inserire le seguenti: «delle comunità locali e».*

**10.11**

**DONNO, GAETTI**

*Al comma 5, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».*

Art. 11

**11.1**

**DONNO, GAETTI**

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al numero 2), dopo la parola: «prodotti», aggiungere la seguente: «locali»;*
- b) *al numero 4), dopo le parole: «prodotti biologici», aggiungere la seguente: «locali»;*
- c) *al numero 5), dopo le parole: «prodotti biologici», aggiungere la seguente: «locali»;*
- d) *al numero 7), dopo le parole: «prodotti biologici», aggiungere la seguente: «locali».*

**11.2**

**DONNO, GAETTI**

*Al comma 5, dopo le parole: «del Ministro,», aggiungere le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

Art. 13

**13.1**

**DONNO, GAETTI**



*Al comma 1, dopo le parole: «del Ministro,», aggiungere le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

Art. 14

#### 14.0.1

[DONNO, GAETTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 14-bis.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera g), il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:

a) applicazione della disciplina di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale alla contraffazione o alterazione di prodotti biologici ovvero alla introduzione nel territorio dello Stato e alla messa in vendita o in circolazione di alimenti falsamente presentati come biologici"».

#### 14.0.2

[DONNO, GAETTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 14-bis.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera g), il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:

a) al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dei controlli, prevedere, nel caso di consorzi di aziende biologiche, che l'organismo di controllo e certificazione sia estraneo alla compagine consortile"».

#### 14.0.3

[DONNO, GAETTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 14-bis.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, lo schema di decreto relativo all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica ai cui al comma 2, lettera g), è trasmesso alle Camere entro il 15 settembre 2017"».

#### 14.0.4

[CANDIANI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 14-bis.

(Uso indebito)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 20.000 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì puniti con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione».

*Conseguentemente alla rubrica del Capo VI dopo la parola: «Disposizioni» aggiungere le seguenti: «sanzionatorie e».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2037](#)

Art. 2

**2.1/1**

[SERRA, DONNO, MORONESE, MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 2.1, lettera b), alla lettera: «f)», aggiungere, in fine, le seguenti parole:  
«provenienti da coltivazioni biologiche certificate».*

**2.1**

LA RELATRICE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: «ed è responsabile dell'esecuzione dei relativi contratti»;*

b) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

*«f) filiera agroalimentare: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari».*

Art. 3

**3.1/1**

[FUCKSIA, QUAGLIARIELLO](#)

*All'emendamento 3.1, al comma 2, dopo le parole: «e intolleranze alimentari», aggiungere le seguenti:  
«ivi compresa la celiachia».*

**3.1/2**

[SERRA, DONNO, MORONESE, MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 3.1, comma 1, paragrafo «2», al primo periodo, dopo le parole: «servizio di ristorazione collettiva», inserire le seguenti parole: «, tra i quali deve essere previsto, per le scuole dell'infanzia e primaria, l'impiego di appositi locali attrezzati all'interno delle strutture scolastiche per la preparazione dei pasti in loco.».*

**3.1/3**

[GRANAIOLA, GATTI, BATTISTA, DIRINDIN, RICCHIUTI](#)

*All'emendamento 3.1, capoverso «2», primo periodo, dopo le parole: «servizio di ristorazione collettiva», inserire le seguenti: «, prevedendo meccanismi di non penalizzazione per i piccoli e piccolissimi comuni.».*

**3.1/4**

[PIGNEDOLI](#)

*All'emendamento 3.1, al capoverso «2», dopo le parole: «di concerto», inserire le seguenti: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».*

**3.1/5**

[PIGNEDOLI](#)

*All'emendamento 3.1, al capoverso «2», sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni», con le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».*

**3.1/6**

[PIGNEDOLI](#)

*All'emendamento 3.1, al capoverso «2», dopo le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni», inserire le seguenti: «e le organizzazioni civiche e i coordinamenti di commissioni-mensa di comprovata esperienza individuati con decreto ministeriale».*

**3.1/7**

[CONTE, DALLA TOR](#)

*All'emendamento 3.1, al capoverso «2», dopo le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni», inserire le seguenti: «e le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare».*

**3.1/8**

[PIGNEDOLI](#)

*All'emendamento 3.1, al capoverso «2», dopo le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni»,*

*inserire le seguenti: «e le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare».*

**3.1/9**

[FAVERO](#)

*All'emendamento 3.1, al comma 1, capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo del 24 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Valutazione delle criticità nazionali in ambito nutrizionale e strategie d'intervento 2016-2019"».*

**3.1/10**

[SERRA, DONNO, MORONESE](#)

*All'emendamento 3.1, comma 1, paragrafo «2», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tra i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva di cui al comma 1, costituisce indice di particolare rilievo, per le scuole dell'infanzia e primaria, l'impiego di appositi locali attrezzati all'interno delle strutture scolastiche per la preparazione dei pasti *in loco*».*

**3.1/11**

[SERRA, MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 3.1, al comma 1, paragrafo «2», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tra i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva di cui al precedente periodo deve essere prevista la presenza all'interno di ogni scuola e di ogni struttura ospedaliera di una mensa».*

**3.1/12**

[FUCKSIA, QUAGLIARIELLO](#)

*All'emendamento 3.1, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea e compatibilmente agli articoli 26 e articoli da 28 a 37 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di assicurare elevati *standard* di qualità dei prodotti alimentari e con lo scopo di sostenere le imprese produttrici aventi la sede operativa in Italia, le linee guida di cui al comma 2 che precede prevedono procedure semplificate di aggiudicazione ed agevolazioni fiscali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) della presente legge che forniscano in via preferenziale alimenti coltivati e prodotti in Italia».*

**3.1/13**

[FUCKSIA, QUAGLIARIELLO](#)

*All'emendamento 3.1, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea e compatibilmente agli articoli 26 e articoli da 28 a 37 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di assicurare elevati *standard* di qualità dei prodotti alimentari e con lo scopo di sostenere le imprese produttrici aventi la sede operativa in Italia, le linee guida di cui al comma 2 che precede prevedono che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della presente legge forniscano, anche al fine di incentivare il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), prodotti alimentari provenienti dal centro produttivo più prossimo alla propria sede operativa o distributiva».*

**3.1/14**

[DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO](#)

*All'emendamento 3.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Nei servizi di refezione ospedaliera, assistenziale e scolastica è fatto divieto di utilizzare prodotti e ingredienti contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali. Con il decreto di cui al comma 2, dell'articolo 144, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti i parametri per la definizione delle tipologie di prodotti soggetti al divieto di cui al presente comma».*

**3.1**

[LA RELATRICE](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed aggiornare a scadenza quadriennale, sono definite le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applicano rispettivamente le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale, di cui all'intesa 16 dicembre 2010 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2011, le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica, di cui all'intesa 18 dicembre 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2015 e le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, di cui al provvedimento 29 aprile 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 2010"».

Art. 4

**4.1/1**

[CONTE, DALLA TOR](#)

*All'emendamento 4.1, al capoverso «Art. 4. - (Piattaforme di distribuzione)», sopprimere le parole: «di produttori agricoli».*

**4.1/2**

[CONTE, DALLA TOR](#)

*All'emendamento 4.1, al capoverso «Art. 4. - (Piattaforme di distribuzione)», dopo le parole: «prodotti agroalimentari», inserire le seguenti: «tipici e locali».*

**4.1/3**

[DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO](#)

*All'emendamento 4.1, al comma 1, sostituire le parole: «, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva», con le seguenti: «ed agevolare la partecipazione degli operatori agricoli allo sviluppo della filiera».*

**4.1**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. - (Piattaforme di distribuzione). ? 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la creazione di piattaforme regionali ed interregionali di produttori agricoli per la distribuzione di prodotti agroalimentari al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva».

Art. 5

**5.1/1**

[PIGNEDOLI](#)

*All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5», comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

*Consequentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, anche ai fini dell'educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

**5.1/2**

[SERRA, MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, al paragrafo «Art. 5», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «costituendo un momento sociale e di continuità didattica basato sulla condivisione».*

**5.1/3**

## [AMIDEI](#)

*All'emendamento 5.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche che gestiscono le mense scolastiche, nell'ambito delle azioni di cui al precedente comma 1, ovvero con specifici e separati atti, impartisce indicazione ai dirigenti scolastici affinché gli stessi operino per garantire in ogni caso la finalità di educazione alimentare nonché i livelli di qualità promossi con la presente legge, anche, ove necessario, negando l'autorizzazione a diverse modalità di consumazione del pasto in ambito scolastico, ogni volta che le condizioni oggettive rendano necessario affermare la prevalenza di diritti della collettività, quali il diritto alla salute, all'educazione alimentare, all'uguaglianza, rispetto a diritti individualmente rivendicati».

### **5.1/4**

## [MORONESE, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che preveda punteggi premianti per l'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari a filiera corta e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto».*

### **5.1/5**

## [MORONESE, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che preveda punteggi premianti per l'offerente che si impegni a non utilizzare per la somministrazione di alimenti contenitori, cannuce, posate e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili e riutilizzabili».*

### **5.1/6**

## [DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con una definizione precisa degli elementi che compongono i criteri premiali, con particolare riferimento al rating di legalità».*

### **5.1/7**

## [DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, le amministrazioni devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

### **5.1/8**

## [CANDIANI](#)

*All'emendamento 5.1, al comma 3 sostituire la alinea con la seguente: «Le procedure di selezione dell'offerta sono fondate ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e devono essere riferibili, tra l'altro:».*

### **5.1/9**

## [GRANAIOLA, GATTI, BATTISTA, DIRINDIN, RICCHIUTI](#)

*All'emendamento 5.1, capoverso «Art. 5», comma 3, dopo le parole: «fondate su parametri», aggiungere le seguenti: «di precisa identificabilità e tracciabilità del prodotto nonché».*

### **5.1/10**

## [DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO](#)

*All'emendamento 5.1, al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «e da produzione integrata».*

### **5.1/11**

## [DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO](#)

*All'emendamento 5.1, al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) alla valorizzazione delle forniture provenienti direttamente dalle imprese agricole;».

**5.1/12**

[GRANAIOLO](#), [GATTI](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [RICCHIUTI](#)

*All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5», comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) all'approvvigionamento a km 0 o comunque di prodotti di produzione locale latamente intesi e all'utilizzo di prodotti del commercio equo solidale;».

**5.1/13**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) alla capacità di raggiungere buoni risultati in termini di riduzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili;».

**5.1/14**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;».

**5.1/15**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'efficientamento della programmazione per una migliore gestione del servizio, tra cui un maggiore utilizzo delle innovazioni tecnologiche;».

**5.1/16**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) alle condizioni di lavoro del personale, in particolare per quanto concerne salute e sicurezza, nonché alla formazione interna ed esterna, certificata, dello stesso, avendo riguardo in particolare a progetti di promozione della salute;».

**5.1/17**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) alla elaborazione dei menù su base settimanale o bisettimanale con rotazione stagionale;».

**5.1/18**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) all'organizzazione del servizio con riferimento ad aspetti quali il tempo di trasporto degli alimenti e dei pasti, dando maggior rilievo ad un trasporto in tempi quanto più possibile brevi, la preparazione, distribuzione e porzionatura di diete speciali e il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prodotti senza glutine;».

**5.1/19**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*All'emendamento 5.1, al comma 5, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'adozione di procedure operative rivolte a ridurre gli sprechi;».*

**5.1/20**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) alla capacità di raggiungere buoni risultati in termini di riduzione dello spreco alimentare e recupero delle eccedenze alimentari».

**5.1/21**

[BLUNDO, MONTEVECCHI, DONNO](#)

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, lettera j), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «espletate anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni civiche di comprovata esperienza e competenza individuate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti».

5.1/22

[CIRINNÀ](#)

All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. I servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica garantiscono nella loro offerta almeno un menù senza prodotti o ingredienti di origine animale e realizzato in modo da assicurare un apporto bilanciato di nutrienti».

5.1/23

[DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO](#)

All'emendamento 5.1, al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) entità del fatturato minimo annuo».

5.1/24

[PIGNEDOLI](#)

All'emendamento 5.1, al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera c);

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) governo diretto della filiera distributiva ovvero tracciabilità delle derrate alimentari».

5.1/25

[DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO](#)

All'emendamento 5.1, al comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) controllo della filiera distributiva (rapporto diretto con le imprese agricole, tracciabilità dei prodotti)».

5.1/26

[MORONESE, DONNO, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 6, alla lettera h), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, tra l'altro con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare».

5.1/27

[FUCKSIA, QUAGLIARIELLO](#)

All'emendamento 5.1, al comma, 6, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis. l'impegno assunto dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della presente legge a cedere le eccedenze alimentari così come identificate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166 agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

5.1/28

[DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'ANAC procede ad elaborare, pubblicare ed aggiornare annualmente i prezzi di riferimento dei pasti, distinti per tipologia di ristorazione pubblica, con specifico riferimento a quella ospedaliera, scolastica e assistenziale. Le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della determinazione della base d'asta, fatte salve le normative di settore sui prezzi di riferimento, devono tenere conto dei prezzi pubblicati dall'ANAC. Costituisce indice di anomalia dell'offerta, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere alla verifica di congruità, la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia significativamente inferiore ai prezzi di riferimento

determinati dall'ANAC».

**5.1/29**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica non è applicabile l'istituto dell'avvalimento».

**5.1/30**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*All'emendamento 5.1, al comma 9, sopprimere le parole: «e comunque non superiore al doppio».*

**5.1/31**

[PIGNEDOLI](#)

*All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5», comma 10, sostituire le parole: «le organizzazioni civiche e istituzionali», con le seguenti: «le organizzazioni civiche e le commissioni di cui al comma 11».*

**5.1/32**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 10, dopo le parole: «sprechi alimentari», aggiungere le seguenti: «secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166».*

**5.1/33**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di realizzare un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella ristorazione collettiva è istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'apposita banca dati nella quale sono reperibili i dati relativi ai prodotti alimentari non utilizzati e ceduti dai soggetti affidatari dei servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica in base alle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate le modalità di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati di cui al precedente periodo».

**5.1/34**

[DONNO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. I committenti pubblici e privati assicurano l'idoneità, in particolare ai fini igienico-sanitari e della sicurezza sul lavoro, dei locali nei quali viene effettuata la attività di ristorazione».

**5.1/35**

[PIGNEDOLI](#)

*All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5», comma 11, dopo le parole: «al monitoraggio», inserire le seguenti: «e al controllo».*

**5.1/36**

[AMIDEI](#)

*All'emendamento 5.1, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Al fine di contribuire alle maggiori spese che i comuni dovranno sostenere, sia in parte corrente sia in parte investimenti, per attuare gli incrementi qualitativi previsti nella presente norma, senza gravare sulla compartecipazione da parte dell'utenza, in sede di legge finanziaria per gli anni 2018, 2019 e 2020, sarà stanziata la cifra annua di euro 100.000.000,00 che saranno ripartiti con decreto da adottarsi, previo accordo in Conferenza Stato Città ed autonomie locali, nel quale saranno individuati i criteri di riparto, le modalità di verifica del non aggravio per l'utenza e le altre modalità attuative.

11-ter. A partire dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa



per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di specifica rilevazione effettuata dal MIUR. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola».

#### 5.1/37

#### PIGNEDOLI

*All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5», dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 9, comma 5, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", definendo percorsi e spazi curriculari specifici"».

#### 5.1

#### LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 5. - (Ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica). ? 1. I servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica contribuiscono a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e all'istruzione. I servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche.

2. Nei contratti pubblici relativi ai servizi di cui al comma 1, le procedure di selezione dell'offerta avvengono sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto delle modalità di cui al comma 3. Deve essere comunque garantita l'adozione di una formula di aggiudicazione che garantisca la preminenza del criterio della qualità.

3. Le procedure di selezione dell'offerta sono fondate su parametri di qualità, che devono essere riferibili, tra l'altro:

a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute;

b) ad indici di valorizzazione di offerte di alimenti a filiera corta;

c) all'utilizzo di prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale, quali alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata;

d) alla valorizzazione delle imprese agricole che dispongano di autonome piattaforme alimentari;

e) alle offerte caratterizzate da utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili;

f) all'insonorizzazione dei refettori, manutenzione ordinaria di arredi, attrezzature, locali adeguati nonché ai tempi di sostituzione di arredi e attrezzature e di eventuale ristrutturazione di locali;

g) alla formazione del personale, avendo riguardo in particolare a progetti di promozione della salute;

h) all'organizzazione del servizio con riferimento ad aspetti quali la preparazione e distribuzione di diete e il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prodotti senza glutine;

i) al monitoraggio dei cibi prodotti in eccesso e non utilizzati;

j) alle procedure di monitoraggio della qualità del servizio e di soddisfazione dell'utenza, da realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni civiche di cui al comma 10 del presente articolo.

4. Almeno il 60 per cento dei parametri di cui al comma 3 deve essere espresso in forma univocamente qualitativa e secondo criteri di valorizzazione oggettivamente stabiliti nel bando di gara.

5. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, conformemente a quanto previsto all'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un modello di bando (bando-tipo) specifico per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1, che tenga conto di quanto previsto dal presente articolo.

6. Nelle procedure di selezione che riguardano appalti superiori alla soglia comunitaria, il bando,

il capitolato ed il disciplinare, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, prevedono una selezione fondata altresì sui seguenti sub-parametri:

- a) fatturato minimo annuo, che deve essere almeno il doppio del valore globale dell'appalto;
- b) risorse umane: numero di tecnici qualificati, tra i quali, a titolo esemplificativo, nutrizionisti e dietisti, assunti a tempo indeterminato in azienda;
- c) capacità tecnologiche: patrimonio netto in attrezzature e tecnologie specifiche di cucina;
- d) referenze per servizi analoghi pari al valore della procedura di gara;
- e) governo diretto della filiera distributiva (possesso di una piattaforma distributiva, tracciabilità dei prodotti);
- f) investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in ricerca e sviluppo;
- g) investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in formazione del personale;
- h) azioni effettive messe in atto dall'azienda a tutela dell'ambiente.

7. L'ANAC procede, ogni anno, ad elaborare, pubblicare ed aggiornare i prezzi di riferimento dei pasti, per tipologia di ristorazione pubblica, con specifico riferimento a quella ospedaliera, scolastica e assistenziale e tenuto conto delle specificità territoriali. Le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della determinazione della base d'asta, devono tenere conto delle normative di settore sui prezzi di riferimento e del prezzo individuato dall'ANAC. Costituisce indice di anomalia dell'offerta, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere alla verifica di congruità, la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia significativamente inferiore al prezzo di riferimento individuato dall'ANAC ai sensi del primo periodo del presente comma.

8. Nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica è applicabile l'istituto dell'avvalimento, ad esclusione di quello avente per oggetto le certificazioni di qualità.

9. Per l'accesso alle gare della ristorazione pubblica, le imprese devono disporre, quale requisito di capacità economica, di un fatturato sullo specifico servizio, calcolato sulla media dell'ultimo triennio, pari almeno al valore della gara e comunque non superiore al doppio.

10. Al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità nell'ambito dei servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, le istituzioni pubbliche che hanno proceduto all'appalto di tali servizi procedono, coinvolgendo i diretti fruitori dei medesimi anche attraverso le organizzazioni civiche e istituzionali di comprovata esperienza e competenza, individuate sulla base di criteri oggettivi predefiniti, al monitoraggio dei parametri stabiliti nel bando di gara, con particolare attenzione all'utilizzo di prassi virtuose tese alla diminuzione degli sprechi alimentari, all'adeguato livello di formazione del personale nonché al numero e alla qualità del personale incaricato, alla qualità degli alimenti offerti, all'inserimento di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Le risultanze dell'attività di monitoraggio devono essere rese accessibili agli utenti dei servizi di ristorazione attraverso la predisposizione e la pubblicazione di rendiconti dettagliati, da fornire con cadenza almeno semestrale.

11. Al fine di creare un collegamento tra il servizio di ristorazione scolastica e l'utenza, le istituzioni scolastiche istituiscono, anche su istanza dell'utenza, apposite commissioni, composte da genitori e personale scolastico, che collaborano al monitoraggio della qualità e dell'efficienza del servizio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni di cui al presente comma».

# 1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 272 (pom.) del 20/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCOLÈ 20 SETTEMBRE 2017  
272ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ([n. 451](#))**

(Osservazioni alle Commissioni 1a e 4a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [DALLA TOR](#) (AP-CpE-NCD) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame, specificando che esso apporta un intervento correttivo rispetto alla già attuata opera di assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché di un contingente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciò si è reso necessario per meglio chiarire la disciplina transitoria di alcuni profili relativi ai trasferimenti del personale e alle funzioni.

Specifica che le norme modificate sono quindi il decreto legislativo n. 177 del 2016 e il Codice dell'ordinamento militare.

Rileva che l'articolo 1 reca l'oggetto del provvedimento e l'articolo 2 modifica alcune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare per dare coerenza alla riorganizzazione dell'Arma

dei Carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Le modifiche riconducono alla neo costituita Grande Unità ridenominata Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari in rapporto di dipendenza funzionale dei Comandi di specialità.

Evidenzia che si attuano interventi di coordinamento normativo sulle denominazioni degli uffici e delle funzioni, oltre che interventi sul versante previdenziale e delle attestazioni di continuità di servizio ai fini della valutazione del personale.

L'articolo 5 specifica meglio il passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, senza mutare il quadro ordinamentale di riferimento.

Segnala, infine, l'articolo 8 che riguarda i procedimenti disciplinari pendenti e il sistema sanzionatorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice **EASIOLO (PD)** propone l'espressione di una relazione favorevole (allegata al resoconto).

Il vice ministro **OLIVERO** valuta positivamente tale relazione.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente **FORMIGONI** pone in votazione la proposta di relazione favorevole testé formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(523) STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica**

**(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

**- e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che è stato presentato da parte della relatrice Bertuzzi l'ordine del giorno G/2811/100/9 (pubblicato in allegato), a seguito del parere reso dalla Commissione istruzione pubblica, beni culturali e lo dà per illustrato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**[\(2037\) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva](#)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che il senatore Scoma ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2037/10/9, a firma del senatore Mandelli (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 25 luglio).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI***

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, Unci Agroalimentare e Uecoop, sull'utilizzo del glifosato nelle produzioni agricole nazionali, è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica

consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

### **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,  
formula una relazione favorevole.

#### **ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE**

N. [2811](#)

#### **G/2811/100/9**

#### **LA RELATRICE**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative all'istituzione e all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, e all'articolo 8 sono individuate le misure per il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica;

considerato che:

la dotazione annuale il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, ai sensi dell'articolo 6, viene "parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488": tali entrate derivano dal prelievo del 2 per cento del fatturato relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati e fertilizzanti, che ad oggi alimenta il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui si propone la soppressione; all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), è in ogni caso garantito che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione nonché di percorsi formativi in ambito universitario e di aggiornamento dei docenti;

il disegno di legge accorda il necessario rilievo alla ricerca e considera in un'ottica di sistema l'apporto degli enti pubblici di ricerca vigilati da tre diversi Dicasteri (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Tale scelta è coerente con l'esigenza di favorire

un coordinamento nella fase di programmazione delle attività di ricerca a supporto di diverse politiche di sviluppo;

proprio al fine di favorire lo sviluppo coordinato delle misure a sostegno del biologico, sembra necessario garantire che le risorse fino ad oggi specificamente destinate alla ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, e garantite dal relativo Fondo, non vengano ridotte;

considerato, infine, il parere approvato dalla 7ª Commissione - Istruzione pubblica, beni culturali del Senato in data 25 luglio 2017;

impegna il Governo:

a garantire, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, che le risorse disponibili per le attività di ricerca e innovazione nel settore del biologico non siano inferiori a quelle destinate dalla legislazione vigente ad alimentare il soppresso Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità.

## **1.4. Trattazione in consultiva**



## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2037  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva  
**Titolo breve:** *ristorazione collettiva*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta  
1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)  
[N. 205 \(pom.\)](#)  
1 agosto 2017  
**Sottocomm. pareri**

Attività

Esito: Non  
ostativo con  
osservazioni

Parere destinato  
alla Commissione  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e  
produzione  
agroalimentare)**

Esito: parte Non  
ostativo con rilievi  
**parte Non  
ostativo con  
condizioni parte  
Non ostativo con  
osservazioni  
parte Non  
ostativo su  
emendamenti**

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 358 \(pom.\)](#)  
9 maggio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e  
produzione  
agroalimentare)**

[N. 360 \(pom.\)](#)  
10 maggio 2017

Esito: Favorevole  
con condizioni con  
osservazioni

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 313 \(pom.\)](#)  
23 maggio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e  
produzione  
agroalimentare)**

[N. 315 \(pom.\)](#)  
30 maggio 2017

Esito: Favorevole  
con condizioni

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 320 \(pom.\)](#)  
11 aprile 2017

[N. 320 \(pom.\)](#)  
11 aprile 2017

**Nota:** Integrazione  
dell'OdG della  
Commissione

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 326 \(pom.\)](#)  
2 maggio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e  
produzione  
agroalimentare)**

[N. 330 \(pom.\)](#)  
10 maggio 2017

Esito: Favorevole  
con osservazioni

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 452 \(pom.\)](#)  
25 maggio 2017

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 453 \(pom.\)](#)  
30 maggio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

[N. 455 \(ant.\)](#)  
1 giugno 2017

Esito: **Esame e rinvio**

[N. 456 \(pom.\)](#)  
12 giugno 2017

Esito: **Esame e rinvio**

[N. 460 \(ant.\)](#)  
15 giugno 2017

Esito: Favorevole

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 31 \(pom.\)](#)  
27 settembre 2016

Esito: Favorevole con osservazioni

**Sottocomm. pareri (fase disc.)**

Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

[N. 284 \(ant.\)](#)  
2 agosto 2017

Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti**

Commissione parlamentare questioni regionali

24 maggio 2017  
(ant.)

Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni

Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/08/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017  
205ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[PALERMO](#)

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**[\(2882\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2603) CROSIO ed altri. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Con riguardo all'articolo 1, comma 13, segnala che la disposizione ivi prevista, nel rinviare a un decreto ministeriale la revisione delle modalità di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni, appare impropriamente strutturata sul modello della delegazione legislativa, attraverso l'elencazione di specifici principi e criteri direttivi.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con l'osservazione nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

**(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con rilievi, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 3, comma 1, segnala la necessità che, in sede di adozione del decreto ministeriale volto alla elaborazione delle linee guida per la ristorazione collettiva, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse riconosciute in materia.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con l'osservazione nei termini indicati.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 3.1 propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando la necessità che, in luogo di un mero parere, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito dell'adozione del decreto ministeriale volto a definire le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

Quanto all'emendamento 5.0.1 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta ad attribuire ai comuni il compito di regolare il divieto di utilizzo di stoviglie monouso, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali. Segnala, al riguardo, che la norma presenta altresì carattere di eccessivo dettaglio.

Relativamente agli emendamenti 6.3 e 6.4 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che le proposte, nel trasformare in facoltà l'obbligo di attingere da un albo dei fornitori tenuto dall'ANAC per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera, appaiono incongrue rispetto alle finalità proprie della disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 1, del disegno di legge.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 15,20.*



## **1.4.2.2. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

## 1.4.2.2.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 358 (pom.) del 09/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 9 MAGGIO 2017**  
**358ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[CONTE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

### **Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03639 della senatrice Serra sul diritto allo studio di un bambino disabile in tre scuole di Lanciano (Chieti), premettendo che il tema dell'inclusione delle studentesse e degli studenti costituisce un obiettivo primario per il Dicastero, fortemente impegnato in questa direzione. Ricorda, a titolo di esempio, tra le varie misure già poste in essere dal Ministero, l'attivazione dei Centri territoriali di supporto a livello provinciale (CTS) presso i quali operano alcuni docenti specializzati sulle nuove tecnologie per l'inclusione, sui disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e sulle disabilità, fornendo consulenza alle scuole. Riferisce peraltro che l'esperienza dei CTS sarà raccolta e valorizzata all'interno di scuole polo, che daranno anche continuità proprio agli Sportelli Autismo, centri di consulenza per insegnanti e scuole, attivati dal 2015 sempre all'interno dei centri territoriali.

Reputa inoltre centrale la formazione dei docenti, rilanciata grazie ad un Piano con obiettivi e indirizzi nazionali, che ha proprio il sostegno fra i temi indicati come prioritari. Nella formazione sarà coinvolto tutto il personale della scuola, non solo gli insegnanti, per una migliore inclusione di alunne e alunni che hanno bisogno di supporto.

Dopo aver precisato che sono stati attivati 14 *master* rivolti a circa 1.500 insegnanti e finanziati dal

Dicastero, informa che è in corso di revisione e rifacimento il portale per l'inclusione scolastica, sul quale docenti e famiglie potranno trovare lezioni video, materiale didattico e informativo.

Nel rimarcare la partecipazione annuale del Ministero alla Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, si sofferma sul caso specifico oggetto dell'interrogazione. Rende noto al riguardo che sono stati prontamente effettuati dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo i necessari accertamenti, dai quali è risultato, già dalle prime informazioni assunte presso le tre scuole coinvolte, che non si è trattato di un rifiuto ad accogliere la domanda di iscrizione. Emerge peraltro dagli atti e dalle notizie riferite che nessuna delle tre istituzioni scolastiche aveva mai ricevuto formale richiesta di iscrizione, né cartacea né *on line*, da parte della famiglia; tale circostanza avrebbe quindi determinato l'equivoco tra la famiglia stessa e le scuole.

In particolare, risulta che la famiglia si fosse precedentemente espressa, in sede di consiglio di classe e su indicazione del neuropsichiatra che segue il bambino, per l'inserimento dell'alunno in un istituto diverso da quello comprendente la classe quinta di scuola primaria a cui è attualmente iscritto.

Riferisce altresì che si è svolta, successivamente, una conferenza stampa, convocata dal sindaco, con la partecipazione di un rappresentante dell'Ufficio scolastico insieme a rappresentanti delle scuole di Lanciano, nel corso della quale è stata ribadita l'assenza di un rifiuto circa l'iscrizione e l'assenza di un diniego ad accogliere il ragazzo.

In conclusione, assicura che l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, nell'ambito della collaborazione istituzionale e dell'impegno congiunto a garantire il diritto allo studio dell'alunno, ha già avviato ogni azione per soddisfare le aspettative e le esigenze che la famiglia intenderà esprimere in ordine alla scelta della scuola. Rende noto peraltro che l'alunno risulta regolarmente iscritto presso l'istituto comprensivo n. 1 di Lanciano e che, in sede di iscrizione, è stata richiesta l'opzione per l'insegnamento dello strumento musicale.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta, augurandosi che gli Sportelli Autismo risultino effettivamente operativi, data la necessità di assicurare una stretta interazione con le scuole. Quanto al caso specifico, pur rilevando una errata comunicazione tra la famiglia e le scuole interessate, manifesta sollievo per la positiva conclusione della vicenda. Ribadisce infine la necessità di intraprendere azioni reali per corrispondere ai bisogni di tali ragazzi.

Il presidente [CONTE](#) rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**  
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [IDEM](#) (PD), sottolineando che il provvedimento attiene alla disciplina dei servizi di ristorazione collettiva, ossia le attività di approvvigionamento, preparazione, conservazione, distribuzione e somministrazione di pasti, definite da un contratto stipulato tra il fornitore del servizio e un soggetto privato o una pubblica Amministrazione in qualità di committenti. Per quanto di interesse della Commissione, si sofferma sulle parti relative ai servizi di ristorazione scolastica, la cui disciplina è equivalente a quella dei servizi di ristorazione ospedaliera e assistenziale.

In particolare, l'articolo 5, comma 1, stabilisce che tali servizi, in quanto atti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e all'istruzione, siano considerati servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146. In proposito, rileva alcune differenze rispetto ai contenuti del decreto legislativo sul diritto allo studio, attuativo della legge n. 107 del 2015.

In via generale, l'articolo 5 del disegno di legge prevede inoltre che, per i contratti stipulati per i suddetti servizi, le procedure di selezione avvengano sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che siano basate su parametri di qualità che possono essere riferibili, tra l'altro, ad uno specifico elenco di cui al comma 5. Evidenzia peraltro che, ai sensi del comma 7, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) approva un modello di bando-tipo per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva. La stessa Autorità procede annualmente ad elaborare e pubblicare una stima del prezzo medio dei pasti, distinto per aree territoriali e per tipologia di ristorazione pubblica, con specifico riferimento a quella ospedaliera, scolastica e assistenziale.

Puntualizza altresì che, in base al comma 12, per garantire il rispetto degli *standard* di qualità, le istituzioni pubbliche - compresi, quindi, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado - che hanno proceduto all'appalto dei servizi di ristorazione collettiva procedono al monitoraggio dei parametri stabiliti nel bando di gara, con particolare attenzione all'utilizzo di prassi virtuose tese alla diminuzione degli sprechi alimentari, all'adeguato livello di formazione del personale nonché al numero e alla qualità del personale incaricato, alla qualità degli alimenti offerti, all'inserimento di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Le risultanze dell'attività di monitoraggio devono essere rese accessibili agli utenti dei servizi di ristorazione con la pubblicazione di rendiconti dettagliati, da fornire almeno ogni sei mesi.

Illustra poi l'articolo 6, in virtù del quale per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva l'Amministrazione pubblica interessata attinge da un albo dei fornitori, suddiviso per aree territoriali, tenuto presso l'ANAC.

Attiene alle competenze della Commissione - prosegue la relatrice - anche l'articolo 4, che demanda la promozione dell'educazione alimentare ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di linee guida stabilite in materia dal Ministro della salute (articolo 3), di concerto con il medesimo Dicastero e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche che gestiscono le mense scolastiche. Il decreto suddetto dovrà stabilire principi e messaggi uniformi su tutto il territorio nazionale volti a favorire l'adozione di una corretta alimentazione, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, anche nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale. Avviandosi alla conclusione, fa presente che, nella definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva, in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano coadiuvano le pubbliche Amministrazioni aggiudicatrici nella definizione dei criteri da osservare nei capitolati di appalto al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci, nonché i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in relazione alle derrate alimentari richieste.

Nel dibattito prende la parola il senatore [LIUZZI \(Misto\)](#), il quale ripercorre brevemente il processo, in atto da alcuni decenni, di valorizzazione dei prodotti della terra, anche tenendo conto delle preferenze di consumo. Rileva tuttavia che nel disegno di legge in esame non siano adeguatamente inseriti i concetti di biodiversità e biotipicità, che invece potrebbero a suo avviso integrarsi con le finalità del testo per quanto attiene alla ristorazione collettiva delle mense scolastiche, anche con riferimento all'educazione alimentare.

Giudica infatti opportuno avviare un'azione di tutela e salvaguardia della biodiversità nelle realtà locali, nella prospettiva di formare il cittadino sul piano alimentare. Auspica dunque che la relatrice accolga tali sollecitazioni nello schema di parere che si accinge a presentare.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) avanza a sua volta alcuni suggerimenti in vista della predisposizione dello schema di parere. Nel sottolineare come la ristorazione collettiva per le mense scolastiche sia considerata un servizio pubblico essenziale, irrinunciabile, dà atto alle regioni e ai comuni di aver lavorato strenuamente sulla qualità dei prodotti, anche a tutela della biodiversità. Rileva tuttavia come non sempre tali aspetti siano presenti nelle mense scolastiche, reputando perciò opportuna una normativa nazionale che richiami proprio l'attenzione alla qualità. In tal modo, si potrebbe definire una cornice unitaria, evitando di demandare tali questioni alle scelte politiche delle singole amministrazioni locali.

Occorre altresì a suo avviso stabilire una disciplina di rango nazionale in merito alle riduzioni dei costi in base all'ISEE, finora difforni sul territorio. Evoca peraltro un dibattito in corso - a suo giudizio pericoloso - in base al quale, a causa della scarsa qualità e del costo eccessivo, si potrebbe addirittura rinunciare alla mensa scolastica, che invece ha rappresentato una grande conquista sociale. Paventa dunque il rischio che tale approccio finisca per determinare ulteriori disuguaglianze sociali. Ritiene invece quanto mai necessario che lo Stato si faccia carico di stabilire esenzioni e riduzioni dei costi, uniformando i criteri.

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*), soffermandosi sull'articolo 6, manifesta dubbi sul sistema attuale secondo cui gli appalti nella ristorazione collettiva vengono affidati in base esclusivamente alle offerte a costi contenuti, in quanto ciò potrebbe nuocere alla qualità del servizio reso. Si interroga invece su modalità alternative per la concessione del servizio stesso, al fine di evitare che il cibo sia scadente, tanto più che il provvedimento richiama spesso il tema dell'educazione alimentare.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(2287-bis\)](#) *Delega al Governo per il codice dello spettacolo*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

[\(459\)](#) *Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo*

[\(1116\)](#) *Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il presidente [CONTE](#) comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 1.143 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287-BIS](#)

Art. 1

**1.143 (testo 2)**

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) introduzione di una normativa relativa all'istituzione, controllo e vigilanza delle scuole di danza nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale».

## 1.4.2.2.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 360 (pom.) del 10/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017**  
**360ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

### **Interrogazione**

Il sottosegretario CESARO risponde all'interrogazione n. 3-03355 della senatrice Montavecchi sul danno subito dall'*Antiquarium* di Pompei, precisando che la caduta della teca alla quale si fa riferimento si è verificata durante la notte del 18 dicembre 2016. Riferisce quindi che sono state prontamente effettuate delle verifiche, le quali hanno accertato che un ripiano di vetro dell'espositore a muro della sala nord, a causa dell'indebolimento di un tassello di fissaggio, si è inclinato verso il basso provocando lo scivolamento di un piccolo reperto ivi esposto, il quale, cadendo sul ripiano sottostante, si è scheggiato ed ha causato la rottura di altri reperti.

Fa presente altresì che il successivo 19 dicembre 2016, all'orario di apertura dell'edificio che ospita l'*Antiquarium* di Pompei, i custodi accortisi dell'accaduto hanno provveduto ad avvisare i funzionari responsabili, i quali sono prontamente intervenuti ed hanno coinvolto i consegnatari dei reperti per provvedere all'immediata constatazione dei danni nonché al restauro dei reperti danneggiati. Comunica quindi che è stato revisionato l'espositore, con l'aggiunta precauzionale di ulteriori supporti ai ripiani e, soprattutto, con il rinforzo di tutti gli ancoraggi attraverso tasselli con guaine espansive, tanto che già nel pomeriggio dello stesso giorno è stato possibile riaprire la sala con la ricollocazione dei reperti

restaurati.

Puntualizza pertanto che la causa del piccolo cedimento è da ascrivere ad un evento imprevisto ed imprevedibile, probabilmente legato anche alla qualità del pannello espositivo, atteso che i pannelli risalgono ad un allestimento precedente e sono stati recuperati, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, per il nuovo allestimento relativo alla mostra "Il corpo del reato". Dopo aver reso alcune specifiche tecniche in merito alla struttura dei pannelli in legno, indica espressamente i sei reperti risultati danneggiati, poi prontamente restaurati.

Tutto ciò considerato, e ribadito il valore simbolico e testimoniale dei reperti, nega che si sia verificato un grave danneggiamento, nè che possano essere rivolte al sito di Pompei accuse di incuria e mancata sorveglianza, anche alla luce della valorizzazione illustrata alla Commissione, lo scorso 2 febbraio, dal generale Curatoli in occasione della sua relazione sullo stato di avanzamento del Grande progetto Pompei.

Ricorda infatti come proprio in quella circostanza siano stati forniti i concreti risultati raggiunti nello sviluppo del Grande progetto Pompei: al 31 dicembre 2016, dei 76 interventi complessivi avviati, ben 59 risultavano conclusi. Rammenta altresì che le attività di restauro e messa in sicurezza hanno consentito, nel corso del 2016, di restituire alla pubblica fruizione ulteriori 25 *domus*, che si sommano a quelle rese disponibili nel 2015 per un totale di quasi 40 *domus* aperte alle visite. Comunica peraltro che a breve si aggiungeranno altre *domus*, prima fra tutte la celebre *domus* dei "Casti amanti", che sarà resa definitivamente accessibile, dopo la prima apertura dello scorso febbraio, nei prossimi mesi. Rivendica quindi gli importanti risultati conseguiti in questi mesi, che hanno avuto un'eco internazionale e un apprezzamento della Commissione europea, contribuendo in maniera decisiva all'aumento di visitatori, passati in quattro anni dai 2,3 milioni del 2012 a più di 3,2 milioni nel 2016. In particolare, le istituzioni europee hanno manifestato soddisfazione per la restituzione alla pubblica fruizione di testimonianze tanto importanti della civiltà classica. Conclude ribadendo l'impegno del Ministero per la tutela e valorizzazione del sito di Pompei, nella consapevolezza della delicatezza dei reperti in esso custoditi.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta, riconoscendo che il termine "sorveglianza" è stato utilizzato impropriamente. Dopo essersi interrogata sugli altri Piani di azione adottati nell'ambito del Grande progetto Pompei, chiarisce di aver sollecitato un monitoraggio, tenuto conto che era in allestimento una mostra. Ritiene infatti opportuno che venga assicurato maggiore zelo quando si interviene su reperti di valore archeologico. In conclusione, si rallegra per il recupero di tutti i suddetti reperti.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2037\) Leana PIGNEDOLI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva* (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.



Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [IDEM](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale ha tenuto conto delle considerazioni emerse in discussione generale.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) rileva una certa contraddizione nelle premesse relative alla qualità, ribadendo che spesso il basso costo del servizio può inficiare proprio la qualità.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA invita a considerare il disegno di legge nel suo insieme, dal quale emerge che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è residuale rispetto a quello della qualità.

Concorda la relatrice [IDEM](#) (PD).

Il senatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) fa presente che le amministrazioni possono scegliere come criterio di aggiudicazione anche solo quello della qualità. Suggerisce pertanto alla relatrice di specificare nello schema di parere che, per il settore di competenza, deve essere assicurata la prevalenza di parametri qualitativi rispetto all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il senatore [MARIN](#) (FI-PdL XVII) condivide i suggerimenti proposti, sottolineando come la qualità debba spiccare in maniera più rilevante rispetto agli aspetti economici.

La relatrice [IDEM](#) (PD) tiene a precisare che il disegno di legge è stato presentato proprio per perseguire l'obiettivo di introdurre *standard* elevati di qualità. L'idea di fondo è dunque quella di valutare le offerte più basse solo a parità di condizioni qualitative. Si dichiara comunque disponibile a rafforzare tale aspetto nello schema di parere, che riformula trasformando l'osservazione n. 1 in una condizione.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizione ed osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2227) Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini**

(Seguito dell'esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono stati presentati ulteriori emendamenti pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta. Riferisce quindi che, nel tempo trascorso, si è reso necessario un approfondimento sulla fattibilità dell'iniziativa legislativa, soprattutto con riferimento alle risorse previste. Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione delle innovazioni introdotte.

Il relatore [MARTINI \(PD\)](#) rende noto che, d'intesa con il Governo, ha elaborato un nuovo testo, pubblicato in allegato, che ha l'obiettivo di semplificare le procedure e rendere più trasparenti le modalità di costituzione dei Comitati, rispetto al testo originario. Alla luce della positiva conclusione in Commissione dell'esame dei disegni di legge nn. 2304 e 2355 in merito alle celebrazioni dell'anno ovidiano, dichiara di aver ritenuto preferibile allineare il nuovo testo sulle celebrazioni di Rossini al testo unificato adottato dalla Commissione per i suddetti disegni di legge, auspicando così un *iter* più celere. Sottolinea comunque che il contributo straordinario stranziato risulta ridimensionato se confrontato alla proposta iniziale, essendo pari a 700.000 euro complessivamente per il 2018 e per il 2019. Assicura comunque che sono rimasti inalterati gli obiettivi e la struttura degli organismi previsti.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di adottare il nuovo testo presentato dal relatore quale base per il seguito dell'esame e di fissare a venerdì 12 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al suddetto testo. Si intendono dunque superati gli emendamenti già presentati al disegno di legge originario.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento attiene alla disciplina dei servizi di ristorazione collettiva, anche con riferimento alla ristorazione scolastica;

considerato che l'articolo 4 demanda la promozione dell'educazione alimentare ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di linee guida stabilite in materia dal Ministro della salute, nella prospettiva di definire principi uniformi su tutto il territorio nazionale volti a favorire l'adozione di una corretta alimentazione, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, anche nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale;

apprezzato che secondo l'articolo 5, comma 1, tali servizi, in quanto atti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e all'istruzione, sono

considerati servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146;

rilevata con favore una certa attenzione alla qualità, rinvenibile, in particolare:

- nell'articolo 5, comma 1, in base al quale le procedure di selezione avvengono sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e su parametri di qualità riferibili, tra l'altro, ad uno specifico elenco di cui al comma 5;
- nell'articolo 5, comma 3, laddove si fa riferimento alla possibilità per le amministrazioni di scegliere come criterio di aggiudicazione anche solo l'elemento della qualità;
- nell'articolo 5, comma 6, in virtù del quale il 60 per cento dei parametri deve essere espresso in forma univocamente qualitativa;
- nell'articolo 5, comma 12, secondo cui per garantire il rispetto degli standard di qualità, le istituzioni pubbliche - compresi, quindi, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado - che hanno proceduto all'appalto dei servizi di ristorazione collettiva effettuano un monitoraggio dei parametri stabiliti nel bando di gara, con particolare attenzione all'utilizzo di prassi virtuose tese alla diminuzione degli sprechi alimentari, all'adeguato livello di formazione del personale nonché al numero e alla qualità del personale incaricato, alla qualità degli alimenti offerti, all'inserimento di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità;

tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) approva un modello di bando-tipo per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva e procede annualmente ad elaborare e pubblicare una stima del prezzo medio dei pasti, distinto per aree territoriali e per tipologia di ristorazione pubblica, anche con riferimento a quella scolastica;

ritenuto necessario che sia effettuata un'azione di promozione e salvaguardia della biodiversità soprattutto per i servizi di mensa scolastica, proprio nell'ottica di arricchire i contenuti dell'educazione alimentare;

reputato altresì opportuno che a livello nazionale siano uniformati i criteri per l'individuazione di esenzioni e/o riduzioni dal pagamento dei costi della ristorazione scolastica in favore degli utenti;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. pur riconoscendo che nel testo viene menzionata in più parti l'esigenza di assicurare la qualità del servizio, si ritiene necessario ribadire l'importanza di una corretta alimentazione nelle scuole, tenendo conto della particolare utenza destinataria delle ristorazione;
2. nella predisposizione del decreto di cui all'articolo 4, si sottolinea l'esigenza di tener conto del principio di salvaguardia della biodiversità e della biotipicità dei prodotti impiegati nella ristorazione rivolta alle scuole, anche per promuovere fin dalla tenera età una cultura alimentare attenta a tali aspetti;
3. si suggerisce la previsione di norme che uniformino i parametri per le esenzioni e/o riduzioni dal pagamento dei costi della refezione scolastica gravanti sulle famiglie, considerata la variegata disciplina attualmente esistente sul territorio nazionale.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che il provvedimento attiene alla disciplina dei servizi di ristorazione collettiva, anche con riferimento alla ristorazione scolastica;

considerato che l'articolo 4 demanda la promozione dell'educazione alimentare ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di linee guida stabilite in materia dal Ministro della salute, nella prospettiva di definire principi uniformi su tutto il territorio nazionale volti a favorire l'adozione di una corretta alimentazione, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, anche nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale;

apprezzato che secondo l'articolo 5, comma 1, tali servizi, in quanto atti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e all'istruzione, sono considerati servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146;

rilevata con favore una certa attenzione alla qualità, rinvenibile, in particolare:

- nell'articolo 5, comma 1, in base al quale le procedure di selezione avvengono sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e su parametri di qualità riferibili, tra l'altro, ad uno specifico elenco di cui al comma 5;
- nell'articolo 5, comma 3, laddove si fa riferimento alla possibilità per le amministrazioni di scegliere come criterio di aggiudicazione anche solo l'elemento della qualità;
- nell'articolo 5, comma 6, in virtù del quale il 60 per cento dei parametri deve essere espresso in forma univocamente qualitativa;
- nell'articolo 5, comma 12, secondo cui per garantire il rispetto degli *standard* di qualità, le istituzioni pubbliche - compresi, quindi, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado - che hanno proceduto all'appalto dei servizi di ristorazione collettiva effettuano un monitoraggio dei parametri stabiliti nel bando di gara, con particolare attenzione all'utilizzo di prassi virtuose tese alla diminuzione degli sprechi alimentari, all'adeguato livello di formazione del personale nonché al numero e alla qualità del personale incaricato, alla qualità degli alimenti offerti, all'inserimento di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità;

tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) approva un modello di bando-tipo per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva e procede annualmente ad elaborare e pubblicare una stima del prezzo medio dei pasti, distinto per aree territoriali e per tipologia di ristorazione pubblica, anche con riferimento a quella scolastica;

ritenuto necessario che sia effettuata un'azione di promozione e salvaguardia della biodiversità soprattutto per i servizi di mensa scolastica, proprio nell'ottica di arricchire i contenuti dell'educazione alimentare;

reputato altresì opportuno che a livello nazionale siano uniformati i criteri per l'individuazione di esenzioni e/o riduzioni dal pagamento dei costi della ristorazione scolastica in favore degli utenti;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

A. in relazione all'articolo 5, comma 3, si reputa necessario che, nel caso della ristorazione scolastica, sia prescelto il criterio della qualità, rispetto a quello dell'offerta economicamente vantaggiosa, al fine di garantire una corretta alimentazione nelle scuole, tenendo conto della particolare utenza destinataria della ristorazione;

e con le seguenti osservazioni:

1. nella predisposizione del decreto di cui all'articolo 4, si sottolinea l'esigenza di tener conto del principio di salvaguardia della biodiversità e della biotipicità dei prodotti impiegati nella ristorazione rivolta alle scuole, anche per promuovere fin dalla tenera età una cultura alimentare attenta a tali aspetti;
2. si suggerisce la previsione di norme che uniformino i parametri per le esenzioni e/o riduzioni dal pagamento dei costi della refezione scolastica gravanti sulle famiglie, considerata la variegata disciplina attualmente esistente sul territorio nazionale.

## NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [2227](#)

**NT1**

[MARTINI](#)

*Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini*

Art. 1.  
*(Finalità)*

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, celebra la figura di Gioachino Rossini nella ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua morte e ne valorizza l'opera.
2. L'anno 2018, ricorrenza dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini, è dichiarato «anno rossiniano».

Art. 2.  
*(Interventi)*

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento gli interventi, da realizzare negli anni 2018 e 2019, di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Gioachino Rossini, finalizzati ai seguenti obiettivi:
  - a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluse quelle dell'Accademia Rossiniana del Rossini Opera Festival e della Fondazione Rossini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali, del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Gioachino Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale ed internazionale;
  - b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Gioachino Rossini nonché recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi rossiniani, incluso il conservatorio, ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino, anche con finalità di promozione turistica. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
  - c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Gioachino Rossini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali;
  - d) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

Art. 3.  
*(Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Marche, dal sindaco del comune di Pesaro, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comitato, anche attraverso la collaborazione di soggetti privati, valorizza e diffonde in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Gioachino Rossini mediante gli interventi di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4.
3. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'invio alle Camere.
4. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali nominati ai sensi del comma 1, tra i quali il Comitato elegge il proprio coordinatore.
5. Il Comitato, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, redige un programma delle attività, ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività.
6. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

#### Art. 4.

##### *(Contributo straordinario)*

1. Per le iniziative celebrative dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini è attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 680.000 euro per l'anno 2018 e di 20.000 euro per l'anno 2019. A valere sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito *web* istituzionale.

#### Art. 5.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 680.000 euro per l'anno 2018 e a 20.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **1.4.2.3. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

# 1.4.2.3.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 313 (pom.) del 23/05/2017

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2017  
**313ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni svolta oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di**



**circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (392-bis)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *d*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il presidente [MATTEOLI](#) chiede ai relatori se sia stata predisposta una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Il relatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*), anche a nome del correlatore Borioli, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato).

Si sofferma poi in particolare sull'osservazione di cui al punto c). Essa propone una riformulazione della lettera e) dell'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto, finalizzata a semplificare le procedure relative alle radiazioni d'ufficio dei veicoli nel caso di mancato pagamento delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 96 del Codice della strada. Si pone, in proposito, l'esigenza di garantire che, nel caso in cui il proprietario del veicolo radiato chieda di reimmatricolarlo, la reimmatricolazione avvenga con le procedure semplificate previste per la revisione dei veicoli e non con quelle, più gravose, stabilite per l'immatricolazione iniziale.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, in caso di dubbi interpretativi o applicativi su tali questioni, potrebbe essere prevista l'emanazione di un'apposita circolare.

Il relatore [BORIOLI](#) (*PD*) osserva che, poiché nell'osservazione richiamata dal collega Gibiino si prevede una riformulazione di tutta la lettera e), sarebbe preferibile integrarla con una norma specifica.

Il relatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*) accoglie il suggerimento del correlatore Borioli e formula conseguentemente una nuova proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore [PAGNONCELLI](#) (*ALA-SCCLP*) esprime perplessità sul fatto che il provvedimento in esame preveda, correttamente, sanzioni più stringenti per chi evade il pagamento delle tasse automobilistiche, senza però intervenire su coloro che guidano automobili con targa straniera e riescono sistematicamente a evadere il pagamento di tutti gli oneri fiscali e assicurativi legati al possesso dei veicoli. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, anche tra gli italiani, che dovrebbe essere stroncato.

Il [PRESIDENTE](#) concorda sulla rilevanza del problema segnalato dal senatore Pagnoncelli, pur sottolineando che lo stesso dovrebbe essere affrontato con un intervento normativo in altra sede. Nessun altro chiedendo di intervenire, cede quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il vice ministro NENCINI concorda con le condizioni poste nella proposta di parere dei relatori, nonché con le osservazioni, ad eccezione di quelle inserite nei punti a) e b), sui quali la posizione del Governo è contraria.

Il relatore [BORIOLI](#) (*PD*) ringrazia il vice ministro Nencini per la costante collaborazione e disponibilità prestata nel corso dell'esame. Prende atto della posizione contraria espressa sulle due

osservazioni richiamate, ma ritiene che le stesse debbano essere mantenute, per le motivazioni indicate nelle premesse dello schema di parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la nuova proposta di parere dei relatori, che risulta approvata.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2037\)](#) **Leana PIGNEDOLI ed altri.** - **Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**  
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Pignedoli ed altri senatori, che introduce disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva. Esso è in corso di esame presso la 9ª Commissione, che ha svolto su di esso una approfondita istruttoria, con lo svolgimento di numerose audizioni informali. In via generale, rileva che dall'analisi del testo emerge l'esigenza di un adeguamento alla legislazione intervenuta successivamente alla sua presentazione, con particolare riferimento, per gli aspetti che interessano l'8ª Commissione, alla nuova disciplina sugli appalti introdotta con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e con il recente decreto correttivo (decreto legislativo n. 56 del 2017), sia per quanto riguarda i richiami normativi contenuti nel disegno di legge, sia per quanto riguarda alcune delle disposizioni introdotte.

Entrando nel dettaglio delle singole disposizioni, ricorda che il disegno di legge consta di 7 articoli.

L'articolo 1, nell'indicare le finalità della legge, specifica che l'affidamento e lo svolgimento del servizio di ristorazione collettiva sono effettuati in conformità alla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che è stato abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo 2 contiene le definizioni, mentre l'articolo 3 prevede l'elaborazione biennale, da parte del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, di linee guida per la ristorazione collettiva, finalizzate a definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare determinate patologie, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva. A tal proposito, segnala che l'articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016, complessivamente volto a disciplinare gli appalti per i servizi di ristorazione collettiva, al comma 2 prevede che, con decreti del Ministro della salute, di concerto sia con il Ministro delle politiche agricole che con il Ministro dell'ambiente, siano definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, peraltro, le stazioni appaltanti dovranno individuare nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

L'articolo 4 contiene disposizioni per la promozione dell'educazione alimentare, prevedendo tra l'altro che nella definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva, in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano coadiuvino le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici nella definizione dei criteri da

osservare nei capitolati di appalto al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci, i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in relazione alle derrate alimentari richieste. Segnala che talune disposizioni in materia di inserimento nei bandi per la ristorazione di prodotti provenienti da sistemi di filiera corta sono contenute nel comma 1 dell'articolo 144 del nuovo codice dei contratti nonché nel decreto-legge n. 104 del 2013 (articolo 4, comma 5-*quater*), recante misure urgenti per l'istruzione, l'università e la ricerca.

L'articolo 5 contiene disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, considerati servizi pubblici essenziali (comma 1), per l'affidamento dei quali (comma 2) la selezione dell'offerta deve avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione dell'applicazione del criterio del prezzo più basso. Anche in questo caso, il testo richiama le disposizioni del decreto legislativo n. 163. Fa presente al riguardo che l'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 prevede come unico criterio di aggiudicazione dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il comma 3 dell'articolo poi, nel definire le modalità cui si devono attenere le amministrazioni nelle procedure di aggiudicazione, oltre ad un criterio che contemperi la valutazione del prezzo e della qualità, prevede anche la possibilità di scegliere un criterio di aggiudicazione che contemperi la valutazione del solo elemento della qualità. In relazione ai suddetti due criteri, il comma 4 fissa ad un massimo di 30 i punti che possono essere attribuiti al prezzo nel caso di utilizzo del primo criterio, riservando l'attribuzione dei restanti 70 o più punti alla valutazione del progetto. Ricorda in merito che l'articolo 95, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 50 prevede che, nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo al punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Nel caso si utilizzi un criterio di aggiudicazione basato sul solo elemento della qualità, il prezzo è invece stabilito dalla stazione appaltante utilizzando le stime di costo della fornitura periodicamente stimate dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riconducibili all'ambito territoriale in cui si svolge il servizio. Nel complesso, quindi, anche le disposizioni dei suddetti commi 3 e 4 dovrebbero essere modificate alla luce di quanto previsto dal citato articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50.

Il comma 5 stabilisce che le procedure di selezione dell'offerta devono essere fondate su parametri di qualità e individua taluni degli ambiti ai quali tali parametri possono essere riferiti. Al riguardo, segnala che il nuovo codice dei contratti indica all'articolo 95, comma 6, i criteri generali per la valutazione degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che sono richiamati e integrati dal successivo articolo 144, comma 1, specificamente dedicato ai servizi di ristorazione. Il comma 6 prevede che almeno il 60 per cento dei parametri deve essere espresso in forma univocamente qualitativa e secondo criteri di valorizzazione oggettivamente stabiliti nel bando di gara.

Il comma 7 stabilisce che l'ANAC, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, predisponga bandi-tipo per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva. Anche qui il testo richiama il decreto legislativo n. 163. Nel nuovo codice dei contratti l'adozione di bandi-tipo da parte dell'ANAC è regolata dall'articolo 71.

Il comma 8 stabilisce che nelle procedure che riguardano gli appalti superiori alla soglia comunitaria, il bando, il capitolato ed il disciplinare, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, prevedano una selezione fondata su taluni sub-parametri, che vengono puntualmente indicati.

Il comma 9 prevede che ogni anno l'ANAC proceda alla elaborazione di una stima del prezzo medio dei pasti, distinto per aree territoriali e per tipologia di ristorazione pubblica. Costituisce inoltre indice di anomalia dell'offerta la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia inferiore al costo medio determinato dall'ANAC. Tali previsioni andrebbero aggiornate alla disciplina contenuta nell'articolo 213, comma 3, lettera *h-bis*, del decreto legislativo n. 50 (come integrato dal recente decreto correttivo n. 56), riguardo alle competenze dell'ANAC in materia di

elaborazione dei costi *standard* dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi e tenendo altresì conto dell'esistenza di specifiche normative di settore in merito ai servizi di ristorazione (ad esempio in ambito sanitario).

Il comma 10 consente l'applicazione alle procedure di affidamento dei servizi di ristorazione collettiva dell'istituto dell'avvalimento, ad esclusione di quello avente per oggetto le certificazioni di qualità.

Il comma 11 impone alle imprese, come requisito di capacità economica per accedere alle gare, un fatturato nello specifico servizio, calcolato sulla media dell'ultimo triennio, pari almeno al valore della gara e comunque non superiore al doppio.

Il comma 12, al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità stabiliti nel bando, ne prevede il monitoraggio da parte delle istituzioni pubbliche che abbiano proceduto all'appalto dei servizi di ristorazione.

Il comma 13, infine, propone una integrazione all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163, volta a includere il servizio di ristorazione collettiva tra le attività non affidabili in subappalto. In proposito, rileva che l'elenco di tali attività è ora contenuto nell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 50.

L'articolo 6 disciplina l'istituzione di un Albo dei fornitori per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera, anche sopra la soglia comunitaria, la cui tenuta è affidata all'ANAC. L'accesso degli operatori economici all'Albo è condizionato alla sussistenza e stabile permanenza dei requisiti di moralità e di capacità tecnica ed economica definiti con un successivo regolamento applicativo. Anche in questo caso, le disposizioni andrebbero modificate alla luce di quanto previsto dal nuovo codice dei contratti in materia di formazione di elenchi degli operatori economici, per i quali, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del codice stesso, l'ANAC ha emanato anche specifiche linee guida. In proposito si ricorda che tali elenchi si riferiscono solo agli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, in quanto per quelli sopra soglia è obbligatorio il ricorso alle procedure ordinarie di affidamento.

L'articolo 7 del provvedimento, infine, interviene sui termini di pagamento per i contratti stipulati dalle imprese che forniscono servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari.

Si riserva, infine, sulla base della relazione svolta e degli eventuali suggerimenti dei colleghi, di predisporre una proposta di parere per segnalare gli aggiornamenti da apportare al testo in esame, alla luce della nuova disciplina sui contratti pubblici contenuta nel Codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Osserva poi che il Codice è intervenuto direttamente su molti aspetti dei servizi di ristorazione, rendendo forse ormai ultronee alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del**

***regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

***(2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2603/2/8 (che trasforma l'emendamento 1.0.3), G/2603/3/8 (che trasforma l'emendamento 1.12 (testo 2)) e G/2603/4/8 (che trasforma l'emendamento 1.0.4), nonché l'emendamento 1.7 (testo 2), tutti pubblicati in allegato. Sono conseguentemente ritirati gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.12 (testo 2).

Il senatore **FILIPPI** (PD) presenta il nuovo emendamento 1.0.5 (testo 3) (pubblicato in allegato), precisando che lo stesso è stato riformulato in accordo con il Ministero dello sviluppo economico e l'AGCOM.

Il relatore **RANUCCI** (PD) ringrazia i colleghi, sottolineando che i nuovi ordini del giorno ed emendamenti presentati accolgono le richieste avanzate da lui e dal rappresentante del Governo nelle precedenti sedute. Si riserva di esprimere il parere formale nel seguito dell'esame.

Il **PRESIDENTE** ricorda che su tutti i nuovi emendamenti dovranno essere preventivamente acquisiti i pareri della 1a e della 5a Commissione.

Il senatore **SCIBONA** (M5S) dichiara l'intenzione di sottoscrivere il disegno di legge n. 2603, nelle forme consentite dal Regolamento e previo consenso del proponente. Suggestisce inoltre di chiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore **FILIPPI** (PD) si unisce alle richieste del senatore Scibona a nome del suo Gruppo.

Il **PRESIDENTE** ricorda che per avanzare la richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante occorre l'unanimità dei consensi di tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione. Si riserva a tal fine le necessarie verifiche.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

***SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2484***

Il senatore **MARGIOTTA** (PD) ricorda che la Commissione, lo scorso 10 maggio, ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2484, si cui egli è relatore.

Ritiene che, per l'ampio consenso registrato sul testo tra i Gruppi parlamentari, la Commissione possa chiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante

Il [PRESIDENTE](#), come per l'analoga richiesta relativa al disegno di legge n. 2603, si riserva di verificare in tempi brevi l'orientamento dei Gruppi parlamentari in Commissione.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) chiede che la Commissione possa ascoltare nuovamente il Presidente dell'ANAS, ingegner Armani, per acquisire chiarimenti sulle recenti gare d'appalto effettuate dall'azienda con la formula dell'accordo quadro.

In tali appalti, malgrado sia stato applicato formalmente il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, nella realtà è stato assegnato un peso preponderante alla componente prezzo, attuando di fatto una gara al massimo ribasso, nella quale si sono avuti ribassi anche del 70 per cento. Si tratta evidentemente di un fatto inaccettabile, che contraddice completamente lo spirito della riforma del nuovo codice dei contratti pubblici. E' quindi opportuno che la Commissione approfondisca il tema, anche verificando gli accordi quadro fatti da altre grandi stazioni appaltanti come il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) conferma la segnalazione del senatore Stefano Esposito. I ribassi registrati negli appalti con accordi quadro banditi da ANAS sono del tutto anomali ed è quindi bene comprendere che cosa li abbia determinati. Per quanto riguarda Ferrovie dello Stato Italiane, osserva che gli accordi quadro gestiti dalle società del Gruppo non sembrano aver registrato problemi analoghi.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) si unisce alla richiesta dei colleghi sottolineando l'urgenza dell'audizione del Presidente dell'ANAS. Da altre segnalazioni a lui pervenute, ribassi anomali si sono registrati anche in gare bandite per l'installazione della segnaletica, sempre all'interno di accordi quadro che avrebbero dovuto essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) ritiene che anomalie come quella denunciata dai colleghi aumentino i dubbi sull'opportunità della preannunciata fusione tra ANAS e Ferrovie dello Stato Italiane.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) ricorda le recenti vicende giudiziarie che hanno investito i vertici del Gruppo Morace per quanto concerne i collegamenti marittimi con le isole. Chiede che la Commissione avvii i necessari approfondimenti per verificare che nei prossimi mesi siano garantiti regolarmente i suddetti collegamenti, in particolare nel periodo estivo, evitando nuovi disagi a carico dei cittadini.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare le modalità più idonee per svolgere le audizioni richieste dai colleghi.

Informa poi che mercoledì 7 giugno, alle ore 14, salvo variazioni nel calendario dei lavori

parlamentari, dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 8a e 10a, si svolgerà l'audizione dei Commissari straordinari di Alitalia sulla crisi e le prospettive di rilancio dell'azienda.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392-bis

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio 2017 (Atto del Governo n. 392-bis),

premessi che:

- il parere espresso in data 3 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2016 (Atto del Governo n. 392);
- il Governo ha recepito molte delle suddette condizioni e osservazioni, motivando nell'ampia relazione illustrativa del documento in esame il mancato accoglimento delle altre proposte formulate nel parere della Commissione;

rilevato tuttavia che:

- la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevede la messa a disposizione al PRA da parte del MIT dei soli dati necessari a gestire l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione. Tale soluzione però non consente al PRA di assicurare lo svolgimento dei compiti d'istituto. Tra questi vi sono anche quelli relativi alla gestione degli aspetti fiscali connessi alla proprietà dei veicoli per i quali, in base al quadro normativo vigente (in particolare l'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, l'articolo 17 della legge n. 449 del 1998, il decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998 e varie leggi regionali) il PRA continua a essere il ruolo tributario dei veicoli in esso iscritti. Si rende pertanto necessario integrare la norma in questione per assicurare che il PRA possa accedere a tutti i dati necessari per svolgere i suoi compiti d'istituto;
- il comma 3 dell'articolo 6, come modificato nel testo in esame, aggiunge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella vigilanza sul PRA. Si tratta però di una modifica che complica eccessivamente l'attuale sistema e che appare anche superflua, considerando che il PRA è già sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze (il quale stipula con l'ACI un'apposita convenzione per la gestione del PRA) e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già presente negli organi collegiali dell'ACI.

Il riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alla vigilanza sul PRA andrebbe quindi soppresso;

- la relazione di cui all'articolo 4 deve essere predisposta tenendo conto anche dell'impatto organizzativo ed economico sulle due amministrazioni coinvolte (ACI e Motorizzazione civile) allo scopo di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, procedendo alle fasi successive solo a seguito di una valutazione positiva di tali aspetti, come espressamente previsto dai criteri di delega indicati all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015 e dalle condizioni contenute nel parere della Commissione;

- le modifiche apportate dall'articolo 5 del provvedimento al Codice della strada evidenziano alcune incoerenze e potrebbero creare problemi di funzionamento dei processi di gestione amministrativa degli autoveicoli.

Occorre in particolare valutare l'opportunità di riformulare la nuova previsione riferita alle "radiazioni d'ufficio" di cui al comma 1, lettera e) (modifiche all'articolo 96 del Codice della strada), nella parte in cui affida la gestione del processo a un soggetto privo delle necessarie competenze (il Dipartimento dei Trasporti terrestri) e prevede una procedura (il ritiro delle targhe e della carta di circolazione da parte degli organi di polizia) inutilmente vessatoria nei confronti dei cittadini.

Analogamente, al comma 1, lettera g) (modifiche all'articolo 103 del Codice della strada), allo scopo di evitare problemi interpretativi o applicativi, potrebbe essere opportuno inserire l'esplicito riferimento alla fattispecie della definitiva esportazione dei veicoli all'estero "ai fini della reimmatricolazione", in coerenza con quanto peraltro esplicitamente richiamato nella relazione illustrativa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei compiti d'istituto, previsti dalle normative vigenti";

b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: ", valutata la complessiva sostenibilità organizzativa ed economica dell'operazione e salvaguardando gli attuali livelli occupazionali".

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità, dopo le parole: "della legge 23 agosto 1988, n. 400," di inserire le seguenti: "entro 24 mesi dall'esito delle valutazioni di cui al comma precedente,";

b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 6, comma, 3, con il seguente: "3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministro della giustizia e dall'autorità giudiziaria sulla base delle competenze previste dalle disposizioni vigenti.";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il n. 1) con il seguente:

"1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, la Regione, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la gestione dell'archivio regionale o nazionale delle tasse automobilistiche, qualora accerti il mancato



pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dal P.R.A., che ne dà contestuale comunicazione in via telematica all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale che provvede a comunicare al proprietario l'avvenuta radiazione del veicolo, invitandolo alla riconsegna delle targhe e della carta di circolazione.";

d) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera g), n. 1), valuti infine il Governo l'opportunità, dopo le parole: "Per esportare definitivamente all'estero" di inserire le seguenti: "ai fini della reimmatricolazione".

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392-bis

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio 2017 (Atto del Governo n. 392-bis),

premessi che:

- il parere espresso in data 3 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2016 (Atto del Governo n. 392);

- il Governo ha recepito molte delle suddette condizioni e osservazioni, motivando nell'ampia relazione illustrativa del documento in esame il mancato accoglimento delle altre proposte formulate nel parere della Commissione;

rilevato tuttavia che:

- la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevede la messa a disposizione al PRA da parte del MIT dei soli dati necessari a gestire l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione. Tale soluzione però non consente al PRA di assicurare lo svolgimento dei compiti d'istituto. Tra questi vi sono anche quelli relativi alla gestione degli aspetti fiscali connessi alla proprietà dei veicoli per i quali, in base al quadro normativo vigente (in particolare l'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, l'articolo 17 della legge n. 449 del 1998, il decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998 e varie leggi regionali) il PRA continua a essere il ruolo tributario dei veicoli in esso iscritti. Si rende pertanto necessario integrare la norma in questione per assicurare che il PRA possa accedere a tutti i dati necessari per svolgere i suoi compiti d'istituto;

- il comma 3 dell'articolo 6, come modificato nel testo in esame, aggiunge il Ministero della infrastrutture e dei trasporti nella vigilanza sul PRA.

Si tratta però di una modifica che complica eccessivamente l'attuale sistema e che appare anche superflua, considerando che il PRA è già sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze (il quale stipula con l'ACI un'apposita convenzione per la

gestione del PRA) e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già presente negli organi collegiali dell'ACI.

Il riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alla vigilanza sul PRA andrebbe quindi soppresso;

- la relazione di cui all'articolo 4 deve essere predisposta tenendo conto anche dell'impatto organizzativo ed economico sulle due amministrazioni coinvolte (ACI e Motorizzazione civile) allo scopo di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, procedendo alle fasi successive solo a seguito di una valutazione positiva di tali aspetti, come espressamente previsto dai criteri di delega indicati all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015 e dalle condizioni contenute nel parere della Commissione;

- le modifiche apportate dall'articolo 5 del provvedimento al Codice della strada evidenziano alcune incoerenze e potrebbero creare problemi di funzionamento dei processi di gestione amministrativa degli autoveicoli.

Occorre in particolare valutare l'opportunità di riformulare la nuova previsione riferita alle "radiazioni d'ufficio" di cui al comma 1, lettera e) (modifiche all'articolo 96 del Codice della strada), nella parte in cui affida la gestione del processo a un soggetto privo delle necessarie competenze (il Dipartimento dei Trasporti terrestri) e prevede una procedura (il ritiro delle targhe e della carta di circolazione da parte degli organi di polizia) inutilmente vessatoria nei confronti dei cittadini.

Analogamente, al comma 1, lettera g) (modifiche all'articolo 103 del Codice della strada), allo scopo di evitare problemi interpretativi o applicativi, potrebbe essere opportuno inserire l'esplicito riferimento alla fattispecie della definitiva esportazione dei veicoli all'estero "ai fini della reimmatricolazione", in coerenza con quanto peraltro esplicitamente richiamato nella relazione illustrativa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei compiti d'istituto, previsti dalle normative vigenti";

b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: ", valutata la complessiva sostenibilità organizzativa ed economica dell'operazione e salvaguardando gli attuali livelli occupazionali".

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità, dopo le parole: "della legge 23 agosto 1988, n. 400," di inserire le seguenti: "entro 24 mesi dall'esito delle valutazioni di cui al comma precedente,";

b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 6, comma 3, con il seguente: "3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministro della giustizia e dall'autorità giudiziaria sulla base delle competenze previste dalle disposizioni vigenti.";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il n. 1) con il seguente:

"1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi

dovuti per le tasse automobilistiche, la Regione, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la gestione dell'archivio regionale o nazionale delle tasse automobilistiche, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dal P.R.A., che ne dà contestuale comunicazione in via telematica all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale che provvede a comunicare al proprietario l'avvenuta radiazione del veicolo, invitandolo alla riconsegna delle targhe e della carta di circolazione. In caso di avvenuta radiazione del veicolo, qualora vi sia la richiesta di reimmatricolazione dello stesso, si applicano le disposizioni tecniche previste per le revisioni.";

d) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera g), n. 1), valuti infine il Governo l'opportunità, dopo le parole: "Per esportare definitivamente all'estero" di inserire le seguenti: "ai fini della reimmatricolazione".

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

**G/2603/2/8**

**FILIPPI**

La Commissione,  
in sede di esame del disegno di legge 2603,  
premessi che:

l'attività dei *call center* ha registrato negli ultimi anni situazioni di grande sofferenza, per effetto della crisi economica che ha ridotto gli spazi di mercato e le commesse delle aziende che ricorrono a tali servizi e per l'assenza di una disciplina chiara ed efficace;

ciò ha determinato una concorrenza sempre più aspra tra i vari operatori del settore, che da una parte ha indotto alcuni di essi ad adottare strategie di contatto sempre più aggressive e moleste nei confronti degli utenti, dall'altra ha determinato la spinta a una riduzione drastica dei costi del personale, favorendo fenomeni di delocalizzazione all'estero o di vero e proprio sfruttamento degli addetti; per contrastare questi fenomeni, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017),

modificando l'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto una serie di importanti misure. Tra queste, in particolare, vi è anche l'obbligo, per tutti gli operatori economici che svolgono attività di *call center* su numerazioni nazionali, di iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di *call center*.

L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center* e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio;

considerato che:

l'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione non è un adempimento meramente formale, ma rappresenta un passaggio essenziale per accrescere la trasparenza nel settore delle attività di *call center* e responsabilizzare sempre più gli operatori e i committenti al rispetto delle regole e dei necessari *standard* di qualità e di correttezza nell'espletamento dei servizi;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto sia dell'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione da parte degli operatori economici che svolgono attività di *call center*

su numerazioni nazionali, sia dei connessi obblighi previsti a carico dei soggetti committenti, rafforzando a tal fine l'attività di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e valutando altresì la possibilità di un inasprimento delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi.

**G/2603/3/8**

[SCIBONA](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2603,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede il diritto del cittadino ad iscriverne il proprio numero di telefono, sia esso fisso o mobile, nel Registro pubblico delle opposizioni, indipendentemente dal fatto che la numerazione sia o meno già presente negli elenchi pubblici degli abbonati;

considerato che:

come evidenziato nella memoria depositata in sede di audizione sul disegno di legge dal Garante per la *privacy*: "il Registro non ha di fatto soddisfatto le aspettative. Nonostante la [...] quotidiana ed impegnativa attività [...], appare evidente [...] la necessità di individuare nuove e più efficaci forme di contrasto al fenomeno del *telemarketing* selvaggio. [...] Indipendentemente dalle frequenti violazioni delle procedure previste dalla legge per l'acquisizione del consenso, anche quando questo sia stato espresso correttamente, è diventato sempre più difficile per il cittadino utente esercitare il diritto di opposizione";

appare evidente che occorre procedere alla revisione delle modalità di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa per la realizzazione e la manutenzione da parte del gestore del registro di un data base dei numeri contattabili, fissi e mobili, da mettere a disposizione degli operatori per le attività di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, creato a partire dalle numerazioni presenti negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, integrati con i data base disponibili contenenti tutte le numerazioni mobili attive, ad esclusione di quelle presenti nel Registro Pubblico delle Opposizioni;

a prevedere specifiche modalità di accesso al data base dei Numeri Contattabili da parte degli operatori, previa sottoscrizione di abbonamenti, e a prevedere il divieto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo data base, di comunicare e diffondere, con qualsiasi forma o mezzo, dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal medesimo titolare del trattamento;

a prevedere, inoltre, il divieto in capo ai titolari del trattamento dati di trasferire a terzi dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone;

a prevedere un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione dei divieti sopraccitati, anche valutando, in caso di reiterata violazione, la possibilità di disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

**G/2603/4/8**

[SCIBONA](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2603,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede il diritto del cittadino ad iscriverne il proprio numero di telefono, sia esso fisso o mobile, nel Registro pubblico delle opposizioni, indipendentemente dal fatto che la numerazione sia o meno già presente negli elenchi pubblici degli abbonati;

considerato che:

il settore dei *call center* in Italia è caratterizzato al momento da una forte spinta alla delocalizzazione che comporta riflessi negativi sui livelli di occupazione e quindi sul tessuto sociale; come evidenziato da Assocontact, in sede di audizione nell'ambito dell'esame del provvedimento presso l'8a Commissione, "sono entrate sul mercato anche aziende che lavorano in maniera eccessivamente avventata, nella peggiore delle ipotesi proponendo autentiche truffe, spesso legate a pratiche scorrette di acquisizione del consenso. Ciò non fa altro che esasperare i consumatori, che hanno diritto a non sentirsi perseguitati"; sarebbe opportuno assicurare ai cittadini consumatori il più alto livello qualitativo nei servizi di *call center*, al fine di garantire la chiarezza, la semplicità della fruizione e la correttezza delle informazioni fornite, ponendo particolare cura nella valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa della struttura deputata a svolgere i medesimi servizi, con particolare riferimento alla formazione degli addetti ai *call center* per la diffusione di informazioni in italiano corrente, utilizzando un linguaggio corretto, chiaro e comprensibile e assicurando altresì per tutti i contatti erogati al di fuori del territorio nazionale adeguate certificazioni linguistiche per tutto il personale; occorrerebbe, dunque, promuovere opportune misure di formazione e sviluppo del personale dei *call center* in Italia che ne garantiscano la sempre maggiore professionalità, contribuendo anche in questo modo alla stabilità occupazionale, alla sostenibilità del settore ed alla necessaria preparazione per la gestione dei contatti attraverso canali digitali; risulta essere allo studio un protocollo d'intesa tra i committenti delle attività di *call center* per la definizione dei criteri minimi relativi alle buone pratiche sociali e commerciali da tenersi da parte delle aziende operanti nel settore della relazione con i clienti, al fine di definire un percorso di riconoscimento delle migliori pratiche nazionali da attuare, al pari di quanto già avviene in altri Paesi dell'Unione Europea, impegna il Governo a garantire la rigorosa osservanza dei principi di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, da parte degli operatori di servizi telefonici di contatto *inbound* e *outbound*, nonché di servizi di assistenza clienti, indipendentemente dalla località di erogazione del servizio; ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a promuovere misure di formazione e sviluppo del personale dei *contact center* che ne garantiscano la sempre maggiore professionalità e qualità, e a prevedere, conseguentemente, un adeguato apparato sanzionatorio nei confronti degli operatori economici che gestiscono servizi di contatto con la propria clientela, in via diretta o indiretta ("*outsourcing*"), che non assicurino il rispetto delle predette misure.

#### Art. 1

##### 1.7 (testo 2)

[BATTISTA](#), [ZELLER](#), [ORELLANA](#), [PALERMO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi,», inserire le seguenti: «anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate,» e sostituire le parole: «mediante l'impiego del telefono» con le seguenti: «mediante operatore con l'impiego del telefono».*

##### 1.0.5 (testo 3)

[FILIPPI](#), [GRANAIOLA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. ? 1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante, e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di

ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni previsto al periodo precedente. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

## 1.4.2.3.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 315 (pom.) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017  
315ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2603*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione deve concludere l'esame degli emendamenti sul disegno di legge n. 2603, all'ordine del giorno della seduta odierna. Poiché occorre acquisire preliminarmente i prescritti pareri delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, propone di rinviare la trattazione del disegno di legge alla seduta antimeridiana di domani, convocata per le ore 8,45.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2037\) Leana PIGNEDOLI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva*  
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede la parola al relatore.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) formula una proposta di parere favorevole con condizioni (pubblicata in allegato).

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) osserva che la proposta di parere del relatore chiede di riscrivere parti molto significative del testo in esame. Chiede pertanto, alla luce di tali proposte di modifica, in che rapporto si ponga il disegno di legge con le norme in materia di servizi di ristorazione collettiva contenute nel codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016).

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) ricorda che il provvedimento in esame è stato presentato all'inizio della legislatura e quindi non tiene conto delle importanti novità normative introdotte nel settore dei servizi di ristorazione collettiva con il nuovo codice dei contratti pubblici. Rispetto al codice, alcune delle disposizioni indicate nel testo appaiono superate o addirittura incompatibili; di qui la necessità di porre condizioni per una riformulazione di quelle parti del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere del relatore, che è approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) informa che sono pervenute segnalazioni da parte di numerosi enti pubblici che lamentano difficoltà nell'espletamento delle gare di appalto per le quali si richiede la costituzione di una commissione giudicatrice, non essendo ancora stato istituito l'apposito albo dei commissari presso l'ANAC, previsto dall'articolo 78 del nuovo codice dei contratti pubblici.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) ritiene che tali preoccupazioni siano infondate. Infatti, nel regime transitorio dell'articolo 216, comma 12, del codice, si prevede espressamente che, fino all'istituzione dell'albo, le commissioni di gara continuano a essere nominate direttamente dalle stazioni appaltanti. Di conseguenza, è del tutto possibile espletare le gare d'appalto.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ricorda che, nelle precedenti sedute, era stata avanzata la proposta di richiedere il trasferimento dell'esame di alcuni disegni di legge in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che sono in corso i contatti per accertare l'unanimità dei consensi di tutti i Gruppi parlamentari, per cui, una volta verificata tale circostanza, si potrà senz'altro formalizzare la richiesta alla Presidenza del Senato.



*La seduta termine alle ore 15,45.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

riscontrata l'esigenza di adeguare il suddetto testo alla legislazione intervenuta successivamente alla sua presentazione, con particolare riferimento alla nuova disciplina sugli appalti introdotta con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e con il recente decreto correttivo (decreto legislativo n. 56 del 2017), sia per quanto riguarda i richiami normativi contenuti nel disegno di legge, sia per quanto riguarda alcune delle disposizioni introdotte, anche perché il codice detta una serie norme specifiche proprio per i servizi di ristorazione collettiva;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 1, comma 2, il richiamo alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sia sostituito con quello al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, il riferimento all'elaborazione biennale, da parte del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, di linee guida per la ristorazione collettiva, sia modificato per tenere conto di quanto previsto dall'articolo 144, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che stabilisce che, con decreti del Ministro della salute, di concerto sia con il Ministro delle politiche agricole che con il Ministro dell'ambiente, siano definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
- 3) all'articolo 4, comma 2, le disposizioni relative alla definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva, in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale, siano coordinate con le analoghe disposizioni in materia di inserimento nei bandi per la ristorazione di prodotti provenienti da sistemi di filiera corta contenute nell'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nell'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 104 del 2013.
- 4) l'articolo 5, comma 2, sia modificato richiamando espressamente l'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede come unico (ed esclusivo) criterio di aggiudicazione dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- 5) conseguentemente, siano modificati i commi 3 e 4 del medesimo articolo 5 per coordinarli con il citato articolo 95 del decreto legislativo n. 50, commi 3 e 10-*bis*, che prevedono, rispettivamente, l'obbligo per la stazione appaltante di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - intesa come miglior rapporto qualità/prezzo - e di fissare un tetto massimo al punteggio economico entro il limite del 30 per cento;

- 6) all'articolo 5, comma 5, i parametri di qualità per le procedure di selezione dell'offerta ivi indicati siano coordinati con le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 6, e 144, comma 1, del decreto legislativo n. 50, che fissano rispettivamente i criteri generali per la valutazione degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali dell'offerta economicamente più vantaggiosa e i criteri specifici per i servizi di ristorazione;
- 7) all'articolo 5, comma 7, il riferimento normativo per la predisposizione di bandi-tipo da parte dell'ANAC per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva sia sostituito con quello vigente di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 50;
- 8) all'articolo 5, comma 9, la previsione che ogni anno l'ANAC proceda alla elaborazione di una stima del prezzo medio dei pasti, distinto per aree territoriali e per tipologia di ristorazione pubblica, sia modificata per tenere conto sia della disciplina vigente dell'articolo 213, comma 3, lettera *h-bis*, del decreto legislativo n. 50, riguardo alle competenze dell'ANAC in materia di elaborazione dei costi *standard* dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, sia dell'esistenza di specifiche normative di settore in merito ai servizi di ristorazione (ad esempio in ambito sanitario);
- 9) all'articolo 5, comma 13, il riferimento normativo all'elenco delle attività non affidabili in subappalto sia sostituito con quello aggiornato di cui all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 50;
- 10) l'articolo 6, che disciplina l'istituzione di un Albo dei fornitori per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera, sia modificato sopprimendo il riferimento alle procedure sopra la soglia di rilevanza comunitaria e coordinandone le disposizioni con quanto previsto in materia di formazione di elenchi degli operatori economici per gli appalti sotto soglia dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalle apposite linee guida emanate dall'ANAC, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 36 (delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016).

## **1.4.2.4. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

# 1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 320 (pom.) dell'11/04/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MARTEDÌ 11 APRILE 2017  
**320ª Seduta**

Presidenza del Presidente  
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

## SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) propone di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla prossima seduta, con l'esame in sede consultiva degli atti del Governo n. 402, recante «Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE», e n. 407, recante «Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici».

Propone inoltre di integrare il medesimo ordine del giorno anche con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2037, recante «Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva».

La Commissione concorda.

IN SEDE CONSULTIVA

**(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

La relatrice [GRANAIOLA](#) (Art.1-MDP) presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, dei senatori [CASTALDI](#) (M5S), [PELINO](#) (FI-PdL XVII) e [EUCKSIA](#) (Misto) e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

**(2784) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FABBRI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, che reca disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

L'articolo 1 abroga l'istituto del lavoro accessorio e dispone che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2017) possano essere impiegati fino al 31 dicembre 2017.

In merito all'abrogazione dell'istituto, sul quale ricorda essere pendente una richiesta di referendum abrogativo (referendum giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale e indetto con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017 per il prossimo 28 maggio), una nota dell'INPS del 30 marzo 2017, emanata previa intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha affermato che resta possibile il ricorso al lavoro accessorio ai fini esclusivi di usufruire del finanziamento statale - previsto attualmente fino al 2018 - per l'acquisto di servizi di babysitting da parte delle madri lavoratrici (ivi comprese le lavoratrici autonome e le imprenditrici).

Il successivo articolo 2 opera una revisione della disciplina sulla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori nei confronti dei lavoratori, nonché per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi.

Dopo aver sottolineato che in materia è pendente una seconda richiesta di referendum abrogativo (referendum giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale e indetto con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017), ricorda che l'articolo elimina la possibilità, per i contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di derogare, limitatamente ai trattamenti retributivi e "con esclusione di qualsiasi effetto in relazione" ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi, al principio della

responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Inoltre, sopprime alcune norme che recavano deroghe parziali al regime ordinario di responsabilità solidale, nel quale ogni soggetto è responsabile verso il creditore per intero e può essere convenuto in giudizio ed escusso anche in via esclusiva.

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole con osservazioni, con riferimento, per esempio, ai servizi di babysitting e alle piccole imprese.

Si apre la discussione.

La senatrice [GRANAIOLO](#) (Art.1-MDP) ritiene che il ricorso al lavoro accessorio dovrebbe essere ancora consentito per l'assistenza, in ambito familiare, agli anziani e ai disabili.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) sottolinea l'opportunità di rinviare a una prossima seduta la votazione sulla proposta di parere che verrà presentata dalla relatrice, anche al fine di formulare eventuali, ulteriori suggerimenti.

La senatrice [FUCKSIA](#) (Misto), con riferimento all'articolo 2, relativamente ai contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, segnala la necessità di una maggiore flessibilità. A suo parere, infatti, andrebbero individuati nuovi requisiti e previste regole diverse, stabilite per lo più tra le parti, che facciano riferimento, per esempio, al salario minimo orario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla prossima seduta, con l'esame in sede consultiva degli atti del Governo n. 402, recante «Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE», e n. 407, recante «Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici», nonché del disegno di legge n. 2037, recante «Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva».

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754**

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», approvato dalla Camera dei deputati, considerato che:

il disegno di legge si propone di affrontare la questione della sicurezza con una visione integrata che veda lo Stato, gli enti territoriali e altri soggetti istituzionali concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato per il benessere delle comunità territoriali, legando la prevenzione e l'opera di repressione agli interventi di riqualificazione (urbanistica, economica, sociale e culturale) delle periferie e dei luoghi più degradati delle città;

con l'articolo 4 (piuttosto nebuloso e generico) si definisce la "sicurezza urbana" quale bene pubblico afferente "alla vivibilità e al decoro delle città"; che con lo stesso articolo si individuano alcune aree di intervento volte a promuoverla, quali la riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree e dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale (questioni che peraltro dovrebbero essere affrontate con il welfare e non con un provvedimento di questo tipo), la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità;

il governo di questa azione sistemica viene costruito sulla base di accordi e di azioni integrate tra Stato e governi locali, e che in particolare l'articolo 5 individua, come strumento per la promozione della sicurezza nelle città, i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco i quali, incidendo su specifici contesti locali, individuano concretamente gli interessi da mettere in campo;

l'articolo 8, di più stretta competenza di questa Commissione, introduce alcune modifiche al Testo unico degli enti locali, intervenendo sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale, quando c'è urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze della tranquillità e del riposo dei residenti e che, a norma del medesimo articolo 8, il sindaco potrà intervenire in materia di orari di vendita (anche per asporto) e di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche con provvedimenti diretti a prevenire e contrastare fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti e fenomeni di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

l'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro (che peraltro sarà di difficile riscossione) e l'allontanamento dal luogo di chi ha impedito l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture e pertinenze ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, con stazionamento e occupazione di spazi ivi previsti; lo stesso vale per aree urbane dove ci sono scuole, plessi scolastici, siti universitari, musei, parchi archeologici, complessi monumentali o luoghi interessati da consistenti flussi turistici, o aree a verde pubblico, per chi esercita il commercio abusivo e chi esercita attività di parcheggiatore o guardamacchine abusivo;

l'articolo 10 detta le modalità esecutive della misura di allontanamento (configurata come una sorta di "mini-Daspo");

l'articolo 12, sempre in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande, nell'ipotesi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, attribuisce al Questore il potere di disporre la sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni e inasprisce le sanzioni amministrative in caso di vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori i diciotto anni;

con l'articolo 12-bis si attribuisce al questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio nel quale sono avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di pregiudicati;

l'articolo 13 prevede ulteriori misure inibitorie temporanee di competenza del questore finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico, esprime, per le parti di propria competenza, parere favorevole invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di:

definire con maggiore chiarezza il concetto di "sicurezza urbana", affinché le aree di intervento siano corrette e non ledano i diritti fondamentali delle persone; in particolare, con riferimento alla "eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale", si ritiene che tale profilo dovrebbe essere affrontato con provvedimenti di welfare;

verificare che il potere di inibizione delle attività sia effettivamente conferito per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in caso di lesione di interessi pubblici tassativamente individuati, quali quelli relativi alla libertà, alla dignità umana, all'utilità sociale e alla salute dei cittadini;

al fine di evitare fraintendimenti circa i sistemi di videosorveglianza e conseguenti contenziosi di natura amministrativa, evidenziare l'esigenza che tali sistemi, installati dalle amministrazioni locali con le finalità di ordine e sicurezza pubblica di cui alla presente legge, rientrino nella fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); occorre inoltre che siano chiariti i criteri della ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter dell'articolo 5 ai fini della installazione degli stessi sistemi di videosorveglianza e che le finalità del decreto esonerino gli enti locali dalla corresponsione di ulteriori contributi, canoni di concessione o autorizzazione per tali installazioni;

si invita inoltre la Commissione di merito a sollecitare il Governo a:

ad adottare, in caso di allontanamento dei soggetti trasgressori delle ordinanze, opportune misure di welfare che tutelino i soggetti in situazione di marginalità e non portino solo ad un inutile e dannoso spostamento del problema in altro luogo;

a prevedere strumenti di monitoraggio dei provvedimenti adottati in sede di attuazione delle norme previste da questo decreto-legge;

mettere in campo risorse effettive per la realizzazione degli obiettivi prefissati e superare quindi la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17.



## 1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 326 (pom.) del 02/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017**  
**326ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2037\)](#) *Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva*  
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [FABBRI](#) (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, composto da sette articoli, che si inserisce in un quadro di riferimento generale in cui la ristorazione collettiva ha assunto grande rilevanza nello stile di vita quotidiano della società, coinvolgendo un numero sempre crescente di individui, sotto diversi aspetti, tra i quali quelli legati al lavoro e all'attività scolastica. L'iniziativa in esame si pone pertanto l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di una buona politica di ristorazione, ricercando proficue convergenze tra le diverse politiche settoriali, in particolare coniugando le logiche economiche con quelle prioritarie della salute.

Passando all'esame del testo, illustra l'articolo 1, che richiama il principio di rispetto della normativa dell'Unione europea vigente, nonché delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative al servizio di ristorazione collettiva, al committente pubblico e privato, al fornitore, alla piattaforma di distribuzione e alla filiera agroalimentare.

L'articolo 3 prevede che ogni due anni il Ministro della salute elabori, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e in collaborazione con le principali associazioni rappresentative del settore agroalimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le linee guida

per la ristorazione collettiva, volte a definire i criteri *standard* essenziali per il corretto svolgimento del servizio.

L'articolo 4 affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, il compito di promuovere l'educazione alimentare definendo principi e messaggi uniformi sul territorio nazionale volti a favorire una corretta alimentazione, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare del Paese. Prevede altresì la possibilità di creare piattaforme interregionali per la distribuzione di prodotti agroalimentari, al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva.

L'articolo 5 reca norme specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, considerati servizi pubblici essenziali. Detta poi norme per le procedure di gara per l'assegnazione del servizio, prevedendo procedure di selezione basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; è comunque esclusa l'applicazione del criterio del prezzo più basso. Ulteriori disposizioni disciplinano le fasi procedurali, con particolare riferimento sia ai criteri e ai parametri di qualità che debbono essere garantiti sia ai sub-parametri previsti per le procedure di selezione concernenti gli appalti superiori alla soglia comunitaria. Infine attribuisce alle istituzioni pubbliche che hanno proceduto all'appalto il compito di svolgere un monitoraggio sui parametri stabiliti nel bando di gara, le cui risultanze devono essere rese accessibili agli utenti dei servizi di ristorazione.

L'articolo 6 dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche interessate all'affidamento dei servizi di ristorazione di ricorrere a un albo dei fornitori suddiviso per aree territoriali, la cui regolare tenuta è demandata all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), per accedere al quale è condizione la sussistenza dei requisiti di moralità e di capacità tecnica ed economica.

Infine, l'articolo 7 prevede la facoltà per le parti di pattuire, nei contratti stipulati tra fornitori di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari, termini di pagamento ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, comunque non superiori a due mesi dal termine definito alla stipula del contratto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **(2616) STEFANO ed altri. - Disciplina dell'attività di enoturismo**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) illustra il provvedimento in titolo, in sostituzione della relatrice, senatrice Valdinosi.

Il disegno di legge, composto da dieci articoli, si pone l'obiettivo di promuovere e disciplinare, in sintonia con la legge organica della vite e del vino (legge n. 238 del 2016), con la disciplina delle strade del vino (legge n. 268 del 1999) e con gli obiettivi dei piani di sviluppo rurale regionali, l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità, al fine di valorizzare, attraverso la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola.

L'articolo 1 riconosce l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e ne declina le

caratteristiche; reca la definizione di «enoturismo» o «turismo del vino»; stabilisce che le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende vinicole, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche.

L'articolo 2 fissa i requisiti necessari per l'abilitazione a svolgere attività enoturistica, demanda alle Regioni la disciplina delle modalità di rilascio del certificato di abilitazione e specifica le disposizioni fiscali e previdenziali da applicare a tale settore. In particolare, stabilisce che le aziende autorizzate a svolgere attività enoturistica devono rispondere a requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza e che i parametri qualitativi, specificatamente individuati all'articolo successivo, dovranno escludere le aziende impegnate nella sola attività di imbottigliamento. Lo svolgimento dell'attività enoturistica comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (regime di determinazione forfettaria del reddito), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si prevede l'applicazione delle norme previste per il settore agricolo.

L'articolo 3 specifica i requisiti necessari per conseguire la certificazione dell'accoglienza e attribuisce a un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali la definizione degli *standard* minimi di qualità. Tale certificazione dovrà includere processi di formazione di medio-lungo periodo, intesa sia come formazione di base sia come formazione specialistica e di *benchmarking* a sostegno dell'innovazione dell'offerta, dedicata alle cantine e agli operatori del turismo enogastronomico. La formazione, volta a implementare la capacità del territorio di rispondere al meglio alle esigenze del turista italiano e straniero, organizzandone o migliorandone il servizio, include e integra il *marketing*, la comunicazione del vino, la commercializzazione dei prodotti legati al vino e l'accoglienza in azienda.

L'articolo 4 dispone l'applicazione della normativa relativa agli agriturismi sulla vendita dei prodotti propri dell'impresa enoturistica, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa enoturistica e identificativi del *brand* aziendale, ovvero di oggetti riportanti il marchio della cantina, nonché dei prodotti legati al mondo del vino e alle attività di degustazione. Consente inoltre alle stesse imprese di commercializzare prodotti dell'artigianato locale, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza al turista della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

L'articolo 5 prevede l'apposizione di cartellonistica (esente da tassazione) e arredo urbano alle cantine autorizzate a svolgere attività enoturistica. In particolare, la cantina che è autorizzata a fare enoturismo ed è dotata della certificazione di qualità dell'accoglienza è considerata a tutti gli effetti luogo di destinazione turistica e pertanto usufruisce di appositi cartelli identificativi che possono essere installati nelle diverse direzioni di accesso in un raggio di dieci chilometri dalla cantina, nel numero di cinque per ciascuna.

L'articolo 6 prevede che le Regioni trasmettano annualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'enoturismo nel territorio di propria competenza e istituisce, presso lo stesso Dicastero, l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, al quale partecipano le associazioni di operatori enoturistici più rappresentative a livello nazionale, che si articola in osservatori di carattere regionale attraverso la collaborazione dei comuni città del vino e delle imprese.

L'articolo 7 attribuisce al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di redigere su base triennale, di intesa con le Regioni e le Province autonome, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, sulla scorta dei dati recuperati attraverso le indagini dell'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, il Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo italiano, finalizzato alla promozione del turismo del vino italiano sui mercati nazionali e internazionali. Prevede poi la realizzazione di un portale *internet* stabile, aggiornato ed efficace in termini di *brand reputation*. Prevede inoltre che le Regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori enoturistici, sostengano anche lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e

promozione.

Infine, l'articolo 8 estende l'ambito di applicazione del disegno di legge alla valorizzazione, anche congiunta, delle produzioni dell'olio di oliva, l'articolo 9 prevede la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, mentre l'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## 1.4.2.4.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 330 (pom.) del 10/05/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017**  
**330ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MUCCHETTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ([n. COM \(2016\) 821 definitivo](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 201)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice, senatrice [FISSORE](#) (PD), presenta e illustra una proposta di risoluzione di tenore contrario, pubblicata in allegato, che accoglie alcuni dei suggerimenti che le sono pervenuti.

Interviene il sottosegretario GENTILE per esprimere un parere favorevole sulla proposta della

relatrice, chiedendo al contempo una sua riformulazione, con la sostituzione delle parole: "un'indebita ingerenza nella sovranità del legislatore nazionale", con le altre: "un indiscutibile appesantimento procedurale".

La relatrice [FISSORE](#) (PD) riformula la propria proposta di risoluzione, accogliendo la riformulazione testé proposta dal rappresentante del Governo, e presenta un nuovo schema di risoluzione, sempre di tenore contrario, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il nuovo schema di risoluzione proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

Il presidente [MUCCHETTI](#) rileva che la risoluzione è stata approvata all'unanimità.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**  
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La relatrice [FABBRI](#) (PD) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale è accolta la quasi totalità delle segnalazioni e dei rilievi che alcuni dei componenti della Commissione le hanno chiesto di inserire.

Ha quindi la parola la senatrice [GRANAIOLA](#) (Art.1-MDP), che ringrazia la relatrice per l'attenzione riservata alle segnalazioni ricevute e che esprime apprezzamento per il metodo di lavoro seguito dalla Commissione, non solo in questa occasione ma nella generalità dei casi, che favorisce e valorizza il contributo di tutti i suoi componenti.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [GIROTTA](#) (M5S) e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

**(2616) STEFANO ed altri. - Disciplina dell'attività di enoturismo**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La relatrice **VALDINOSI** (PD) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione del senatore **GIROTTO** (M5S) e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO  
COMUNITARIO N. COM (2016) 821 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 10ª Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM(2016) 821),

premessi che:

la proposta è diretta a modificare la procedura di notifica alla Commissione europea, prevista dalla direttiva 2006/123/CE ("direttiva servizi") per gli Stati membri che intendono adottare regimi di autorizzazione o requisiti relativi all'accesso e all'esercizio di attività di servizi, attraverso la soppressione dell'articolo 15, paragrafo 7, e dell'articolo 39, paragrafo 5, secondo e terzo comma, della direttiva servizi, e l'introduzione di una nuova disciplina con un atto legislativo separato; secondo la Commissione europea, l'attuale procedura non assicura la piena e corretta attuazione della direttiva servizi da parte degli Stati membri; è stata, pertanto, proposta una nuova procedura che mira a garantire il rispetto degli obblighi di notifica e a prevenire l'adozione, da parte degli Stati membri, di regimi di autorizzazione e di requisiti non conformi alla direttiva servizi;

valutate:

la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012; le risoluzioni delle Assemblee legislative della Regione Emilia-Romagna, del 14 febbraio 2017, della Regione Abruzzo, del 22 febbraio 2017, della Regione Puglia, del 7 marzo 2017, e della Regione Lombardia, del 20 aprile 2017, pervenute ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge n. 234

del 2012;  
le osservazioni non ostanti con rilievi approvate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea in data 8 marzo 2017;  
la posizione espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota del 6 aprile 2017;  
le informazioni acquisite dalla Commissione attraverso lo svolgimento di audizioni informali;  
considerato che:  
la proposta in esame conferisce alla Commissione europea un potere di controllo preventivo sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali non previsto dai Trattati;  
tale controllo, unito alla previsione di un divieto per gli Stati membri di adottare il progetto di misura notificato per un periodo di tre mesi dopo la segnalazione della Commissione, determina un rallentamento del processo decisionale e rappresenta un'indebita ingerenza nella sovranità del legislatore nazionale;  
la proposta appare eccedere quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dichiarati dalla Commissione europea di incremento della competitività e dell'integrazione dei mercati dei servizi nell'Unione europea;  
la procedura di notifica delle regolamentazioni tecniche, disciplinata dalla direttiva (UE) 2015/1535, non appare suscettibile di estensione indiscriminata al settore dei servizi;  
formulati, con riferimento ai profili di merito della proposta di direttiva, i seguenti rilievi:  
occorre precisare in senso restrittivo la definizione di "progetto di misura" di cui all'articolo 1, lettera a), della proposta;  
si ritiene necessario sopprimere il divieto di adozione del progetto di misura per un periodo di tre mesi dalla notifica alla Commissione, modificando gli articoli 3, paragrafo 3, e 6, paragrafo 2, della proposta;  
appare opportuno prevedere, attraverso la modifica degli articoli 6 e 7 della proposta, che la decisione della Commissione europea sulla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura sia assunta entro il termine di tre mesi dalla notifica. A tal fine, appare, altresì, opportuno, ridurre, attraverso la modifica dell'articolo 5 della proposta, a due mesi il termine previsto per lo svolgimento della consultazione, restringendo a un mese il termine per la presentazione di osservazioni da parte degli altri Stati membri;  
si ritiene, infine, necessario sopprimere la disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della proposta, in quanto la qualificazione dell'inosservanza degli obblighi di notifica del progetto di misura e di sospensione della sua adozione come "vizio procedurale sostanziale di natura grave" per quanto riguarda gli effetti nei confronti dei singoli rappresenta una sanzione eccessiva e di dubbio significato giuridico;  
si pronuncia in senso contrario.  
La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N.  
COM (2016) 821 definitivo SOTTOPOSTO  
AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ  
(Doc. XVIII, n. 201)**



La 10ª Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM(2016) 821),

premesse che:

la proposta è diretta a modificare la procedura di notifica alla Commissione europea, prevista dalla direttiva 2006/123/CE ("direttiva servizi") per gli Stati membri che intendono adottare regimi di autorizzazione o requisiti relativi all'accesso e all'esercizio di attività di servizi, attraverso la soppressione dell'articolo 15, paragrafo 7, e dell'articolo 39, paragrafo 5, secondo e terzo comma, della direttiva servizi, e l'introduzione di una nuova disciplina con un atto legislativo separato; secondo la Commissione europea, l'attuale procedura non assicura la piena e corretta attuazione della direttiva servizi da parte degli Stati membri; è stata, pertanto, proposta una nuova procedura che mira a garantire il rispetto degli obblighi di notifica e a prevenire l'adozione, da parte degli Stati membri, di regimi di autorizzazione e di requisiti non conformi alla direttiva servizi;

valutate:

la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012; le risoluzioni delle Assemblee legislative della Regione Emilia-Romagna, del 14 febbraio 2017, della Regione Abruzzo, del 22 febbraio 2017, della Regione Puglia, del 7 marzo 2017, e della Regione Lombardia, del 20 aprile 2017, pervenute ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge n. 234 del 2012;

le osservazioni non ostative con rilievi approvate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea in data 8 marzo 2017;

la posizione espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota del 6 aprile 2017;

le informazioni acquisite dalla Commissione attraverso lo svolgimento di audizioni informali; considerato che:

la proposta in esame conferisce alla Commissione europea un potere di controllo preventivo sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali non previsto dai Trattati;

tale controllo, unito alla previsione di un divieto per gli Stati membri di adottare il progetto di misura notificato per un periodo di tre mesi dopo la segnalazione della Commissione, determina un rallentamento del processo decisionale e rappresenta un indiscutibile appesantimento procedurale; la proposta appare eccedere quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dichiarati dalla Commissione europea di incremento della competitività e dell'integrazione dei mercati dei servizi nell'Unione europea;

la procedura di notifica delle regolamentazioni tecniche, disciplinata dalla direttiva (UE) 2015/1535, non appare suscettibile di estensione indiscriminata al settore dei servizi;

formulati, con riferimento ai profili di merito della proposta di direttiva, i seguenti rilievi:

occorre precisare in senso restrittivo la definizione di "progetto di misura" di cui all'articolo 1, lettera a), della proposta;

si ritiene necessario sopprimere il divieto di adozione del progetto di misura per un periodo di tre mesi dalla notifica alla Commissione, modificando gli articoli 3, paragrafo 3, e 6, paragrafo 2, della proposta;

appare opportuno prevedere, attraverso la modifica degli articoli 6 e 7 della proposta, che la decisione della Commissione europea sulla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura sia assunta entro il termine di tre mesi dalla notifica. A tal fine, appare, altresì, opportuno, ridurre, attraverso la modifica dell'articolo 5 della proposta, a due mesi il termine previsto per lo svolgimento

della consultazione, restringendo a un mese il termine per la presentazione di osservazioni da parte degli altri Stati membri;  
si ritiene, infine, necessario sopprimere la disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della proposta, in quanto la qualificazione dell'inosservanza degli obblighi di notifica del progetto di misura e di sospensione della sua adozione come "vizio procedurale sostanziale di natura grave" per quanto riguarda gli effetti nei confronti dei singoli rappresenta una sanzione eccessiva e di dubbio significato giuridico;  
si pronuncia in senso contrario.  
La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037**

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:  
si segnala, in via generale, l'esigenza di aggiornare i richiami al codice dei contratti pubblici con quello al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
si invita a valutare l'esigenza di raccordare quanto previsto dall'articolo 3 con il comma 2 dell'articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che demanda a decreti del Ministro della salute la definizione e l'aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;  
l'articolo 4 demanda a un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - ai fini promozione dell'educazione alimentare - la definizione di principi e messaggi uniformi su tutto il territorio nazionale volti a favorire l'adozione di una corretta alimentazione, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, anche nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale; a tale riguardo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, tra gli obiettivi perseguiti dallo stesso decreto ministeriale, quello della promozione della produzione locale (richiamata invece dal comma 2 dell'articolo 4) ossia dell'approvvigionamento a Km 0, che non comporta costi aggiuntivi di trasporto, né il conseguente inquinamento, accompagnata da una tracciabilità che ne garantisca la qualità;  
all'articolo 5, comma 2, si invita a considerare l'opportunità di sopprimere il secondo periodo, riferito al divieto di applicazione del prezzo più basso tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto, alla luce di quanto espressamente disposto dall'articolo 95, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, in base al quale «i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica» «sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», e alla luce altresì della normativa europea;  
in merito all'articolo 5, comma 5, lettera c), si invita a valutare l'opportunità di inserire come parametro di qualità anche il rispetto di principi etici nella produzione e di richiamare i parametri indicati nel comma 1, dell'articolo 144, del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
quanto al comma 7 del medesimo articolo 5, si invita a valutare l'opportunità di prevedere che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'emanazione del bando-tipo, individui gli strumenti utilizzabili dalle stazioni appaltanti per gestire efficacemente tali procedure e raggiungere gli obiettivi prefissati, attraverso criteri per la parametrizzazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), nei quali le componenti qualitative abbiano il dovuto peso rispetto alla componente del

prezzo;

si invita poi a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 6, evitando così la creazione di elenchi speciali di fornitori per un'attività di carattere ordinario, anche a garanzia della più ampia partecipazione alle gare, con particolare riferimento alle imprese locali e della filiera corta, anche tenuto conto che tale previsione risulta in parte superata dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e che essa appare non condivisibile nella parte in cui prevede la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere a un albo dei fornitori anche per le procedure superiori alla soglia comunitaria, con ciò introducendo una sostanziale deroga, per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, alle procedure ordinarie come previste nel codice dei contratti pubblici;

si invita inoltre a valutare l'opportunità di prevedere meccanismi di non penalizzazione per i piccoli e piccolissimi comuni;

si sollecita altresì a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte a ridefinire il cosiddetto «pasto da casa», ossia i cibi portati da casa a scuola in sostituzione della refezione organizzata, anche al fine di risolvere le problematiche igienico-sanitarie, le difficoltà di conservare i cibi per alcune ore a temperatura controllata, e quelle connesse al cosiddetto "taglio alimenti" che viene scrupolosamente osservato dalle imprese di ristorazione collettiva allo scopo di evitare il soffocamento dei commensali.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2616**

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che su alcuni ambiti oggetto del disegno di legge in titolo incidono il testo unico della vite e del vino, di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, e la disciplina delle strade del vino, legge 27 luglio 1999, n. 268, e che quindi le disposizioni del disegno di legge in titolo dovranno quindi essere opportunamente coordinate con tali leggi,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, si valuti la possibilità di prevedere che le Regioni possano istituire elenchi regionali delle imprese che svolgono attività enoturistica, per le finalità previste nel medesimo articolo, nonché la possibilità di prevedere - nell'ambito dell'organizzazione dei corsi di formazione - il coinvolgimento di enti di formazione operanti anche nei settori del commercio e del turismo e non esclusivamente nel settore agricolo;

in relazione alla cartellonistica, di cui all'articolo 5, si invita a valutare l'opportunità di sopprimere i commi 2, 3 e 4, considerato che per l'attività enoturistica, in quanto luogo di destinazione turistica, è già possibile l'apposizione di specifica cartellonistica;

si segnala inoltre alla Commissione di merito l'esigenza di prevedere il previo concerto con il Ministero dei beni culturali e del turismo nelle procedure per l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, di cui all'articolo 6, comma 2, e per la redazione del Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo, di cui all'articolo 7, comma 1;

quanto infine alla possibilità per le imprese enoturistiche di commercializzare prodotti dell'artigianato locale, di cui all'articolo 4, comma 2, si rileva la necessità di una più approfondita valutazione, nel confronto con le associazioni di categoria interessate.

## **1.4.2.5. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.5.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 452 (pom.) del 25/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017**  
**452ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**[DE BIASI](#)**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2679\)](#) Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado**

**[\(2827\)](#) MANDELLI ed altri. - Disposizioni per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2679, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2827 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2827 (Mandelli e altri), recante "Disposizioni per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado".

Propone che l'esame del predetto disegno di legge n. 2827 e quello, già avviato, del disegno di legge n. 2679 (Puglisi e altri) si svolgano congiuntamente, trattandosi di provvedimenti con oggetto identico. Propone, altresì, di dare per illustrato il disegno di legge n. 2827.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

**(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti**

**(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato.)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La **PRESIDENTE** comunica che la relatrice ha presentato uno schema di testo unificato (pubblicato in allegato).

La relatrice **SILVESTRO (PD)**, nell'illustrare lo schema anzidetto, sottolinea che il testo è stato predisposto alla luce dell'istruttoria svolta (tenendo conto - in particolare - del parere della Commissione 14a), e in raccordo col Ministero della salute.

La **PRESIDENTE** propone che lo schema illustrato sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La **PRESIDENTE** ricorda che, come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, entro le ore 10 di domani, venerdì 26 maggio, i rappresentanti dei Gruppi dovranno far pervenire le segnalazioni delle audizioni informative ritenute prioritarie, tra quelle già proposte, ai fini dell'istruttoria sui disegni di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Soggiunge che l'Ufficio di Presidenza ha convenuto che, qualora risultasse confermato l'orientamento di non svolgere lavori d'Aula nella settimana antecedente la prossima tornata elettorale, in tale settimana non si programmeranno audizioni informative sulle DAT.

Fa presente che si è inoltre concordato di portare avanti l'istruttoria legislativa sulle DAT utilizzando appieno anche le giornate del lunedì, del martedì e del giovedì.

Comunica, infine, che nel corso della prossima settimana, oltre all'istruttoria legislativa sulle DAT, i lavori della Commissione saranno dedicati al seguito dell'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge sui farmaci veterinari; all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge sulla ristorazione collettiva (Atto Senato n. [2037](#)); e all'esame dell'Atto del Governo n. 416.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza e nelle riunioni del 23 e 24 maggio scorsi, è stata depositata documentazione da parte del professor Francesco D'Agostino, di rappresentanti di Cittadinanzattiva, del professor Paolo Arbarello, del professor Gianni Biolo e del professor Maurizio Muscaritoli, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. [2801](#) e connessi (dichiarazioni anticipate di trattamento).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

#### TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. [499\\_540](#)

**NT**

La Commissione

*Misure concernenti la commercializzazione dei medicinali veterinari*

##### Art. 1. *(Finalità)*

1. La presente legge, al fine di migliorare la possibilità di accesso alle cure mediche per gli animali in modo da tutelarne la salute ed il benessere, prevede misure di riduzione del prezzo dei medicinali veterinari generici e di razionalizzazione del confezionamento dei medicinali veterinari.

##### Art. 2. *(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici)*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di

- cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.
2. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 1 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.
  3. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.
  4. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio consulta l'elenco di cui al comma 3 anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.
  5. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 1.
  6. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 1.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma 1 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.

### Art. 3.

*(Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio)*

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, come definiti all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, la dicitura 'confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente' »;
  - b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis*. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente";
  - c) all'articolo 71, comma 1, lettera *b*), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche".



## 1.4.2.5.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 453 (pom.) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017**  
**453ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**[DE BIASI](#)**

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2037\) Leana PIGNEDOLI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva***  
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **[MATURANI](#)** (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che, secondo quanto si desume dalla relazione d'accompagnamento del testo in esame, l'iniziativa legislativa trae origine dalla necessità di "realizzare una buona politica di ristorazione, ricercando proficue convergenze tra le diverse politiche settoriali, in particolare coniugando le logiche economiche con quelle prioritarie della salute".

In merito alla funzione nutrizionale della ristorazione collettiva, nell'ottica di una sana alimentazione, fa presente che esistono linee di indirizzo nazionale del Ministero della salute, relative in particolare alla ristorazione scolastica. Saggiunge che le indicazioni delle suddette linee guida, secondo quanto rilevato dai proponenti nella relazione d'accompagnamento, non risultano tuttavia aver posto rimedio alle forti disomogeneità di approccio tra diversi territori, regioni, nonché singole amministrazioni.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolato.

L'articolo 1, nel delineare le finalità, prescrive il rispetto della normativa dell'Unione europea, nonché delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative al servizio di ristorazione collettiva, al committente pubblico e privato, al fornitore, alla piattaforma di distribuzione e alla filiera agroalimentare.

L'articolo 3 demanda al Ministro della salute l'elaborazione biennale di linee guida per la ristorazione

collettiva, finalizzate a definire i requisiti di qualità "minimi necessari", il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare determinate patologie, i criteri *standard* essenziali per il corretto svolgimento del servizio. In particolare, l'articolo in esame fa riferimento espresso alle seguenti patologie: sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie, intolleranze alimentari.

L'articolo 4 affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, il compito di promuovere l'educazione alimentare definendo principi e messaggi uniformi volti a favorire una corretta alimentazione, nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale, prevedendo altresì la creazione di piattaforme interregionali di distribuzione di prodotti agroalimentari.

L'articolo 5 detta disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, considerati servizi pubblici essenziali, in ordine ai quali vengono introdotte norme riguardanti le procedure di gara per l'assegnazione. In particolare, si prevede l'obbligo di selezione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ulteriori disposizioni disciplinano le fasi procedurali, con particolare riferimento sia ai criteri e ai parametri di qualità (elencati dalle singole lettere del comma 5) - tra i quali riveste rilevanza anche l'attività di monitoraggio sui servizi offerti -, sia ai sub-parametri previsti per le procedure di selezione concernenti gli appalti superiori alla soglia comunitaria (comma 8).

L'articolo 6 introduce l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche interessate all'affidamento dei servizi di ristorazione in questione, di ricorrere ad un albo dei fornitori suddiviso per aree territoriali, la cui regolare tenuta è devoluta all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC). Per accedere a tale albo è richiesto il possesso di requisiti di moralità e di capacità tecnica ed economica (requisiti da definire con successivo regolamento "applicativo", da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo).

Infine, l'articolo 7 reca norme specifiche concernenti i termini di pagamento pattuibili nei contratti tra fornitori di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti**

**(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Quindi, nessuno chiedendo la parola, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto, con l'intesa che nella seduta di domani si svolgeranno la discussione generale e le eventuali repliche della relatrice e del rappresentante del Governo, e sarà fissato altresì il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. [2801](#) e connessi (dichiarazioni anticipate di trattamento), è stata depositata documentazione da parte del presidente della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA); del dottor Marco Maltoni, direttore U.O. Cure palliative, sede di Forlì; del presidente e del vice presidente della Società italiana di cure palliative (SICP).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.4.2.5.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 455 (ant.) del 01/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2017**  
**455ª Seduta**

Presidenza della Presidente  
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili ([n. 416](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Quindi, non essendovi richieste d'intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame, ricordando che il parere dovrà essere espresso entro il prossimo 15 giugno, e che il termine assegnato alle Commissioni consultate, per i rispettivi pronunciamenti, scadrà il prossimo 5 giugno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2037\)](#) **Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**  
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

La **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Quindi, non essendovi richieste d'intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire, entro le ore 14 del prossimo martedì 6 giugno, le proprie proposte di audizione ai fini dell'istruttoria sulla materia degli obblighi vaccinali.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La **PRESIDENTE** comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. [2801](#) e connessi (dichiarazioni anticipate di trattamento), è stata annunciata documentazione da parte del dottor Carlo Petrini, responsabile dell'Unità di bioetica dell'Istituto superiore di sanità.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web

della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

## 1.4.2.5.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 456 (pom.) del 12/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**LUNEDÌ 12 GIUGNO 2017**  
**456ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La **PRESIDENTE** riferisce gli esiti dell'Ufficio di Presidenza appena concluso.

I lavori della settimana corrente e di quelle successive saranno focalizzati su argomenti che la Commissione è tenuta, in base al Regolamento, a esaminare in via prioritaria: in particolare, i disegni di legge sulle DAT e il disegno di legge di conversione del decreto-legge su obblighi vaccinali, già inseriti nel calendario dell'Assemblea a partire dal 27 giugno; nonché la legge di delegazione europea 2016 e la relazione sulla partecipazione alla UE 2016.

Occorrerà quindi concludere in tempi rapidi l'esame dei provvedimenti di cui è già stato avviato l'esame in sede consultiva (disegno di legge su ristorazione collettiva e Atto del Governo su mobilità sanitaria) e avviare quanto prima l'esame dei succitati documenti relativi alla partecipazione alla UE.

Molto rapida, in relazione all'andamento dei lavori della 5a Commissione e al calendario dell'Aula, dovrà essere anche la trattazione della cosiddetta 'manovrina' (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017): l'esame, in sede consultiva, sarà avviato quest'oggi per concludersi entro la giornata di mercoledì della corrente settimana.

Quanto alle sedi referenti già menzionate (disegni di legge sulle DAT e decreto-legge su obblighi vaccinali), con i lavori di questa settimana si considereranno concluse le audizioni informative in materia di DAT (le audizioni già programmate per la giornata di venerdì della corrente settimana non avranno luogo in relazione all'annunciato sciopero nel settore dei trasporti); entro l'inizio della prossima settimana si concluderanno anche le audizioni informative concernenti gli obblighi vaccinali. Resta inteso che i soggetti che non potranno essere auditi nell'ambito delle predette istruttorie potranno far pervenire propri contributi scritti.

Sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in tema di obblighi vaccinali, che come già convenuto sarà esaminato in via autonoma, senza cioè congiungerlo agli altri disegni di legge in materia, si svolgerà la discussione generale nella mattinata di martedì 20 giugno, con termine per la presentazione di emendamenti fissato sin da ora alle ore 13 della stessa giornata.

Ai disegni di legge relativi alle DAT si dedicherà un'intera seduta notturna della prossima settimana, o in alternativa l'intero pomeriggio di giovedì 22 giugno, per lo svolgimento e la conclusione della discussione generale, con termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al testo base già adottato, fissato sin da ora alle 17 della stessa giornata di giovedì 22 giugno.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

***(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **BIANCO** (PD) riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in esame - il cui disegno di legge di conversione è stato approvato con modifiche e integrazioni dalla Camera in prima lettura - reca un complesso di interventi in materia finanziaria e per lo sviluppo, con riferimento anche agli enti territoriali nonché alle zone colpite da recenti eventi sismici.

Passa quindi a illustrare le disposizioni relative a profili d'interesse della Commissione.

L'articolo 29 prevede che, per gli anni 2016 e 2017, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ai fini del monitoraggio inerente ai limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, si avvalga anche dei dati risultanti dalle fatture elettroniche, relative all'acquisto dei medicinali da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Stabilisce, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le fatture elettroniche, emesse nei confronti dei suddetti enti ed aziende per acquisti di prodotti farmaceutici, indichino anche il codice di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco e il quantitativo acquistato e che le medesime siano messe a disposizione dell'AIFA. Si demanda a decreti ministeriali l'attuazione delle norme suddette.

L'articolo 30 concerne i farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali l'AIFA ha riconosciuto il carattere di innovatività condizionata (o potenziale) - carattere da cui discende che la medesima AIFA (ai sensi della determinazione del direttore generale dell'AIFA del 31 marzo 2017, n. 519) debba operare una nuova valutazione entro i successivi 18 mesi -. Si conferma che le regioni e le province autonome sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali in oggetto, a carico del Servizio sanitario nazionale ed attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, e si prevede che per tali farmaci sia precluso - limitatamente, come specificato dalla Camera, ad un periodo massimo di 18 mesi - l'accesso alle risorse finanziarie del "Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi" e del "Fondo per il concorso al rimborso alle regioni



per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi". Le risorse dei due suddetti Fondi non impiegate per le rispettive finalità sono destinate, ai sensi dell'articolo in esame, al finanziamento generale del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 30-bis concerne le procedure di acquisto e di applicazione di alcuni dispositivi di assistenza protesica per gli assistiti con disabilità grave e complessa.

Più in particolare, si demanda alle regioni di adottare procedure di acquisto ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato per l'applicazione di alcuni ausili, mediante l'individuazione e la personalizzazione (ivi compresa l'introduzione delle modifiche necessarie) degli stessi; tale norma viene posta con riferimento ad alcuni dei dispositivi di assistenza protesica classificati - nella disciplina sui livelli essenziali di assistenza (LEA) - come ausili di serie (il riferimento è sia ad alcuni ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte di un tecnico abilitato sia ad alcuni ausili di serie pronti per l'uso).

Si prevede, inoltre, una procedura di revisione specifica, ai fini dell'eventuale trasferimento di alcuni dei suddetti ausili nell'ambito di quelli classificati come ausili su misura (i quali devono essere fabbricati appositamente, in base alla prescrizione redatta da un medico specialista). Tale trasferimento, insieme con la fissazione delle relative tariffe, può essere proposto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al Ministero della salute da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, qualora, trascorsi sedici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, essa verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le suddette procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze in oggetto.

L'articolo 31 recepisce una previsione in materia di edilizia sanitaria dell'Intesa sancita il 23 febbraio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e relativa al contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario per il 2017. La norma prevede che, per gli interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016, le somme risultanti da ammissioni al finanziamento operate nel 2017 siano accertate in entrata dalle regioni nel 2018, anziché nel 2017. I termini temporali per l'eventuale risoluzione di diritto degli accordi di programma in esame sono prorogati in ragione del periodo di sospensione suddetto.

L'articolo 32 prevede e disciplina il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute di alcune competenze amministrative e finanziarie, relative a prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali in favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno. La disposizione si è resa necessaria in seguito al trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute del relativo capitolo di bilancio.

Il comma 1 dell'articolo 34 modifica la norma di deroga che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte della regione o della provincia autonoma, degli impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria finanziati mediante l'attivo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015. La novella estende la deroga, sempre per il 2016, anche ai casi di impiego di attivo della gestione sanitaria relativo ad anni precedenti il 2015. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione osserva che le deroghe in oggetto sono intese a consentire il regolare pagamento di debiti commerciali del Servizio sanitario nazionale (mediante gli avanzi di amministrazione vincolati per il finanziamento del medesimo Servizio). Una modifica inserita dalla Camera prevede che, in base alle risorse risultanti dalle deroghe in oggetto, la regione possa adottare una corrispondente quota di impegni contabili, relativi all'esercizio 2016, entro i termini stabiliti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016.

Il comma 2 dello stesso articolo 34 modifica la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Tale quota è relativa alle regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo e

per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena applicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

La novella proroga per il 2017 una disposizione transitoria già prevista per gli anni 2012-2016, relativa ai criteri per il riparto della quota premiale.

La norma transitoria, oggetto della proroga in esame, prevede che, in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a regime, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisca il riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio, indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il successivo comma 3 prevede, con riferimento alle quote di finanziamento del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità, che il riparto sia effettuato entro il 31 luglio dell'anno di riferimento (fatti salvi i diversi termini temporali specifici stabiliti dalla legislazione vigente), secondo i criteri e i dati ultimi disponibili, e che, a séguito della relativa intesa, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi assegnati, purché non siano stabilite altre condizioni specifiche dalle norme vigenti e fatti salvi i diversi regimi particolari di anticipazione delle risorse.

La novella - che fa riferimento alle finalità di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - specifica che il nuovo regime di anticipazione concerne anche le somme da erogare a titolo di compensazione per minori gettiti fiscali effettivi, rispetto a quelli stimati ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e che il medesimo regime possa essere applicato, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche con riguardo ai finanziamenti inerenti all'esercizio per il 2016 o a quelli precedenti, sui quali sia stata raggiunta la relativa intesa.

Il comma 4 dell'articolo 34 modifica - con decorrenza dall'anno 2017, ma con possibilità di applicazione anche con riferimento all'esercizio per il 2016 ed a quelli precedenti - la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie.

Riguardo alla misura della quota di compartecipazione, la novella specifica che essa non può essere inferiore, per ciascuna regione, a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e di individuazione delle relative quote di finanziamento.

La novella, inoltre, come accennato, modifica la disciplina sulle anticipazioni finanziarie alle regioni inerenti alle suddette quote di compartecipazione.

La disciplina finora vigente e oggetto di novella prevede che, nelle more del perfezionamento del riparto delle quote di compartecipazione, le risorse siano corrisposte alle regioni nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario il cui riconoscimento è subordinato, ai sensi della legislazione vigente, alla verifica degli adempimenti regionali. La novella prevede, invece, che le anticipazioni in oggetto (sempre nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) siano erogate sulla base dei valori stabiliti nella suddetta sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e di individuazione delle relative quote di finanziamento. In ogni caso, resta fermo il limite massimo vigente per le risorse complessive erogabili alle regioni in corso di anno, a titolo di anticipazione del finanziamento della quota indistinta del Servizio sanitario nazionale - limite costituito dal 97 per cento del totale delle somme spettanti a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, ovvero al 98 per cento per le regioni che risultino [adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente \(obblighi al cui adempimento sia subordinata una quota del finanziamento medesimo\)](#) -

L'articolo 34-*bis* approva il decreto del Commissario *ad acta* della Regione Molise n. 52 del 12 settembre 2016, il quale recepisce il [Programma operativo straordinario per la Regione Molise 2015-2018](#) (allegato all'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 3 agosto 2016). Il medesimo articolo 34-*bis* prevede, dunque, l'adozione da parte del *commissario ad acta* dei provvedimenti di esecuzione del suddetto Programma.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**  
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SUL SEGUITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 416*

La **PRESIDENTE** rileva la mancanza del numero legale per il seguito dell'esame dell'atto in titolo e, apprezzate le circostanze, ne rinvia la trattazione ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## 1.4.2.5.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 460 (ant.) del 15/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017**  
**460ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato (177)**

**SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione (443)**

**Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di**

**trattamento sanitario (485)**

**DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato (1973)**

**TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e**

**di dichiarazioni anticipate di trattamento (2801)**

**Norme in materia di consenso informato e di**

**disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante**

**dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed**

**altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed**

**altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri;**

**Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed**

**altri; Silvia Giordano ed altri**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La [PRESIDENTE](#) propone, sulla scorta di diverse richieste avanzate informalmente da rappresentanti dei Gruppi, di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 17 del prossimo mercoledì 28 giugno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2037\)](#) *Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva*  
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

La relatrice [MATURANI](#) (PD) propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, un parere favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

I senatori [BIANCO](#) (PD), [GAETTI](#) (M5S), [BIANCONI](#) (AP-CpE-NCD) e [GRANAIOLA](#) (Art. 1-MDP) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, voto favorevole; il senatore [ZUEFFADA](#) (FI-PdL XVII), a sua volta a nome del Gruppo rappresentato, dichiara voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

[\(2834\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016*

[\(Doc. LXXXVII, n. 5\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,*

*relativa all'anno 2016*

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 2834. Parere alla 14a Commissione per il Doc. LXXXVII, n. 5. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 13 giugno.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD), intervenendo in discussione generale, ribadisce quanto in precedenza osservato incidentalmente: sarebbe a suo giudizio necessario il coinvolgimento del Ministro della salute nella procedura di adozione del decreto legislativo prefigurato dall'articolo 5 del disegno di legge n. 2834, in materia di dispositivi di protezione individuale. Ciò in quanto detta materia è molto rilevante anche per ciò che attiene al corretto funzionamento e alla sicurezza dei servizi sanitari.

In merito alla direttiva riguardante le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (n. 2016/1214, indicata nell'allegato A del disegno di legge summenzionato), richiama l'attenzione sull'importanza della materia e sulla conseguente necessità di comprendere appieno l'impatto della nuova normativa, specie per ciò che attiene ai profili di monitoraggio e di controllo.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (Art. 1-MDP) dichiara di condividere pienamente il richiamo all'attenzione sulla materia dei servizi trasfusionali.

La [PRESIDENTE](#) propone di consentire un supplemento di riflessione e di approfondimento sui profili da ultimo evocati, di cui rimarca l'importanza, rinviando il seguito e la conclusione dell'esame congiunto alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) riferisce che, in data 13 giugno, è stata avanzata dalla senatrice Taverna richiesta di rendere pubblico il ciclo di audizioni informative concernenti il decreto-legge in materia di obblighi vaccinali, con le modalità previste dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Comunica che tale richiesta non ha potuto trovare accoglimento in quanto presentata tardivamente e potenzialmente foriera di una differenziazione del regime di pubblicità tra audizioni nell'ambito della stessa istruttoria legislativa.

Al riguardo, ricorda che, in base alla richiamata disciplina regolamentare, le domande di attivazione degli impianti audiovisivi devono essere avanzate almeno 24 ore prima della seduta o della riunione alla quale esse si riferiscono e che l'avvio delle audizioni informali sul decreto-legge in materia di obblighi vaccinali era stato da tempo fissato proprio per la giornata del 13 giugno, senza che la questione della pubblicità dei lavori fosse stata posta da alcuno nelle molteplici riunioni dell'Ufficio di

Presidenza dedicate alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La **PRESIDENTE** comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi ieri, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. [2801](#) e connessi (disposizioni anticipate di trattamento), è stata depositata o annunciata documentazione da parte: del professor Armando Savignano, del professor Filippo Maria Boscia e del dottor Giuseppe Battimelli, del professor Paolo De Carli e del professor Nicola Ferrara.

Comunica inoltre che nella riunione ulteriore dell'Ufficio di Presidenza tenutasi ieri, nell'ambito dell'istruttoria sul disegno di legge n. [2856](#) (decreto-legge n. 70/2017 obbligo vaccinazioni), è stata depositata o annunciata documentazione da parte del dottor Massimo Valsecchi, del dottor Eugenio Serravalle e del dottor Leonardo Passeri.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

## **1.4.2.6. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**



# 1.4.2.6.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 31 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 27/09/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016  
**31ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CARDINALI**

*Orario: dalle ore 13,00 alle ore 13,20*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 9ª Commissione:*

**(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva :**  
parere favorevole con osservazioni;

*alla 10ª Commissione:*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche  
al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva**

**2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori ([n. 335](#))** : osservazioni favorevoli con rilievo.

## 1.4.2.6.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 284 (ant.) del 02/08/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2017**  
**284ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[CHITI](#)

*La seduta inizia alle ore 8.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Valutazione ex post delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen)" (COM (2017) 193 definitivo) ([n. 389](#))**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore [MARTINI](#) (PD), relatore, illustra il documento in titolo che reca la relazione sulla valutazione esterna e indipendente dei risultati della manifestazione "Capitale europea della cultura" per il 2015, ricordando che tale iniziativa è stata avviata inizialmente a livello intergovernativo nel 1985 e che la decisione 1419/1999/CE l'ha poi istituita come azione comunitaria, con lo scopo di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee, contribuendo così a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei e di promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città.

Dà, quindi, conto di un relativo schema di parere favorevole con osservazioni, dove, in particolare, si invita la Commissione di merito a seguire da vicino la preparazione della manifestazione Capitale europea della cultura 2019 per la città di Matera, anche ai fini di un adeguato sostegno a livello statale, non solo per la programmazione delle iniziative, ma anche per la raccolta dei dati *ex ante*, utili per la successiva fase di valutazione, tenendo conto degli Orientamenti della Commissione per l'autovalutazione a cura delle città, che saranno oggetto di revisione, nell'arco del 2017, da parte della Commissione europea.

Dopo che il **PRESIDENTE** ha ringraziato il relatore per l'esposizione svolta, segue un intervento del senatore **LIUZZI** (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), secondo il quale sarebbe opportuno che, in relazione all'ormai consolidata iniziativa "Città europea della cultura", venga approntata una cabina di regia che sia in grado di valutare in modo dettagliato le *best practices* che costituiscono preconditione per l'attribuzione di tale titolo.

Successivamente, il **PRESIDENTE**, previa verifica del numero legale, pone in votazione la bozza di parere predisposta dal relatore, pubblicata in allegato all'odierno resoconto, che è accolta dalla Commissione.

**(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**  
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario su emendamenti)

La senatrice **GRANAIOLA** (*Art.1-MDP*), relatrice, illustra gli emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, ricordando che la 14ª Commissione aveva reso parere sul medesimo disegno di legge in data 27 settembre 2016.

Conseguentemente, dà lettura di una bozza di parere non ostativo sugli emendamenti e subemendamenti presentati, ad eccezione del subemendamento 5.1/29 e dell'emendamento 5.29, sui quali esprime parere contrario, in quanto essi pongono un divieto assoluto di applicare l'istituto dell'avvalimento nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica, non in coerenza con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, quindi, dopo aver ringraziato la relatrice per l'esposizione svolta ed aver appurato la presenza del numero di Senatori necessario per deliberare, mette in votazione il suddetto schema di parere, pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

**(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri  
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo su emendamenti)

La senatrice **ANITORI** (*AP-CpE-NCD*), relatrice, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge

in titolo, ricordando il parere favorevole con osservazioni, espresso dalla 14ª Commissione sul testo del relativo disegno di legge, il 31 maggio 2017.

Nell'osservare che gli emendamenti riferiti al disegno di legge non presentano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, sottopone all'attenzione dei Commissari uno schema di parere non ostativo.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver ringraziato la relatrice per l'esposizione svolta ed aver appurato la presenza del numero di Senatori necessario per deliberare, mette in votazione lo schema di parere presentato, pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa ([n. COM \(2017\) 294 definitivo](#))**  
(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), relatore, introduce l'atto in titolo evidenziando che esso prevede l'istituzione di un "Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa" per il periodo 2019-2020, volto a rafforzare la competitività e l'innovazione del settore della difesa nell'Unione, compresa la ciberdifesa, soprattutto promuovendo un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, facilitando la successiva fase dello sviluppo e quindi della produzione, nonché stimolando la collaborazione tra le imprese di Stati membri diversi, per assicurare che la base industriale e tecnologica della difesa europea sia in grado di soddisfare pienamente le esigenze attuali e future dell'Europa in materia di sicurezza per i cittadini europei.

Dà lettura, successivamente, di una conferente proposta di osservazioni favorevoli con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 173 del TFUE, che al paragrafo 3 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri, al fine di assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. Si apprezza, al riguardo, la scelta di perseguire la difesa comune non limitandosi ai soli strumenti - meno penetranti e di natura non legislativa - offerti dalle norme dei Trattati destinate specificamente alla difesa.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l'obiettivo di favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nel settore della difesa, rafforzando la cooperazione tra imprese stabilite in diversi Stati membri, non può essere conseguito in modo efficace dagli Stati membri singolarmente.

Il settore europeo della difesa soffre, infatti, da lungo tempo di bassi livelli di investimento, con conseguenti carenze generali, tecnologie obsolete e assenza di nuovi programmi, ed è caratterizzato da scarsa integrazione tra i diversi Paesi, con persistenti duplicazioni. Tali condizioni evidenziano chiaramente la necessità di azioni coordinate, in cui la cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessari.

Il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta si limita a disporre le misure

necessarie ad ottenere il predetto scopo. In particolare, l'azione proposta è volta ad incentivare l'ambito con il più deciso impatto sulla competitività del settore, ovvero la fase di sviluppo, che risulta essere quella con i maggiori costi e rischi nell'ambito dei progetti di innovazione tecnologica. L'intervento dell'Unione si limita, pertanto, a facilitare la realizzazione della fase più impegnativa di alcune azioni, senza pregiudicare in alcun modo il sostegno delle azioni intraprese a livello nazionale. Infine, il sostegno finanziario si limita alle sole azioni riguardanti imprese stabilite in almeno due Stati membri diversi.

Al riguardo, il relatore rileva, tuttavia, che l'esclusione delle imprese non europee ai sensi dell'articolo 7 della proposta, rischia di escludere anche le società che hanno un azionariato diffuso e che sono effettivamente controllate da soggetti europei anche con quote inferiori al 50 per cento e sembra penalizzante anche per le società transnazionali che hanno sviluppato processi di concentrazione e integrazione industriali e hanno importanti attività localizzate, per esempio, nel Regno Unito.

Inoltre, il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 10, lettera e), che richiede ai beneficiari di dimostrare che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o tecnologia, appare eccessivamente restrittivo e rischia di danneggiare i progetti più innovativi che possono richiedere più tempo per essere accettati e i progetti realizzati in quegli Stati membri che possono avere iniziali difficoltà ad impegnarsi finanziariamente per l'acquisto. Ritiene opportuno, al riguardo, prevedere una clausola di salvaguardia che subordini l'effettivo acquisto ad una valutazione finale sulla corrispondenza del prodotto alle rispettive esigenze.

Esprime, infine, favore per la proposta, ritenendo opportuno e strategico dare seguito alla linea politica per la costituzione di un'effettiva Difesa comune dell'Unione europea, come prefigurato dalla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d'azione, promuovendo la cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri impegnati in un'integrazione più stretta in tale ambito, sia in funzione della necessità di raggiungere una effettiva capacità autonoma di sicurezza e difesa europea, sia in quanto ciò rappresenta una visibile e significativa risposta per un rilancio del progetto politico di integrazione europea.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'illustrazione svolta ed apre la discussione generale.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione dei Commissari sulla circostanza per cui la materia di cui alla proposta di regolamento in esame risulta in stretta connessione con il *dossier*, di stringente attualità, riguardante l'accordo Fincantieri-Saint Nazaire. Per tale motivo, sarebbe opportuno inserire, nella proposta di osservazioni del relatore, un riferimento a tale accordo *in itinere*.

Il senatore [COCIANCICH](#) (*PD*) ed il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*), invece, sottolineano l'inopportunità di una simile integrazione, in quanto la proposta legislativa in disamina verte essenzialmente sullo sviluppo della ricerca tecnologica nel settore industriale della difesa.

Ad avviso del senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*), risulterebbe utile mettere in risalto la necessità di addivenire ad un effettivo rafforzamento, a livello europeo, delle potenzialità industriali in materia di difesa.

Secondo il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) occorre distinguere l'atto comunitario in discussione dal caso specifico riguardante la trattativa Fincantieri-Saint Nazaire, che rappresenta una questione squisitamente commerciale, che ha alla base un contratto, peraltro, già sottoscritto.

Segue, quindi, un'ulteriore replica del senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), relatore, il quale fa notare che alcuni dei rilievi emersi dalla discussione, tra cui, in particolare, quello enucleato dal senatore Uras,

sono, in realtà, già contenuti nella bozza di osservazioni da lui predisposta, laddove, ad esempio, si preconizza l'implementazione sia del Piano di azione europeo in materia di difesa, che della Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, fatti propri entrambi dall'Unione europea nel 2016.

Successivamente, quindi, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del numero legale richiesto, pone in votazione lo schema di osservazioni presentato dal relatore, pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 8,25.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 389**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che esso reca la relazione sulla valutazione esterna e indipendente dei risultati della manifestazione "Capitale europea della cultura" per il 2015. La relazione annuale consuntiva è prevista dall'articolo 12 della decisione n. 1622/2006/CE che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019; ricordato che:

- l'iniziativa denominata "Città europea della cultura" è stata avviata inizialmente a livello intergovernativo nel 1985 e che la decisione 1419/1999/CE l'ha poi istituita come azione comunitaria, con lo scopo di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee, contribuendo così a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei e di promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città. La manifestazione mira a promuovere la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città dell'Europa nonché la partecipazione degli abitanti delle città e dei circondari, suscitando nel contempo l'interesse dei cittadini stranieri, così come a essere sostenibile e costituire parte integrante dello sviluppo culturale e sociale a lungo termine delle città;

- la decisione 1419/1999/CE, sostituita poi dalla decisione n. 1622/2006/CE, per il periodo fino al 2019, prevede un ordine cronologico secondo il quale gli Stati membri si alternano ogni anno nell'ospitare la manifestazione e che vede per il 2016 Spagna e Polonia, per il 2017 Danimarca e Cipro, per il 2018 Paesi Bassi e Malta, e per il 2019 Italia e Bulgaria. Per gli anni dal 2020 al 2033 è già in vigore la decisione n. 445/2014/UE, che prevede l'Italia in calendario per il 2033; considerato che, per la valutazione dell'anno 2015, relativo a Mons (Belgio) e Pilsen (Repubblica ceca), il valutatore incaricato dalla Commissione europea si è basato su dati primari rilevati grazie al lavoro sul campo o forniti dalle due Capitali europee della cultura, tra cui interviste effettuate durante due visite in ciascuna città o per via telefonica, nonché tramite un'indagine *online* a Mons (per Pilsen il contraente si è basato su un'indagine effettuata direttamente dall'organismo di attuazione). La valutazione ha preso in considerazione anche una serie di fonti di dati secondari, come i programmi degli eventi, materiale promozionale e siti *web*, dati statistici sulla cultura e sul turismo e dati quantitativi forniti dalle città in questione in merito agli aspetti finanziari, alle attività e ai risultati; rilevato che, secondo le conclusioni della valutazione, attraverso l'iniziativa europea, le due città hanno potuto potenziare e internazionalizzare la loro offerta culturale e promuovere la diversità culturale e le caratteristiche culturali comuni dell'Europa. L'anno della Capitale europea della cultura

ha contribuito a un programma culturale più ampio, più innovativo e di carattere più europeo rispetto all'offerta culturale abituale delle due città. La valutazione conclude che per questo motivo la manifestazione è stata di grande pertinenza in relazione all'articolo 167 del TFUE per quanto riguarda il contributo dell'Unione al "pieno sviluppo delle culture degli Stati membri". Inoltre, l'iniziativa ha stimolato anche una serie di priorità e obiettivi a livello di UE in settori diversi da quello della cultura, quali sviluppo urbano e regionale, occupazione, imprese, turismo nonché politiche generali di coesione sociale;

valutato con favore l'impegno preso dalla Commissione europea di rivedere le proprie linee guida relative all'esercizio di valutazione, al fine di invitare le città a raccogliere dati di riferimento utili a tale scopo a partire dai tre anni precedenti. La Commissione elaborerà un progetto di memorandum d'intesa che dovrà essere firmato dalle future Capitali europee della cultura che entrano nel processo di monitoraggio. Esso si applicherà a partire dall'azione "Capitali europee della cultura" 2020, il cui monitoraggio avrà inizio nel 2017;

ricordato che, con la decisione (UE) 2015/809, del 19 maggio 2015, il Consiglio UE ha nominato la città di Matera come Capitale europea della cultura per il 2019, insieme a Plovdiv per la Bulgaria, formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a seguire da vicino la preparazione della manifestazione Capitale europea della cultura 2019 per la città di Matera, anche ai fini di un adeguato sostegno a livello statale, non solo per la programmazione delle iniziative, ma anche per la raccolta dei dati *ex ante*, utili per la successiva fase di valutazione, tenendo conto degli Orientamenti della Commissione per l'autovalutazione a cura delle città, che saranno oggetto di revisione, nell'arco del 2017, da parte della Commissione europea.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2037**

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge mira a disciplinare i servizi di ristorazione collettiva, perseguendo la finalità di realizzare una buona politica di ristorazione e ricercando proficue convergenze tra le diverse politiche settoriali, in particolare coniugando le logiche economiche con quelle prioritarie della salute;

richiamato il contenuto del disegno di legge, il cui articolo 1 prevede che l'affidamento e lo svolgimento dei servizi di ristorazione collettiva siano effettuati in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, nonché alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006; l'articolo 2 reca le definizioni; l'articolo 3 concerne le linee guida per la ristorazione collettiva; l'articolo 4 riguarda la promozione dell'educazione alimentare; l'articolo 5 prevede che i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica siano affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; l'articolo 6 attribuisce all'ANAC il compito di tenere un albo dei fornitori, suddiviso per aree territoriali; l'articolo 7 riguarda i termini di pagamento tra fornitori e produttori agricoli e alimentari, prorogabili per non più di due mesi;

ricordato che questa Commissione ha reso parere sul disegno di legge in data 27 settembre 2016 osservando che l'articolo 1 avrebbe dovuto essere modificato richiamando il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Allo stesso modo, avrebbero dovuto essere modificati gli articoli 5 (commi 2, 7, 9 e 13) e 6 (comma 3) per richiamare i corrispondenti articoli del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si era inoltre richiamato il codice dei contratti pubblici che ai servizi di ristorazione dedica specificamente l'articolo 144, nonché l'allegato IX, che li enumera, l'articolo 35, comma 1, lettera d), che fissa a 750.000 euro la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei



servizi indicati nell'allegato IX, l'articolo 35, comma 2, lettera c), per i contratti dei servizi indicati nell'allegato IX, l'articolo 95, comma 3, per quanto concerne l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, l'articolo 34, dedicato ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, e l'articolo 216, comma 18, sulle disposizioni transitorie;

considerati gli emendamenti e subemendamenti presentati e, in particolare, gli emendamenti della Relatrice 1.1., 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1;

valutato che:

- gli emendamenti della Relatrice 1.1 e 5.1 allineano la dizione del disegno di legge al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti), recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come richiesto nel parere del 27 settembre 2016;

- i subemendamenti 3.1/12, 3.1/13, 5.1/4 e 5.1/12, nonché gli emendamenti 3.11, 3.12, 4.3, 4.4, 5.1, 5.6 e 5.12, riguardano agevolazioni per i fornitori di prodotti italiani e di prodotti alimentari provenienti dal centro produttivo più prossimo alla propria sede operativa o distributiva;

valutato che, con il decreto legislativo n. 56 del 2017 è stato modificato l'articolo 95, comma 13, del codice degli appalti, aggiungendo tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito anche il maggior punteggio relativo all'offerta concernente «*beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero*»;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti e subemendamenti presentati, ad eccezione del subemendamento 5.1/29 e dell'emendamento 5.29, sui quali esprime parere contrario, in quanto essi pongono un divieto assoluto di applicare l'istituto dell'avvalimento nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica, non in coerenza con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2811**

La Commissione,

richiamato il parere favorevole con osservazioni, espresso sul testo del disegno di legge, il 31 maggio 2017;

valutato che gli emendamenti riferiti al disegno di legge non presentano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

#### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 294 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede l'istituzione di un "Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa" per il periodo 2019-2020, volto a rafforzare la competitività e l'innovazione del settore della difesa nell'Unione, compresa la ciberdifesa, soprattutto promuovendo un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, facilitando la successiva fase dello sviluppo e quindi della produzione, nonché stimolando la collaborazione tra le imprese di Stati membri diversi, per assicurare che la base industriale e tecnologica della difesa europea sia in grado di soddisfare pienamente le esigenze attuali e future dell'Europa in materia di sicurezza per i cittadini europei;

considerato che l'istituzione del predetto Programma si inserisce nel quadro del Piano di azione europeo in materia di difesa, adottato il 30 novembre 2016, che stabilisce misure volte a conseguire

una maggiore cooperazione europea in materia di difesa e a sostenere la competitività dell'industria europea della difesa. In base a tale piano è stato istituito il Fondo europeo per la difesa, costituito da due sezioni distinte e complementari, la sezione "ricerca" e la sezione "capacità", che coprono l'intero ciclo di sviluppo industriale della difesa, dalla ricerca all'immissione dei prodotti sul mercato. In tale contesto, il Programma previsto dalla proposta in titolo sarà complementare rispetto alla sezione ricerca, con l'obiettivo di colmare il divario tra la ricerca da un lato e lo sviluppo dall'altro, un passaggio critico dove molti progetti tradizionalmente si arrestano;

considerato, in particolare, che:

- il Programma prevede di intervenire attraverso l'assistenza finanziaria, nella forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o appalti pubblici;
- l'azione è diretta a sostenere la progettazione, la definizione di specifiche tecniche comuni, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione e la certificazione dei prodotti, dei componenti materiali o immateriali e delle tecnologie della difesa;
- l'assistenza può essere fornita anche per studi, valutazioni di fattibilità e altre attività di sostegno riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti;
- l'azione finanziabile deve essere intrapresa da almeno 3 imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno 2 Stati membri. Inoltre, le imprese devono essere stabilite nell'Unione ed essere di proprietà, almeno per il 50 per cento, degli Stati membri o di cittadini europei. Anche gli strumenti e risorse utilizzate devono essere situate nel territorio dell'Unione durante la durata dell'azione;
- il tasso di finanziamento proposto è limitato al 20 per cento del costo totale dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, che costituisce la parte più onerosa nella fase di sviluppo, mentre in tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al 100 per cento dell'azione. Inoltre, i beneficiari che sviluppano un'azione nel contesto della cooperazione strutturata permanente, sono ammissibili a un finanziamento aumentato del 10 per cento;
- il bilancio proposto per il Programma ammonta a 500 milioni di euro per il biennio 2019-2020, che saranno coperti mediante una corrispondente riduzione delle dotazioni del Meccanismo per collegare l'Europa (145 milioni), dei programmi di navigazione satellitare Egnos e Galileo (135 milioni), nonché del programma Copernicus sull'osservazione satellitare (15 milioni), del progetto Iter per lo sviluppo dell'energia da fusione nucleare (80 milioni) e del margine del bilancio UE non assegnato (125 milioni);

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 173 del TFUE, che al paragrafo 3 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri, al fine di assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. Si apprezza, al riguardo, la scelta di perseguire la difesa comune non limitandosi ai soli strumenti - meno penetranti e di natura non legislativa - offerti dalle norme dei Trattati destinate specificamente alla difesa;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nel settore della difesa, rafforzando la cooperazione tra imprese stabilite in diversi Stati membri, non può essere conseguito in modo efficace dagli Stati membri singolarmente.

Il settore europeo della difesa soffre, infatti, da lungo tempo di bassi livelli di investimento, con conseguenti carenze generali, tecnologie obsolete e assenza di nuovi programmi, ed è caratterizzato da scarsa integrazione tra i diversi Paesi, con persistenti duplicazioni. Tali condizioni evidenziano chiaramente la necessità di azioni coordinate, in cui la cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessari;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie

ad ottenere il predetto scopo. In particolare, l'azione proposta è volta ad incentivare l'ambito con il più deciso impatto sulla competitività del settore, ovvero la fase di sviluppo, che risulta essere quella con i maggiori costi e rischi nell'ambito dei progetti di innovazione tecnologica. L'intervento dell'Unione si limita, pertanto, a facilitare la realizzazione della fase più impegnativa di alcune azioni, senza pregiudicare in alcun modo il sostegno delle azioni intraprese a livello nazionale. Infine, il sostegno finanziario si limita alle sole azioni riguardanti imprese stabilite in almeno due Stati membri diversi.

Al riguardo si rileva, tuttavia, che l'esclusione delle imprese non europee ai sensi dell'articolo 7 della proposta, rischia di escludere anche le società che hanno un azionariato diffuso e che sono effettivamente controllate da soggetti europei anche con quote inferiori al 50 per cento e sembra penalizzante anche per le società transnazionali che hanno sviluppato processi di concentrazione e integrazione industriali e hanno importanti attività localizzate, per esempio, nel Regno Unito.

Inoltre, il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 10, lettera e), che richiede ai beneficiari di dimostrare che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o tecnologia, appare eccessivamente restrittivo e rischia di danneggiare i progetti più innovativi che possono richiedere più tempo per essere accettati e i progetti realizzati in quegli Stati membri che possono avere iniziali difficoltà ad impegnarsi finanziariamente per l'acquisto. Si ritiene opportuno, al riguardo, prevedere una clausola di salvaguardia che subordini l'effettivo acquisto ad una valutazione finale sulla corrispondenza del prodotto alle rispettive esigenze.

Si esprime, infine, favore per la proposta, ritenendo opportuno e strategico dare seguito alla linea politica per la costituzione di un'effettiva Difesa comune dell'Unione europea, come prefigurato dalla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d'azione, promuovendo la cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri impegnati in un'integrazione più stretta in tale ambito, sia in funzione della necessità di raggiungere una effettiva capacità autonoma di sicurezza e difesa europea, sia in quanto ciò rappresenta una visibile e significativa risposta per un rilancio del progetto politico di integrazione europea.

